



PARCO  
ARCHEOLOGICO  
DI POMPEI

## ATTO DI CONCESSIONE D'USO TEMPORANEO DEGLI SPAZI

Il **Parco Archeologico di Pompei** – C.F. 90083400631, con sede in Via Plinio, 26 rappresentata *ope legis* dal Direttore Generale, dott. Gabriel Zuchtriegel (di seguito denominato “PAP” o “Concedente”),

e

La **MAI ITALY SRL** (P.I. 16239081009), con sede legale in Roma alla Via Alberico II n. 4 nella persona del legale rappresentante sig.ra Sara Sorrentino (SRRSRA77A67H501B) (di seguito denominata “Concessionaria”)

### Visto

- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- l’articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n 137;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 53 e segg. – “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- l’accordo nazionale tra Mibac e OO.SS. sottoscritto il 03 marzo 2010, Circ.85/2010 e ss.mm.ii., concernente le attività eseguite nell’ambito di contratti e convenzioni per conto terzi;
- l’accordo locale del 29.05.2016 sottoscritto con le OO.SS e RSU per le attività eseguite nell’ambito di contratti e convenzioni per conto terzi;
- la Legge n. 205 del 27.12.2017;
- la circolare del Mibact- Direzione generale bilancio n.16 del 14.02.2018
- la circolare n. 36 del 09.04.2018 del Mibact - Direzione Generale Bilancio;
- le disposizioni normative e contrattuali vigenti;
- l’accordo locale sottoscritto il 22 marzo 2021 con le OO.SS. e RSU per le attività eseguite nell’ambito di contratti e convenzioni per conto terzi,
- l’accordo di contrattazione tra il Parco Archeologico e le OO.SS. e la RSU intervenuto in data 5 luglio 2023 per definire le prestazioni del personale in relazione agli eventi di cui alla presente concessione;

### Premesso che:

- La Concessionaria ha presentato al Parco Archeologico di Pompei una formale richiesta d’uso dell’Anfiteatro romano di Pompei, acquisita agli atti di questa Amministrazione al prot. n. 3832-A del 14.4.2023, per la realizzazione del lungometraggio con l’artista Travis Scott;
- Il Parco Archeologico ha manifestato il proprio interesse al progetto presentato, comunicando il nulla osta alla concessione degli spazi;

- La Concessionaria ha trasmesso le seguenti polizze assicurative a copertura dei danni:
  - 1) Polizza Allianz 30878846 dell'11.7.2023;
  - 2) Polizza Allianz 30878847 dell'11.7.2023;
- La Concessionaria ha presentato il cronoprogramma definitivo delle fasi di allestimento e disallestimento dell'evento, il progetto di allestimento con elaborati e gli altri allegati tecnici facenti parte integrante della presente concessione;

**Considerato che:**

- la valorizzazione dei beni culturali, la promozione e l'organizzazione delle attività culturali costituiscono compito primario dei diversi livelli istituzionali della Repubblica, come sancisce la Costituzione, attraverso la continua ricerca di forme, strumenti e modalità di leale ed efficace collaborazione istituzionale;
- è necessario il perseguimento di azioni per incrementare la qualità della fruizione, oltre che per favorire l'accesso ai consumi culturali di un pubblico sempre più vasto e variegato, sia per quanto attiene ai musei, alle aree archeologiche ed alle mostre, che agli eventi;
- che tra i fini istituzionali del Parco Archeologico vi è la valorizzazione dei beni culturali, la promozione e l'organizzazione delle attività culturali;
- che uno dei principali effetti della valorizzazione dei beni culturali consiste proprio nella promozione del patrimonio attraverso eventi, mostre, esposizioni, e rassegne culturali volte ad avvicinare il grande pubblico alla scoperta del patrimonio culturale;
- è opportuno per il Parco favorire iniziative di raccordo e di interlocuzione fra le Parti per il coordinamento e l'integrazione delle reciproche azioni volte ad implementare la valorizzazione e fruizione dell'offerta culturale;
- la realizzazione dell'evento rappresenta un'occasione di valorizzazione culturale del Sito Archeologico di Pompei e fornisce un valido contributo alla più ampia diffusione di testimonianze legate a differenti aspetti del panorama culturale italiano;
- sussiste la compatibilità dell'uso con il decoro del Sito;

Tutto quanto visto, premesso e considerato si conviene e si stipula quanto segue:

**Art. 1 - Oggetto della concessione**

Con la presente concessione il Concedente affida in uso temporaneo e non esclusivo alla Concessionaria l'Anfiteatro romano di Pompei, per la realizzazione del lungometraggio "Pompeii Album Launch" con l'artista Travis Scott.

L'evento consiste nella produzione di un lungometraggio musicale, previo realizzazione degli allestimenti scenografici.

La concessione è rilasciata nel rispetto del seguente calendario:

Giorno	Attività	Note
mercoledì 12 luglio 2023	Allestimento	dalle h. 19.00
giovedì 13 luglio 2023	Allestimento	24ore
venerdì 14 luglio 2023	Allestimento	24ore
sabato 15 luglio 2023	Allestimento	24ore
domenica 16 luglio 2023	Shooting	24ore
lunedì 17 luglio 2023	Shooting	24ore
martedì 18 luglio 2023	Disallestimento	24ore
mercoledì 19 luglio 2023	Disallestimento	24ore

Le aree oggetto di concessione dovranno essere riconsegnate entro le ore 6.00 del giorno 20 luglio 2023.

La Concessionaria, con la sottoscrizione della presente, dichiara di aver preso visione dei luoghi oggetto di concessione e di averli trovati idonei all'uso cui sono destinati per la finalità ad essa connessa, esonerando il PAP da qualsivoglia responsabilità, anche per i vizi occulti, originari o sopravvenuti del bene concesso in uso.

Si specifica che per tutte le suddette giornate, ad eccezione dei giorni 15, 16 e 17 luglio, sarà consentito ai turisti di fruire dell'anfiteatro, con ciò intendendosi la possibilità di visitare il manufatto accedendo dall'ingresso sud e arrivando sino all'area che sarà all'uopo allestita a ridosso dell'arena.

Fatte salve eventuali diverse disposizioni della presente concessione, si allegano al presente provvedimento, quale sua parte integrante:

- 1) Cronoprogramma Lavorazioni;
- 2) Relazione ancoraggio scenografie;
- 3) Layout allestimenti scenografie;
- 4) Scheda tecnica macchine del fumo;

#### Art. 2 - Personale referente

Il Parco nomina come Responsabile del procedimento il funzionario amministrativo Avv. Salvatore Zaza.

Il Referente della Concessionaria è la dott.ssa Francesca Miani.

#### Art.3 - Descrizione degli spazi concessi in uso

Lo spazio concesso in uso è l'Anfiteatro romano di Pompei. Rientrano, altresì, nell'oggetto della concessione:

- 1) L'area collocata tra l'ingresso nord dell'anfiteatro e il Foro Boario, che sarà adibita ad area tecnica con il posizionamento di tensostrutture;
- 2) Il Parcheggio di Piazza Anfiteatro, ove sarà consentito il parcheggio di un'autoambulanza e di un mezzo VVF;
- 3) L'utilizzo di Passeggiata Fuori le Mura, Porta Sarno, Vicolo Dell'Anfiteatro e Piazzale dell'Anfiteatro, ai soli fini del passaggio uomini e mezzi ai fini del trasporto di materiale e attrezzature;
- 4) L'utilizzo di Passeggiata Fuori le Mura ai fini della collocazione dei generatori elettrici;
- 5) L'utilizzo di Foro Boario al solo fine dell'approvvigionamento di acqua dal rubinetto posto al suo interno.

L'utilizzo delle aree avverrà nella pedissequa osservanza delle prescrizioni tecniche di cui al successivo art. 5.

#### **Art. 4 – Interventi sulle aree in concessione**

Nell'osservanza delle prescrizioni di cui al successivo art. 5 il Concessionario è autorizzato a:

- 1) Rimuovere il cancello in ferro dell'ingresso nord dell'Anfiteatro;
- 2) Rimuovere la pedana per disabili in vicolo dell'Anfiteatro, previa sostituzione con pedana provvisoria;
- 3) Ripristinare la agibilità della strada battuta dietro Porta Sarno mediante utilizzo di brecciolino.

Gli interventi saranno realizzati a spese e cura del Concessionario. Gli interventi di cui ai precedenti nn. 1 e 2 dovranno prevedere, all'esito dell'evento, il ripristino allo *status quo ante*. La presente concessione vale quale autorizzazione ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 42/2004 per la esecuzione dei suddetti lavori e per la realizzazione degli allestimenti.

#### **Art. 5 - Criteri di utilizzazione degli spazi e prescrizioni tecniche**

Con la concessione d'uso degli spazi, la Concessionaria assume la custodia degli stessi e risponde, a tutti gli effetti di legge, delle attività e delle destinazioni degli stessi, tenendo nel contempo esente il Concedente dalle spese connesse all'utilizzo degli spazi e manlevandolo da qualsivoglia responsabilità per danni subiti o causati da qualsivoglia soggetto ammesso all'ingresso nelle aree oggetto di concessione, ivi comprese eventuali maestranze terze.

La Concessionaria si obbliga, inoltre, a garantire che gli spazi siano tenuti in perfetto stato, adottando ogni necessaria misura e cautela al fine di preservarne l'integrità, l'igiene e la

sanità e, conseguentemente, ad attenersi alle norme di legge vigenti in materia. È fatto assoluto divieto per il concessionario e suoi aventi causa di rimuovere qualsiasi struttura di protezione, ovvero segnaletica relativa all'area archeologica senza la preventiva autorizzazione.

Nell'utilizzazione degli spazi il Concessionario rispetterà le seguenti prescrizioni:

- 1) Nel posizionamento delle attrezzature occorre garantire l'osservanza di un'area di rispetto di 3 mt dalle piante e, per i generatori, di 2mt dalla chioma degli alberi;
- 2) Occorre posizionare teli impermeabili sotto i gruppi elettrogeni anche se i gruppi non sono su basolato. Occorre comunque garantire che i gruppi non abbiano fuoriuscita di olio;
- 3) L'accesso di mezzi nelle aree verdi è interdetto e qualora occorra prevedere un passaggio questo non potrà avvenire se nelle 24 ore precedenti si è verificata pioggia e il terreno risulti bagnato (se non predisponendo delle tavole);
- 4) A termine dell'evento occorre prevedere il riordino dell'area con smaltimento dei teli;
- 5) Qualsiasi attrezzatura e/o scenografia non deve essere ancorata e/o fissata al suolo o agli elementi strutturali dell'anfiteatro. L'appoggio di luci o altre attrezzature sugli spalti e altre superfici antiche dovrà essere sempre protetto con apposizione di materiali di protezione ammortizzanti (etafoam, tessuto/non tessuto, palline da tennis per i piedi di eventuali treppiedi etc). È vietata qualsiasi attività di scavo e/o picchettaggio. Qualsiasi attrezzatura, ivi comprese le tensostrutture, dovranno essere zavorrate al suolo senza utilizzare picchetti o strumenti analoghi;
- 6) È vietato l'utilizzo di fuochi vivi, materiali scenografici che prevedono o causano scintille, l'allestimento di cucine e/o punti cottura di ogni tipo;
- 7) Il carico e scarico dei materiali, così come qualsiasi altra attività che preveda l'utilizzo degli automezzi, deve avvenire esclusivamente negli orari in cui il Parco Archeologico è chiuso al pubblico;
- 8) L'entrata all'interno dell'arena con mezzo meccanico avverrà esclusivamente presso l'ingresso nord e esclusivamente con carrello elevatore con ruote gommate (tipo Manitou);
- 9) Il passaggio degli automezzi su Passeggiata fuori le mura è autorizzato a condizione che il percorso venga preventivamente bagnato per evitare il sollevamento di polvere;

- 10) Il trasbordo sui mezzi piccoli che dovranno arrivare nei pressi dell'anfiteatro tramite vicolo dell'anfiteatro dovrà avvenire prima del bivio con la stradina che conduce a Porta Sarno;
- 11) È autorizzata la rimozione della pedana per disabili collocata su Vicolo Anfiteatro. A cura della concessionaria, tuttavia, la suddetta pedana dovrà essere sostituita con altra pedana provvisoria amovibile, che consenta comunque la fruizione del percorso ai visitatori diversamente abili. L'installazione di tale ultimo manufatto andrà fatto avendo cura di proteggere le parti antiche a contatto;
- 12) L'eventuale spostamento di fioriere presenti in Piazza Anfiteatro dovrà avvenire alla presenza del personale del Parco;
- 13) Le macchine del fumo dovranno, come tutto il resto delle attrezzature, essere isolate dalle superfici antiche con l'utilizzo di tnt/teli di plastica;
- 14) I bagni all'interno dell'area logistica dovranno stare il più possibile lontano dall'area di passaggio dei visitatori;
- 15) L'ingresso all'interno dell'area archeologica sarà consentito solamente al personale comunicato dalla Concessionaria. È perciò onere di quest'ultima trasmettere la lista nominativa di persone e mezzi da autorizzare in ingresso;
- 16) Dovranno essere osservate rigorosamente le normative antincendio e in materia di sicurezza sul lavoro;
- 17) Il livello sonoro delle riproduzioni musicali dovrà in ogni caso essere adeguato al decoro e alla serena prosecuzione delle attività di ordinaria fruizione del Parco. Occorrerà, inoltre, garantire che le immissioni sonore prodotte non siano tali da poter arrecare pregiudizio alle strutture archeologiche. A tal fine, la Concessionaria si obbliga a rispettare eventuali limitazioni imposte anche in corso d'opera dal Concedente;
- 18) L'utilizzo di Foro Boario è consentito solo ai fini dell'approvvigionamento idrico dal rubinetto ivi presente. È rigorosamente vietato qualsiasi tipo di utilizzo o di fruizione del Foro Boario, ivi compreso l'eventuale stoccaggio o deposito di materiali e attrezzature. È responsabilità del Concessionario garantire che l'accesso al Foro Boario avvenga nella misura strettamente necessaria.

Con la sottoscrizione della Concessione, la Concessionaria si obbliga, comunque, all'osservanza di qualsiasi altra disposizione tecnica ed organizzativa impartita dal Concedente, anche in corso di concessione, finalizzata a garantire il decoro, la sicurezza, la fruizione e la tutela del sito archeologico.

La Concessionaria prende in particolare atto che, nella mattina del giorno 16 luglio 2023 è previsto nelle aree adiacenti un evento istituzionale alla presenza di Autorità civili e, pertanto, per la durata del suddetto evento si considererà preclusa la possibilità di riprodurre musica o di effettuare lavorazioni/attività al di fuori dell'area o che, comunque, prevedano l'utilizzo di automezzi.

È comunque sempre e in ogni caso consentito l'accesso ai luoghi in concessione da parte del personale del Parco Archeologico di Pompei.

#### **Art. 6 - Obblighi del Concessionario**

Nell'attività d'uso degli spazi la Concessionaria dovrà:

- garantire il buon uso degli spazi concessi;
- adempiere alle obbligazioni relative alle prestazioni svolte dal personale del MIC in servizio presso il Parco Archeologico in occasione dell'evento per il periodo eccedente le ore ordinarie di apertura e chiusura del Parco, finalizzate a garantire la tutela del patrimonio culturale e la sicurezza dei luoghi e degli utenti in occasione di manifestazioni ed eventi nei siti di competenza del Ministero della Cultura;
- restituire, al termine della manifestazione, gli spazi concessi in uso temporaneo, integri, in modo decoroso e liberi da persone e cose, e comunque nello stato originario in cui è avvenuta la consegna, avendo cura in particolare di rimuovere e smaltire a propria cura e spese tutti i rifiuti liquidi e solidi prodotti e secondo le regole e le norme in materia;
- assolvere a tutti gli adempimenti connessi alle licenze, autorizzazioni, permessi e certificati previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento di eventi e/o spettacoli simili;
- attenersi al controllo ed alle prescrizioni impartite dal PAP relativamente all'esecuzione del presente atto;
- trasmettere il nominativo, dei componenti dell'organizzazione e di eventuale personale esterno, dotati di apposito cartellino di riconoscimento, avranno accesso agli scavi di Pompei con preventiva autorizzazione, comunicando tempestivamente ogni eventuale modifica e/o integrazione. Il ruolo di committente nei confronti del suddetto personale viene assunto esclusivamente dal concessionario, con esclusione di ogni responsabilità a carico del Parco anche relativamente al pagamento dei corrispettivi professionali e/o qualsivoglia pretesa;
- comunicare tempestivamente al PAP, e comunque non oltre le 72 ore prima del giorno previsto per l'evento, l'eventuale annullamento dello stesso che potrà avvenire solo per motivi gravi ed imprevisti (avverse condizioni atmosferiche, e/o altri gravi

imprevisti motivi), specificandone i motivi. La comunicazione oltre l'orario sopra previsto comporterà, per il concessionario, comunque il pagamento connesso agli oneri di vigilanza del Personale del Parco impegnato per quell'evento;

- a pagare i corrispettivi di cui al successivo art.7.

#### **Art.7 - Corrispettivo per la concessione**

Con la sottoscrizione della presente concessione, la Concessionaria si obbliga al pagamento dei seguenti importi:

- 1) € 103.133,33 a titolo di canoni concessori, per personale, da versarsi prima dell'inizio dell'evento mediante bonifico bancario da eseguirsi sul conto corrente IBAN IT43 G 05034 40090 000000080010 – (BANCO BPM S.p.A) intestato a Parco Archeologico di Pompei;
- 2) € 26.450,00 a titolo di retribuzioni del personale MIC/Parco Archeologico impegnato a vario titolo negli eventi suddetti ( per le ore dell'evento e per tutte le fasi di montaggio e smontaggio) prima dell'inizio delle prestazioni stesse, al seguente IBAN: IT42A0100003245425029258421 - Banca d'Italia Via Nazionale, 91 – Roma in favore di Parco Archeologico di Pompei-via Plinio, 26 - 80045 Pompei con causale: capo XXIX capitolo 2584 art. 21 – “Parco Archeologico di Pompei – evento “Pompeii launch album”.

La ricevuta del buon esito del versamento dovrà essere inviata prima dell'inizio delle prestazioni a: [pa-pompei@cultura.gov.it](mailto:pa-pompei@cultura.gov.it) a [pompei.contoterzi@cultura.gov.it](mailto:pompei.contoterzi@cultura.gov.it) e a [pompei.comunicazione@cultura.gov.it](mailto:pompei.comunicazione@cultura.gov.it).

La suddetta somma sarà assegnata ai soggetti interessati “*secondo i criteri stabiliti mediante contrattazione collettiva integrativa*”.

Resta inteso che la presa in consegna dei luoghi oggetto della concessione è subordinata all'effettivo accredito delle somme di cui al presente articolo.

#### **Art. 8 - Responsabilità del Concessionario**

La concessionaria si obbliga a manlevare e a tenere indenne il PAP da ogni e qualsivoglia responsabilità, diffida e/o azione e/o contestazione e/o rivendicazione, avanzate a qualsiasi titolo da qualsiasi soggetto ed in qualsiasi sede – sia giudiziaria che stragiudiziaria - connessa o derivante dall'esecuzione del presente contratto.

La Concessionaria assume, inoltre, la responsabilità della custodia, oltre che degli spazi e dei beni ivi compresi, delle attrezzature e della strumentazione necessaria alla realizzazione della manifestazione, per tutto il periodo di durata della concessione (dall'allestimento sino alla riconsegna degli spazi).

Fatta salva la responsabilità, anche dopo la riconsegna, la Concessionaria adotterà, nell'esecuzione dell'attività, ogni precauzione e ogni mezzo necessario per evitare danni agli ambienti, a persone e cose, restando a suo carico il risarcimento dei danni ai beni demaniali e/o a terzi e/o al personale a qualsiasi titolo impegnato nell'organizzazione/esecuzione degli eventi.

A tal uopo la Concessionaria ha stipulato un'assicurazione, a prima richiesta, per i sinistri, danni alle persone e alle cose e danni ai beni culturali nonché per la copertura antinfortunistica dei partecipanti per un massimale fino a 3 milioni di euro, in base alle caratteristiche degli spazi, al numero dei partecipanti e ai rischi intrinseci dell'evento ed ai suoi allestimenti.

#### **Art. 9 - Conservazione degli spazi e delle attrezzature**

Al termine dell'evento, il Rup, o suo incaricato, provvederà ad accertare lo stato di conservazione degli spazi concessi in uso, al fine di poter tempestivamente contestare alla Concessionaria eventuali danni arrecati e/o il mancato rispetto delle clausole e prescrizioni. Il mancato accertamento non esime il concessionario dal lasciare lo spazio libero da cose o persone.

#### **Art. 10 - Revoca/recesso**

Per gravi motivi e sopravvenute esigenze di tutela e/o di pubblico interesse, il Concedente potrà revocare la presente concessione e/o recedere dalla presente richiedendo l'immediata restituzione del bene concesso in uso.

In tal caso la Concessionaria non potranno avanzare alcuna pretesa o richiesta risarcitoria nei confronti del PAP, il quale resta esonerato da qualsivoglia responsabilità.

La concessione può essere revocata o sospesa, altresì, qualora la Concessionaria ponga in essere atti che costituiscono direttamente o indirettamente grave violazione di leggi o regolamenti, inosservanza di prescrizioni del Concedente, ovvero contravvenga agli obblighi contenuti nella presente concessione;

L'accertata violazione di una sola delle clausole poste a base della presente convenzione, avente ad oggetto la concessione d'uso e, in particolare, la mancata osservanza delle prescrizioni di cui al precedente art. 5, ne determinerà automaticamente la risoluzione immediata ex art.1456 c.c.

Il concedente potrà disporre ispezioni, durante il corso degli eventi ed in ogni momento senza alcun preavviso, al fine di verificare la puntuale osservanza a di quanto pattuito e concordato con il presente atto.

### **Art. 11 - Cessione della concessione**

È fatto espresso divieto alla Concessionaria di trasferire in capo a terzi i diritti contemplati nella presente concessione. La concessione è incedibile e non trasferibile, viene rilasciata in via non esclusiva.

### **Art. 12 - Penalità**

Nel caso di annullamento della manifestazione da parte della Concessionaria, il concedente si riserva il diritto ad ottenere il risarcimento di ogni eventuale danno o conseguenza negativa che dovesse derivare a sé stesso, ai suoi aventi causa o a terzi in genere, in conseguenza del predetto inadempimento;

Nel caso di mancato ritiro di attrezzature, arredi e altro materiale utilizzato per la manifestazione nei tempi previsti la Concessionaria pagherà una penale che sarà commisurata al corrispondente costo sostenuto dal Concedente oltre al maggior danno laddove accertati dal RUP.

### **Art. 13 - Trattamento dei dati personali**

I dati personali saranno trattati in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 e saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del presente atto e trattati – nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità – dalle Parti e da persone all'uopo nominate responsabili e incaricate del trattamento.

### **Art. 14 - Riservatezza**

Tutte le informazioni, i dati, le notizie e i documenti che il Parco Archeologico metterà a disposizione della Concessionaria nell'ambito del presente contratto, dovranno essere considerati rigorosamente riservati e non potranno essere portati a conoscenza di terzi.

### **Art. 15 - Foro competente**

Per qualsiasi controversia relativa all'esecuzione del presente atto concessorio, che non sia potuta definire in via stragiudiziale è competente il Foro di Napoli. Per quanto non previsto nel presente atto o non disciplinato dalla legge o dalle relative norme di attuazione si applicano le disposizioni del Codice Civile.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del DPR 131/86 a cura e spese della parte richiedente.

L'imposta di bollo è a carico del concessionario.

Letto, confermato e sottoscritto

Pompei lì, (data dell'ultima delle firme digitali)

P O M P E I I

PARCO  
ARCHEOLOGICO  
DI POMPEI

### **Il Concedente**

Parco Archeologico di Pompei  
Il Direttore Generale  
Gabriel Zuchtriegel

### **Il Concessionario**

MAI ITALY SRL  
Il legale rappresentante  
Sara Sorrentino


## MAI 23 079 | POMPEI PROGRAMMA LAVORAZIONI

Mon 10/07	6.30	Ditta Lucci Salvatore accede al Parco da Porta Vesuvio e da Anfiteatro per inizio lavorazioni manto stradale su Passeggiata Fuori Le Mura
	9.30 10.30	Sopralluogo Parco + Produzione Sopralluogo Parco + Produzione + Framinia per Stato dei Luoghi
Tue 11/07	6.30	Ditta Lucci Salvatore accede al Parco da Porta Vesuvio e da Anfiteatro per inizio lavorazioni manto stradale su Passeggiata Fuori Le Mura
Wed 12/07	6.30	Ditta Lucci Salvatore accede al Parco e rimuove pedana disabili su Vicolo Anfiteatro e la riposiziona su Via dell'Abbondanza Posizionamento Tessuto Non Tessuto nell'area in cui verranno parcheggiati gruppi elettrogeni
	19.00	Fornitore Tensostrutture A al Quadrato accede all'area riservata per il campo base adiacente all'anfiteatro x scarico materiale  Fornitore Andrea D'Amico accede al Parco, posiziona Luci di servizio e inizia con scarico cavi elettrici  Reparto Scenografia inizia scarico della costruzione all'interno dell'Arena
	a seguire	inizio costruzione tensostrutture inizio stesura cavi dalla Torre VI all'area riservata per il campo base adiacente all'anfiteatro
	Thu 13/07	6.30

	7.00	Stop accesso mezzi fatta eccezione di passeggiata Fuori le Mura
		Costruzione Tensostrutture Scenografia lavora alla Costruzione al centro dell'Arena Ditta Andrea D'Amico lavora sulla stesura dei cavi elettrici
	19.00	Accesso Mezzo Catering e posizionamento all'area riservata per il campo base adiacente all'anfiteatro Accesso mezzo Scenografia per secondo scarico materiale Accesso Mezzi Tecnici SFX e scarico prima parte materiale all'interno dell'arena
		Accesso mezzi porter per scarico materiale necessario Scarico Arredi e materiale per I all'area riservata per il campo base adiacente all'anfiteatro
Fri 14/07	5.00	Scarico Materiale per allestire cucina
	7.00	Stop accesso mezzi fatta eccezione di passeggiata Fuori le Mura
		Allestimento all'area riservata per il campo base adiacente all'anfiteatro Allestimento Cucina all'interno del all'area riservata per il campo base adiacente all'anfiteatro Allestimento Scenografia all'interno dell'Arena Allestimento SFX sopra gli spalti e all'interno dell'arena
	19.00	Accesso Mezzi Tecnici Accesso Furgone Macchina Da presa Accesso Furgone Materiale macchinisti Accesso Furgone Materiale elettricisti Accesso Furgone Materiale Effetti Speciali Accesso Furgone Technocrane e montaggio technocrane all'interno dell'Arena Posizionamento Gruppo Elettrogeno Altezza Torre IV Posizionamento Ambulanza nel Parcheggio Dipendenti Posizionamento Antincendio altezza Torre IV Posizionamento Bagni nell'area Base camp
		Scarico materiale tecnico all'interno dell'Arena
Sat 15/07	08.00	PRELIGHT Posizionamento Macchina da Presa/Luci/Mezzi effetti speciali all'interno dell'Arena

Stoccaggio materiale non in opera all'interno del Tunnel lato Sud  
 Posizionamento cavi elettrici, luci e macchine del Fumo nell'area degli spalti  
 Arrivo tecnici Drone e prove di volo nell'area al di sopra dell'Anfiteatro tra le 7.00 e le 19.00 e in un raggio più ampio in orario di chiusura parco  
 Eventuale posizionamento Proiettori nell'area degli spalti  
 Prove tecniche con talent, luci, fumo, effetti speciali e musica

Sun 16/07	6.00	Spurgo Bagni
	tbd	SHOOT
Mon 17/07	6.00	Spurgo Bagni
	tbd	SHOOT
	End	Ricarico sui mezzi tecnici del Materiale Tecnico
Tue 18/07		Smontaggio Scenografia Disallestimento Campo Base Disallestimento Cucina
	19.00	Ricarico Materiali
Wed 19/07		Smontaggio Scenografia Disallestimento Campo Base Disallestimento cucina
	19.00	Ricarico Materiali





## Relazione su Layout e ancoraggio

Il muro che verrà installato nell'anfiteatro consiste in una parete curva, lunga circa 40 Mt e con un'altezza che oscilla dai 3.5 ai 4.4 Mt.

La parete sarà composta da casse audio, vere e di nostra costruzione, distribuite in blocchi aventi come base dei pallet.

Ogni blocco verrà controventato e ogni pallet zavorrato.


Le casse inoltre verranno ancorate al pallet e fra di loro con fascette e cinte a crick.

Gli elementi di nostra costruzione sono costruiti principalmente in multistrato e dipinti con pittura lavabile nera e finitura lucida.

Inoltre tutte le casse saranno scenografate e sporcate utilizzando acqua e terre naturali.


Al centro dell'ellisse di casse saranno posizionate delle sedie da ufficio pieghevoli nere in cerchio ed amucchiate.


## Layout definitivo e visualizzazioni



**OPTION 2:** SUB/Speaker Stack/Unrolled Elevation/Red Speakers: Fabricated Speakers/Green Speakers: Shifted Location

\*\* Vero VX90 Speakers are not part of this composition





UTOPIA



# 1.1 The Amphitheatre of Pompeii



## 2 Pompeii Amphitheatre/Performance Storyboard

## 2.1 Overview/Performance



**FRAME 01: Smoke**

Time of day: Day Time

Focus Points

- Overall stage setup
- Speakers
- Smoke

Lighting:

- Day Light (TBD)
- Additional Sources of Light: TBD



**FRAME 02: Spotlight**

Time of day: After Dusk  
(Introverted Mood)

Focus Points

- Travis in the spotlight
- Smoke

Lighting:

- Late dusk light
- Spotlight on Travis/Drone Light
- Additional Sources of Light: TBD



**FRAME 03: Flares**

Time of day: Evening  
(Climax)

Focus Points

- Climax moment
- Flares and smoke in the arena (TBD)
- Travis in the center/A few extras in the amphitheatre + flares
- Feeling of contemporary stadium

Lighting:

- Flare lights
- Spotlight on Travis
- Additional Sources of Light: TBD

2.2 Overview/Storyboard/Introspective



2.3 Overview/Storyboard/Group Circle



2.5 Overview/Storyboard/Daytime



2.6 Overview/Storyboard/Daytime/Smoke



2.7 Overview/Storyboard/Climax



2.8 Overview/Storyboard/Dusk/Spotlight/Rain of Ash



## FRAME 1: Day Light/Smoke

Time of day: Day Time


Focus Points

- Overall stage setup
- Speakers
- Smoke

Lighting:

- Day Light (TBD)
- Additional Sources of Light: TBD

2.10 Lighting&SFX/Day Light/Smoke



2.11 Lighting&SFX/Day Light/Smoke





## FRAME 2: Night Time/Climax

Time of day: Evening  
(Climax)

### Focus Points

- Climax moment
- Flares and smoke in the arena (TBD)
- Travis in the center/A few extras in the amphitheatre + flares
- Feeling of contemporary stadium

### Lighting:

- Flare lights
  - Spotlight on Travis
  - Additional Sources of Light: TBD
- 

## 2.15 Lighting&SFX/Night/Smoke

**L'EFFETTO VERRA' RICREATO  
CON FUMO E LUCI, NON  
SARANNO PRESENTI FIAMME  
VIVE**



2.16 Lighting&SFX/Night/Smoke

**L'EFFETTO VERRA' RICREATO  
CON FUMO E LUCI, NON  
SARANNO PRESENTI FIAMME  
VIVE**



## FRAME 3: Dusk/Spotlight/Rain of Ash

Time of day: After Dusk  
(Introverted Mood)

### Focus Points

- Travis in the spotlight
- Smoke

### Lighting:

- Late dusk light
- Spotlight on Travis/Drone Light
- Additional Sources of Light: TBD

2.20 Lighting&SFX/Dusk/Smoke & Drone Light




2.21 Lighting&SFX/Dusk/Smoke & Drone Light




### 3 Layout

### 3.3 Pompeii Amphitheatre/Layout/Plan/V6 SUB



Site Plan & Accessibility



Site Plan Layout

## 5 Lighting Equipment/Drones

## 5.1 Drone/Action Drone/DJI X7



### X7 SPECIFICATION

#### CAMERA

##### Sensor:

- Sensor Size (Still): 23.5×15.7 mm
- Sensor Size (Max video recording area): 23.5×12.5 mm
- Effective Pixels: 24 MP

#### VIDEO

##### Video resolution:

- **Aspect Ratio 17:9**
- **CinemaDNG**
- 6K: 6016×3200, 23.976/24/25/29.97/30p, 12-bit, full FOV
- 4K DCI: 4096×2160, 23.976/24/25/29.97/30p, 12-bit, full FOV
- 3.9K: 3944×2088, 47.95/50/59.94, 12-bit, narrow FOV
- **ProRes**
- 4K DCI: 4096×2160, 23.976/24/25/29.97/30p, 10-bit, HQ, full FOV
- 2K: 2048×1080, 47.95/50/59.94p, 10-bit, HQ/XQ, narrow FOV
- **Aspect Ratio 2.44:1**
- **ProRes**
- 5.2K: 5280×2160, 23.976/24/25/29.97/30p, 10-bit, HQ, full FOV

##### Supported lenses:

- DJI PRIME DL-S 16mm F2.8 ND ASPH
- DJI PRIME DL 24mm F2.8 LS ASPH
- DJI PRIME DL 35mm F2.8 LS ASPH
- DJI PRIME DL 50mm F2.8 LS ASPH
- **Aspect Ratio 16:9**
- **CinemaDNG**
- 6K: 5760×3240, 23.976/24/25/29.97/30p, 12-bit, full FOV
- 4K Ultra HD: 3840×2160, 23.976/24/25/29.97/30p, 12-bit, full FOV
- 3.7K: 3712×2088, 47.95/50/59.94, 12-bit, narrow FOV
- **ProRes**
- 4K Ultra HD: 3840×2160, 23.976/24/25/29.97p, 10-bit, HQ/XQ, full FOV
- 2.7K: 2704×1520, 47.95/50/59.94p, 10-bit, HQ, narrow FOV
- FHD: 1920×1080, 47.95/50/59.94p, 10-bit, HQ/XQ, narrow FOV

Codec	Size	Frame rate	Bit rate	FOV
DNG	6016x4008	20 (burst)	4,7 Gbps	Full
Apple ProRes 422 HQ	5280x2160	30	1,27 Gbps	Full
	4096x2160	30	0,95 Gbps	Full
	2704x1520	59,94	0,83 Gbps	Narrow
Apple ProRes 4444 XQ	3840x2160	30	2,08 Gbps	Full
	2048x1080	59,94	1,15 Gbps	Narrow
	1920x1080	59,94	1,02 Gbps	Narrow
CinemaDNG	6016x3200	30	4,44 Gbps	Full
	5760x3240	30	4,29 Gbps	Full
	3944x2088	59,94	3,86 Gbps	Narrow
	3712x2088	59,94	3,66 Gbps	Narrow
H.264	4096x2160	59,94	100,8 Mbps	Narrow
H.265	4096x2160	30	102,2 Mbps	Full

# **MAI PRODUCTIONS**

**SFX  
FOG MACHINE**

## **LOW SMOG:**

- ZZFMLOW (Smoke Liquid)
- FREEZEFOG (Smoke Oil + Co2)



# ZZFMLOW



## CONTROL PANEL OPERATIONS



KEY	FUNCTIONS	NOTE
MENU	Range settings from 5sec to 200sec	timer mode setup
	Duration settings from 1sec to 200sec	
	Timer from 1 to 100%	
	Output volume from 1 to 100%	Manual operation setup
	Fan speed from 1 to 100%	
	DMX	
	liquid reserve protection	Turn it on or off the sensor that detects when the liquid is finished
TIMER	Timer mode activation	
VOLUME	Volume mode activation	
STOP	It stops functions, it exits menus	

## **DMX CONTROL**

It has 2 DMX channels:

1) Fan speed

Fan off, values 000-005

Fan rotation speed, values 006-255

2) Quantity of smoke

Delivery off, values 000-005 Smoke output volume, values 006-255

To set the DMX address, press Menu on the panel to scroll through the menu options to DMX 512 add.

Use the Up/Down keys to set the address, press STOP when you have set the desired address.

## **TECHNICAL NOTE:**

Power: 1700W

Warm-up time: 3.5 min Fluid consumption: 1-40ml/min Reservoir capacity: 2.5l

DMX channels: 2

Pump block for end of liquid Nozzle self-cleaning

Attention! The information contained in this manual may be subject to change without notice.

# Le Maitre's Freezefog Pro

## OPERATOR'S MANUAL



## INTRODUCTION

### Le Maitre Freezefog - Overview

The Freezefog needs a liquid CO2 supply. Either high or low pressure, although better results are obtained with low pressure.

The Freezefog Pro requires a Le Maitre smoke machine that is Freezefog enabled. This is found in the G300.

Any other machine will have to be specially adapted.

The smoke machines require Low Smoke fluid. You must ONLY use this as it is designed to bond with the CO2 on a molecular level. CO2 is a colourless, odourless gas. It is only seen when the refraction density is altered.

In the past, water was used with solid CO2, which worked well but tended to leave the area damp and slippery.

The Freezefog works by adding Low Smoke fluid from the smoke machine to the liquid CO2 injected into the Freezefog. The result is proper Dry Ice Low Smoke. The only difference being there is no dampness associated with the effect.

The unique partnering of a fog effect with liquid CO2 is cost effective and provides a longer lasting effect.

Designed to be utilised with the Freezefog Pro, the Le Maitre Low Smoke Fluid provides a dry, thick, white effect with a consistent dissipation that eliminates any ambient hazing. The Freezefog couples with the Le Maitre smoke machine, offering the most advanced controls and fog output available. The Freezefog consumes approximately 3.5 kilos of liquid carbon dioxide per minute of operation at 350 PSI (25bar). At the typical variflow setting of 20 the G300 will consume approximately 4 litres of fluid per hour constant.

The system can be controlled via the standard digital remote control or DMX. The DMX Interface allows the Freezefog & G300 to be controlled on separate DMX channels. Standard equipment includes 10" ducting sleeve to facilitate standard ducting in many configurations based on fog distribution requirements.

## WARNING

- **Keep this device dry to prevent danger of electric shock.**
- **Do not remove the outer case until power has been disconnected from the machine.**
- **Use in 3-pin earthed electrical outlets only.**
- **Turn off power when not in use.**
- **For adult use only.**
- **Do not touch, place hands or expose skin within 10cm of nozzle.**
- **Persons suffering from asthma or allergenic sensitivity may experience irritation, discomfort or allergic symptoms when exposed to heated fog effects.**
- **Never use alternative fluids. Toxicity free output is your responsibility.**

M.S.D.S. available by request or at [www.lemaitreltd.com](http://www.lemaitreltd.com)

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

<b>Model:</b>	Freezefog Pro
<b>Type:</b>	CO2 Operated Fog Chilling Unit, couples with Le Maitre Freezefog enabled smoke machine.
<b>Size:</b>	<b>Height:</b> 61cm <b>Width:</b> 50cm <b>Depth:</b> 65cm
<b>Weight:</b>	17.5kg (not including smoke machine)
<b>Power Rating:</b>	220 VAC, 50/60 Hz, 10 Amps (with G300 smoke machine)

[www.lemaitreltd.com](http://www.lemaitreltd.com)

## **FREEZEFOG HIGH PRESSURE USING 20LB INVERTED CYLINDERS**

These instructions are given for systems using a Le Maitre Freezefog enabled smoke machine with Freezefog Control Option. Alternate control options are given further in this manual.

- 1.) Place the smoke machine output directly against the input of the Freezefog Pro.

**Technical Tip**

*Proper alignment can be observed by shining a torch into the 10" exit of the Freezefog Pro and noting the smoke machine output nozzle is centered in the Freezefog input.*

- 2.) Connect the blue Twist lock connector from the Freezefog into the custom port on the rear panel of the smoke machine.
- 3.) Power up the smoke machine by turning on the Mains switch.


**Note if using a G300:**

*Ensure that the G300 is in 'G300' mode, which is indicated by a flashing 'G' in the 'Ready Flash' window of the remote display. To switch into 'G' Mode.*

- 4.) Adjust remote interval control dial fully clockwise, until 'DEL' appears on the display.
- 5.) Adjust remote duration control dial, until desired delay is displayed, up to 30 seconds.

**Note:**

This delay allows the liquid CO2 to purge the supply hose of CO2 gases ensuring only liquid is available for optimum cooling. The recommended formula for calculating delay time is 1 sec. for every three feet of supply hose.



**G300 Remote Interface**

- 6.) Adjust the remote flow rate to desired fog output level. It is recommended to start at '16' and adjust accordingly. The maximum recommended flow for the Freezefog Pro High Pressure is '20'.
- 7.) A Freezefog High Pressure requires High Pressure Liquid CO2 bottles. These are normally available in 20 or 50lb sizes. You must connect the supply hose to the Liquid output of the Liquid CO2 Tank. This is usually clearly indicated on the Liquid CO2 Tank outputs
- 8.) The second connection to be made is the CO2 supply hose. This is connected to the liquid port of the CO2 supply. A fibre washer is necessary to prevent leaks and is available from your gas supplier.
- 9.) Tighten the CO2 supply fitting snug with appropriate wrench.

10.) The Liquid CO2 Tank pressure as indicated on the pressure gauge must read between 300 - 340 psi to operate the Freezefog, this is achieved by opening the pressure builder valve at least one to three hours in advance of use by turning counter clockwise.

11.) Open Liquid valve(s) fully, by turning counter-clockwise

12) When the G300 or other smoke machine is up to operating temperature, activate the 'Smoke' button on the remote control. The CO2 will be activated first. After the appropriate delay time passes smoke issue will start. You will know when the gas has been purged from the supply hose by the difference in noise that the Freezefog makes.

13.) Verify cool temperature output using your hand, by passing it through the fog output noting the temperature.

### LOW PRESSURE 350LB LIQUID CO2 TANK

The Freezefog can also use Low Pressure CO2 Cylinders similar to the one pictured to the right. These are available from your local welding supply centre, and are sometimes referred to as "Dewers". Typically there are three valve handles, a pressure gauge, and a CO2 level indicator located on the top of the Liquid CO2 Tank. These valves handles should be labeled as **Gas/Vent**, **Liquid**, and **Pressure Builder**. We will cover each of these below.




#### Gas / Vent

This is used if a CO2 gas supply is utilized. As we only use the liquid supply to operate the Freezefog, this valve is not opened.

#### Liquid

This is the source of our liquid supply of CO2. The Freezefog CO2 supply hose is threaded onto the valve outlet, being sure to use the appropriate sealing washer, and tighten to eliminate any leaks. When ready to operate the Freezefog, open the Liquid valve fully by turning counter clockwise.

**Liquid Valve** →  
**Connect Liquid Supply  
Hose here** →



#### Pressure Builder


The pressure builder is a very important component in achieving the proper Freezefog operating pressure. We can monitor this operating pressure by observing the pressure gauge located on the top of the Liquid CO2 Tank.

Ideally the operating pressure of the Liquid CO2 Tank is 310 - 330 p.s.i.g. This is achieved by opening the pressure builder valve prior to operating the Freezefog.


#### Technical Tip

Building the pressure to the proper level may take up to an hour, so it is suggested that the Pressure Builder valve be fully opened one to three hours before use.

Pressure Builder Valve



Pressure Gauge



Pressure Relief Valve

May not be exactly as shown

### Notes

The Liquid CO2 Tank is equipped with a pressure relief valve that is fixed to open at 350 p.s.i.g. The pressure relief valve is in place to ensure the internal Liquid CO2 Tank pressure does not exceed 350 p.s.i.g. As you approach the ideal operating pressure the relief valve may open slightly and release CO2 gas. Although this is sometimes noisy this is no cause for alarm, simply close the pressure builder valve by turning clockwise.

### DUCTING

If ducting is required the Freezefog output requires a 10" flexible duct, and can be ducted up to 50 feet horizontally. The ducting is available insulated or non-insulated and can be purchased through an industrial supply company, or from Le Maitre (Part # **CLF**).

The Freezefog may also be ducted vertically up to 20 feet, to produce a waterfall or cascade effect. When ducting fog vertically, the remaining fog in the duct must not be allowed to backflow into the Freezefog. When this happens repeatedly the glycol in the fog may condensate on the inside of the G300, damaging the electronic components. See further in this manual for suggested solutions and ducting examples.

### Technical Tip

If dividing the output to more than one location while ducting, make sure the sum of all cross sectional areas of the final duct sizes is equivalent or greater than the cross sectional area of the Freezefog 10" outlet. Doing this will prevent any backpressure being created by the Freezefog.

The formula for cross sectional area:  **$0.78539 \times (\text{diameter squared})$**

Example:

The Freezefog outlet has a diameter of 10":  $0.78539 \times 100 = 78.5$  "square inches is the area of the Freezefog outlet.

If you require 3 locations to duct the effect to, then the cross sectional area of the 3 ducts must be greater than 78.5" square inches. For this example, we will try a 6" diameter duct:  $0.78539 \times 36 = 28$

If we multiply the cross sectional area of the 6" duct by 3" duct outlets:  $28 \times 3 = 84$ ".

84 is greater than 78.5 so the 6" ducting split into 3 ducts is acceptable. Some form of dampering may have to be used to balance the output of different sized outputs.

## TROUBLESHOOTING RESIDUAL BUILDUP AND WET OUTPUT

The following list of items may cause wet output or residue to form.

- 1.) Low CO2 Pressure (less than 275 p.s.i.g). Check to ensure the Pressure Builder Valve is turned on and the pressure is over 300 p.s.i.g. before use. Monitor the pressure through the cue to see if the pressure does not drop below 275p.s.i.g. if it does residue will begin to form.
- 2.) With the use of Mini Dewars this some times becomes a problem. Many Gas filling Stations do not correctly fill the Mini Liquid CO2 Tank and may cause them not to perform as well as large Dewars. This can be overcome by adding a High Pressure 20 pound cylinder or going to full size Dewars.
- 3.) The Freezefog in not connected to the Liquid side of the Liquid CO2 Tank. You must always use the Liquid CO2 from the Liquid CO2 Tank NOT the vapour.
- 4.) If using ducting the duct may have a kink or some kind of obstruction in it.
- 5.) Fog machines nozzles are not straight out of the machine. These must be straight to ensure the fog can fully expand. Visually check the copper tubes at the G300 output to ensure the fog is exiting the output. If they are not, use a pair of pliers and adjust. (Be careful as they may be extremely HOT).
- 6.) Fog Machine is not lined up with the entry hole. This is where the G300 meets the Freezefog. If this does not meet direct and straight the fog can not expand fully. Take a flashlight and shine it through the 10" opening of the Freezefog and look through to the input to see if it is lined up properly.
- 7.) The G300 is not processing the fog properly. Remove the machine from the Freezefog, turn on the G300 and place your hand in the fog stream 24" away from the front of the machine. Your hand should be dry. You will feel a slight warming but do not confuse this for moisture. If the machine is not performing properly your hand will be very wet. The G300 should be serviced to rectify the problem.
- 8.) Too much fog is being pushed through the Freezefog. On the High Pressure Freezefog we would recommend less than a 20 Flow Rate setting on the G300 remote on the Low Pressure Freezefog we would recommend less than a 25 Flow Rate setting on the G300 remote.
- 9.) Wrong Fluid is being used. Le Maitre's Low Smoke Fluid should be the only fluid used. Longer lasting fogs can cause this but again it is not observed often. If another manufacturer's fluid is used this will definitely cause this type of problem.
- 10.) The fresh air or the air inlets on the Freezefog are obstructed. This happens some time when things get moved around or items are placed on top of the Freezefog and drape over the inlet holes. Or the unit is placed too close to a wall or another piece of equipment. It can also happen if the Freezefog is installed in a very small room and no make up air is allowed to enter causing a vacuum within the room. This is very rare, but possible.
- 11.) The Freezefog Valve is defective or damaged and is not allowing enough liquid CO2 into the Freezefog.
- 12.) The Freezefog is damaged and is not getting good air flow.
- 13.) The internal air expanding unit is damaged or has come dislodged from its mounting device.

If you are experiencing a residue problem, and the above checklist has failed to solve the problem, please call Le Maitre Ltd for assistance in rectifying the problem.

## **RECOMMENDED FLUIDS**

### **LOW SMOKE FLUID**

The "Molecular Fluid" was originally designed for use in the LSX and LSG, however, many other applications were found very quickly. It is a clean, white, thick fog, practically odourless and dissipates as it begins to warm.

## **MAINTENANCE**

The only interior maintenance required for the Freezefog is that the hose end of the Liquid Carbon Dioxide supply line be kept clean and free of debris. When not in use keep the supply line hose end capped or covered to prevent debris from entering and insects from nesting inside the line.

## **EXTERIOR**

The exterior of the Freezefog requires only mild soap and water to clean.

## **WARRANTY**

Warranty is one year parts and labour unless specified and is on manufacturer defect only. Overuse or poor maintenance is not accepted. Proof of purchase or proof of sale must always accompany any warranty returns.

### **Warning:**

Le Maitre Ltd considers all its products to be safe for use in the application it was intended. Le Maitre Ltd takes no responsibility for misuse or incorrect use. Always refer to equipment owner's manual for proper use.

## **SAFETY PRECAUTIONS**

1. Ensure that operation of the machine is supervised by suitably trained and authorized personnel.
2. Do not modify the machine or use a machine which has been damaged in any way.
3. Allow sufficient air circulation around the machine at all times.
4. Protect the G300 from direct weather effects and wet locations.
5. Only use fluids recommended by the Manufacturer.
6. Do not continue to produce Fog output in an enclosed area when visibility is reduced below 50cm.
7. Avoid direct Fog output continuously at persons, structure or objects within close proximity of the discharge nozzle.
8. Ensure that adequate exhausting arrangements are available in the event of an emergency.
9. Do not place hands, or exposed skin within the first 50cm of the discharge nozzle at any time during fog production.

## **SMOG**

- MDG (MAX 3000 + MAX 5000)
- ARTEM EXTERIOR SMOKE GENERATOR
- COBRA 3.1
- ANTARI M.10

# FOG GENERATORS



## MAX 3000<sup>APS</sup>

The smallest of the MAX series, powerful and always ready, the MAX 3000APS gives you fog the moment you need it.

## MAX 5000<sup>APS</sup>

The mid-range of the MAX series, very powerful and always ready, the MAX 5000APS gives you fog the moment you need it.

## MAX 5000<sup>APS</sup> H.O.

The largest of the MAX series, very powerful and always ready, the MAX 5000APS H.O. gives you maximum fog the moment you need it.

## FEATURES

- Automatic Purging System™ (APS™) to prevent build-up and clogging
- Virtually noiseless, with the finest fog and the longest hanging times
- Detachable remote control and 8 m (26') cable included
- Compatible with DMX interface and remote control timer

### MAX 3000<sup>APS</sup>



- Powerful, manually adjustable fog output
- Maximum fog output up to 85 m<sup>3</sup> (3,002 ft<sup>3</sup>) per minute

### MAX 5000<sup>APS</sup>



- Very powerful, manually adjustable fog output
- Maximum fog output up to 218 m<sup>3</sup> (7,698 ft<sup>3</sup>) per minute

### MAX 5000<sup>APS</sup> H.O.



- Huge, manually adjustable fog output
- Maximum fog output up to 445 m<sup>3</sup> (15,715 ft<sup>3</sup>) per minute

# FOG GENERATORS

## TECHNICAL DATA

	MAX 3000 <sup>APS</sup>	MAX 5000 <sup>APS</sup>	MAX 5000 <sup>APS</sup> H.O.	
<b>Maximum fog output per minute</b>	85 m <sup>3</sup> (3,002 ft <sup>3</sup> )	218 m <sup>3</sup> (7,698 ft <sup>3</sup> )	445 m <sup>3</sup> (15,715 ft <sup>3</sup> )	
<b>Fluid consumption per hour</b>	1 L (0,26 US gallon) at 2.76 bar (40 psi)	2,6 L (0,69 US gallon) at 2.76 bar (40 psi)	4,5 L (1,19 US gallon) at 4.14 bar (60 psi)	
<b>Gas type</b>	CO <sub>2</sub> or N <sub>2</sub>	CO <sub>2</sub> or N <sub>2</sub>	N <sub>2</sub> only	
<b>Gas consumption per hour</b>	0.97 kg (2,13 lb) at 2.76 bar (40 psi)	2.25 kg (5 lb) at 2.76 bar (40 psi)	5 kg (11 lb) at 4.14 bar (60 psi)	
<b>Reservoir capacity</b>	2.5 L (0.66 US gallon)	2.5 L (0.66 US gallon)	6.5 L (1.7 US gallon)	
<b>Automatic Purging System™ (APS™)</b>	Standard feature	Standard feature	Standard feature	
<b>Fog colour</b>	Pure white	Pure white	Pure white	
<b>Particle size</b>	0.5 - 0.7 micron	0.5 - 0.7 micron	0.5 - 0.7 micron	
<b>Warm-up time (maximum)</b>	8 minutes	8 minutes	8 minutes	
<b>Fluid type (SDS available on mdgfog.com)</b>	MDG Neutral Fog Fluid	MDG Neutral Fog Fluid	MDG Neutral Fog Fluid	
<b>Operating voltage</b>	115 or 230 VAC, 50/60 Hz	115 or 230 VAC, 50/60 Hz	208 VAC 1Ø or 230 VAC, 50/60 Hz	
<b>Power consumption</b>	715 W	1,415 W	2,815 W	
<b>Dimensions</b>	<b>Length</b> <b>Width</b> <b>Height</b>	61 cm (24") 28 cm (11") 30 cm (12")	61 cm (24") 28 cm (11") 30 cm (12")	68.5 cm (27") 28 cm (11") 30 cm (12")
<b>Weight</b>	20 kg (43 lb)	26 kg (56 lb)	33 kg (72 lb)	
<b>Shipping weight (with flight case)</b>	33 kg (72 lb)	38 kg (85 lb)	44 kg (97 lb)	
<b>Approval</b>	CE certified and ETL field approved	CE certified and ETL field approved	CE certified and ETL field approved	

NICEWORK.

# FOG GENERATORS

## MAX 3000<sup>APS</sup>, MAX 5000<sup>APS</sup> and MAX 5000<sup>APS</sup> H.O. FLUID ET ACCESSORIES



### MDG NEUTRAL FLUID

MDG Neutral fluid is a highly refined and filtered white mineral oil-base fog and haze fluid.

Available in the following sizes:  
4 L (1 US gallon) bottle (box of 4), 20 L (5.3 US gallon) container,  
200 L (53 US gallon) drum, 1000 L (264 US gallon) tote/container

### FLIGHT CASE



### Gas accessories

- 1** 1.5 KG (3.3 LB) CO<sub>2</sub>  
North American aluminium gas bottle for portable version  
(use in horizontal position).
- 2** 2.3 KG (5 LB) CO<sub>2</sub>  
North American aluminium gas bottle  
(DOT and TC approved).
- 3** 9 KG (20 LB) CO<sub>2</sub>  
North American aluminium gas bottle  
(DOT and TC approved).



### Gas accessories CO<sub>2</sub> GAS REGULATOR North American



### Gas accessories CO<sub>2</sub> REFILLING KIT 2x CGA320 North American fittings 2x Euro fittings 1x Euro and 1x North American fittings



### Gas accessories SINGLE GAS BOTTLE ADAPTER To convert your generator to a portable version using one 1.5 kg (3.3 lb) North American CO<sub>2</sub> gas bottle.



### Truss mount bracket HANGING TRUSS MOUNT BRACKET



### Truss mount bracket HANGING TRUSS MOUNT BRACKET



### Interface control

- 1** 2-CHANNEL DMX INTERFACE
- 2** PLC / DC REMOTE CONTROL TRANSLATOR
- 3** REMOTE CONTROL TIMER

NICEWORK.

## ARTEM EXTERIOR SMOKE GENERATOR



Established for over ten years this has become the industry standard exterior gas powered smoke gun. Small, lightweight and easy to operate, using disposable aerosols of gas and smoke fluid and incorporating a piezo electric ignition. Its variable output can be regulated from a trickle of light mist to a dense fog. Supplied in a metal carrying case.

<b>Specifications (approx.)</b>	
Dimensions	7 x 19 x 19cm overall
Power supply	Aerosol gas cartridge
Warm up time	20 seconds

# COBRA 3.1

The next generation of fog generators

a Look Solutions product



newly developed,  
extremely silent nozzle

constant, steady Output

DMX, Ethernet, RDM

Made in Germany

The **Cobra 3.1** is a powerful fog generator, that sets new Standards concerning noise and handling.

The new Touchscreen makes the handling of the **Cobra 3.1** easy and intuitive.

Operation via Ethernet and RDM-features allow most flexible use.

The machine is supplied with a duct adaptor that also functions as a protection against contact.

## Features

### • New developed, extremely silent nozzle

With its newly developed nozzle the machine works very silent. The noise level at full output is 82.5 dBA (in comparison: the Viper 2.6 with 2600 Watt generates 100.5 dBA at full output).

The nozzle can be unscrewed and cleaned as needed.

### • Two pumps for constant output

The use of two pumps ensures a very constant fog output at any pump level.

Therefore the continuous output up to 30% pump level is regulated from one pump, levels from 31% to 100% are regulated by a second, more powerful pump.

### • New Touchscreen

All adjustments can be made easily and intuitive via the big Touchscreen with simple menu navigation.

### • New control choices

Beside the stand-alone, analogue and DMX 512 control, the machine can also be operated via Ethernet (Artnet and sACN).

### • RDM-capable

The **Cobra 3.1** is equipped with the following RDM-features:

- Status: Ready, Re-heating, Error messages (E-1, E-2 etc)
- DMX-Patch
- Temperature: Heating element, PCB
- Adjusting the Personality
- General Informations about the machine

### • Finest adjustments of the output

Digital technology enables fine adjustments of the pump. In steps of 1% the output can be adjusted from 0 - 100%. Thus, any desired effect - from a tiny fog cloud to the thickest continuous fog - can be produced. This allows an individual adaptation to the dimensions of the room.

### • Adjustable pump characteristic

Depending on the use of the **Cobra 3.1** and the desired effect, the user can choose between four different pump characteristics: Impulse, Extended, Flood and Continuous.

The output and fogging time varies depending on the chosen pump characteristic.

### • Adjustable performance curve

For finest adjustments of the pump from 0% - 30%. In these-pump levels, the performance curve can be regulated 5% up or down, if the same output is needed at several machines or the aging process influences the output. Thus, different fog amounts can be balanced.

### • Internal timer

With the internal timer, the fogging time can be adjusted in seconds, the wait time in minutes and the output in %. Once the timer is activated, the adjusted program will run until the timer is deactivated.

### • Working hour meter

The **Cobra 3.1** is equipped with an working hour meter, that saves heating and fogging durations.

## Liquid

The following Look fog liquids are available for the **Cobra 3.1**:

- Quick-Fog (thick, quick disappearing fog liquid)
- Regular-Fog (thick, long lasting fog liquid)
- Slow-Fog (thick, extremely long lasting fog liquid)

## Specifications



<b>Procedure</b>	Vaporizing fog generator
<b>Power requirement</b>	3100 Watt or <i>1800 Watt</i>
<b>Voltage</b>	230 V/50 Hz or <i>120 V/60 Hz</i>
<b>Heat-up time</b>	approx. 15 min. / <i>20 min.</i>
<b>Fluid consumption, measured with Look Regular-Fog</b>	
at max. Output	260 ml/min. / <i>175 ml/min.</i>
at continuous output	46 ml/min. / <i>28 ml/min.</i>
<b>Fluid tank capacity</b>	5 Liter
<b>Fog output</b>	adustable in 100 steps of 1%
<b>Output projection</b>	max. 25 m
<b>Fogging time at 100% output</b>	Extended-Mode: approx. 55 sec. / <i>50 sec.</i> Impulse-Mode: approx. 22 sec. / <i>22 sec.</i>
<b>at &lt; 30% output</b>	Continuous output
<b>Control</b>	Manual 0 - 10 V analogue DMX 512 Ethernet (Artnet, sACN) Timer Radio remote (option) XLR-remote (option)
<b>Temperature control</b>	Microprocessor controlled
<b>Overheating protection</b>	Heater block/Thermostat Pump/Thermal switch
<b>Dimensions (L x W x H)</b>	58 x 26.5 x 26 cm
<b>Weight without tank</b>	16 kg

Specifications shown *italic* are valid for the 120 V version if different from the 230 V version.

## Advantages

- Extremely silent nozzle
- Two pumps for strong, constant output
- Control via Ethernet, DMX 512, analogue (0 - 10 V) and manual mode
- Internal Timer
- Adjustments via Touchscreen with simple menu
- Several RDM features
- Fog output adjustable from 0 - 100% in steps of 1%
- Adjustable Pump characteristic

## Dimensions



- Adjustable Performance curve
- Working hour meter
- Production and Service in Germany

## Accessories (option)

- XLR-remote for analogue control
- Radio remote
- Flightcase

## Service

Based on the strong partnership with the german manufacturer, Look Solutions is able to provide a quick and easy service which guarantees the high quality of all products.

[www.looksolutions.com](http://www.looksolutions.com)

# M-10 STAGE FOG MACHINE



## FEATURES

This high performance heavy-duty M-10 Stage Fog Machine from Antari are uniquely designed to meet the rigorous demands of stage and touring use: a high-capacity 10 liter tank offers long time operation. A rectangular, durable sleek housing design makes the Antari M-Series Stage Fog Machine easy to carry and be able to stand with tough road transport (Anti-shock) where custom flightcases come optional for your application. Due to its enhanced heat reservation structure, it reduces electricity consumption for about 20 ~ 25% yet producing more powerful fog.

They will stand the rigors of professional use as well as protection against unexpected water spills and changing weather conditions. There are 2 professional choices M-5 (1500W) and M-10 (3000W). They have DMX on-board and can be controlled remotely with a digital M-20 LCD display module, enabling convenient remote operation. DMX connection can be worked by either 3 or 5 pin connector.

The Antari M-Series Stage Fogger are ideal for large concerts, movie production, fire training purpose and especially for touring applications, as well as any venue where ultimate performance, ease of use and dependability are specified. It is the most powerful single heater-block fog machine available on the market.

## SPECIFICATION

<b>Rated voltage</b>	EU Model : AC 220 – 240V, 50/60 Hz 12.5A
<b>Rated power</b>	3000W
<b>Warm-up time</b>	9.5 minutes (approx)
<b>Fluid consumption</b>	250 ml/min
<b>Fluid tank capacity</b>	10 Liters (2.64 gallon)



[\(https://antari.com/\)](https://antari.com/)

EN [\(https://antari.com/\)](https://antari.com/)

Antari FLG Heavy Fog Fluid

Antari FLR Light Fog Fluid

Antari FLH Super Fog Fluid

Ambient temp/ range

PRODUCTS ▾

SUPPORT ▾

0°C – 40°C (32°F – 104°F)

NEWS

PRODUCTS

ABOUT ANTARI ▾

CONTACT US



Control

Manual, Timer, DMX 512

Wireless (Optional)

DMX channels

2 channels

Connection

Neutrik PowerCon (Power)、XLR 3-pin & 5-pin (DMX)

Included accessories

M-20 Control Module

Optional accessories

M-30 Pro Wireless Control Module

Dimension

L 690 W 320 H 298 mm (L 27.17 W 12.60 H 11.73 inch)

Weight

21 kg (46.30 lbs)

## EFFECTS



[\(https://antari.com/wp-content/uploads/2020/07/M-EFFECTS-FUNCTION\\_M-5\\_Effects.jpg\)](https://antari.com/wp-content/uploads/2020/07/M-EFFECTS-FUNCTION_M-5_Effects.jpg)

## ACCESSORIES



[\(https://antari.com/wp-content/uploads/2020/07/ACCESSORIES\\_M-20-Control-Module.jpg\)](https://antari.com/wp-content/uploads/2020/07/ACCESSORIES_M-20-Control-Module.jpg)  **INCLUDED** M-20 Control Module



[\(https://antari.com/wp-content/uploads/2020/07/ACCESSORIES\\_M-30PRO-Wireless-Control-Module.jpg\)](https://antari.com/wp-content/uploads/2020/07/ACCESSORIES_M-30PRO-Wireless-Control-Module.jpg)  **OPTIONAL** M-30 Wireless Control Module



[\(https://antari.com/wp-content/uploads/2020/07/ACCESSORIES\\_FX-5-Flight-Case.jpg\)](https://antari.com/wp-content/uploads/2020/07/ACCESSORIES_FX-5-Flight-Case.jpg)  **OPTIONAL** FX-5 Flight Case





<https://antari.com/wp-content/uploads/2020/07/FLG-10.jpg> **FLG-10 Heavy Fog Fluid**

<https://antari.com/wp-content/uploads/2020/07/FLR-10.jpg> **FLR-10 Light Fog Fluid**

## SUPPORT



**M-5 / M-10 User Manual** (<https://antari.com/download/m5-m10-user-manual/>)

1 file(s) 42.86 MB

DOWNLOAD

**NEED HELP ?** THERE ARE SEVERAL WAYS TO GET THE SUPPORT YOU NEED

[./distributors](#)

WHERE TO BUY?

[./distributors](#)

SERVICE AND REPAIR

[./contact-us](#)

MAIL US



## **FLARE**

- SMOKE MACHINE
- RETRO FLAT PAR (AROUND 30 LAMPS)

# User Manual



Retro Flat Par  
18x10W RGBWA UV,  
18x12W RGBW,  
18x12W RGB WW

LED PAR

Thomann GmbH  
Hans-Thomann-Straße 1  
96138 Burgebrach  
Germany  
Telephone: +49 (0) 9546 9223-0  
Internet: [www.thomann.de](http://www.thomann.de)

23.08.2022, ID:404358, 404364, 508985 (V6)

# Table of contents

<b>1</b>	<b>General information</b> .....	<b>6</b>
1.1	Further information.....	7
1.2	Notational conventions.....	7
1.3	Symbols and signal words.....	8
<b>2</b>	<b>Safety instructions</b> .....	<b>11</b>
<b>3</b>	<b>Features</b> .....	<b>15</b>
<b>4</b>	<b>Installation</b> .....	<b>16</b>
<b>5</b>	<b>Starting up</b> .....	<b>20</b>
<b>6</b>	<b>Connections and controls</b> .....	<b>22</b>
<b>7</b>	<b>Operating</b> .....	<b>26</b>
7.1	Operating mode 'Manual'.....	26
7.2	Operating mode 'Auto Run Mode'.....	29
7.3	Operating mode 'Sound Mode'.....	29
7.4	Operating mode 'Slave'.....	30
7.5	Operating mode 'Static Colour'.....	30
7.6	Settings menu.....	32
7.7	Information menu.....	36
7.8	Operating mode 'DMX'.....	37
7.9	Menu overview.....	38

## Table of contents

---

7.10	Functions in 6-channel DMX mode (Retro Flat Par 18x10W RGBWA UV, item no. 404358).....	42
7.11	Functions in 8-channel DMX mode (Retro Flat Par 18x10W RGBWA UV, item no. 404358).....	42
7.12	Functions in 10-channel DMX mode (Retro Flat Par 18x10W RGBWA UV, item no. 404358).....	43
7.13	Functions in 4-channel DMX mode (Retro Flat Par 18x12W RGBW, item no. 404364).....	46
7.14	Functions in 6-channel DMX mode (Retro Flat Par 18x12W RGBW, item no. 404364).....	47
7.15	Functions in 8-channel DMX mode (Retro Flat Par 18x12W RGBW, item no. 404364).....	47
7.16	Functions in 4-channel DMX mode (Retro Flat Par 18x12W RGB WW, item no. 508985).....	50
7.17	Functions in 6-channel DMX mode (Retro Flat Par 18x12W RGB WW, item no. 508985).....	51
7.18	Functions in 8-channel DMX mode (Retro Flat Par 18x12W RGB WW, item no. 508985).....	51
<b>8</b>	<b>Technical specifications</b> .....	<b>55</b>
<b>9</b>	<b>Plug and connection assignments</b> .....	<b>58</b>
<b>10</b>	<b>Troubleshooting</b> .....	<b>59</b>
<b>11</b>	<b>Cleaning</b> .....	<b>61</b>
<b>12</b>	<b>Protecting the environment</b> .....	<b>62</b>



Retro Flat Par 18x10W RGBWA UV, 18x12W RGBW, 18x12W RGB WW  
LED PAR

# 1 General information

This user manual contains important information on the safe operation of the device. Read and follow all safety notes and all instructions. Save this manual for future reference. Make sure that it is available to all persons using this device. If you sell the device to another user, be sure that they also receive this manual.

Our products and user manuals are subject to a process of continuous development. We therefore reserve the right to make changes without notice. Please refer to the latest version of the user manual which is ready for download under [www.thomann.de](http://www.thomann.de).

## 1.1 Further information

On our website ([www.thomann.de](http://www.thomann.de)) you will find lots of further information and details on the following points:

Download	This manual is also available as PDF file for you to download.
Keyword search	Use the search function in the electronic version to find the topics of interest for you quickly.
Online guides	Our online guides provide detailed information on technical basics and terms.
Personal consultation	For personal consultation please contact our technical hotline.
Service	If you have any problems with the device the customer service will gladly assist you.

## 1.2 Notational conventions

This manual uses the following notational conventions:

### Letterings

The letterings for connectors and controls are marked by square brackets and italics.

**Examples:** *[VOLUME]* control, *[Mono]* button.

### Displays

Texts and values displayed on the device are marked by quotation marks and italics.

**Examples:** *'24ch'*, *'OFF'*.

### Instructions

The individual steps of an instruction are numbered consecutively. The result of a step is indented and highlighted by an arrow.

**Example:**

1.  Switch on the device.
2.  Press *[Auto]*.
  - ⇒ Automatic operation is started.
3.  Switch off the device.

## 1.3 Symbols and signal words

In this section you will find an overview of the meaning of symbols and signal words that are used in this manual.

## General information

---

Signal word	Meaning
<b>DANGER!</b>	This combination of symbol and signal word indicates an immediate dangerous situation that will result in death or serious injury if it is not avoided.
<b>WARNING!</b>	This combination of symbol and signal word indicates a possible dangerous situation that can result in death or serious injury if it is not avoided.
<b>NOTICE!</b>	This combination of symbol and signal word indicates a possible dangerous situation that can result in material and environmental damage if it is not avoided.
<b>Warning signs</b>	<b>Type of danger</b>
	Warning – high-voltage.
	Warning – dangerous optical radiation.
	Warning – suspended load.

## General information

---

Warning signs	Type of danger
	Warning – danger zone.

**10** Retro Flat Par 18x10W RGBWA UV, 18x12W RGBW, 18x12W RGB WW  
LED PAR

## 2 Safety instructions

### Intended use

This device is intended for use as an electronic lighting effect by means of LED technology. The device is designed for professional use only and is not suitable for use in households. Use the device only as described in this user manual. Any other use or use under other operating conditions is considered to be improper and may result in personal injury or property damage. No liability will be assumed for damages resulting from improper use.

This device may be used only by persons with sufficient physical, sensorial, and intellectual abilities and having corresponding knowledge and experience. Other persons may use this device only if they are supervised or instructed by a person who is responsible for their safety.



*Extend the operating life of the device by regular breaks and by avoiding frequent switching on and off. The device is not suitable for continuous operation.*

### Safety



#### **DANGER!**

#### **Danger for children**

Ensure that plastic bags, packaging, etc. are disposed of properly and are not within reach of babies and young children. Choking hazard! Ensure that children do not detach any small parts (e.g. knobs or the like) from the unit. They could swallow the pieces and choke! Never let children unattended use electrical devices.



**DANGER!**

**Electric shock caused by high voltages inside**

Within the device there are areas where high voltages may be present. Never remove any covers. There are no user-serviceable parts inside. Do not use the device if covers, protectors or optical components are missing or damaged.

**DANGER!**

**Electric shock caused by short-circuit**

Always use proper ready-made insulated mains cabling (power cord) with a protective contact plug. Do not modify the mains cable or the plug. Failure to do so could result in electric shock/death or fire. If in doubt, seek advice from a registered electrician.



**WARNING!**

**Eye damage caused by high light intensity**

Never look directly into the light source.



**WARNING!**

**Risk of epileptic shock**

Strobe lighting can trigger seizures in photosensitive epilepsy. Sensitive persons should avoid looking at strobe lights.

**NOTICE!**

**Risk of fire**

Do not block areas of ventilation. Do not install the device near any direct heat source. Keep the device away from naked flames.



### **NOTICE!** **Operating conditions**

This device has been designed for indoor use only. To prevent damage, never expose the device to any liquid or moisture. Avoid direct sunlight, heavy dirt, and strong vibrations. Only operate the device within the ambient conditions specified in the chapter 'Technical specifications' of this user manual. Avoid heavy temperature fluctuations and do not switch the device on immediately after it was exposed to temperature fluctuations (for example after transport at low outside temperatures). Dust and dirt inside can damage the unit. When operated in harmful ambient conditions (dust, smoke, nicotine, fog, etc.), the unit should be maintained by qualified service personnel at regular intervals to prevent overheating and other malfunction.

### **NOTICE!**

#### **Power supply**

Before connecting the device, ensure that the input voltage (AC outlet) matches the voltage rating of the device and that the AC outlet is protected by a residual current circuit breaker. Failure to do so could result in damage to the device and possibly injure the user. Unplug the device before electrical storms occur and when it is unused for long periods of time to reduce the risk of electric shock or fire.

### **NOTICE!**

#### **Fire hazard due to exceedance of the maximum current**

The device can power other devices of identical construction. The current consumption of all other devices connected in series must not exceed the values indicated in the technical specifications. Otherwise you risk injuries and irreparable damages to the device. Only connect so many identical devices that the maximum current consumption is not exceeded. Ensure the sufficient dimensioning (wire cross section) of the power cables used for all devices connected in series.

### **NOTICE!**

#### **Possible damage due to installation of a wrong fuse**

The use of different types of fuses can cause serious damage to the unit. Fire hazard! Only fuses of the same type may be used.



**NOTICE!**

**Risk of fire due to incorrect polarity**

Incorrectly inserted batteries may destroy the device or the batteries. Ensure that proper polarity is observed when inserting batteries.



**NOTICE!**

**Possible damage by leaking batteries**

Leaking batteries can cause permanent damage to the device. Take batteries out of the device if it is not going to be used for a longer period.

### 3 Features

The LED PAR is particularly suitable for professional lighting tasks, for example at events, on rock stages and in theatres and musicals. The device is characterised by compact design and particularly high light output.

Special features of the device:

- – Retro Flat Par 18x10W RGBWA UV (item no. 404358): 18 6-in-1 LEDs, 10 W each
  - Retro Flat Par 18x12W RGBW (item no. 404364): 18 4-in-1 LEDs, 12 W each
  - Retro Flat Par 18x12W RGB WW (item no. 508985): 18 4-in-1 LEDs, 12 W each
- Control via DMX (three different modes), via buttons and display on the unit, infrared remote control (item no. 354223, optionally available)
- 14 preprogrammed automatic shows
- Sound control
- Master / slave mode
- Replaceable lens unit
- Robust metal housing

For technological reasons, the light output of LEDs decreases over their lifetime. This effect increases with higher operating temperature. You can extend the service life of the illuminants by providing adequate ventilation and operating the LEDs with the lowest possible brightness.

## 4 Installation

Unpack and check carefully there is no transportation damage before using the unit. Keep the equipment packaging. To fully protect the product against vibration, dust and moisture during transportation or storage use the original packaging or your own packaging material suitable for transport or storage, respectively.



### **WARNING!**

#### **Risk of injury caused by falling objects**

Make sure that the installation complies with the standards and rules that apply in your country. Always secure the device with a secondary safety attachment, such as a safety cable or a safety chain.



### **NOTICE!**

#### **Risk of overheating**

The distance between light output and the illuminated surface must be more than 1.5 m (19.7in).

Provide sufficient ventilation.

The ambient temperature must always be below 40 °C (104 °F).



**NOTICE!**  
**Use of stands**

When mounting the device onto a stand, ensure that the stand is in a safe and stable position and that the weight of the device does not exceed the maximum permissible load capacity of the stand.



**NOTICE!**  
**Possible data transmission errors**

For error-free operation make use of dedicated DMX cables and do not use ordinary microphone cables.  
Never connect the DMX input or output to audio devices such as mixers or amplifiers.



*Please note that this device must not be connected to a dimmer.*

### **Mounting options**

You can install the unit in hanging or standing position. When in use, the device must always be attached to a solid surface or an approved truss. Use the openings provided on the two-piece bracket for attaching.


Always work from a stable platform whenever installing, moving or servicing the unit. In doing so, the area underneath the unit must be cordoned off.

Additionally secure the device by a safety cable against falling.

### Inserting the battery into the remote control

Press the lock of the battery holder to the centre of the housing and pull out the battery holder like a drawer. Insert the battery. The battery is correct if the positive pole points to the housing base of the remote control. Slide the battery holder back into the remote until it clicks into place.

When shipping, the battery is already installed in the remote and protected against discharge by a transparent plastic foil. Remove the plastic foil prior to first use.



**NOTICE!**



**Risk of fire due to incorrect polarity**

Incorrectly inserted batteries may destroy the device or the batteries.

Ensure that proper polarity is observed when inserting batteries.

**NOTICE!**



**Possible damage by leaking batteries**

Leaking batteries can cause permanent damage to the device.


Take batteries out of the device if it is not going to be used for a longer period.

## 5 Starting up

Create all connections while the device is off. Use the shortest possible high-quality cables for all connections. Take care when running the cables to prevent tripping hazards.

### Connections in DMX mode



Connect the DMX input of the device to the DMX output of a DMX controller or another DMX device. Connect the output of the first DMX device to the input of the second one, and so on to form a daisy chain. Always ensure that the output of the last DMX device in the daisy chain is terminated with a resistor ( $110\ \Omega$ ,  $\frac{1}{4}\text{ W}$ ).



## **Connections in master/slave mode**

When you configure a group of devices in master/slave mode, the first unit will control the other units for an automatic, sound-activated, synchronized show. This function is ideal when you want to start a show immediately. Connect the DMX output of the master device to the DMX input of the first slave device. Then connect the DMX output of the first slave device to the DMX input of the second slave device and so on.

## 6 Connections and controls



## Connections and controls

---

1	Display
2	[Setup]   Selects an option of the respective operating mode
3	[Up]   Increases the displayed value by one
4	[DMX Out]   DMX output
5	Fuse holder
6	[Power Out]   Lockable output socket (Power Twist) for the power supply of further units
7	Bracket for floor placement or hanging
8	[Power In]   Lockable input socket (Power Twist) for mains connection
9	[DMX In]   DMX input
10	[Down]   Decreases the displayed value by one
11	Locking screws for the brackets.
12	[Mode]   Activates the main menu and saves changes
13	Infrared sensor for the signals from the included infrared remote control


## Connections and controls

---

**Infrared remote control (item no. 354223, optionally available)**



*Since the universal remote control can be used for several device types, some buttons may not be assigned and therefore have no function.*



## Connections and controls

---

1	[ON/OFF]   turns the device on and off.
2	[AUTO]   activates the 'Automatic' mode.
3	[PRG]   activates the operating mode 'Preprogrammed automatic show'. Select the desired programme with [+] and [-].
4	[SOUND]   activates the 'Sound-control' mode. Set the sensitivity of the built-in microphone with [+] and [-].
5	[SPEED]   activates the setting mode for the programme speed. Adjust the speed using [+] and [-].
6	[STROBE]   activates the setting mode for the Strobe speed. Adjust the speed using [+] and [-].
7	[+]   increases the set value.
8	[-]   decreases the set value.
9	[Dimming]   activates the dimming function for fixed colours. Set the value for each fixed colour using [+] and [-].
10	[0 ... 9]   numeric buttons for direct selection of a fixed colour.
11	[R], [G], [B], [A], [W]   buttons to select the colour shade in dimmer mode.

## 7 Operating

Connect the device to the power supply to start operation. After a few seconds, the display indicates that a reset is in progress. The device is then ready for use.

Press *[Mode]* to activate the main menu and select an operating mode. Use *[Setup]* to select further options. Use *[Up]* and *[Down]* to change the respectively displayed value. Press *[Setup]* to confirm the selection.

The display is turned off after an adjustable period of time without keystroke. The set values are retained even when the device is disconnected from the mains power supply.

### 7.1 Operating mode 'Manual'

This operating mode can only be activated when the unit is operating in stand alone mode or as master in a master / slave combination. This setting is only relevant if the device is not controlled via DMX.

1. ➤ Press *[Mode]* and use *[Up]* and *[Down]* to select the menu item 'PROGRAM' and confirm with *[Setup]*.
2. ➤ Use *[Up]* and *[Down]* to select the desired programme (01 ... 14) and confirm with *[Setup]*.
  - ⇒ The device starts the selected automatic show programme with different colour and light effects.

### Settings for programme 01

If you have selected programme 01 and confirmed with **'Setup'**, you can use **[Up]** and **[Down]** to select one of the static colour settings for all LEDs, see the following table:

Colour	Display	Retro Flat Par 18x10W RGBWA UV (item no. 404358)	Retro Flat Par 18x12W RGBW (item no. 404364)	Retro Flat Par 18x12W RGB WW (item no. 508985)
Blackout	'Black'	'Black'	'Black'	'Black'
Red	'Red'	'Red'	'Red'	'Red'
Green	'Green'	'Green'	'Green'	'Green'
Blue	'Blue'	'Blue'	'Blue'	'Blue'
White	'White'	'White'	'White'	'White'
Amber	'Amber'	'Amber'	'Amber'	'Amber'
UV	'UV'	-	-	-
Orange	'Orange'	'Orange'	'Orange'	'Orange'
Yellow	'Yellow'	'Yellow'	'Yellow'	'Yellow'
Purple	'Purple'	'Purple'	'Purple'	'Purple'
Pink	'Pink'	'Pink'	'Pink'	'Pink'
Cyan	'Cyan'	'Cyan'	'Cyan'	'Cyan'

Colour	Display			
		<b>Retro Flat Par 18x10W RGBWA UV (item no. 404358)</b>	<b>Retro Flat Par 18x12W RGBW (item no. 404364)</b>	<b>Retro Flat Par 18x12W RGB WW (item no. 508985)</b>
Light red	'Light Red'	'Light Red'	'Light Red'	'Light Red'
Light green	'Light Green'	'Light Green'	'Light Green'	'Light Green'
Light blue	'Light Blue'	'Light Blue'	'Light Blue'	'Light Blue'
Warm white	'Warm White'	'Warm White'	'Warm White'	'Warm White'
Cold white	'Cold White'	'Cold White'	'Cold White'	'Cold White'

After selecting the programme 01, press [Setup] again and set the program sequence speed with [Up] and [Down] in the range from '001' ... '100' (slow ... fast).

### Settings for programmes 02 ... 14

When you have selected one of programmes 02 ... 14 you can adjust the following settings:

1. ▶ After selecting a programme, press [Setup] again and set the program sequence speed with [Up] and [Down] in the range from '001' ... '100' (slow ... fast).
2. ▶ Press [Setup] again and set the flashing speed for the strobe function with [Up] and [Down] in the range from '000' ... '099' (slow ... fast).

## 7.2 Operating mode 'Auto Run Mode'

This operating mode can only be activated when the unit is operating in stand alone mode or as master in a master / slave combination. This setting is only relevant if the device is not controlled via DMX.

Press [*Model*], use [*Up*] and [*Down*] to select the menu item 'AUTO' and confirm with [*Setup*].  
The unit will cycle through the preprogrammed automatic programs.

## 7.3 Operating mode 'Sound Mode'

This setting is only relevant if the device is working as Slave in a Master / Slave configuration and is not controlled via DMX. In this operating mode, the device responds to acoustic pulses which are recorded by the integrated microphone.

1. ▶ Press [*Model*], use [*Up*] and [*Down*] to select the menu item 'SOUND' and confirm with [*Setup*].
2. ▶ Use [*Up*] and [*Down*] to select the sensitivity of the built-in microphone in a range from '00' ... '31' (minimum ... maximum sensitivity) and confirm with [*Setup*].  
⇒ The unit will cycle through the preprogrammed automatic programs and will be controlled by the music.

## 7.4 Operating mode 'Slave'

This setting is only relevant if the device is working as Slave in a Master / Slave configuration and is not controlled via DMX.

- ➔ Press [*Model*], use [*Up*] and [*Down*] to select the menu item 'SLAVE' and confirm with [*Setup*].
- ⇒ The device follows the 'Master's' actions.

## 7.5 Operating mode 'Static Colour'

This setting is only relevant if the device is working in Stand Alone mode and is not controlled via DMX. In this operating mode, you have the option to select a self-defined mixing colour for continuous operation.

1. ▶ Press *[Model]*, use *[Up]* and *[Down]* to select the menu item 'DIMMER' and confirm with *[Setup]*.
2. ▶ Use *[Up]* and *[Down]* to specify the intensity for each basic colour in a range from '000' ... '255' (bright ... dark) and confirm with *[Setup]*.
  - Retro Flat Par 18x10W RGBWA UV (item no. 404358): Red, green, blue, white, amber, UV
  - Retro Flat Par 18x12W RGBW (item no. 404364): Red, green, blue, white
  - Retro Flat Par 18x12W RGB WW (item no. 508985): Red, green, blue, warm whitePress *[Model]*.  
⇒ The correspondingly mixed colour lights permanently.

## 7.6 Settings menu


### Dimmer curve

1. → Press *[Model]*, use *[Up]* and *[Down]* to select the menu item 'SETTINGS' and confirm with *[Setup]*.
2. → Use *[Up]* and *[Down]* to select the menu item 'Curves Select' and confirm with *[Setup]*.
3. → Use *[Up]* and *[Down]* to select one of the following dimmer curves. The dimmer curve determines how the brightness increases or decreases depending on the set DMX value.

Display	Meaning
'Linear'	Linear (proportional) course
'S Curve'	Non-linear curve with a distinctive flat profile at the beginning and end
'1 Square'	Inverted quadratic curve with a steep course at the beginning and a flat course at the end
'Square'	Inverted square curve with a steep profile at the beginning and flat profile at the end

The below figure schematically shows the adjustable dimmer curves. Depending on the selected DMX value (1) the device lights with a brightness (2) between 0 % and 100 %. Confirm the selection with 'Setup'. Press *[Model]*.

⇒ The selection is applied.



## Dimmer speed

1. ➤ Press [Model], use [Up] and [Down] to select the menu item 'SETTINGS' and confirm with [Setup].
2. ➤ Use [Up] and [Down] to select the menu item 'Dimmer Speed' and confirm with [Setup].
3. ➤ Use [Up] and [Down] to select one of the following options:
  - 'D-Speed Fast': Fast response
  - 'D-Speed Smooth': Slow response
 Confirm the selection with 'Setup'. Press [Model].  
 ⇒ The selection is applied.

## Display illumination

1. ▶ Press [*Model*], use [*Up*] and [*Down*] to select the menu item 'SETTINGS' and confirm with [*Setup*].
2. ▶ Use [*Up*] and [*Down*] to select the menu item 'LCD back light' and confirm with [*Setup*].
3. ▶ Use [*Up*] and [*Down*] to set the time after which the display will be darkened automatically. Choose between 10 s, 20 s, 30 s, 60 s or 'ON' (the display remains permanently on).  
Confirm the selection with 'Setup'. Press [*Model*].  
⇒ The selection is applied.

## Reset

1. ▶ Press [*Model*], use [*Up*] and [*Down*] to select the menu item 'SETTINGS' and confirm with [*Setup*].
2. ▶ Use [*Up*] and [*Down*] to select the menu item 'Factory Reset' and confirm with [*Setup*].
3. ▶ Use [*Up*] and [*Down*] to choose between 'Yes' (perform reset) and 'No' (no reset). Select 'Yes'.  
Confirm the selection with 'Setup'.  
⇒ The device is reset to the default settings.

### Behaviour when DMX transmission is interrupted

1. ➤ Press [*Model*], use [*Up*] and [*Down*] to select the menu item 'SETTINGS' and confirm with [*Setup*].
2. ➤ Use [*Up*] and [*DOWN*] to select the menu item 'DMX Fail' and confirm with [*Setup*].
3. ➤ Use [*Up*] and [*Down*] to choose how the device behaves in case of a disturbed DMX transmission: 'Hold' (the current state is retained) and 'Off' (device blackout).  
Confirm the selection with 'Setup'. Press [*Model*].  
⇒ The selection is applied.

### DMX synchronisation

1. ➤ Press [*Model*], use [*Up*] and [*Down*] to select the menu item 'SETTINGS' and confirm with [*Setup*].
2. ➤ Use [*Up*] and [*Down*] to select the menu item 'DMX Synchronous' and confirm with [*Setup*].
3. ➤ With [*Up*] and [*Down*] to choose how connected devices behaves in case of a disturbed DMX transmission: 'ON' (devices are synchronised with each other) and 'Off' (no synchronisation).  
Confirm the selection with 'Setup'. Press [*Model*].  
⇒ The selection is applied.

## 7.7 Information menu

### Device temperature

1. ▶ Press *[Model]*, use *[Up]* and *[Down]* to select the menu item '*INFO*' and confirm with *[Setup]*.
2. ▶ Use *[Up]* and *[Down]* to select the menu item '*Temperature*' and confirm with *[Setup]*.
  - ⇒ The display shows whether the unit's temperature is within the normal range (display is '*Normal*'), or whether it is too high (display is '*Warning!Error...*').
3. ▶ Press *[Model]*.
  - ⇒ The menu is closed.

### Software version

1. ▶ Press *[Model]*, use *[Up]* and *[Down]* to select the menu item '*INFO*' and confirm with *[Setup]*.
2. ▶ Use *[Up]* and *[Down]* to select the menu item '*Software-Version*' and confirm with *[Setup]*.
  - ⇒ The display shows the current software version used by the device.
3. ▶ Press *[Model]*.
  - ⇒ The menu is closed.


## 7.8 Operating mode 'DMX'

This setting is only relevant if the device is controlled via a DMX controller.


1. ➤ Press [*Model*], use [*Up*] and [*Down*] to select the menu item 'DMX' and confirm with [*Setup*].
2. ➤ Use [*Up*] and [*Down*] to assign a DMX address in a range from '001' ... '512' to the device and confirm with [*Setup*].
3. ➤ Use [*Up*] and [*Down*] to select the desired DMX mode:
  - Retro Flat Par 18x10W RGBWA UV (item no. 404358): 6-channel, 8-channel or 10-channel
  - Retro Flat Par 18x12W RGBW (item no. 404364): 4-channel, 6-channel or 8-channel
  - Retro Flat Par 18x12W RGB WW (item no. 508985): 4-channel, 6-channel or 8-channel
4. ➤ Confirm with [*Setup*].
5. ➤ Press [*Model*].
  - ⇒ The menu is closed.

## 7.9 Menu overview

### Retro Flat Par 18x10W RGBWA UV (item no. 404358), part 1




**Retro Flat Par 18x10W RGBWA  
UV (item no. 404358), part 2**




# Operating

## Retro Flat Par 18x12W RGBW (item no. 404364) Retro Flat Par 18x12W RGB WW (item no. 508985), part 1



**Retro Flat Par 18x12W RGBW**  
**(item no. 404364)**  
**Retro Flat Par 18x12W RGB WW**  
**(item no. 508985), part 2**



Retro Flat Par 18x10W RGBWA UV, 18x12W RGBW, 18x12W RGB WW  
LED PAR

### 7.10 Functions in 6-channel DMX mode (Retro Flat Par 18x10W RGBWA UV, item no. 404358)

Channel	Value	Function
1	0...255	Intensity red (0 % to 100 %)
2	0...255	Intensity green (0 % to 100 %)
3	0...255	Intensity blue (0 % to 100 %)
4	0...255	Intensity white (0 % to 100 %)
5	0...255	Intensity amber (0 % to 100 %)
6	0...255	Intensity UV (0 % to 100 %)

### 7.11 Functions in 8-channel DMX mode (Retro Flat Par 18x10W RGBWA UV, item no. 404358)

Channel	Value	Function
1	0...255	Dimmer (0 % to 100 %)
2	0...255	Intensity red (0 % to 100 %)
3	0...255	Intensity green (0 % to 100 %)
4	0...255	Intensity blue (0 % to 100 %)

Channel	Value	Function
5	0...255	Intensity white (0 % to 100 %)
6	0...255	Intensity amber (0 % to 100 %)
7	0...255	Intensity UV (0 % to 100 %)
8	0...255	Stroboscope effect (0 % to 100 %)

## 7.12 Functions in 10-channel DMX mode (Retro Flat Par 18x10W RGBWA UV, item no. 404358)

Channel	Value	Function
1	0...255	Dimmer (0 % to 100 %)
2	0...255	Intensity red (0 % to 100 %)
3	0...255	Intensity green (0 % to 100 %)
4	0...255	Intensity blue (0 % to 100 %)
5	0...255	Intensity white (0 % to 100 %)
6	0...255	Intensity amber (0 % to 100 %)
7	0...255	Intensity UV (0 % to 100 %)

## Operating

---

<b>Channel</b>	<b>Value</b>	<b>Function</b>
8	Programme	
	0	No function
	1..16	Programme 01 colour selection with channel 9
	17..33	Programme 02
	34..50	Programme 03
	51..67	Programme 04
	68..84	Programme 05
	85..101	Programme 06
	102..118	Programme 07
	119..135	Programme 08
	136..152	Programme 09
	153..169	Programme 10
	170..186	Programme 11
	187..203	Programme 12
204..220	Programme 13	
221..237	Programme 14	

## Operating

Channel	Value	Function
	238...255	Sound control
9	Colour selection, If channel 8 = 1...16	
	0...14	R (0), G (0), B (0), W (0), A(0), I(0)
	15...29	R (255), G (0), B (0), W (0), A(0), I(0)
	30...44	R (0), G (255), B (0), W (0), A(0), I(0)
	45...59	R (0), G (0), B (255), W (0), A(0), I(0)
	60...74	R (0), G (0), B (0), W (255), A(0), I(0)
	75...89	R (0), G (0), B (0), W (0), A(255), I(0)
	90...104	R (0), G (0), B (0), W (0), A(0), I(255)
	105...119	R (255), G (180), B (0), W (0), A(0), I(0)
	120...134	R (255), G (255), B (0), W (0), A(0), I(0)
	135...149	R (255), G (0), B (255), W (0), A(0), I(0)
	150...164	R (255), G (0), B (140), W (0), A(0), I(0)
	165...179	R (0), G (255), B (255), W (0), A(0), I(0)
	180...194	R (255), G (0), B (0), W (210), A(0), I(0)
	195...209	R (0), G (255), B (0), W (210), A(0), I(0)

Channel	Value	Function
	210...224	R (0), G (0), B (255), W (210), A(0), I(0)
	225...239	R (255), G (200), B (40), W (90), A(0), I(0)
	240...255	R (255), G (255), B (255), W (255), A(255), I(255)
	0...255	Progress speed, if channel 8 = 17...237, from slow to fast
	0...255	Sensitivity of the built-in microphone for the music control, if channel 8 = 238...255
10	0...255	Stroboscope effect (0 % to 100 %)

### 7.13 Functions in 4-channel DMX mode (Retro Flat Par 18x12W RGBW, item no. 404364)

Channel	Value	Function
1	0...255	Intensity red (0 % to 100 %)
2	0...255	Intensity green (0 % to 100 %)
3	0...255	Intensity blue (0 % to 100 %)
4	0...255	Intensity white (0 % to 100 %)

### 7.14 Functions in 6-channel DMX mode (Retro Flat Par 18x12W RGBW, item no. 404364)

Channel	Value	Function
1	0...255	Dimmer (0 % to 100 %)
2	0...255	Intensity red (0 % to 100 %)
3	0...255	Intensity green (0 % to 100 %)
4	0...255	Intensity blue (0 % to 100 %)
5	0...255	Intensity white (0 % to 100 %)
6	0...255	Stroboscope effect (0 % to 100 %)

### 7.15 Functions in 8-channel DMX mode (Retro Flat Par 18x12W RGBW, item no. 404364)

Channel	Value	Function
1	0...255	Dimmer (0 % to 100 %)
2	0...255	Intensity red (0 % to 100 %)
3	0...255	Intensity green (0 % to 100 %)
4	0...255	Intensity blue (0 % to 100 %)

## Operating

---

<b>Channel</b>	<b>Value</b>	<b>Function</b>
5	0...255	Intensity white (0 % to 100 %)
6	Programme	
	0	Blackout
	1..16	Programme 01 colour selection with channel 7
	17...33	Programme 02
	34...50	Programme 03
	51...67	Programme 04
	68...84	Programme 05
	85...101	Programme 06
	102...118	Programme 07
	119...135	Programme 08
	136...152	Programme 09
	153...169	Programme 10
	170...186	Programme 11
187...203	Programme 12	
204...220	Programme 13	

**48**

Retro Flat Par 18x10W RGBWA UV, 18x12W RGBW, 18x12W RGB WW  
LED PAR

## Operating

Channel	Value	Function
	221...237	Programme 14
	238...255	Sound control
7	Colour selection, If channel 6 = 1...16	
	0...15	R (0), G (0), B (0), W (0)
	16...31	R (255), G (0), B (0), W (0)
	32...47	R (0), G (255), B (0), W (0)
	48...63	R (0), G (0), B (255), W (0)
	64...79	R (0), G (0), B (0), W (255)
	80...95	R (255), G (150), B (0), W (0)
	96...111	R (255), G (180), B (0), W (0)
	112...127	R (255), G (255), B (0), W (0)
	128...143	R (255), G (0), B (255), W (0)
	144...159	R (255), G (0), B (140), W (0)
	160...175	R (0), G (255), B (255), W (0)
	176...191	R (255), G (0), B (0), W (210)
	192...207	R (0), G (255), B (0), W (210)

Channel	Value	Function
	208...223	R (0), G (0), B (255), W (210)
	224...239	R (255), G (200), B (40), W (90)
	240...255	R (255), G (255), B (255), W (255)
	0...255	Progress speed, if channel 6 = 17...237, from slow to fast
	0...255	Sensitivity of the built-in microphone for the music control, if channel 6 = 238...255
8	0...255	Stroboscope effect (0 % to 100 %)

## 7.16 Functions in 4-channel DMX mode (Retro Flat Par 18x12W RGB WW, item no. 508985)

Channel	Value	Function
1	0...255	Intensity red (0 % to 100 %)
2	0...255	Intensity green (0 % to 100 %)
3	0...255	Intensity blue (0 % to 100 %)
4	0...255	Intensity warm white (0 % to 100 %)

### 7.17 Functions in 6-channel DMX mode (Retro Flat Par 18x12W RGB WW, item no. 508985)

Channel	Value	Function
1	0...255	Dimmer (0 % to 100 %)
2	0...255	Intensity red (0 % to 100 %)
3	0...255	Intensity green (0 % to 100 %)
4	0...255	Intensity blue (0 % to 100 %)
5	0...255	Intensity warm white (0 % to 100 %)
6	0...255	Stroboscope effect (0 % to 100 %)

### 7.18 Functions in 8-channel DMX mode (Retro Flat Par 18x12W RGB WW, item no. 508985)

Channel	Value	Function
1	0...255	Dimmer (0 % to 100 %)
2	0...255	Intensity red (0 % to 100 %)
3	0...255	Intensity green (0 % to 100 %)
4	0...255	Intensity blue (0 % to 100 %)

## Operating

---

Channel	Value	Function
5	0...255	Intensity warm white (0 % to 100 %)
6	Programme	
	0	Blackout
	1...16	Programme 01 colour selection with channel 7
	17...33	Programme 02
	34...50	Programme 03
	51...67	Programme 04
	68...84	Programme 05
	85...101	Programme 06
	102...118	Programme 07
	119...135	Programme 08
	136...152	Programme 09
	153...169	Programme 10
	170...186	Programme 11
187...203	Programme 12	
204...220	Programme 13	

**52**

Retro Flat Par 18x10W RGBWA UV, 18x12W RGBW, 18x12W RGB WW  
LED PAR

## Operating

Channel	Value	Function
	221...237	Programme 14
	238...255	Sound control
7	Colour selection, If channel 6 = 1...16	
	0...15	R (0), G (0), B (0), W (0)
	16...31	R (255), G (0), B (0), W (0)
	32...47	R (0), G (255), B (0), W (0)
	48...63	R (0), G (0), B (255), W (0)
	64...79	R (0), G (0), B (0), W (255)
	80...95	R (255), G (150), B (0), W (0)
	96...111	R (255), G (180), B (0), W (0)
	112...127	R (255), G (255), B (0), W (0)
	128...143	R (255), G (0), B (255), W (0)
	144...159	R (255), G (0), B (140), W (0)
	160...175	R (0), G (255), B (255), W (0)
	176...191	R (255), G (0), B (0), W (210)
	192...207	R (0), G (255), B (0), W (210)

## Operating


---

Channel	Value	Function
	208...223	R (0), G (0), B (255), W (210)
	224...239	R (255), G (200), B (40), W (90)
	240...255	R (255), G (255), B (255), W (255)
	0...255	Progress speed, if channel 6 = 17...237, from slow to fast
	0...255	Sensitivity of the built-in microphone for the music control, if channel 6 = 238...255
8	0...255	Stroboscope effect (0 % to 100 %)

**54**

Retro Flat Par 18x10W RGBWA UV, 18x12W RGBW, 18x12W RGB WW  
LED PAR

## 8 Technical specifications



		<b>Retro Flat Par 18x10W RGBWA UV (item no. 404358)</b>	<b>Retro Flat Par 18x12W RGBW (item no. 404364)</b>	<b>Retro Flat Par 18x12W RGB WW (item no. 508985)</b>
Light source		18 × RGBWA UV, 12 W	18 × RGBW, 12 W	18 × RGB WW, 12 W
Optical properties	Beam angle	25°	25°	25°
Control		DMX		
		IR remote (optional)		
Number of DMX channels		6, 8, 10	4, 6, 8	4, 6, 8
Input connections	Voltage supply	lockable input socket (Power Twist)		
	DMX control	XLR chassis plug, 3-pin		
Output connections	Voltage supply	lockable output socket (Power Twist)		
	DMX control	XLR chassis socket, 3-pin		
Power consumption		163 W	188 W	188 W

## Technical specifications

---

	<b>Retro Flat Par 18x10W RGBWA UV</b> (item no. 404358)	<b>Retro Flat Par 18x12W RGBW</b> (item no. 404364)	<b>Retro Flat Par 18x12W RGB WW</b> (item no. 508985)
Operating supply voltage	100 - 240 V ~ 50/60 Hz		
Fuse	5 mm × 20 mm, 1.5 A, 250 V, slow-blow		
Battery of the remote control	Lithium-ion button cell CR2025, 3 V		
Protection class	IP20		
Mounting options	hanging, standing		
Dimensions (W × H × D)	266 mm × 268 mm × 284 mm		
Weight	2.9 kg		
Ambient conditions	Temperature range		
	0 °C...40 °C		
	relative humidity		
	20 %...80 % (non-condensing)		

## Technical specifications

### Further information

	<b>Retro Flat Par 18x10W RGBWA UV (item no. 404358)</b>	<b>Retro Flat Par 18x12W RGBW (item no. 404364)</b>	<b>Retro Flat Par 18x12W RGB WW (item no. 508985)</b>
Construction	Flat PAR	Flat PAR	Flat PAR
Colour mixture	RGBAWUV	RGBW	RGB WW
LED type	x-in-1	x-in-1	x-in-1
Floor housing	yes	yes	yes
Fanless	no	no	no
Wireless DMX	no	no	no
Housing colour	black	black	black

## 9 Plug and connection assignments

### Introduction

This chapter will help you select the right cables and plugs to connect your valuable equipment so that a perfect light experience is guaranteed.

Please take our tips, because especially in 'Sound & Light' caution is indicated: Even if a plug fits into a socket, the result of an incorrect connection may be a destroyed DMX controller, a short circuit or 'just' a not working light show!

### DMX connections



The unit offers a 3-pin XLR socket for DMX output and a 3-pin XLR plug for DMX input. Please refer to the drawing and table below for the pin assignment of a suitable XLR plug.

Pin	Configuration
1	Ground, shielding
2	Signal inverted (DMX-, 'cold signal')
3	Signal (DMX+, 'hot signal')

## 10 Troubleshooting



### **NOTICE!**

#### **Possible data transmission errors**

For error-free operation make use of dedicated DMX cables and do not use ordinary microphone cables.

Never connect the DMX input or output to audio devices such as mixers or amplifiers.

In the following we list a few common problems that may occur during operation. We give you some suggestions for easy troubleshooting:

## Troubleshooting

---

Symptom	Remedy
The unit does not work, no light, the fan does not run	Check the mains connection and the main fuse.
No response to the DMX controller	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Check the DMX connectors and cables for proper connection.</li><li>2. Check the address settings and the DMX polarity.</li><li>3. Try using another DMX controller.</li><li>4. Check whether the DMX cables run near or parallel to high-voltage cables that may cause damage or interference to a DMX interface circuit.</li></ol>
The display shows the message <i>Temp Error'</i> .	The unit is overheated. Switch it off and let it cool down.

If the procedures recommended above do not succeed, please contact our Service Center. You can find the contact information at [www.thomann.de](http://www.thomann.de).

# WIND MACHINE



# Polizza Portfolio

## Produzioni audiovisive

### Riepilogo delle richieste ed esigenze assicurative del cliente

Avere notizie e informazioni sulle sue richieste ed esigenze assicurative è indispensabile perchè la Compagnia e i suoi distributori possano offrirle prodotti coerenti alle stesse. Le chiediamo quindi di prestare particolare attenzione ai dati contenuti in questo documento, confermando quelli già forniti.

#### I tuoi dati

Contraente MA ITALY S.R.L.

CF/P.IVA 16239081009

Indirizzo VIA ALBERICO II 4 - 00193 ROMA (RM)

#### La tua Polizza

30878846

#### Agenzia

Gerenza di BROKER AGCS

#### E-mail

#### Indirizzo

P.ZZA TRE TORRI 3, 20145 MILANO

#### Telefono

Telefono

**Trattativa svolta da** DIRETTA DI DIREZIONE

#### Allianz Global Corporate & Specialty SE

Società costituita all'estero nella forma giuridica di società per azioni. Sede legale Koeniginstrasse 28, 80802 Monaco-Germania  
Società con unico socio soggetta direzione e coordinamento di Allianz SE, autorizzata all'esercizio dell'assicurazione diversa dall'assicurazione sulla vita dal Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), n. registro presso il tribunale di Monaco HRB 208312 - Capitale Sociale 36.740.661,00 i.v. - CF, P.IVA e Registro delle imprese di Milano n. 06385250961

Allianz Global Corporate & Specialty SE - Impresa operante in Italia in regime di stabilimento nelle assicurazioni danni.  
Iscritta all'albo delle imprese di assicurazione n. I.00075

Allianz Global Corporate & Specialty SE  
Rappresentanza Generale per l'Italia  
Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano  
Tel. +39 02 7216 1 - Fax +39 02 7216 7476  
agcs@pec.allianz.it - www.agcs.allianz.com



La presente soluzione è coerente con le sue esigenze in considerazione delle preferenze da lei manifestate in sede di raccolta delle sue necessità assicurative per un prodotto focalizzato su rischi selezionati secondo criteri specifici che, rispetto ad altri prodotti offerti, consenta un maggior grado di flessibilità nella personalizzazione delle garanzie in relazione a tali rischi.

## BISOGNO ASSICURATIVO PRINCIPALE

- ▶ Protezione contro i danni occorsi sul set e i rischi di sospensione delle riprese cinematografiche. Protezione contro le perdite conseguenti a morte, infortunio e malattia per produzioni documentaristiche, industriali, pubblicitarie ed educative, ovvero per produzioni cinematografiche

- 
- Il Cliente non ha attualmente in essere coperture assicurative concorrenti rispetto ai bisogni assicurativi di cui alle precedenti voci.



**LE RICORDIAMO CHE**

- Il suo agente/l'intermediario è a sua disposizione per aiutarla e per fornirle ogni eventuale chiarimento.
- È importante che le informazioni ed i dati che ci fornisce siano completi, veritieri e aggiornati, dal momento che solo sulla base degli stessi potranno essere formulate proposte coerenti con le sue richieste ed esigenze assicurative.
- Al riguardo, le ricordiamo sin d'ora di prestare particolare attenzione ai massimali previsti per ciascuna garanzia, nonché ad eventuali limitazioni alle coperture assicurative, esclusioni, franchigie e scoperti, verificando che siano conformi alle sue aspettative.
- Le rammentiamo, infine, che eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione della stessa assicurazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 C.C..
- Le rammentiamo che la proposta formulata si basa sulle informazioni da lei fornite, come riepilogate nel presente documento. La invitiamo, dunque, a confermare la correttezza di quanto qui riportato, sottoscrivendo il presente modulo dopo attenta rilettura.

Data: 11/07/2023

Firma dell'Intermediario



Firma del Contraente/Delegato



**Polizza Portfolio**  
**Produzioni audiovisive**  
Polizza n. 30878846



Allianz Global Corporate & Specialty SE  
Rappresentanza Generale per l'Italia



# Polizza Portfolio

## Polizza Produzioni audiovisive

**La tua polizza** Numero 30878846  
Contraente MAI ITALY S.R.L.

**La tua Agenzia** Gerenza ASSIMOVIE SRL  
VIA MONTE ZEBIO 19, 00195 ROMA  
Telefono  
E-mail

**Area Personale** [www.allianz.it/areapersonale](http://www.allianz.it/areapersonale)  
Per consultare in ogni momento le informazioni relative alla tua polizza,  
alle scadenze e ai sinistri

**Servizio Clienti**



Per qualsiasi informazione,  
chiarimento o supporto

60K 00000308788463



#### Allianz Global Corporate & Specialty SE

Società costituita all'estero nella forma giuridica di società per azioni. Sede legale Koeniginstrasse 28, 80802 Monaco-Germania  
Società con unico socio soggetta direzione e coordinamento di Allianz SE, autorizzata all'esercizio dell'assicurazione diversa  
dall'assicurazione sulla vita dal Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), n. registro presso il tribunale di  
Monaco HRB 208312 - Capitale Sociale 36.740.661,00 i.v. - CF, P.IVA e Registro delle imprese di Milano n. 06385250961

Allianz Global Corporate & Specialty SE - Impresa operante in Italia in regime di stabilimento nelle assicurazioni danni.  
Iscritta all'albo delle imprese di assicurazione n. 1.00075

Allianz Global Corporate & Specialty SE  
Rappresentanza Generale per l'Italia  
Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano  
Tel. +39 02 7216 1 - Fax +39 02 7216 7476  
[agcs@pec.allianz.it](mailto:agcs@pec.allianz.it) - [www.agcs.allianz.com](http://www.agcs.allianz.com)



## Elenco documenti

### Si consegnano al cliente i seguenti documenti

---

- Condizioni di assicurazione
- Allegato 3 - Informativa sul distributore
- Allegato 4 - Informazioni sulla distribuzione del prodotto non-IBIP
- Scheda di Polizza

**La presente copertina non costituisce parte del contratto.**

## Scheda di Polizza

### Contraente

Ragione Sociale: MAI ITALY S.R.L.  
Codice fiscale/Partita IVA: 16239081009  
Indirizzo: VIA ALBERICO II 4  
C.A.P.: 00193 Città: ROMA (RM)

### Durata

Decorrenza: dalle ore 24:00 del 10/07/2023 Scadenza: ore 24:00 del 10/07/2024  
Durata: anni 1 / mesi 0 / giorni 0

### Altri estremi contrattuali

Tacito rinnovo: NO

### Premio

Importo per il periodo assicurativo  
Imponibile: **10.148,12 euro**  
Imposte: **2.257,96 euro**  
Lordo: **12.406,08 euro**


Periodicità del pagamento: In unica soluzione

### Composizione del premio alla firma (importi espressi in euro)

Ramo di garanzia	Imp. Prima rata (1)	Aliquota imposta	Importo imposte	Importo lordo alla firma
Incendio ed elementi naturali	9.031,83	22,25 %	2.009,58	11.041,41
Altri danni ai beni-incendio	1.014,81	22,25 %	225,80	1.240,61
Perdite pecuniarie	101,48	22,25 %	22,58	124,06
<b>Totali</b>	<b>10.148,12</b>		<b>2.257,96</b>	<b>12.406,08</b>

(1) Se è previsto il pagamento frazionato e/o se a fronte del presente contratto sono stati applicati degli sconti per la prima annualità, l'imponibile di prima rata è comprensivo del costo per pagamento frazionato ed è al netto degli sconti.

### Condizioni di assicurazione



**Pol. 30878846**

**SOMMARIO**

Sommario .....	1
I. scheda di polizza .....	4
II. Glossario .....	8
III. Oggetto .....	9
III.a Norme comuni a tutte le garanzie .....	9
Art. 1. Limiti territoriali .....	9
Art. 2. Esclusioni .....	9
Art. 3. Aggravamento e diminuzione del rischio .....	12
Art. 4. Protezione dei beni e degli impianti .....	12
Art. 5. Beni di terzi .....	12
Art. 6. Limiti di copertura .....	12
LE GARANZIE CHE SEGUONO SONO SEMPRE OPERANTI .....	13
LE GARANZIE CHE SEGUONO SONO OPERANTI SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE NELLA SCHEDA DI POLIZZA .....	14
III.b “Garanzia CAST – Interruzione lavorazione” .....	14
Art. 7. Accordo di assicurazione .....	14
Art. 8. Limite di risarcimento .....	15
Art. 9. Durata della copertura .....	15
Art. 10. Visite mediche .....	15
Art. 11. Esclusioni .....	16
III.c “Garanzia PROPS – Oggetti di scena, scenografie e guardaroba” .....	16
Art. 12. Accordo di assicurazione .....	16
Art. 13. Limiti di risarcimento .....	17
Art. 14. Durata della copertura .....	17
Art. 15. Esclusioni .....	17
III.d “Garanzia Spese supplementari” .....	18
Art. 16. Accordo di assicurazione .....	18
Art. 17. Limite di risarcimento .....	19
Art. 18. Durata della copertura .....	19
Art. 19. Esclusioni .....	19

III.e “Garanzia Danni alle proprietà di terzi in consegna e custodia” .....	20
Art. 20.    Accordo di assicurazione.....	20
Art. 21.    Limite di risarcimento .....	20
Art. 22.    Durata della copertura .....	20
Art. 23.    Esclusioni .....	21
III.f “Garanzia Mezzi Tecnici” .....	21
Art. 24.    Accordo di assicurazione.....	21
Art. 25.    Limite di risarcimento .....	22
Art. 26.    Durata della copertura .....	22
Art. 27.    Esclusioni .....	22
III.g “Garanzia Pellicola negativa” .....	23
Art. 28.    Accordo di assicurazione.....	23
Art. 29.    Limite di risarcimento .....	24
Art. 30.    Durata della copertura .....	24
Art. 31.    Esclusioni .....	25
Art. 32.    Condizioni di garanzia .....	25
III.h “Garanzia Faulty stock” .....	26
Art. 33.    Accordo di assicurazione.....	26
Art. 34.    Limite di risarcimento .....	27
Art. 35.    Durata della copertura .....	27
Art. 36.    Esclusioni .....	27
Art. 37.    Condizioni di garanzia .....	27
LE ESTENSIONI DI GARANZIA CHE SEGUONO SONO OPERANTI SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE NELLA SCHEDA DI POLIZZA (entro i limiti e con applicazione delle franchigie indicate) .....	28
IV.    Gestione dei Sinistri.....	34
IV.a Norme comuni a tutte le Garanzie .....	34
Art. 38.    Procedura in caso di sinistro .....	34
Art. 39.    Perizia contrattuale in caso di mancato accordo sulla quantificazione del danno .....	34
Art. 40.    Pagamento dell'indennizzo.....	35
Art. 41.    Diritti di accesso, ispezione e copia. Assenza di pregiudizio .....	35
Art. 42.    Altre assicurazioni .....	36
Art. 43.    Surroga .....	36

Art. 44.	Obbligo di salvataggio. Clausola della dovuta diligenza .....	36
IV.b	“Garanzia CAST – Interruzione lavorazione” .....	36
Art. 45.	Procedura speciale in caso di danno .....	36
IV.c	“Garanzia Danni alle Proprietà di Terzi in Consegna e Custodia” .....	37
Art. 46.	Difesa e pagamenti aggiuntivi .....	37
V.	Gestione del contratto di assicurazione .....	37
Art. 47.	Dichiarazioni inesatte, reticenze e frodi.....	37
Art. 48.	Abbandono .....	38
Art. 49.	Proroga dell'assicurazione. Sospensione o cessazione della produzione assicurata.....	38
Art. 50.	Mancato pagamento dei premi e decorrenza della garanzia .....	39
Art. 51.	Determinazione del Premio .....	39
Art. 52.	Sanzioni/Embargo.....	39
Art. 53.	Legge applicabile e giurisdizione .....	39
Art. 54.	Rinvio alle norme di legge.....	39
Art. 55.	Recesso in caso di Sinistro.....	39

**I. SCHEDA DI POLIZZA**

1. Assicurato: MAI ITALY SRL
2. Indirizzo e partita Iva: VIA ALBERICO II, 4 00193 ROMA - 16239081009
3. Titolo della Produzione: MAI 23 079 POMPEI
4. Numero di Polizza: 30878846
5. Periodo (ore 24.00): 10/07/2023 – 10/07/2024
6. Validità Territoriale: Mondo Intero
7. Durata stimata delle riprese : N/A (n. giorni)  
 Inizio riprese: ore 24.00: 10/07/2023  
 Sospensione della riprese: da === al === - dal === al ===  
 Fine riprese: ore 24.00: 10/10/2023

In considerazione del pagamento del premio sopra indicato, l'assicurazione è prestata contro i rischi e per le coperture delle Garanzie per le quali è indicato uno specifico Massimale nella tabella che segue o nei documenti allegati, alle condizioni tutte della Polizza e di tutti gli allegati ed appendici che ne formano parte integrante.

<b>Garanzia</b>	<b>Limite di Risarcimento per sinistro (€)</b>	<b>Franchigia per sinistro (€)</b>
<b><u>Garanzia</u></b>		
IIIb - Cast (Interruzione Lavorazione)	0,00	N/A
<b><u>Garanzia</u></b>		
IIIc - PROPS	500.000,00	650,00
IIId - Spese Supplementari	0,00	NA
IIIe - Danni alla Proprietà di Terzi	1.500.000,00	650,00
IIIf - Mezzi Tecnici	1.000.000,00	10% MIN 1.500 MAX 3.000
<b><u>Garanzia</u></b>		
IIIg - Pellicola Negativa	0,00	Nessuna
IIIh - FAULTY STOCK	0,00	NA

**Assicurato:** MAI ITALY SRL  
**Polizza numero:** 30878846  
**Titolo della produzione:** MAI 23 079 POMPEI

## ESTENSIONI DI GARANZIA

ESTENSIONE	Limite per sinistro (€)	Limite in aggregato per singola produzione assicurata (€)	Franchigia per sinistro (€)
III b - CAST -Lutto familiare	0,00	0,00	N.A.
III b - CAST - copertura artisti non nominati e/o guest star	0,00	0,00	N.A.
III b - CAST - copertura Gravidanze non note	0,00	0,00	N.A.
III b - CAST - Ritardi nei viaggi	0,00	0,00	N.A.
III b - CAST - Rapimento	0,00	0,00	N.A.
III c - PROPS - Opere d'Arte/ Preziosi	0,00	0,00	N.A.
III c - PROPS - Animali	0,00	0,00	N.A.
III d- Spese supplementari - Animali	0,00	0,00	N.A.
III d - Spese supplementari - Azioni di Autorità civili	0,00	0,00	N.A.
III d - Spese supplementari - Interruzione di servizi	0,00	0,00	N.A.
III d - Spese supplementari: Ingresso Uscita	0,00	0,00	N.A.
III d - Spese Supplementari: Pericolo Imminente	0,00	0,00	N.A.
III d - Spese Supplementari: Evento Critico	0,00	0,00	N.A.
III d - Spese supplementari: Scioperi	0,00	0,00	N.A.
III d - Spese supplementari - Ritardi nei viaggi e trasporti	0,00	0,00	N.A.
III d - Spese supplementari: Guasti meccanici	0,00	0,00	N.A.
III d - Spese Supplementari: Guasti dei sistemi	0,00	0,00	N.A.
III f - Mezzi tecnici - Contenuto uffici	10.000,00	NA	1.000,00
III f -Mezzi Tecnici - Portavalori	10.000,00	0,00	1.000,00
III f -Mezzi tecnici - Attrezzature su Droni	0,00	0,00	N.A.
III f VEICOLI	25.000,00	NA	10% minimo 1.000,00
III f Guida di precisione	0,00	0,00	N.A.
III c - III f. Imbarcazioni	0,00	0,00	N.A.
III g-h - Pellicola e Faulty Stock: errori dell'Operatore	0,00	0,00	N.A.
III g - Pellicola /Supporti: Repertorio	0,00	0,00	N.A.
PERIODO DI COPERTURA		Pre-produzione in deroga agli art 9.3, 14, 18, 22, 26 e 30: NA giorni	Copertura dal termine riprese in deroga agli artt. 14 e 18: NA giorni
PREMIO A DEPOSITO			N/A

**Assicurato:** MAI ITALY SRL  
VIA ALBERICO II, 4 – 00193 ROMA  
VAT (P. Iva): 16239081009  
**Numero Polizza:** 30878846  
**Titolo della Produzione:** MAI 23 079 POMPEI

---

**Le date delle coperture di seguito indicate devono intendersi ad integrazione e/ o parziale deroga agli articoli 9.3, 14, 18,22, 26 delle condizioni di polizza.**

**IIlb: Garanzia: Cast (Interruzione Lavorazione)**

Effetto: 10/07/2023 (h 24:00)  
Scadenza: 10/07/2024 (h 24:00)  
Persone assicurate:  
LISTA CAST: NA

---

**IIlc: Garanzia PROPS /IIId: Spese Supplementari**

Effetto: 10/07/2023 (h 24:00)  
Scadenza: 10/07/2024 (h 24:00)

---

**IIle: Garanzia Danni a Proprietà di Terzi / IIIf: Mezzi Tecnici**

Effetto: 10/07/2023 (h 24:00)  
Scadenza: 10/07/2024 (h 24:00)

---

**IIlg: Garanzia Pellicola Negativa /IIlh: Faulty Stock**

Effetto: 10/07/2023 (h 24:00)  
Scadenza: 10/07/2024 (h 24:00)  
Laboratorio:

---

**Assicurato:** MAI ITALY SRL  
VIA ALBERICO II, 4 – 00193 ROMA  
VAT (P. Iva): 16239081009  
**Numero Polizza:** 30878846  
**Titolo della Produzione:** MAI 23 079 POMPEI

---

L'Assicurato prende atto che l'assicurazione è prestata alle condizioni e con le modalità previste dalla SCHEDA DI POLIZZA, dalle NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE, dalle stesse GARANZIE e dagli ESTENSIONI DI GARANZIA di Polizza. L'Assicurato dichiara di conoscere ed approvare tutte le condizioni e modalità contrattuali contenute in Polizza.

ALLEGATI: N.A.

Emessa in 2 esemplari ad unico effetto in Milano, il 11/07/2023

L'Assicurato

.....  
(timbro e firma)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, l'Assicurato dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole:

- Art. 2.2 Esclusioni;
- Art. 4 Protezione dei beni e degli ambienti;
- Art. 39 Perizia contrattuale in caso di mancato accordo sulla quantificazione del danno;
- Art. 40 Pagamento dell'indennizzo;
- Art. 51 Determinazione del Premio
- Art.53 Legge applicabile e giurisdizione
- Art.55 Recesso in caso di Sinistro

L'Assicurato

.....  
(timbro e firma)

**II. GLOSSARIO**

---

<b>Assicurato:</b>	Il soggetto indicato nella Scheda di Polizza, il cui interesse è protetto dall'assicurazione ed ogni suo dipendente (o qualsiasi altra persona sotto il suo controllo diretto), socio, funzionario o direttore (ai quali viene fatto riferimento con il termine "voi" o "vostro"), ma soltanto per le conseguenze di azioni od omissioni da essi compiute nell'ambito dell'espletamento delle specifiche mansioni.
<b>Assicuratore:</b>	La Compagnia Assicuratrice
<b>Assicurazione:</b>	Il contratto di Assicurazione, la garanzia prestata in base alla presente Polizza
<b>Beneficiario:</b>	il soggetto designato dal Contraente come destinatario dell'Indennizzo
<b>Codice civile:</b>	il Codice Civile della Repubblica Italiana (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262), come successivamente modificato
<b>Contraente:</b>	il soggetto che stipula il contratto di assicurazione, che può coincidere con l'Assicurato.
<b>Costo di produzione assicurabile:</b>	I costi addebitabili direttamente ad una produzione assicurata o ad una serie di produzioni assicurate, incluse le spese generali se ed in quanto specificate al momento della stipula del contratto di assicurazione. Sono esclusi i seguenti costi: soggetto, sceneggiatura, diritti musicali, della colonna sonora e diritti di autore in generale, royalties, premi pagati per l'assicurazione, interessi su prestiti, nonché le imposte ed ogni altro onere fiscale. Previo pagamento del Premio e solo in caso di interruzione definitiva della produzione assicurata, voi avete la facoltà di includere nel Costo di Produzione Assicurabile tutti o parte dei suddetti costi, purché originati esclusivamente e direttamente da un rischio assicurato. Nell'eventualità che un danno sia stato liquidato a termini di Polizza, l'ammontare di tale liquidazione sarà inclusa nella determinazione del Costo di Produzione Assicurabile
<b>Scheda di Polizza:</b>	frontespizio di Polizza dove sono indicati gli estremi delle specifiche coperture assicurative prestate dalla stessa e le informazioni relative alla produzione assicurata
<b>Indennizzo:</b>	la somma dovuta dall'Assicuratore a termini di Polizza in caso di Sinistro
<b>Polizza:</b>	il documento rilasciato dall'Assicuratore che prova il contratto di assicurazione
<b>Premio:</b>	La somma dovuta dal Contraente all'Assicurato per la stipula del contratto di assicurazione
<b>Produzione:</b>	Tutte le attività inerenti la realizzazione di un filmato lungo/medio e cortometraggio – e/o shooting fotografico e/o spot pubblicitario, e/o di prodotti audiovisivi in generale
<b>Garanzia:</b>	le parti della presente Polizza, facenti parte integrante della medesima, che disciplinano le singole tipologie di copertura assicurativa
<b>Allegati ed Appendici:</b>	I documenti, facenti parte integrante della Polizza, emessi contestualmente o successivamente all'emissione della stessa e contenenti specifiche clausole del contratto di assicurazione.
<b>Sinistro:</b>	L'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
<b>Franchigia:</b>	L'importo che viene detratto dall'Indennizzo per ciascun Sinistro e che rimane a carico dell'Assicurato.
<b>Rischio:</b>	La probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

**III. OGGETTO****III.a Norme comuni a tutte le garanzie****Art. 1. Limiti territoriali**

La garanzia assicurativa è valida per tutto il mondo, eccetto NORTH KOREA, IRAN, CUBA, RUSSIA, UKRAINE, BELARUS, AFGHANISTAN, SYRIA, VENEZUELA, NICARAGUA.

**Art. 2. Esclusioni**

## 2.1 Divieto di cessione – Diritti di terzi

La presente Polizza ed i diritti che ne derivano a favore dell'Assicurato, non possono essere ceduti senza il consenso scritto dell'Assicuratore. Salvo diversa previsione di legge e/o delle Condizioni Particolari la presente Assicurazione non attribuisce a soggetti terzi diversi da Contraente, Assicurato e Beneficiario, diritti di alcun genere, ai sensi dell'art. 1411 cod. civ. o altrimenti.

## 2.2 Esclusioni

Questa Polizza non assicura contro le perdite o i danni causati direttamente o indirettamente da:

1. sequestro, confisca o distruzione ai sensi di normative anche doganali, o qualsiasi provvedimento di un Governo o altra pubblica Autorità, ipotesi di contrabbando o di trasporto illegale di merci;
2. azioni ostili o belliche in tempo di pace o di guerra, incluse azioni di resistenza, combattimento o difesa; attacco effettivo, incombente o previsto da parte di qualsiasi Stato o potere sovrano (de jure o de facto) o di qualsiasi autorità che utilizza allo scopo forze armate o altro agente; colpo di stato; l'interruzione conseguente agli eventi sopra descritti, della fornitura di elettricità, gas o altro servizio di pubblica necessità;
3. tumulti popolari, sommosse, scioperi, atti di terrorismo, sabotaggio, insurrezioni, ribellioni, rivoluzioni, guerre civili, colpi di stato o azioni intraprese da autorità governative per ostacolare, combattere o difendere nell'eventualità di una simile occorrenza;
4. reazioni nucleari o radiazioni nucleari o contaminazioni radioattive, indipendentemente dal fatto che se esse siano controllate o incontrollate e indipendentemente dal fatto che tali danni siano diretti o indiretti, prossimi o remoti, totalmente o parzialmente causati, favoriti o aggravati dai rischi assicurati da questa Polizza;
5. azioni dolose o disoneste commesse dall'Assicurato o dai suoi dipendenti o mandatarî o dal Contraente o suoi dipendenti o mandatarî, inadempimenti contrattuali da parte dell'Assicurato, indipendentemente dal fatto che tali azioni vengano commesse o meno durante l'orario di lavoro; qualsiasi evento non assicurato che si verifica prima, durante o dopo l'avvenimento di un evento assicurato, il quale causi direttamente o indirettamente oppure contribuisca in qualsiasi modo a causare o ad aumentare un danno ai sensi di questa Polizza, ma soltanto in rapporto alla parte della perdita in questione causata o aggravata dall'evento non assicurato;
6. preesistenti malattie che siano l'espressione o la conseguenza di situazioni patologiche insorte anteriormente alla compilazione dell'autocertificazione dello stato di salute da parte dell'artista, salvo quanto espressamente accettato dall'Assicuratore tramite emissione di apposita appendice.

7. Novel Coronavirus (2019-nCov). La malattia Coronavirus (COVID-19) e/o da SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome) e/o da qualsiasi mutazione o variazione di tale virus.

Ogni altra malattia trasmissibile che:

- sia stata qualificata quale epidemia o pandemia dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o da altra autorità nazionale competente in materia di sanità pubblica del Paese nel quale si è verificato il danno o la perdita, o è stata avanzata la richiesta di risarcimento; e/o

- abbia indotto le autorità nazionali competenti in materia di sanità pubblica del paese nel quale si è verificato il danno o la perdita, o è stata avanzata la richiesta di risarcimento a:

- introdurre o applicare provvedimenti amministrativi di interruzione o sospensione delle attività di imprese o di servizi pubblici;

- ordinare l'interruzione o la sospensione delle attività dell'Assicurato;

- disporre il rinvio, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione di eventi pubblici sportivi, culturali o di altra natura.

8. Esclusione Cyber – Copertura per incidente cyber – Production ENTIL 017 12 20

#### I. Copertura

L'assicurazione fornita da questa Polizza include la copertura per eventi cyber, tuttavia:

A. Non verranno coperte eventuali perdite, danni o spese altrimenti esclusi dalla presente Polizza; e

B. La copertura è soggetta a tutti i termini, condizioni e limitazioni della polizza.

#### II. Esclusione Cyber

L'assicurazione fornita da questa polizza non copre alcuna perdita, danno o spesa causati direttamente o indirettamente da, derivanti da o in qualsiasi modo correlati a:

A. Qualsiasi atto informatico, evento cyber o paura o minaccia (reale o percepita) di qualsiasi atto informatico o evento cyber; o

B. Azione intrapresa per controllare, prevenire, sopprimere o porre rimedio a qualsiasi atto informatico, evento cyber o paura o minaccia (effettiva o percepita) di qualsiasi atto informatico o evento cyber.

#### III. Nuova Definizione

Per programma informatico si intendono i dati utilizzati per dirigere l'apparecchiatura informatica, inclusi diagrammi o altri record che possono essere utilizzati per riprodurre programmi.

Sistema informatico indica qualsiasi computer, hardware, software, programma informatico, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fotocamera, sistema di editing, smartphone, laptop, tablet, dispositivo indossabile), server, cloud o microcontrollore inclusi qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione del suddetto e incluso qualsiasi input, output, dispositivo di archiviazione dati, apparecchiatura di rete o struttura di backup associati di proprietà o gestiti dall'Assicurato o da terzi.

Per atto informatico si intende qualsiasi atto o serie di atti dannosi o criminali non autorizzati correlati che implicano l'accesso o l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi sistema informatico che:

Provoca danni o perdita, distruzione, corruzione o alterazione di qualsiasi sistema informatico, supporto o dati;

Comporti il furto, l'elaborazione, la raccolta, la registrazione, il recupero, la divulgazione, la diffusione o lo smaltimento non autorizzati o negligenti o la perdita del controllo operativo dei dati o dei supporti;

Causi il guasto o l'interruzione di qualsiasi:

Infrastruttura di terze parti o fornitore di servizi, inclusi ma non limitati a telecomunicazioni, servizi Internet, satellite, cavo, elettricità, gas, acqua o altri fornitori di servizi di utilità; o

Sistema di trasporto o controllo del traffico, incluso ma non limitato al controllo del traffico aereo, stradale, ferroviario, metropolitano o marittimo;

Comporti la revoca da parte di qualsiasi autorità civile di un permesso o del permesso di utilizzare o occupare un luogo;o

Comporti un evento Cyber

Per evento Cyber si intende qualunque:

Danneggiamento o perdita, distruzione, corruzione, furto, elaborazione non autorizzata o negligente, raccolta, registrazione, recupero, divulgazione, diffusione, cancellazione o perdita del controllo operativo, di informazioni personali in qualsiasi forma; e

Perdita, furto o divulgazione, in difetto delle necessarie autorizzazioni, di informazioni personali o riservate che vengono elaborate o archiviate nel sistema informatico dell'Assicurato. Le informazioni personali o riservate che siano legittimamente divenute pubbliche o comunque di pubblico dominio, non sono un evento cyber, salvo che la loro raccolta e/o elaborazione, non abbia reso possibile riferirle in maniera univoca ad un soggetto, a meno che tali informazioni disponibili pubblicamente non siano diventate identificabili in modo univoco attraverso la raccolta e / o l'elaborazione.

Per incidente Cyber si intende qualsiasi:

Errore, omissione o serie di errori o omissioni correlate che implicano l'accesso o l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi sistema informatico della Società; o

Indisponibilità parziale o totale, o mancata o serie di indisponibilità o mancata disponibilità parziale o totale correlate, per accedere, elaborare. Utilizzare o far funzionare qualsiasi sistema informatico della Società.

Tuttavia, l'incidente Cyber, non include l'evento Cyber.

Per dati si intendono fatti, concetti o istruzioni che vengono convertiti in una forma utilizzabile nelle operazioni di elaborazione dei dati, inclusi i programmi per computer.

F. Per dati si intendono fatti, concetti o istruzioni che vengono convertiti in forma utilizzabile nelle operazioni di elaborazione dei dati, inclusi i programmi per computer.

G. Per dispositivo di archiviazione dati si intende qualsiasi supporto di archiviazione su cui vengono registrati o archiviati supporti o dati.

H. Per Media si intende qualunque:

Informazioni digitali registrate o archiviate su un dispositivo di archiviazione;

Stock di videocassetta, stock di pellicola grezza, videocassetta registrata, pellicole cinematografiche esposte (sviluppate o non sviluppate);

Interpositivi, positivi, stampe di opere, copie tagliate, stampe a grana fine, lucidi e cel o opere d'arte utilizzate per creare immagini animate o con effetti visivi;

Registrazioni sonore; e

Software e materiali correlati utilizzati per generare immagini o programmi per computer.

I. Per Software si intende qualsiasi combinazione di dati, supporti o programmi per computer.

### **Art. 3. Aggravamento e diminuzione del rischio**

Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta all'Assicuratore di ogni aggravamento del Rischio.

Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dall'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Nel caso di diminuzione del Rischio e/o dei valori assicurati la riduzione del Premio sarà immediata e l'Assicuratore rimborserà la quota parte del Premio pagato e non goduto, escluse le imposte.

### **Art. 4. Protezione dei beni e degli impianti**

È condizione vincolante di questa Polizza che l'Assicurato mantenga le misure di protezione dei beni e degli ambienti descritte come in essere al momento della stipula di questa assicurazione. Il mancato mantenimento o la mancata adozione delle misure di protezione previste comporterà la perdita da parte dell'Assicurato del diritto all'Indennizzo nella misura corrispondente a qualsiasi perdita risultante o aggravata dalla mancanza di tali misure di protezione.

### **Art. 5. Beni di terzi**

L'Assicuratore potrà, a sua discrezione, definire qualsiasi richiesta di risarcimento direttamente con il proprietario dei beni assicurati, fermo restando che quest'ultimo non ha alcun diritto nei confronti dell'Assicuratore né sussiste responsabilità solidale di quest'ultimo con l'Assicurato nei confronti del terzo.

### **Art. 6. Limiti di copertura**

L'Assicuratore è tenuto a risarcire solo i danni che siano conseguenza immediata e diretta del Sinistro e non risponde dei danni indiretti. In particolare, l'Assicuratore non risponde dei danni o degli aggravamenti di danno subiti dall'Assicurato:

- a) in conseguenza del mancato rispetto, a causa di un Sinistro, di impegni contrattuali assunti con terzi (ivi inclusi i committenti dell'opera cinematografica e/o aventi causa a qualsiasi titolo), quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i danni derivanti dall'applicazione a carico dell'Assicurato di penali, dal risarcimento di danni per inadempimento e/o altre sanzioni ritardi nel completamento e/o nella consegna della produzione assicurata o difetti della produzione stessa;
- b) in relazione al valore artistico dell'opera cinematografica, qualora un Sinistro renda necessarie modifiche del contenuto della medesima;
- c) per il mancato conseguimento del profitto atteso dallo sfruttamento della produzione assicurata.

La presente Assicurazione non si estende ad eventuali danni causati e/o aggravati dall'insufficiente durata dei contratti di ingaggio degli attori protagonisti, ovvero dei contratti di prestazione di servizi necessari alla produzione, qualora tali contratti non siano stati stipulati per un periodo ragionevolmente più lungo del tempo originariamente pianificato per il completamento della produzione assicurata, in modo da consentire un margine di sicurezza ragionevole per coprire possibili ritardi nel completamento della produzione stessa.

Nel caso in cui, nonostante tale previsione, il ritardo nel completamento della produzione causato da un Sinistro sia tale da rendere necessaria un'ulteriore proroga dei suddetti predetti contratti di ingaggio / prestazione di servizi, l'Assicuratore risarcirà una somma determinata in proporzione al ritardo medesimo ed al corrispettivo inizialmente previsto per tali contratti, tenuto conto della loro durata, e comunque non superiore al corrispettivo inizialmente previsto.

## LE GARANZIE CHE SEGUONO SONO SEMPRE OPERANTI

**ACCESSO AL MATERIALE** – in estensione unicamente alle garanzie III b CAST e III g Pellicola Negativa Supporti e III h Falty stock

L'Assicurato autorizza irrevocabilmente l'Assicuratore ed i suoi incaricati e/o rappresentanti, ad accedere liberamente al materiale filmato relativo al film assicurato, sia esso materiale pellicola negativa, positiva, nastro videomagnetico, colonne, eccetera ed ai relativi documenti, quali bollettini, ordini di lavoro, bolle fiscali, rapporti tecnici, eccetera, ovunque e presso chiunque essi si trovino depositati, custoditi, o in lavorazione, con facoltà di richiederne copie. La presente irrevocabile autorizzazione è valida in qualunque circostanza, che si sia verificato o meno un danno coperto dalla Polizza.

I detentori del materiale dovranno, senza alcuna altra formalità che non sia l'esibizione della presente autorizzazione, consentire l'accesso come sopra ai nostri incaricati e/o rappresentati, che vengono ora per allora sollevati da qualunque responsabilità.

**PELLICOLA NEGATIVA E FAULTY STOCK** - in estensione unicamente alle garanzie III g Pellicola Negativa Supporti e III h Falty stock

L'Art.32 di cui alla Garanzia Pellicola Negativa e l'Art. 37 di cui alla Garanzia Faulty Stock vengono modificati come di seguito indicato:

L'Assicurato garantisce che:

- a. I bozzetti, i disegni, i software ed i materiali correlati (in seguito denominati i "materiali sorgente") utilizzati per generare immagini ed animazioni al computer verranno conservati fino a che la vostra responsabilità legale non sarà terminata, ovvero una copia di protezione non sarà stata completata, ovvero la presente copertura sarà scaduta, a seconda di quale delle date è precedente.

Se i materiali sorgente sono stati fotografati o utilizzati come previsto nel processo di produzione, il danneggiamento di tali materiali sorgente non sarà considerato un danno ai sensi del presente documento, se non nella misura in cui i beni coperti nel Paragrafo I. sono stati danneggiati e voi vi siete conformati alle precedenti disposizioni.

- b. Il massimo accumulo per ogni spedizione di negativo impressionato non sviluppato è di n. 3 (tre) giorni di riprese o di 5 (cinque) giorni consecutivi di produzione, a seconda di quale dei due casi sia inferiore.
- c. Ogni spedizione dell'intera pellicola sviluppata ci dovrà essere preventivamente comunicata e sarà soggetta a nostra approvazione.

Il mancato rispetto delle presenti condizioni ci solleva da tutti gli obblighi ai sensi della Polizza nella misura in cui tale mancanza ha dato origine o ha aggravato un danno.

ASSICURAZIONE FURTO – CONDIZIONI SPECIALI - in estensione unicamente alla garanzia IIIf. Mezzi tecnici

- 1) Relativamente alla garanzia furto, i beni si intendono assicurati purché riposti in luoghi chiusi a chiave e protetti da misure di sicurezza adeguate al valore ed alla natura dei beni stessi.
- 2) Si intendono comunque esclusi i furti commessi su veicoli parcheggiati in aree pubbliche senza adeguata custodia o sorveglianza, anche se chiusi a chiave e muniti di antifurto, salvo durante le operazioni di carico e scarico e con eccezione dei materiali di valore complessivo inferiore ad € 2.000,00 purché questi non fossero visibili dall'esterno del veicolo.

## LE GARANZIE CHE SEGUONO SONO OPERANTI SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE NELLA SCHEDA DI POLIZZA

### III.b “Garanzia CAST – Interruzione lavorazione”

#### Art. 7. Accordo di assicurazione

L'Assicuratore si impegna a rimborsare le perdite dell'Assicurato (così come definite all'Art.16) subite direttamente ed esclusivamente a seguito dell'assoluto impedimento di qualsiasi persona coperta per la produzione assicurata a iniziare o proseguire o completare la sua prestazione, per morte, infortunio o malattia verificatisi nel periodo di validità dell'assicurazione fornita da questa Garanzia.

#### 7.1 Definizione di danno

Il termine "danno" utilizzato nella presente Garanzia rappresenta qualsiasi spesa aggiuntiva (il termine "spesa" si riferisce al "Costo di produzione assicurabile" così come definito nel GLOSSARIO), sostenuta dall'Assicurato per il completamento delle riprese della produzione assicurata, in eccesso rispetto alla spesa che, se non fosse per il verificarsi di uno o più degli eventi specificati all'Art. 7, sarebbe stata sostenuta dall'Assicurato per il completamento delle suddette riprese.

Nell'eventualità in cui il verificarsi di uno o più degli eventi specificati all'Art.7 ragionevolmente, praticamente e necessariamente impedisca il completamento delle riprese della produzione assicurata, indipendentemente da qualsiasi obbligo di completamento o di consegna, l'Assicurato avrà il diritto di abbandonare le riprese e richiedere un risarcimento ai sensi di questa Garanzia delle spese effettive sostenute invano esclusivamente e direttamente in seguito al verificarsi di uno o più degli eventi di qui sopra, nel rispetto di quanto previsto al paragrafo V. GESTIONE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE, Art.48 Abbandono. Si applica quanto previsto all'Art. 55 Recesso in caso di Sinistro, paragrafo V. GESTIONE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE.

**Art. 8. Limite di risarcimento****8.1 Massimali**

Il limite della responsabilità dell'Assicuratore in relazione a ciascuna perdita (così come definite all'Art. 7.1) non supererà la somma specificata nelle pagine della Scheda di Polizza per la Garanzia Cast.

**8.2 Franchigia**

La somma specificata nelle pagine della Scheda di Polizza come franchigia per la Garanzia I Cast verrà dedotta da ciascuna richiesta di risarcimento liquidata ai sensi di Polizza.

**Art. 9. Durata della copertura**

9.1 Salvo quanto previsto al punto 9.3, la copertura inizia dalla data di effetto indicata nella Scheda di Polizza e proseguirà per il periodo delle riprese definito come il periodo di tempo ininterrotto dalla data di inizio riprese alla data di fine riprese, necessario all'Assicurato per filmare o registrare la produzione assicurata, oppure fino alla data di scadenza della Polizza, a seconda di quale delle due date è precedente.

9.2 L'Assicurato avrà la facoltà di dichiarare una data di inizio riprese in qualsiasi momento nell'arco della durata della Polizza, a condizione che invii comunicazione all'Assicuratore.

9.3 Salvo diverse disposizioni, e ferme le condizioni specificate all'Art. 10, la copertura viene fornita da questa Garanzia per il periodo che inizia trenta (30) prima dell'inizio delle riprese e che, ai fini della Garanzia stessa, viene definito come periodo di "Preproduzione" della copertura Cast. Tuttavia, il periodo Preproduzione per i cosiddetti artisti ospiti (Guest Star) che appaiono in episodi televisivi per contratto o meno, sarà di cinque giorni o meno prima della data di inizio effettiva delle riprese della produzione assicurata.

9.4 Nel caso in cui l'Assicuratore abbia fornito l'assicurazione Preproduzione e l'assicurazione CAST per la stessa produzione assicurata, si applicheranno entrambe le coperture nella misura ragionevolmente consentita dalle condizioni di ciascuna copertura in modo da offrire all'Assicurato il massimo recupero possibile.

**Art. 10. Visite mediche**

10.1 Le persone assicurate, elencate nell'apposita appendice emessa per la produzione assicurata, devono essere sottoposte, a spese dell'Assicurato, a visita medica non oltre i trenta (30) giorni precedenti alla data di inizio riprese da parte di un medico debitamente qualificato, designato o approvato dall'Assicuratore, il quale sottoporrà all'Assicuratore stesso un questionario medico e un certificato compilati su moduli approvati dall'Assicuratore e firmati anche dalla persona visitata.

10.2 La copertura decorrerà dalla data della visita medica e sarà soggetta alla ricezione e all'approvazione da parte dell'Assicuratore del certificato medico entro un ragionevole periodo di tempo. Si conviene che il diritto dell'Assicuratore di approvazione sarà basato sulla visita medica e sull'anamnesi delle persone visitate. Nell'eventualità in cui l'Assicuratore abbiamo formulato riserve, eccezioni o restrizioni sull'assicurabilità delle persone, le disposizioni dell'Art. 7 saranno inapplicabili nella misura in cui le condizioni alle quali viene fatto riferimento nelle riserve, eccezioni o restrizioni, abbiano generato direttamente o indirettamente una perdita.

- 10.3 L'Assicuratore riconosce all'Assicurato il diritto di utilizzare qualsiasi medico abilitato (purché diverso dal medico personale delle persone per le quali è richiesta la copertura), qualora i medici indicati dall'Assicuratore non fossero disponibili per effettuare la visita medica.
- 10.4 Per quanto riguarda l'apparizione in episodi televisivi, non è richiesto alcun certificato medico per gli artisti ospiti. Il termine "artista ospite" utilizzato nella presente Sezione sta ad indicare qualsiasi artista o regista con il quale è stato stipulato un contratto per meno di tre (3) episodi consecutivi o meno del cinquanta per cento (50%) di una serie televisiva.

#### Art. 11. Esclusioni

Questa copertura non assicura contro le perdite causate o risultanti:

- 11.1 dalla partecipazione di qualsiasi persona assicurata ai sensi di questa Garanzia a voli effettuati in veste diversa da quella di passeggero;
- 11.2 dalla partecipazione di qualsiasi persona assicurata a scene acrobatiche o pericolose senza il consenso scritto dell'Assicuratore;
- 11.3 dall'incapacità di qualsiasi donna di proseguire il lavoro a causa di gravidanze o cicli mestruali o condizioni relative a tali eventi;
- 11.4 da qualsiasi persona di età superiore a (75) anni, a meno che tale persona non venga specificamente accettata in una apposita appendice;
- 11.5 da qualsiasi persona con meno di nove (9) anni di età per i danni (come sono definiti all'Art. 7.1) direttamente o indirettamente aggravati o causati da parotite, varicella, morbillo, rosolia, pertosse, scarlattina, tonsillite o difterite;
- 11.6 da preesistenti malattie che siano l'espressione o la conseguenza di situazioni patologiche insorte anteriormente alla compilazione dell'autocertificazione dello stato di salute da parte dell'artista, salvo quanto espressamente accettato dall'Assicuratore tramite emissione di apposita appendice.

### III.c "Garanzia PROPS – Oggetti di scena, scenografie e guardaroba"

#### Art. 12. Accordo di assicurazione

L'Assicuratore si impegna a pagare all'Assicurato, o a pagare per suo conto, il valore delle scenografie, dei costumi, dei mezzi e delle relative attrezzature di scena, ad esclusione della perdita d'uso, di proprietà dell'Assicurato o di proprietà di terzi utilizzate dall'Assicurato stesso e delle quali debba legalmente rispondere, nel caso che vengano perduti, danneggiati o distrutti a seguito di un rischio assicurato, mentre tali beni vengono utilizzati dall'Assicurato per la produzione assicurata, che si verificano nell'arco di validità della presente copertura (come da definizione di cui all'Art.14).

##### 12.1 Valutazione

La base per la determinazione del valore dei beni assicurati da questa Garanzia, ad eccezione dei veicoli, sarà la seguente:

- a) I beni di proprietà dell'Assicurato saranno valutati al costo totale di riparazione o di sostituzione, senza detrarre alcuna somma per il deprezzamento o la migioria se la riparazione o la sostituzione avviene con la debita diligenza e velocità, sempreché la riparazione o la sostituzione vengano completate entro un anno dalla data del danno. Se i beni non vengono né riparati né sostituiti, saranno valutati in base al valore effettivo di mercato che avevano al momento e nel luogo del danno.
- b) I beni di terzi dei quali l'Assicurato sia legalmente responsabile (sia per contratto che per accordo reciproco) saranno valutati in base al valore effettivo di mercato, in base alle condizioni contrattuali oppure agli obblighi di pagamento a carico dell'Assicurato stesso, previsti dal diritto consuetudinario.
- c) I veicoli verranno valutati in base al valore effettivo di mercato che avevano al momento e nel luogo del danno.

### **Art. 13. Limiti di risarcimento**

#### *13.1. Massimali*

Il limite di risarcimento per ciascun danno non supererà il limite di risarcimento specificato nella Scheda di Polizza per la copertura Props. Tuttavia, per oggetti d'antiquariato, opere d'arte, pellicce, orologi, perle, pietre preziose e semipreziose, oro, argento, platino e altri metalli preziosi o altre leghe preziose, inclusi i gioielli che contengono tali materiali, il risarcimento sarà limitato alla somma di Euro € 10.000,00 (diecimila euro), per ciascun sinistro.

#### *13.2 Franchigia*

La somma specificata nella Scheda di Polizza come franchigia per la Garanzia A. Props – Oggetti di scena, scenografie e guardaroba”, verrà dedotta da ciascuna richiesta di risarcimento liquidata ai sensi di Polizza.

### **Art. 14. Durata della copertura**

L'assicurazione fornita da questa Garanzia sarà valida per il periodo che inizia trenta (30) giorni prima dell'inizio delle riprese specificato nella Scheda di Polizza e proseguirà per i trenta (30) giorni successivi al loro completamento.

### **Art. 15. Esclusioni**

Questa Garanzia assicura contro tutti i rischi di perdita o danni materiali diretti subiti dai beni assicurati per qualsiasi causa esterna, ad eccezione di quanto escluso qui di seguito.

#### *15.1 Perdite e danni esclusi*

- a) uso e consumo; qualsiasi qualità dei beni che ne causi il danneggiamento o la distruzione; difetti nascosti o latenti; deterioramento graduale; deprezzamento; insetti, parassiti o roditori; corrosione, ruggine, umidità, caldo o freddo;
- b) qualsiasi lavoro, esperimento, test, riparazione, ripristino, conversione totale o parziale, ritocco, verniciatura, pulizia o qualsiasi altra forma di lavorazione eseguita o intrapresa dall'Assicurato, o per suo conto, o sotto la sua direzione, a meno che non ne consegua un incendio o un'esplosione accidentale e, anche in questo caso, soltanto per la perdita o il danno causato da tale incendio o esplosione;

- c) sparizioni inspiegabili o misteriose, o mancanze rilevate al momento dell'inventario;
- d) pioggia, nevischio, neve o grandine, sospinti o meno dal vento, su beni depositati all'aperto;
- e) qualsiasi danno o disturbo elettrico ad apparecchiature, dispositivi, accessori o fili elettrici causato da correnti elettriche generate artificialmente all'interno delle proprietà o delle strutture da utilizzate dall'Assicurato per la produzione assicurata, a meno che non ne consegua un incendio e, anche in questo caso, la responsabilità dell'Assicuratore sarà limitata alla parte del danno causato da tale incendio;
- f) danni o distruzioni di beni causati intenzionalmente dall'Assicurato o su suo ordine;
- g) perdite, distruzioni o danni causati o risultanti da ritardi, perdite di mercato o di utilizzo, interruzioni dell'attività commerciale o altri danni conseguenti che vanno oltre le perdite o i danni materiali diretti;
- h) guasti o disturbi meccanici, se non causati da un rischio non altrimenti escluso.

#### 15.2 Beni esclusi

- a) Proprietà Personali che sarebbero normalmente coperte dalla Garanzia "Il D. Mezzi Tecnici" della presente Polizza;
- b) Animali, a meno che non siano specificati da un'apposita appendice;
- c) Piante vive, a meno che non siano utilizzate come parte di una scena;
- d) Conti, fatture, valute, proprietà numismatiche o denaro, note, titoli, timbri, atti, documenti di debito, lettere di credito, carte di credito, passaporti, biglietti ferroviari, aerei o di altro tipo;
- e) Edifici, incluse (ma non solo) le migliorie e le ristrutturazioni;
- f) Mobili e accessori che non siano utilizzati o non siano destinati ad esserlo come parte di una scena;
- g) Aeromobili utilizzati per qualsiasi fine diverso dalla partecipazione ad una scena, sulla quale vengono utilizzati rigorosamente come velivoli non funzionanti durante le riprese;
- h) Imbarcazioni di valore superiore a €5.000,00 (cinquemila euro) mentre sono in acqua, a meno che non siano attraccate ad un molo, una darsena, un pontile o ad adeguata struttura fissa e utilizzate o destinate ad esserlo come parte di una scena;
- i) Motocicli, veicoli a motore o altri mezzi di trasporto, salvo quando sono utilizzati come parte di una scena purché non siano autopropulsi;
- j) Pellicole, nastri, supporti di qualsiasi tipo, a meno che non siano utilizzati come oggetti di scena.

### III.d "Garanzia Spese supplementari"

#### Art. 16. Accordo di assicurazione

L'Assicuratore si impegna a pagare i danni (come sono definiti qui di seguito), escluse le perdite di reddito o di utile, sostenuti dall'Assicurato a causa di spese supplementari inevitabili in caso di un'interruzione, rinvio od annullamento della produzione assicurata, a seguito di danneggiamento o distruzione di beni o di strutture utilizzate dall'Assicurato per la produzione assicurata, causati da un rischio assicurato, che si verificano nell'arco di validità della presente copertura (come da definizione di cui all'Art.18).

**16.1** *Definizione di danno*

Il termine "danno" rappresenta qualsiasi spesa supplementare sostenuta dall'Assicurato per il completamento delle riprese della produzione assicurata, superiore alla spesa che, se non si fosse verificato uno o più degli eventi specificati all'Art.16, sarebbe stata sostenuta per il completamento delle suddette riprese, oppure le spese effettivamente sostenute dall'Assicurato per la produzione assicurata, rese totalmente vane e prive di valore a causa diretta ed esclusiva del verificarsi di uno o più degli eventi specificati qui sopra. Il termine "spese supplementari" si riferisce agli stessi costi definiti come "Costo di produzione assicurabile" nel GLOSSARIO.

**Art. 17. Limite di risarcimento****17.1** *Massimali*

Il limite di risarcimento per ciascun danno non supererà la somma specificata nella Scheda di Polizza, per la garanzia Spese Supplementari.

**17.2** *Franchigia*

La somma specificata nella Scheda di polizza come franchigia per la garanzia II B. Spese Supplementari, verrà dedotta da ciascuna richiesta di risarcimento liquidata ai sensi di Polizza.

**Art. 18. Durata della copertura**

L'assicurazione fornita dalla presente Garanzia, sarà valida per il periodo che inizia trenta (30) giorni prima dell'inizio delle riprese specificato nella Scheda di Polizza, e proseguirà per i trenta (30) giorni successivi al loro completamento.

**Art. 19. Esclusioni**

Questa Copertura assicura contro tutti i rischi di perdita o danni materiali diretti subiti dai beni assicurati per qualsiasi causa esterna, e contro eventuali guasti o difetti di funzionamento di generatori, macchine da presa o sistemi computerizzati utilizzati per controllarle, ad eccezione di quanto escluso qui di seguito.

**19.1** *Perdite e danni esclusi*

- |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>a)</li> <li>b)</li> <li>c)</li> <li>d)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>uso e consumo; qualsiasi qualità dei beni che ne causi il danneggiamento o la distruzione; difetti nascosti o latenti; deterioramento graduale; deprezzamento; insetti, parassiti o roditori; corrosione, ruggine, umidità, caldo o freddo;</li> <li>qualsiasi lavoro, esperimento, test, riparazione, ripristino, conversione totale o parziale, ritocco, verniciatura, pulizia o qualsiasi altra forma di lavorazione eseguita o intrapresa da voi, o per vostro conto, o sotto la vostra direzione, a meno che non ne consegua un incendio o un'esplosione accidentale e, anche in questo caso, soltanto per la perdita o il danno causato da tale incendio o esplosione;</li> <li>sparizioni inspiegabili o misteriose, o mancanze rilevate al momento dell'inventario;</li> <li>pioggia, nevischio, neve o grandine, sospinti o meno dal vento, su beni depositati all'aperto;</li> </ul> |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- e) qualsiasi danno o disturbo elettrico ad apparecchiature, dispositivi, accessori o fili elettrici causato da correnti elettriche generate artificialmente all'interno delle proprietà o delle strutture da voi utilizzate per la produzione assicurata, a meno che non ne consegua un incendio e, anche in questo caso, la nostra responsabilità sarà limitata alla parte del danno causato da tale incendio;
- f) danni o distruzioni di beni causati intenzionalmente da voi o su vostro ordine;
- g) perdite, distruzioni o danni causati o risultanti da ritardi, perdite di mercato o di utilizzo, interruzioni dell'attività commerciale o altri danni conseguenti che vanno oltre le perdite o i danni materiali diretti;
- h) guasti o disturbi meccanici, a meno che non siano causati da un rischio non altrimenti escluso.
- i) perdita di utilizzo di animali, inclusi (ma non solo) lesioni, patologie o decessi di animali a meno che non siano specificati da un'apposita appendice;
- j) perdita o danneggiamento di pellicole esposte (sviluppate o non sviluppate), nastri, supporti di registrazione o di conservazione dati di qualsiasi genere;
- k) qualsiasi danneggiamento di tipo diretto o indiretto dei beni, incluse le spese sostenute per l'acquisto, la costruzione, la riparazione o la sostituzione di qualsiasi bene, inclusi gli animali.

### III.e “Garanzia Danni alle proprietà di terzi in consegna e custodia”

#### Art. 20. Accordo di assicurazione

L'Assicuratore si impegna a pagare per conto dell'Assicurato tutte le somme che quest'ultimo dovesse essere legalmente obbligato a versare quale risarcimento per danneggiamenti o distruzioni di beni di terzi, inclusa la perdita d'uso degli stessi, che si verificano nell'arco di validità della presente Garanzia (come previsto dall'Art. 22), mentre tali proprietà sono affidate alla cura dell'Assicuratore, custodia o al suo controllo e sono da utilizzate dall'Assicurato o sono destinate ad esserlo per la produzione assicurata.

#### Art. 21. Limite di risarcimento

##### 21.1 *Massimale*

Il limite di risarcimento per ciascun danno non supererà il limite di risarcimento specificato nella Scheda di Polizza per la copertura di cui alla presente Garanzia.

##### 21.2 *Franchigia*

La somma specificata nella Scheda di Polizza come franchigia per la Garanzia “Danni alle Proprietà di Terzi in Consegna e Custodia” verrà dedotta da ciascun risarcimento richiesto per un evento rientrante in questa garanzia. Tale franchigia includerà qualsiasi giudizio, transazione, costo, onorario o spesa relativi ad ogni evento di cui sia stato richiesto il risarcimento a termini di questa Garanzia.

#### Art. 22. Durata della copertura

L'assicurazione fornita da questa Garanzia sarà valida per il periodo che decorre da trenta (30) giorni prima dell'inizio delle riprese indicato nella Scheda di Polizza fino alla data in cui una copia di protezione o un nastro duplicato della produzione assicurata saranno stati completati e fisicamente rimossi dalla struttura in cui si trovano il negativo od il nastro originale, ovvero fino a quando la copertura della produzione assicurata verrà interrotta dall'Assicurato, ovvero fino alla scadenza della Polizza, a seconda di quale di tali eventi si verifichi prima.

**Art. 23. Esclusioni**

La presente garanzia non è applicabile:

- |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) | alla responsabilità per danneggiamento o distruzione dei beni causati intenzionalmente dall'Assicurato o comunque su suo ordine;                                                                                                                                                                               |
| b) | alla responsabilità per danneggiamento di veicoli a motore, rimorchi, aeromobili o imbarcazioni, ad eccezione della perdita d'uso di tali beni non esclusa ai sensi della Garanzia Props – Oggetti di scena, scenografie e guardaroba” oppure della Garanzia Mezzi Tecnici;                                    |
| c) | alla responsabilità per danneggiamento o distruzione di proprietà personali utilizzate o destinate ad essere utilizzate per la produzione assicurata o in relazione ad essa, sempre che tali proprietà siano state noleggate o affittate dall'Assicurato e ad eccezione della perdita d'uso di tali proprietà; |
| d) | in caso di dolo e/o colpa grave dell'Assicurato;                                                                                                                                                                                                                                                               |

- |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| e) | alla responsabilità per danneggiamento o distruzione di beni immobili (inclusi i fabbricati) presi in affitto o in locazione dall'Assicurato, che vengano utilizzati o siano destinati ad esserlo per qualsiasi scopo diverso dall'esecuzione di riprese cinematografiche o registrazioni della produzione assicurata. |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**III.f “Garanzia Mezzi Tecnici”****Art. 24. Accordo di assicurazione**

L'Assicuratore si impegna a pagare direttamente, o a pagare per conto dell'Assicurato, il valore delle proprietà personali, inclusi (a titolo di esempio non limitativo) macchine da presa ed i loro accessori, attrezzature per il sonoro e per l'illuminazione, apparecchiature elettriche portatili, attrezzature meccaniche per gli effetti speciali, il materiale a mano di elettricisti e macchinisti, ad esclusione della perdita d'uso, di proprietà dell'Assicurato o di terzi, delle quali l'Assicurato sia legalmente responsabile, che vadano perdute, danneggiate o distrutte nel periodo di validità della copertura a causa di rischi assicurati, mentre tali beni vengono utilizzati dall'Assicurato o sono destinati ad esserlo per la produzione assicurata.

**24.1 Valutazione**

La base per la determinazione del valore dei beni assicurati da questa Garanzia, ad eccezione dei veicoli, sarà la seguente:

- I beni di proprietà dell'Assicurato saranno valutati al costo totale di riparazione o di sostituzione, senza detrarre alcuna somma per il deprezzamento o la miglioria se la riparazione o la sostituzione avviene con la debita diligenza e velocità, sempreché la riparazione o la sostituzione vengano completate entro un anno dalla data del danno. Se i beni non vengono né riparati né sostituiti, saranno valutati in base al valore effettivo di mercato che avevano al momento e nel luogo del danno.
- I beni di terzi dei quali l'Assicurato sia legalmente responsabile (sia per contratto che per accordo reciproco) saranno valutati in base al valore effettivo di mercato, in base alle condizioni contrattuali oppure agli obblighi di pagamento a carico dell'Assicurato previsti dal diritto consuetudinario.
- I veicoli verranno valutati in base al valore effettivo di mercato che avevano al momento e nel luogo del danno.

**Art. 25. Limite di risarcimento****25.1 Massimale**

Il limite di risarcimento per ciascun danno non supererà il limite di risarcimento specificato nella Scheda di Polizza per la Garanzia Mezzi Tecnici.

**25.2 Franchigia**

La somma specificata nella Scheda di Polizza come franchigia per la Garanzia Mezzi Tecnici, verrà dedotta da ciascuna richiesta di risarcimento liquidata ai sensi di Polizza.

In caso di perdita, danno o distruzione di veicoli, il dieci per cento (10%) di ogni danno, con un minimo di € 1.000,00 (mille euro) ed un massimo di € 10.000,00 (diecimila euro) per veicolo, verrà dedotto da ciascun risarcimento liquidato a termini di questa garanzia in sostituzione della Franchigia specificata nella Scheda di Polizza per la Garanzia Mezzi Tecnici.

**Art. 26. Durata della copertura**

L'assicurazione fornita da questa Garanzia sarà valida per il periodo che decorre da trenta (30) giorni prima dell'inizio delle riprese indicato nella Scheda di Polizza fino alla data in cui una copia di protezione o un nastro duplicato della produzione assicurata saranno stati completati e fisicamente rimossi dalla struttura in cui si trovano il negativo od il nastro originale, ovvero fino a quando la copertura della produzione assicurata verrà interrotta dall'Assicurato, ovvero fino alla scadenza della Polizza, a seconda di quale di tali eventi si verifichi prima.

**Art. 27. Esclusioni**

Questa copertura assicura contro tutti i rischi di perdita o danni materiali diretti subiti dai beni assicurati per qualsiasi causa esterna, ad eccezione di quanto escluso qui di seguito.

**27.1 Perdite e danni esclusi**

- |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) | uso e consumo; qualsiasi qualità dei beni che ne causi il danneggiamento o la distruzione; difetti nascosti o latenti; deterioramento graduale; deprezzamento; insetti, parassiti o roditori; corrosione, ruggine, umidità, caldo o freddo;                                                                                                                                                                                      |
| b) | qualsiasi lavoro, esperimento, test, riparazione, ripristino, conversione totale o parziale, ritocco, verniciatura, pulizia o qualsiasi altra forma di lavorazione eseguita o intrapresa dall'Assicurato, o per suo conto, o sotto la sua direzione, a meno che non ne consegua un incendio o un'esplosione accidentale e, anche in questo caso, soltanto per la perdita o il danno causato da tale incendio o esplosione;       |
| c) | sparizioni inspiegabili o misteriose, o mancanze rilevate al momento dell'inventario;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| d) | pioggia, nevischio, neve o grandine, sospinti o meno dal vento, su beni depositati all'aperto;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| e) | qualsiasi danno o disturbo elettrico ad apparecchiature, dispositivi, accessori o fili elettrici causato da correnti elettriche generate artificialmente all'interno delle proprietà o delle strutture utilizzate dall'Assicurato per la produzione assicurata, a meno che non ne consegua un incendio e, anche in questo caso, la responsabilità dell'Assicuratore sarà limitata alla parte del danno causato da tale incendio; |
| f) | danni o distruzioni di beni causati intenzionalmente dall'Assicurato o su suo ordine;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

- g) perdite, distruzioni o danni causati o risultanti da ritardi, perdite di mercato o di utilizzo, interruzioni dell'attività commerciale o altri danni conseguenti che vanno oltre le perdite o i danni materiali diretti;
- h) da guasti o disturbi meccanici, se non causati da un rischio non altrimenti escluso.

#### 27.2 Beni esclusi

- a) Proprietà Personali che sarebbero normalmente coperti ai sensi della Garanzia Props – Oggetti di scena, scenografie e guardaroba, della presente Polizza;
- b) Animali;
- c) Piante vive;
- d) Conti, fatture, valute, proprietà numismatiche o denaro, note, titoli, timbri, atti, prove di debito, lettere di credito, carte di credito, passaporti, biglietti ferroviari, aerei o di altro tipo, a meno che non siano elencati in un'apposita appendice;
- e) Edifici;
- f) Aeromobili;
- g) Imbarcazioni di valore superiore a € 5.000,00 (cinquemila euro);
- h) Danni a veicoli impegnati in scene di gare o di inseguimenti, guida di precisione o acrobazie a meno che non risultino elencati in un'apposita appendice;
- i) Veicoli di vostra proprietà;
- j) Pellicole, nastri, supporti di registrazione o di conservazione dati di qualsiasi genere.

### III.g “Garanzia Pellicola negativa”

#### Art. 28. Accordo di assicurazione

L'Assicuratore si impegna a rimborsare all'Assicurato i danni (come sono definiti qui sotto) da lui subito direttamente ed esclusivamente a seguito della perdita, del danneggiamento o della distruzione di videocassette, di pellicole vergini, videocassette registrate, supporti magnetici o digitali, pellicole cinematografiche esposte (sviluppate o non sviluppate), interpositive, positive, stampe di lavoro, copie di taglio, stampe a grana fine, piste sonore, nastri, lucidi, bozzetti (utilizzati per creare immagini animate), software e materiali correlati utilizzati per generare immagini al computer, utilizzate in connessione a quanto sopra, causati da un rischio assicurato dalla presente Garanzia, quando tali beni appartengono all'Assicurato oppure appartengono a terzi, ma ricadono sotto la responsabilità legale dell'Assicurato, e sono utilizzati o sono destinati ad essere utilizzati per una produzione assicurata.

#### 28.1 Definizioni

- a) DANNO: ad eccezione dei danni a nastri non registrati od a pellicole vergini o supporti vuoti, il termine "danno" rappresenta esclusivamente qualsiasi spesa aggiuntiva sostenuta dall'Assicurato per rigirare le scene danneggiate, ricreare o riprogrammare sostanzialmente nello stesso modo, soltanto la parte della produzione assicurata che è oggetto di un danno, e per la quale viene richiesto un risarcimento a termini di questa Garanzia, in eccedenza alla spesa che, se non si fosse verificato uno o più degli eventi specificati nella Garanzia stessa, sarebbe stata sostenuta per completare tale parte della suddetta produzione. Tuttavia, le perdite originate da ritardi nel completamento della produzione assicurata non sono recuperabili ai sensi della presente Garanzia, ad eccezione delle perdite originate da ritardi che

siano inevitabili e si verifichino durante il periodo di tempo necessario a rigirare le scene danneggiate, ricreare o riprogrammare sostanzialmente nello stesso modo tale parte della pellicola o del nastro o del software, danneggiati da un evento assicurato a termini della presente Garanzia. Il termine "spesa supplementare" si riferisce ai costi relativi al "Costo di produzione assicurabile" così come definito nel GLOSSARIO.

I danni a nastri non registrati od a pellicole vergini o supporti vuoti corrisponderanno al solo costo effettivo per la loro sostituzione con materiali dello stesso tipo e qualità.

Nell'eventualità in cui il verificarsi di uno o più degli eventi specificati nella presente Garanzia, ragionevolmente, praticamente e necessariamente impedisca il completamento della produzione assicurata, indipendentemente da qualsiasi requisito di data di completamento o di consegna, l'Assicurato avrà il diritto di abbandonare la produzione e richiedere un risarcimento ai sensi di questa Garanzia per le spese effettivamente da lui sostenute per la produzione assicurata, rese completamente vane e prive di valore, a causa diretta ed esclusiva del verificarsi di uno o più degli eventi assicurati dalla presente Garanzia, nel rispetto di quanto stabilito nelle "Norme comuni a tutte le Garanzie". Si applica quanto previsto all'Art. 55 Recesso in caso di Sinistro del paragrafo V. GESTIONE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE.

- b) PROGRAMMI INFORMATICI: sono i dati utilizzati per comandare le attrezzature informatiche, inclusi i diagrammi o le altre registrazioni che è possibile utilizzare per riprodurre i programmi.
- c) DATI; sono fatti, concetti o istruzioni che vengono convertiti in una forma utilizzabile nelle operazioni di elaborazione dei dati, inclusi i programmi informatici.
- d) SUPPORTI: sono i materiali sui quali i Dati vengono registrati o conservati.
- e) SOFTWARE: è qualsiasi combinazione di DATI, SUPPORTI o PROGRAMMI INFORMATICI.

## Art. 29. Limite di risarcimento

### 29.1 Massimale

Il limite di responsabilità dell'Assicuratore in relazione a ciascun danno (come qui sopra definito) non supererà la somma specificata nella Scheda di Polizza per la garanzia Pellicola Negativa.

### 29.2 Franchigia

La somma specificata nella Scheda di Polizza come franchigia per la Garanzia Pellicola Negativa verrà dedotta da ciascuna richiesta di risarcimento liquidata ai sensi di Polizza.

## Art. 30. Durata della copertura

L'assicurazione fornita dalla presente Garanzia sarà valida per il periodo che decorre da trenta (30) giorni prima dell'inizio delle riprese specificato nella Scheda di Polizza fino alla data in cui una copia di protezione o un nastro duplicato della produzione assicurata saranno stati completati e fisicamente rimossi dalla struttura in cui si trovano il negativo od il nastro originale, ovvero fino a quando la copertura della produzione assicurata verrà interrotta dall'Assicurato, ovvero fino alla scadenza della Polizza, a seconda di quale di tali eventi si verifichi prima.

**Art. 31. Esclusioni**

Questa Garanzia assicura contro tutti i rischi di perdite o danni materiali diretti che colpiscano i beni assicurati per qualunque causa esterna, ad eccezione di quanto escluso qui di seguito.

**31.1 Perdite e danni esclusi**

- |    |                                                                                                                                                                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) | utilizzo di materiali difettosi, attrezzature difettose, difetti di edizione, sviluppo o lavorazione difettosi, che sarebbero normalmente coperti a sensi della Garanzia Faulty Stock della presente Polizza; |
| b) | esposizione alla luce, dal deterioramento, dall'umidità atmosferica o dalle variazioni di temperatura;                                                                                                        |
| c) | manipolazione o dalla valutazione errata degli operatori o degli assistenti;                                                                                                                                  |
| d) | errori di giudizio nell'esposizione, nell'illuminazione o nella registrazione del suono;                                                                                                                      |
| e) | utilizzo di pellicole vergini, nastri magnetici o supporti/software difettosi o inadatti;                                                                                                                     |
| f) | errori di programmazione delle macchine o da errate istruzioni impartite alle macchine;                                                                                                                       |
| g) | sparizioni inspiegabili o ammanchi rilevati al momento dell'inventario;                                                                                                                                       |
| h) | eventuali danni consequenziali causati dalla perdita o dal danneggiamento di nastri magnetici, pellicole vergini o supporti vuoti.                                                                            |

**31.2 Beni esclusi**

La presente Garanzia non assicura i tagli, le scene inutilizzate e il materiale di repertorio.
------------------------------------------------------------------------------------------------

**Art. 32. Condizioni di garanzia**

L'Assicurato garantisce che i bozzetti, i disegni, i software ed i materiali correlati (in seguito denominati i "materiali sorgente") utilizzati per generare immagini ed animazioni al computer verranno conservati fino a che la responsabilità legale dell'Assicurato stesso non sarà terminata, ovvero una copia di protezione non sarà stata completata, ovvero la presente copertura sarà scaduta, a seconda di quale di tali date è precedente.

Se i materiali sorgente sono stati fotografati o utilizzati come previsto nel processo di produzione, il danneggiamento di tali materiali sorgente non sarà considerato un danno ai sensi della presente Garanzia, se non nella misura in cui i beni coperti siano stati danneggiati e l'Assicurato si sia conformato alle precedenti disposizioni.

Il mancato rispetto delle presenti condizioni solleverà l'Assicuratore da tutti gli obblighi ai sensi della presente Polizza nella misura in cui tale mancanza abbia dato origine o aggravato un danno.

### III.h “Garanzia Faulty stock”

#### Art. 33. Accordo di assicurazione

L'Assicuratore si impegna a rimborsare all'Assicurato le perdite (così come qui di seguito definite) subite direttamente ed esclusivamente a seguito della perdita, del danneggiamento o della distruzione di uno stock di videocassette, uno stock di pellicole vergini, videocassette registrate, supporti magnetici, pellicole cinematografiche esposte (sviluppate o non sviluppate), interpositive, positive, stampe di lavoro, copie di taglio, stampe a grana fine, piste sonore, nastri, lucidi, bozzetti (utilizzati per creare immagini animate), software e materiali correlati utilizzati per generare immagini al computer, utilizzate in connessione a quanto sopra causati da materiali difettosi, attrezzature difettose, difetti di edizione, sviluppo o elaborazione difettosi quando tali beni appartengono all'Assicurato oppure appartengono a terzi, ma ricadano sotto la responsabilità legale dell'Assicurato e sono utilizzati o sono destinati ad essere utilizzati per una produzione assicurata.

#### 33.1 Definizioni

- a) **DANNO:** Il termine “danno” usato in questa garanzia rappresenta solamente qualsiasi spesa aggiuntiva sostenuta dall'Assicurato per rigirare le scene danneggiate, ricreare o riprogrammare sostanzialmente nello stesso modo, soltanto la parte della produzione assicurata che è oggetto di un danno e per la quale viene richiesto un risarcimento a termini di questa garanzia, in eccedenza alla spesa che, se non si fosse verificato uno o più degli eventi specificati nel paragrafo di cui sopra sarebbe stata sostenuta per completare tale parte della suddetta produzione. Tuttavia, le perdite originate da ritardi nel completamento della produzione assicurata non sono recuperabili ai sensi della presente Garanzia, ad eccezione delle perdite originate da ritardi che siano inevitabili e si verifichino durante il periodo di tempo necessario a rigirare le scene danneggiate, ricreare o riprogrammare sostanzialmente nello stesso modo tale parte della pellicola o del nastro o del software, danneggiati da un evento assicurato a termini della presente Garanzia. Il termine “spesa supplementare” si riferisce al “Costo di produzione assicurabile” così come definito nel GLOSSARIO.

Nell'eventualità in cui il verificarsi di uno o più degli eventi specificati nel paragrafo di cui sopra, ragionevolmente, praticamente e necessariamente impedisca il completamento della produzione assicurata, indipendentemente da qualsiasi requisito di data di completamento o di consegna, l'Assicurato ha il diritto di abbandonare la produzione e richiedere un risarcimento ai sensi della presente Garanzia per le spese effettivamente sostenute nella produzione assicurata che siano state rese completamente vane, esclusivamente e direttamente a causa del verificarsi di uno o più degli eventi specificati nel paragrafo di cui sopra, nel rispetto di quanto stabilito nelle Norme comuni a tutte le garanzie. Si applica quanto previsto all'Art.55 Recesso in caso di Sinistro, paragrafo V. GESTIONE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE.

- b) **PROGRAMMI INFORMATICI:** sono i dati utilizzati per comandare le attrezzature informatiche, inclusi i diagrammi o le altre registrazioni che è possibile utilizzare per riprodurre i programmi.
- c) **DATI:** sono i fatti, concetti o istruzioni che vengono convertiti in una forma utilizzabile nelle operazioni di elaborazione dei dati, inclusi i programmi informatici.
- d) **SUPPORTI:** sono i materiali sui quali i Dati vengono registrati o conservati.
- e) **SOFTWARE:** è qualsiasi combinazione di DATI, SUPPORTI o PROGRAMMI INFORMATICI.

**Art. 34. Limite di risarcimento****34.1 Massimali**

Il limite di responsabilità dell'Assicuratore, in relazione a ciascun danno, non supererà la somma specificata nella Scheda di Polizza per la garanzia Faulty Stock.

**34.2 Franchigia**

La somma specificata nella Scheda di Polizza come franchigia per la Garanzia Faulty Stock verrà dedotta da ciascuna richiesta di risarcimento liquidata ai sensi di Polizza.

**Art. 35. Durata della copertura**

L'assicurazione fornita da questa garanzia sarà valida per il periodo che decorre dalla data di inizio delle riprese indicata nella Scheda di Polizza fino alla data in cui una copia di protezione o un nastro duplicato della produzione assicurata saranno stati completati e fisicamente rimossi dalla struttura in cui si trovano il negativo od il nastro originale, ovvero fino a quando la copertura della produzione assicurata verrà da voi interrotta, ovvero fino alla scadenza della Polizza, a seconda di quale di tali eventi si verifichi prima.

**Art. 36. Esclusioni****36.1 Perdite e danni esclusi**

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>a) manipolazione o valutazione errata degli operatori o degli assistenti;</li> <li>b) errori di giudizio nell'esposizione, nell'illuminazione o nella registrazione del suono;</li> <li>c) utilizzo di pellicole vergini, nastri magnetici o supporti/software non adatti;</li> <li>d) errori di programmazione delle macchine o da errate istruzioni impartite alle macchine;</li> <li>e) utilizzo di pellicole, nastri magnetici, macchine da presa, telecamere, lenti o nastri fotografici o attrezzature audio che non siano stati completamente collaudati da parte vostra o per vostro conto, per accertarne le condizioni di funzionamento ottimali prima dell'inizio delle riprese della produzione assicurata.</li> </ul> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**36.2 Beni esclusi**

La presente Copertura non assicura i tagli, le scene inutilizzate e il materiale di repertorio.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

**Art. 37. Condizioni di garanzia**

L'Assicurato garantisce che i bozzetti, i disegni, i software ed i materiali correlati (in seguito denominati i "materiali sorgente") utilizzati per generare immagini ed animazioni al computer verranno conservati fino a che la responsabilità legale dell'Assicurato stesso non sarà terminata, ovvero una copia di protezione non sarà stata completata, ovvero la presente copertura sarà scaduta, a seconda di quale di tali date è precedente.

Se i materiali sorgente sono stati fotografati o utilizzati come previsto nel processo di produzione, il danneggiamento di tali materiali sorgente non sarà considerato un danno ai sensi del presente documento, se non nella misura in cui i beni coperti nel paragrafo di cui sopra, sono stati danneggiati e l'Assicurato si sia conformato alle precedenti disposizioni.

il mancato rispetto delle presenti condizioni solleva l'Assicuratore da tutti gli obblighi ai sensi della presente Polizza nella misura in cui tale mancanza ha dato origine o ha aggravato un danno.

### **LE ESTENSIONI DI GARANZIA CHE SEGUONO SONO OPERANTI SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE NELLA SCHEDA DI POLIZZA (entro i limiti e con applicazione delle franchigie indicate)**

#### LUTTO FAMILIARE – in estensione unicamente alla garanzia III b CAST

La Garanzia III b Cast – Interruzione lavorazione - viene estesa ai danni (così come definiti all'Art. 7.1 – Definizione di danno) direttamente causati dalla temporanea indisponibilità di una delle persone assicurate dovuta alla morte, malattia od infortunio gravi di un familiare stretto, qualora detti eventi siano causati da una malattia o infortunio che si manifestino per la prima volta durante il periodo di copertura della Polizza.

La garanzia si intende estesa alla morte di un Familiare stretto conseguente a patologie preesistenti che alla data della compilazione dell'autocertificazione dello stato di salute dell'assicurato erano stabili e/o sotto controllo e non era prevedibile che potessero portare alla scomparsa durante il periodo di ingaggio dell'assicurato.

Con il termine Familiare Stretto devono intendersi la madre, il padre, la sorella, il fratello, il coniuge, i figli, i nipoti, i nonni, i genitori adottivi, i figliastri, i fratellastri, le sorellastre, i genitori sostitutivi (intesi non come genitori consanguinei ma come coloro che, in virtù di un'assunzione volontaria dei diritti e delle responsabilità dei genitori, nei confronti della persona assicurata, abbiano svolto tale ruolo durante la crescita della stessa) od altre persone di rilievo (intese come persone legate alla persona assicurata non da consanguineità, ma da un univoco rapporto di convivenza nel quale i partner siano responsabili del reciproco benessere, sia economico che emotivo).

#### ARTISTI NON NOMINATI O "GUEST STAR" – in estensione unicamente alla garanzia IIIb CAST

La Garanzia III b Cast – Interruzione lavorazione - viene estesa per includere gli artisti non nominati nella lista degli assicurati CAST di cui alla scheda di polizza e/o successive appendici.

#### GRAVIDANZE NON NOTE - in estensione unicamente alla garanzia III b CAST

La garanzia III b CAST si intende estesa ai danni derivanti direttamente ed unicamente da uno stato di gravidanza - imprevisto o non conosciuto dall'assicurata al momento della sottoscrizione dell'autocertificazione dello stato di salute - che le impedisca di adempiere al suo impegno lavorativo.

#### RITARDI NEI VIAGGI E TRASPORTI – in estensione unicamente alla Garanzia III b CAST

La Garanzia III.b CAST si intende estesa al danno derivante dalla chiusura di scali aeroportuali - per motivi che includono anche le condizioni Meteorologiche- utilizzati per trasferimenti di personale, qualora tale chiusura provochi un ritardo o precluda l'arrivo sul set di beni o persone di una Produzione assicurata.

#### RAPIMENTI - in estensione unicamente alla garanzia III b CAST

Si dà e si prende atto che la copertura III b CAST si intende estesa al danno derivante direttamente ed esclusivamente da impedimento di qualsiasi persona assicurata a termini di polizza per Rapimento, avvenuto durante il periodo di validità della specifica sezione.

Per Rapimento si intende portare via/ trattenere una persona contro la sua volontà.

La polizza non copre perdite pecuniarie derivanti dal pagamento di riscatti in nessuna forma.

#### OPERE D'ARTE/PREZIOSI - in estensione unicamente alla garanzia III c PROPS

Si dà e si prende atto che quanto disposto nei Paragrafi 13.1 e 13.2 della Sezione IIIc, Props, oggetti di scena, scenografie e guardaroba, è modificato come segue:

Il limite di risarcimento per ciascun danno non supererà il limite di risarcimento specificato nella pagina delle Dichiarazioni per la copertura Props.

Tuttavia, per gli oggetti d'antiquariato, opere d'arte, pellicce, orologi, perle, pietre preziose e semipreziose, oro, argento, platino e altri metalli preziosi o altre leghe preziose, inclusi i gioielli che contengono tali materiali, ciascun sinistro, liquidabile a termini di polizza, è soggetto ai sotto-limiti e Franchigie come indicati nella SCHEDA DI POLIZZA, in deroga a quanto stabilito nei succitati articoli.

#### ANIMALI DI SCENA - in estensione unicamente alla garanzia III c PROPS

La Garanzia PROPS si intende estesa alla copertura di animali di Scena, previa ricezione ed accettazione di un certificato medico rilasciato da un veterinario qualificato. In assenza del suddetto certificato gli animali si intendono assicurati unicamente in caso di infortunio.

In relazione alla suddetta estensione di garanzia si dà inoltre atto che:

\*Le spese veterinarie si intendono riconosciute fino ad un limite massimo del 25% del valore dell'animale, entro i limiti dell'estensione di garanzia indicati nella SCHEDA DI POLIZZA;

\*Le spese di Rimpatrio, soppressione o smaltimento si intendono riconosciute fino ad un limite massimo pari al 10% del valore dell'animale oggetto del sinistro e comunque entro i limiti dell'estensione indicati nella SCHEDA DI POLIZZA.

ESCLUSIONI: Si intendono esclusi dalla copertura

Danni derivanti da Attività diverse dalle riprese e/o lavorazioni inerenti alla produzione assicurata;

Qualsiasi attività pericolosa

Qualsiasi alterazione cosmetica

Qualora prima dell'utilizzo dell'animale non sia stata evidenziata contrattualmente una Responsabilità Legale e fissato un Valore all'animale

Cattiva condotta intenzionale (e/o Dolo) o Abuso/maltrattamento

Confisca op nazionalizzazione per qualsiasi motivazione

Quarantena o Macellazione intenzionale, per volontà propria o di qualsiasi autorità locale a meno che non sia derivante da un rischio non escluso dalla presente polizza

PROCEDURA IN CASO DI SINISTRO: Un certificato medico Veterinario deve supportare qualsiasi sinistro derivante da Malattia, morte o infortunio dell'animale

#### ANIMALI - in estensione unicamente alla garanzia III d SPESE SUPPLEMENTARI

La Garanzia III.d SPESE SUPPLEMENTARI si intende estesa a eventuali danni derivanti da malattia o infortunio di Animali, previa ricezione ed accettazione di un certificato medico rilasciato da un veterinario qualificato. In assenza del suddetto certificato gli animali si intendono assicurati unicamente in caso di infortunio.

ESCLUSIONI

Si intendono esclusi dalla copertura

Danni derivanti da Attività diverse dalle riprese e/o registrazione della produzione assicurata;

Qualsiasi attività pericolosa

Qualsiasi alterazione cosmetica

Cattiva condotta intenzionale (e/o Dolo) o Abuso/maltrattamento

Confisca o nazionalizzazione per qualsiasi motivazione

Quarantena o Macellazione intenzionale, per volontà propria o di qualsiasi autorità locale a meno che non sia derivante da un rischio non escluso dalla presente polizza

PROCEDURA IN CASO DI SINISTRO: Un certificato medico veterinario deve supportare qualsiasi sinistro derivante da malattia, morte od infortunio dell'animale

**DANNI DA AZIONI DI AUTORITA' CIVILI- in estensione unicamente alla garanzia III d SPESE SUPPLEMENTARI**

L'Assicuratore si impegna a pagare all'Assicurato i danni (così come essi sono definiti all'Art. 16.1 – Definizione di danno) escluse perdite di reddito o di utile, da lui sostenuti a causa di spese supplementari inevitabili in caso di interruzione, rinvio od annullamento della produzione assicurata, direttamente causati dall'azione delle Autorità Civili operanti nella Comunità Europea, che revochi qualunque permesso/licenza d'uso o che proibisca l'accesso a proprietà o risorse di suo interesse, in sua custodia o controllo, utilizzate o da utilizzare in relazione a tale produzione durante il periodo di validità della Polizza.

Tale copertura si applica per un periodo non superiore a 5 giorni consecutivi dalla data dell'azione da parte dell'Autorità Civile.

**ESCLUSIONI:** L'Assicuratore non pagherà i danni dovuti a:

- a. incapacità o impossibilità da parte dell'Assicurato di ottenere un permesso;
- b. incapacità o impossibilità da parte dell'Assicurato di elaborare o di compilare adeguatamente moduli o documenti richiesti;
- c. la violazione, l'incapacità o l'impossibilità da parte dell'Assicurato di soddisfare un qualsiasi requisito od una qualsiasi procedura necessari per l'emissione o la proroga di permessi o autorizzazioni;
- d. rifiuto o revoca di permessi ed autorizzazioni a causa della violazione da parte vostra di codici civili o criminali in essere;
- e. clima od eventi legati a condizioni climatiche, sia che i permessi siano stati concessi prima, durante o dopo il verificarsi di tali eventi. Tale esclusione non si intende applicabile fino ad un limite massimo di € 100.000,00 e comunque non superiore al limite indicato nella SCHEDA DI POLIZZA per la specifica estensione di garanzia;
- f. ritardi nel viaggio o nel trasporto dovuti ad azioni da parte delle Autorità Civili.

**DANNI DA INTERRUZIONE DI SERVIZI- in estensione unicamente alla garanzia III d SPESE SUPPLEMENTARI**

L'Art. 19 paragrafo 1, della Garanzia Spese Supplementari, viene integrato come segue:

La copertura viene estesa a danni per maggiori spese derivanti da interruzioni nella lavorazione in conseguenza diretta di interruzione di servizi quali Energia (elettricità, vapore o gas) e Acqua, necessari per il proseguimento delle riprese della produzione assicurata.

**DANNI DA IMPOSSIBILITA' DI ACCESSO/USCITA- in estensione unicamente alla garanzia III d SPESE SUPPLEMENTARI**

A parziale integrazione di quanto disposto dalla copertura SPESE SUPPLEMENTARI, si intendono inclusi in garanzia i danni derivanti dall'impossibilità di accesso o uscita da un ambiente per via di un danno materiale e diretto alla Proprietà/Fabbricato, relative pertinenze o agli immobili contigui, quando tali danni siano conseguenza di un rischio non escluso dalla presente polizza.

DEFINIZIONE DI DANNO - Per danno s'intendono:

- Le spese necessarie al completamento della produzione nei termini concordati prima del danno o
- I costi reali di produzione sostenuti prima dell'abbandono

NON SONO INCLUSE:

- Le spese sostenute per fare dei migliorie alla produzione assicurata e che vadano oltre i termini concordati prima del danno;
- Le spese sostenute per le produzioni che sono già state presentate o andate in onda

PER PROPRIETA' SI INTENDONO

- I Beni utilizzati o che verranno utilizzati in una produzione;
- Le location

NON SONO INCLUSI

- I Media (Supporti digitali o pellicole)
- Gli animali
- I danni preesistenti alla stipula del contratto di locazione o comodato d'uso

**PERICOLO IMMINENTE- in estensione unicamente alla garanzia III d SPESE SUPPLEMENTARI**

A parziale integrazione di quanto disposto dalla Garanzia SPESE SUPPLEMENTARI, s'intendono incluse in garanzia le spese (così come definite nel Glossario alla Voce Costi di produzione assicurati) sostenute in caso si verifichi la ragionevole necessità di evacuare un ambiente destinato alle riprese e/o alla lavorazione della produzione assicurata, al fine di evitare – laddove ci sia un pericolo imminente – un danno maggiore.

Per pericolo imminente si intende un potenziale pericolo per persone e cose che sarebbe irragionevole ignorare.

**EVENTO CRITICO- in estensione unicamente alla garanzia III d SPESE SUPPLEMENTARI**

A parziale integrazione di quanto disposto dalla Garanzia SPESE SUPPLEMENTARI, s'intendono incluse in garanzia le spese (così come definite nel Glossario alla Voce Costi di produzione assicurati) sostenute in caso si verifichi un EVENTO CRITICO.

- Un EVENTO CRITICO è rappresentato dalla morte per cause accidentali o da un grave infortunio che comporti un pericolo di vita, di un attore o di personale di Produzione (cd "Troupe");
- Ai fini dell'operatività di detta estensione l'evento critico deve essere avvenuto sul luogo dove vengono effettuate le riprese (set) della produzione assicurata;
- Sono necessari membri della troupe o attori della Produzione assicurata quali testimoni dell'evento critico;
- Detta copertura si intende operante unicamente se - a seguito dell'evento critico sopra citato - sia stato immediatamente necessario sospendere le lavorazioni della produzione assicurata
- Inoltre tale estensione si applica unicamente in assenza di altra analoga copertura per il medesimo rischio, fornita dalla presente o da altre polizze stipulate dall'Assicurato. Qualora l'evento fosse coperto da altra polizza o sezione della presente polizza, tale estensione non si intenderà in alcun modo applicabile.

**SCIOPERI- in estensione unicamente alla garanzia III d SPESE SUPPLEMENTARI**

A parziale modifica di quanto disposto dalla copertura Garanzia di cui alla sezione III d - Spese Supplementari- s'intendono inclusi in garanzia i danni diretti o indiretti (così come definite nel Glossario alla Voce Costi di produzione assicurati) derivanti da sciopero, purché:

- Lo sciopero non sia direttamente correlato al settore cinema e/o intrattenimento;
- Il personale che aderisce allo sciopero non sia direttamente impiegato nel settore cinema e intrattenimento
- Il personale aderente allo sciopero non faccia parte del sindacato di appartenenza dell'assicurato

**RITARDI NEI VIAGGI O TRASPORTI- in estensione unicamente alla garanzia III d SPESE SUPPLEMENTARI**

La Garanzia III.d SPESE SUPPLEMENTARI si intende estesa a danni derivanti dalla chiusura di scali aeroportuali - per motivi che includono anche le condizioni Meteorologiche- utilizzati per trasferimenti di personale o di beni, qualora tale chiusura provochi un ritardo o precluda l'arrivo sul set di beni o persone di una Produzione assicurata.

**GUASTI MECCANICI- in estensione unicamente alla garanzia III d SPESE SUPPLEMENTARI**

A parziale modifica di quanto stabilito alla Sezione Garanzia Spese supplementari della presente polizza, l'esclusione di cui all'Art 19 lettera a) si intende modificata come di seguito indicato: Insetti, parassiti, difetto intrinseco, danno latente, guasto meccanico o difetto strutturale, logoramento, lacerazione, graduale deterioramento dovuto a umidità o aridità dell'atmosfera, cambi repentini della temperatura, contrazione, evaporazione, perdita di peso, ruggine, contaminazione, perdita di contenuti, a meno che siano causati da un rischio non altrimenti escluso.

Tuttavia, limitatamente e con specifico riferimento a Guasti meccanici o difetti strutturali, tale esclusione non si intende applicata per:

- A. Generatori o Macchine da presa (Corpi macchina);
- B. Beni diversi da Generatori e Macchine da presa (Corpi macchina);

Purché tali beni siano stati perfettamente testati e dimostrati idonei all'utilizzo prima dell'inizio della lavorazione.

GUASTI DEI SISTEMI- in estensione unicamente alla garanzia III d SPESE SUPPLEMENTARI

La Garanzia III d Spese Supplementari si intende estesa ai danni derivanti da guasti o malfunzionamento di sistemi Computerizzati o relativi componenti, che siano necessari per il controllo o la gestione delle macchine da presa.

La suddetta estensione si intende operante purché i beni siano stati perfettamente testati e dimostrati idonei all'utilizzo prima dell'inizio della lavorazione.

CONTENUTO UFFICI- in estensione unicamente alla garanzia III f MEZZI TECNICI

La copertura Mezzi tecnici si intende estesa alla copertura di attrezzature e macchinari da ufficio, mobilio, arredamento, impianti, migliorie comprese, ricadenti sotto la responsabilità dell'Assicurato.

PORTAVALORI- in estensione unicamente alla garanzia III f MEZZI TECNICI

La Garanzia Mezzi tecnici viene modificata per includere Denari e valuta. Detta copertura si intende operativa quando i valori sono:

\*In casseforti chiuse a chiave e caveau protetti in locali di proprietà dell'Assicurato e/o sedi usate temporaneamente come uffici di produzione e/o Hotel privi di rischio.

\*Affidati a incaricati dell'Assicurato durante la loro prestazione d'opera e nello svolgimento delle proprie mansioni.

\*Nelle sedi dell'Assicurato durante il normale orario d'ufficio.

La copertura non sarà operante in circostanze diverse da quelle sopraindicate.

Si precisa inoltre che la copertura è attiva esclusivamente per perdite di denaro o valuta causate da incendio, furto con scasso e/o rapina a mano armata. Per furto con scasso s'intende violazione forzata di sedi, casseforti e/o proprietà chiuse a chiave. Per rapina a mano armata s'intende perdita di denaro derivante da rapina sotto minaccia armata o simili intimidazioni fisiche. Nessun danno relativo a perdita di denaro o valuta sarà riconosciuto se derivante da sparizione misteriosa o inspiegabile, così come non saranno riconosciute le mancanze accertate durante gli inventari.

L'Assicurato garantisce che i suoi agenti fuori sede faranno ogni possibile sforzo per assicurare durante la notte denaro e valuta in casseforti, qualora disponibili. Il mancato rispetto di tale condizione ci solleva da ogni obbligo relativo la presente copertura nella misura in cui il danno è stato determinato o aumentato da tale mancanza.

DRONI – in estensione unicamente alla garanzia III f. Mezzi tecnici

Si da e si prende atto che – relativamente alla garanzia Mezzi tecnici”, l'articolo 27.2. – Beni esclusi – al punto f si intende modificato come di seguito per includere i Droni alle condizioni di seguito indicate:

f. Aeromobili, con eccezione di quelli a pilotaggio Remoto (Droni) - anche non preventivamente dichiarati in polizza – e/o il materiale tecnico eventualmente ivi montato di valore fino ad un massimo come indicato nella SCHEDA DI POLIZZA, limitatamente all'utilizzo degli stessi ai fini della produzione assicurata dalla presente polizza o da una specifica applicazione.

VEICOLI - – in estensione unicamente alla garanzia III f. Mezzi tecnici

Si da e si prende atto che la garanzia Mezzi tecnici si intende comprensiva dei Veicoli di scena e/o di Produzione autopropulsi, limitatamente a danni materiali, incendio o furto e a secondo rischio rispetto a eventuali analoghe coperture assicurative operanti sui beni assicurati.

GUIDA DI PRECISIONE - – in estensione unicamente alla garanzia III f. Mezzi tecnici

Si da e si prende atto che la garanzia Mezzi tecnici si intende estesa dalla copertura di veicoli con Guida di precisione.

Per guida di precisione si intende:

2 o più veicoli condotti all'Unisono, sincronizzati o interagenti in coreografie;

rimangono escluse le attività di seguito indicate, soggette a specifica pattuizione scritta: Gare, scene di inseguimento, conduzione del veicolo senza l'appoggio di una o più ruote sulla superficie di guida, conduzione del veicolo con ruota di trazione rotta, Guida con compromessa visibilità del conducente o a velocità maggiore di quella considerata sicura rispetto alle condizioni del fondo stradale.

IMBARCAZIONI– in estensione unicamente alle garanzie III c. PROPS; III f. Mezzi tecnici:

Si da e si prende atto che – relativamente alla garanzia III c PROPS, l'articolo 15.2. – Beni esclusi – alla lettera h si intende modificato come di seguito:

h. imbarcazioni di valore superiore rispetto a quanto indicato nella SCHEDA DI POLIZZA mentre sono in acqua, a meno che non siano attraccate ad un molo, darsena, un pontile o adeguata struttura fissa e utilizzato o destinate ad esserlo come parte di una scena.

Si da e si prende inoltre atto che – relativamente alla garanzia III f Mezzi tecnici, il paragrafo 27.2. – Beni esclusi – alla lettera g si intende modificato come di seguito:

g. imbarcazioni di valore superiore rispetto a quanto indicato nella SCHEDA DI POLIZZA.

ERRORI DELL'OPERATORE- in estensione unicamente alle garanzie III g – Pellicola Negativa-Supporti e III h Faulty Stock

Le garanzie di cui agli art III.g Pellicola Negativa e III.h Faulty Stock, vengono integrate per includere i danni derivanti da:

- \*manipolazione o dalla valutazione errata degli operatori o degli assistenti;
- \*dagli errori di giudizio nell'esposizione, nell'illuminazione o nella registrazione del suono
- \*dall'utilizzo di pellicole vergini, nastri magnetici o supporti/software difettosi o inadatti;
- \*da errori di programmazione delle macchine o da errate istruzioni impartite alle macchine

MATERIALI DI REPERTORIO- in estensione unicamente alle garanzie III g – Pellicola Negativa-Supporti e III h Faulty Stock

A parziale integrazione della garanzia III g Pellicola Negativa, l'articolo 28 – Accordo di Assicurazione – si intende esteso a tagli della pellicola negativa di produzioni completate o distribuite, copie negative, nastri completati o altri supporti considerati materiale di repertorio.

Il materiale di repertorio sarà valutato in base agli effettivi costi da sostenere per ristampare o copiare completamente od in parte la proprietà persa o danneggiata, a prescindere dal fatto che la ristampa della copia sia fatta da un originale o da una copia del materiale di repertorio perso o danneggiato, oggetto della richiesta di danno.

PERIODO DI COPERTURA:

A parziale deroga di quanto stabilito agli articoli n. 9.3, 14, 18, 22, 26, 30 il periodo di copertura in pre-produzione e quello dopo il termine delle riprese deve intendersi come indicato nella SCHEDA DI POLIZZA.

PREMIO A DEPOSITO

Se la polizza viene emessa con un premio a deposito questo viene indicato nella SCHEDA DI POLIZZA.

In tal caso, entro la scadenza della polizza si procederà ad un conguaglio del suddetto premio in base agli elementi variabili – budget, eventuali scenari pericolosi o di interesse storico, altro - necessari per il calcolo del premio, che il contraente si impegna a versare entro e non oltre il termine della polizza.

## IV. GESTIONE DEI SINISTRI

### IV.a Norme comuni a tutte le Garanzie

#### Art. 38. Procedura in caso di sinistro

Al verificarsi di un Sinistro, l'Assicurato dovrà assolvere i seguenti obblighi ed oneri:

- a) Protezione dei beni – Proteggete i beni da ulteriori perdite e adottate tutte le misure possibili per minimizzare la perdita. Se a tal fine è necessario sostenere spese, queste ultime saranno a carico dell'Assicuratore, ai sensi e nei limiti stabiliti dall'Art. 1914, secondo comma del Codice Civile. L'eventuale intervento dell'Assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione, non pregiudica il diritto dell'Assicuratore stesso. Proteggete e custodite altresì tutto quanto può essere necessario od utile per l'istruttoria sul Sinistro da parte degli incaricati dell'Assicuratore.
- b) Avviso di Sinistro – L'Assicurato deve segnalare immediatamente all'Assicuratore o al suo rappresentante autorizzato, non appena ne ha conoscenza, qualsiasi Sinistro, perdita o danno che potrebbe dare origine a una richiesta di risarcimento ai sensi della presente Polizza.
- c) Denuncia dettagliata di Sinistro – L'Assicurato deve presentare all'Assicuratore oppure al suo rappresentante autorizzato, entro cinque giorni da quando ha avuto conoscenza del Sinistro, una denuncia dettagliata del Sinistro stesso firmata dall'Assicurato, nella quale siano specificati i fatti relativi al danno e l'ammontare dello stesso, al meglio delle sue conoscenze e convinzioni.
- d) Nel caso in cui i fatti che hanno dato origine al Sinistro costituiscano reato, l'Assicurato deve presentare dettagliata denuncia o querela all'Autorità Giudiziaria o all'Autorità di Pubblica Sicurezza e trasmettere all'Assicuratore copia della denuncia, non appena presentata.

L'inadempimento di alcuno degli obblighi ed oneri previsti da questa clausola comporta la perdita o la riduzione dell'indennizzo dovuto dall'Assicuratore, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

#### Art. 39. Perizia contrattuale in caso di mancato accordo sulla quantificazione del danno

In caso di disaccordo circa l'ammontare del danno risarcibile tra l'Assicuratore da una parte, e l'Assicurato e/o Beneficiario dall'altra, ciascuna parte potrà richiedere per iscritto che la questione venga risolta a mezzo di perizia contrattuale, nei termini che seguono.

Ciascuna parte sceglierà un perito qualificato indipendente. La parte richiedente notificherà a mezzo raccomandata A/R atto di richiesta della perizia contrattuale e contestuale nomina del perito di sua scelta alla controparte; questi dovrà, entro i venti (20) giorni successivi alla ricezione della relativa richiesta scritta, comunicare la sua nomina con le medesime modalità. In caso di mancata nomina del perito nel predetto termine, la parte interessata potrà chiedere che la nomina venga effettuata dal presidente del Tribunale di Roma.

I due periti così nominati ci presenteranno quindi, entro sessanta (60) giorni dalla loro nomina, una relazione scritta sottoscritta da entrambi contenente la determinazione dell'ammontare del danno; la relazione sarà vincolante per le parti. Se i periti non concordano sul contenuto della relazione entro il predetto termine, essi stessi sceglieranno un terzo perito, qualificato ed imparziale, il quale assumerà la funzione di presidente del collegio peritale. Se i due periti non sono in grado di concordare sulla nomina del terzo perito entro i successivi quindici (15) giorni, l'Assicuratore da una parte, e l'Assicurato e/o Beneficiario dall'altra potranno richiedere la nomina del terzo arbitro al presidente del Tribunale di Roma.

I periti presenteranno le rispettive divergenze al terzo perito così nominato. Entro sessanta (60) giorni dalla nomina del presidente del collegio peritale il collegio presenterà alle parti una relazione scritta, firmata da almeno due dei tre periti, che determini l'ammontare del danno. La relazione avrà effetto vincolante per le parti.

Ciascun perito sarà pagato dalla parte che lo ha scelto. Le altre spese dei periti e la retribuzione del presidente del collegio peritale saranno pagate in parti uguali dall'Assicurato e dall'Assicuratore.

Le parti espressamente convengono che l'esperienza della suddetta procedura costituisce condizione per la proposizione di ogni altra azione avente ad oggetto l'ammontare del danno risarcibile.

#### **Art. 40. Pagamento dell'indennizzo**

L'Indennizzo sarà pagato all'Assicurato e/o al Beneficiario da questi indicato per iscritto, al netto della Franchigia e nei limiti di responsabilità o risarcimento indicati in Polizza.

Nessuna persona od organizzazione che ha in custodia i beni assicurati e che deve essere pagata per servizi resi sarà perciò solo considerata Beneficiario della presente Polizza.

L'Indennizzo verrà pagato dall'Assicuratore entro trenta (30) giorni dal raggiungimento di un accordo fra l'Assicurato e l'Assicuratore, ovvero dalla comunicazione della relazione ai sensi dell'art. 39.

#### **Art. 41. Diritti di accesso, ispezione e copia. Assenza di pregiudizio**

In qualsiasi momento nell'arco della durata dell'Assicurazione o successivamente, fintantoché l'Assicurato proporrà richieste di risarcimento ai sensi della presente Assicurazione, l'Assicuratore ovvero le persone da questi nominate avranno il diritto, ma non l'obbligo, di ispezionare, con diritto di copia, tutti i documenti pertinenti alla produzione assicurata (a titolo esemplificativo, conti, registri, diari di lavorazione, bollettini, contratti, fatture, bolle, etc.) e tutte le registrazioni su qualunque supporto del materiale filmato, nonché le cose assicurate e le vostre operazioni, nei tempi e nei luoghi ragionevolmente indicati da noi o dai nostri rappresentanti.

L'Assicurato, il Contraente ed il Beneficiario si impegnano altresì a fornire, ogniqualevolta richiesti, all'Assicuratore e/o alle persone da questi incaricate ed i loro dipendenti, tutte le informazioni ragionevolmente necessarie in relazione ai Sinistri denunciati ai sensi della presente Assicurazione.

L'esercizio da parte dell'Assicuratore dei diritti di cui al presente articolo, non costituisce in alcun modo rinuncia a qualsiasi difesa alla quale l'Assicuratore potrebbe altrimenti ricorrere in relazione a qualsiasi Sinistro e/o richiesta di risarcimento, né potrà essere eccepito contro l'Assicuratore, in qualsiasi sede, anche giudiziale, dall'Assicurato/ Contraente/ Beneficiario al fine di evitare le conseguenze di sue inadempienze rispetto alle previsioni della presente Polizza.

**Art. 42. Altre assicurazioni**

Se al momento del verificarsi del Sinistro sono attive altre assicurazioni a copertura del medesimo Rischio, l'assicurazione da questa Polizza fornita opererà in secondo rischio rispetto alle altre assicurazioni e pertanto, in deroga all'art. 1910, comma terzo del Codice Civile, nessun indennizzo sarà dovuto dall'Assicuratore se non per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tale altra o da tali altre assicurazioni.

Il Contraente/Assicurato/Beneficiario ha l'obbligo di dare immediato avviso all'Assicuratore in caso di stipula di polizze assicurative a copertura dei medesimi rischi oggetto della presente assicurazione.

**Art. 43. Surroga**

In caso di pagamento di indennizzo a favore dell'Assicurato, l'Assicuratore sarà automaticamente surrogato, ai sensi dell'Art. 1916 del Codice Civile, nei diritti dell'Assicurato verso eventuali terzi responsabili fino a concorrenza dell'indennizzo corrisposto all'Assicurato.

Quest'ultimo dovrà fornire tutti i documenti richiesti e collaborare in tutti i modi possibili per agevolare tale recupero presso terzi. L'Assicurato sarà responsabile nei confronti dell'Assicuratore per ogni eventuale pregiudizio al diritto di surroga.

**Art. 44. Obbligo di salvataggio. Clausola della dovuta diligenza**

Fermo restando quanto previsto dall'Art.38 Procedura in caso di Sinistro, l'Assicurato si impegna ad adottare la dovuta diligenza, nonché a fare o contribuire a fare tutto ciò che è ragionevolmente possibile per evitare o ridurre qualsiasi perdita oppure qualsiasi circostanza che possa dare origine a un danno o ad una richiesta di risarcimento a termini di Polizza.

Ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile, le spese sostenute dall'Assicurato a questo scopo sono a carico dell'Assicuratore, al netto della Franchigia indicata in Polizza ed in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva al momento del Sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'Assicuratore non provi che le spese siano state fatte inconsideratamente.

L'intervento dell'Assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L'Assicurato/Contraente/Beneficiario che dolosamente non adempie all'obbligo del salvataggio perde il diritto all'Indennizzo. Se colposamente omette di adempiere a tale obbligo, l'Assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio perciò sofferto.

**IV.b "Garanzia CAST – Interruzione lavorazione"****Art. 45. Procedura speciale in caso di danno**

L'Assicurato dovrà notificare, non appena ne ha conoscenza, il fatto che una qualsiasi delle persone assicurate non è in grado di iniziare, proseguire o completare i propri obblighi o doveri, dando quindi origine alla possibilità di una richiesta di risarcimento.

L'Assicurato procurerà e inoltrerà immediatamente all'Assicuratore il certificato di un medico debitamente qualificato, nel quale verranno descritte nei dettagli tutte le circostanze in cui è insorta l'incapacità e salverà il suo diritto di accesso continuato alla documentazione medica di qualsiasi persona assicurata.

L'Assicurato si impegnerà, al meglio delle sue possibilità, per assicurare e salvaguardare il diritto continuato dell'Assicuratore di far visitare qualsiasi persona assicurata da un medico da noi incaricato.

Il mancato rispetto da parte dell'Assicurato delle disposizioni stabilite nel presente articolo, costituirà pregiudizio essenziale per l'Assicuratore ed il mancato rispetto libererà l'Assicuratore stesso dall'obbligo di pagare qualsiasi richiesta di risarcimento in connessione alla quale l'Assicurato non abbia rispettato una qualsiasi delle suddette condizioni.

#### **IV.c “Garanzia Danni alle Proprietà di Terzi in Consegna e Custodia”**

##### **Art. 46. Difesa e pagamenti aggiuntivi**

In riferimento all'assicurazione fornita da questa Garanzia, l'Assicuratore:

- a) assumerà la difesa dell'Assicurato in qualsiasi azione legale contro di lui vertente sui risarcimenti di danni che sono pagabili a termini di questa Garanzia, anche se le premesse di tali azioni legali sono infondate, false o fraudolente;
- b) pagherà, in aggiunta al Massimale definito all'Art.21.1:
  - I. tutte le spese da sostenute dall'Assicuratore, tutti i costi addebitati all'Assicurato nel corso di tale azione legale e tutti gli interessi per l'intero ammontare della sorte per tali azioni legali, maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza, e prima del pagamento o dell'offerta, o del deposito in tribunale della parte della sorte che non supera il Massimale;
  - II. i premi per le fidejussioni giudiziarie richiesti per tali chiamate in giudizio ed i premi per le fidejussioni necessarie alla revoca di sequestri entro il Massimale previsto da questa Garanzia, ma senza alcun nostro obbligo di richiedere o fornire tali garanzie;
  - III. tutte le spese ragionevoli, esclusa la perdita di guadagno, sostenute dall'Assicurato su nostra richiesta.

#### **V. GESTIONE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE**

---

##### **Art. 47. Dichiarazioni inesatte, reticenze e frodi**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Se presentate una richiesta di risarcimento falsa o fraudolenta in relazione all'ammontare o ad altro, inclusa l'esagerazione dolosa del danno, l'Assicuratore ha il diritto di risolvere questa Polizza in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta, ed anche ogni successiva richiesta di risarcimento verrà respinta.

**Art. 48. Abbandono**

L'Assicurato può abbandonare la produzione assicurata all'Assicuratore ed esigere l'indennità per perdita totale della medesima qualora, in conseguenza di un Sinistro, risulti impossibile il completamento dell'opera cinematografica, ovvero quando il costo per il completamento risulti maggiore dell'indennizzo per perdita totale della produzione.

L'abbandono sarà efficace solo se dichiarato nei 6 mesi successivi al Sinistro e accettato per iscritto dall'Assicuratore. L'Assicuratore, in presenza delle condizioni per l'esercizio da parte dell'Assicurato dell'abbandono, potrà comunque rifiutare il proprio consenso, pagando l'indennizzo previsto per la perdita totale della produzione. L'abbandono non potrà essere soggetto a condizione alcuna da parte dell'Assicurato.

In caso di accettazione da parte dell'Assicuratore, tutti i diritti inerenti la produzione assicurata, ivi inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo i diritti di cui agli artt. 45, 46 e 47 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 sulla Protezione del Diritto di Autore (di Seguito LPDA), dal giorno in cui l'accettazione dell'Assicuratore è stata portata a conoscenza dell'Assicurato con lettera raccomandata A/R.

All'Assicurato è fatto obbligo di cooperare ad ogni adempimento necessario per il trasferimento e/o il libero godimento di tali diritti da parte dell'Assicuratore.

L'abbandono è senza effetto ove per qualsiasi motivo la cessione sopra indicata non fosse possibile e/o utile, ad esempio a causa dell'incombenza del termine di cui all'art. 50 LPDA.

**Art. 49. Proroga dell'assicurazione. Sospensione o cessazione della produzione assicurata**

L'Assicurato dovrà comunicare la data esatta di fine riprese della produzione assicurata entro sette (7) giorni da tale data.

Nell'eventualità in cui le riprese non siano state completate entro il termine di efficacia della copertura assicurativa indicata in Polizza, l'Assicurato potrà prorogare la durata dell'Assicurazione mediante richiesta scritta all'Assicuratore e pagamento del relativo supplemento di Premio, da determinarsi in misura proporzionale alla durata della proroga richiesta. La proroga dell'Assicurazione avrà effetto al momento della ricezione del pagamento del Premio da parte dell'Assicuratore.

È facoltà dell'Assicurato decidere di sospendere o cessare una produzione assicurata in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta inviata all'Assicuratore a mezzo lettera raccomandata a/r.

Nel caso di sospensione della produzione, la copertura assicurativa resterà valida e le riprese della produzione assicurata saranno considerate come ancora in corso ai fini della determinazione dell'ammontare del Premio dovuto.

Nel caso di cessazione della produzione assicurata, la copertura assicurativa cesserà alle ore 24.00 del giorno indicato dall'Assicurato come data di cessazione della produzione ed il rimborso del Premio sarà effettuato, in misura proporzionale, al netto delle imposte governative, entro 30 giorni dalla ricezione da parte dell'Assicuratore della comunicazione di cessazione della produzione.

**Art. 50. Mancato pagamento dei premi e decorrenza della garanzia**

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto dell'Assicuratore al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

In tutti i suddetti casi di ritardato pagamento, l'Assicuratore avrà inoltre diritto di risolvere la presente Assicurazione dandovene comunicazione ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile. In caso di mancato esercizio di tale diritto da parte dell'Assicuratore, l'Assicurazione si risolverà comunque automaticamente, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile, in caso di ritardo nei pagamenti protratto per oltre sei mesi. In tutti i suddetti casi la risoluzione dell'Assicurazione comporterà l'addebito delle relative spese a vostro carico, fatto salvo il diritto dell'Assicuratore al maggior danno.

**Art. 51. Determinazione del Premio**

Il Premio è indicato nella Scheda di Polizza, ed è determinato in conformità al tasso applicato sul Costo di Produzione Assicurabile.

**Art. 52. Sanzioni/Embargo**

Nessuna copertura viene fornita dalla presente Polizza e gli assicuratori non saranno tenuti ad alcun indennizzo o pagamento nella misura in cui tale copertura o indennizzo o pagamento esponga gli assicuratori a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite o delle sanzioni economiche o commerciali, delle leggi o dei regolamenti dell'unione Europea, del Regno Unito, degli Stati Uniti d'America o di qualunque altra legge o normativa nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali.

**Art. 53. Legge applicabile e giurisdizione**

La presente Polizza è soggetta esclusivamente al diritto italiano anche nei casi in cui l'Assicurazione è estesa ad Assicurati con sede legale all'estero, pertanto in caso di controversie si applicherà soltanto detta legge.

In caso di controversie inerenti la presente Polizza, il foro esclusivamente competente sarà quello della Contraente.

**Art. 54. Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente stabilito valgono le norme di legge.

**Art. 55. Recesso in caso di Sinistro**

Dopo ogni Sinistro e sino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere, con preavviso di 30 giorni, dalla presente Polizza. In caso di recesso ed entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, l'Assicuratore rimborserà la parte di Premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.





**Sottoscrizioni**


Il sottoscritto Contraente dichiara:

- **di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente contratto:**
  - **il set informativo costituito da:**
    - **DIP Danni;**
    - **DIP aggiuntivo Danni;**
    - **Condizioni di assicurazione comprensive del glossario;**
  - **copia del documento "Informativa sul distributore" conforme all'allegato 3, del Regolamento IVASS n. 40/2018 e successive modifiche e/o integrazioni;**
  - **copia del documento "Informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non-IBIP" conforme all'allegato 4 del Regolamento IVASS n. 40/2018 e successive modifiche e/o integrazioni;**
- di impegnarsi a consegnare a ciascun Assicurato copia del set informativo costituito dai documenti sopra indicati, esonerando così l'Intermediario ed AGCS da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dalla mancata ottemperanza a tale obbligo;
- fatta eccezione per il caso in cui le Condizioni di assicurazione prevedano la non applicabilità dell'aggravamento di rischio e l'esonero per il Contraente dall'obbligo di cui all'articolo 1898 del codice civile, di essere consapevole che in caso di aggravamento del rischio deve darne comunicazione scritta all'Impresa e che gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa, ai sensi dell'articolo 1898 del codice civile;
- di essere consapevole che, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile, le informazioni ed i dati forniti sono essenziali per la validità e l'efficacia del presente contratto e che la Società presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio anche in base ad essi.

Il Contraente prende atto che l'assicurazione è prestata alle condizioni e con le modalità previste nel presente contratto che dichiara dunque di conoscere ed approvare.

Sottoscritto il \_\_/\_\_/\_\_, in \_\_\_\_\_

Allianz Global Corporate & Specialty SE  
Nicola Mancino Marco Vincenzi



Firma del Contraente/Delegato



- di essere stato messo in condizione di assumere una decisione informata, avendo manifestato le proprie richieste ed esigenze assicurative così come riepilogate nel documento "Riepilogo delle RICHIESTE ED ESIGENZE ASSICURATIVE DEL CLIENTE" e avendo ricevuto dall'Intermediario le informazioni sul prodotto assicurativo.

Firma dell'Intermediario ▶ \_\_\_\_\_

Firma del Contraente/Delegato ▶ \_\_\_\_\_

**Pol. 30878846**

# Polizza Portfolio

## Produzioni audiovisive

### Riepilogo delle richieste ed esigenze assicurative del cliente

Avere notizie e informazioni sulle sue richieste ed esigenze assicurative è indispensabile perchè la Compagnia e i suoi distributori possano offrirle prodotti coerenti alle stesse. Le chiediamo quindi di prestare particolare attenzione ai dati contenuti in questo documento, confermando quelli già forniti.

#### I tuoi dati

Contraente MA ITALY S.R.L.

CF/P.IVA 16239081009

Indirizzo VIA ALBERICO II 4 - 00193 ROMA (RM)

#### La tua Polizza

30878846

#### Agenzia

Gerenza di BROKER AGCS

#### E-mail

#### Indirizzo

P.ZZA TRE TORRI 3, 20145 MILANO

#### Telefono

Telefono

**Trattativa svolta da** DIRETTA DI DIREZIONE

#### Allianz Global Corporate & Specialty SE

Società costituita all'estero nella forma giuridica di società per azioni. Sede legale Koeniginstrasse 28, 80802 Monaco-Germania  
Società con unico socio soggetta direzione e coordinamento di Allianz SE, autorizzata all'esercizio dell'assicurazione diversa dall'assicurazione sulla vita dal Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), n. registro presso il tribunale di Monaco HRB 208312 - Capitale Sociale 36.740.661,00 i.v. - CF, P.IVA e Registro delle imprese di Milano n. 06385250961

Allianz Global Corporate & Specialty SE - Impresa operante in Italia in regime di stabilimento nelle assicurazioni danni.  
Iscritta all'albo delle imprese di assicurazione n. I.00075

Allianz Global Corporate & Specialty SE  
Rappresentanza Generale per l'Italia  
Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano  
Tel. +39 02 7216 1 - Fax +39 02 7216 7476  
agcs@pec.allianz.it - www.agcs.allianz.com



La presente soluzione è coerente con le sue esigenze in considerazione delle preferenze da lei manifestate in sede di raccolta delle sue necessità assicurative per un prodotto focalizzato su rischi selezionati secondo criteri specifici che, rispetto ad altri prodotti offerti, consenta un maggior grado di flessibilità nella personalizzazione delle garanzie in relazione a tali rischi.

#### **BISOGNO ASSICURATIVO PRINCIPALE**

- ▶ Protezione contro i danni occorsi sul set e i rischi di sospensione delle riprese cinematografiche. Protezione contro le perdite conseguenti a morte, infortunio e malattia per produzioni documentaristiche, industriali, pubblicitarie ed educative, ovvero per produzioni cinematografiche

- 
- Il Cliente non ha attualmente in essere coperture assicurative concorrenti rispetto ai bisogni assicurativi di cui alle precedenti voci.



**LE RICORDIAMO CHE**

- Il suo agente/l'intermediario è a sua disposizione per aiutarla e per fornirle ogni eventuale chiarimento.
- È importante che le informazioni ed i dati che ci fornisce siano completi, veritieri e aggiornati, dal momento che solo sulla base degli stessi potranno essere formulate proposte coerenti con le sue richieste ed esigenze assicurative.
- Al riguardo, le ricordiamo sin d'ora di prestare particolare attenzione ai massimali previsti per ciascuna garanzia, nonché ad eventuali limitazioni alle coperture assicurative, esclusioni, franchigie e scoperti, verificando che siano conformi alle sue aspettative.
- Le rammentiamo, infine, che eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione della stessa assicurazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 C.C..
- Le rammentiamo che la proposta formulata si basa sulle informazioni da lei fornite, come riepilogate nel presente documento. La invitiamo, dunque, a confermare la correttezza di quanto qui riportato, sottoscrivendo il presente modulo dopo attenta rilettura.

Data: 11/07/2023

Firma dell'Intermediario



Firma del Contraente/Delegato



**Polizza Portfolio**  
**Produzioni audiovisive**  
Polizza n. 30878846



Allianz Global Corporate & Specialty SE  
Rappresentanza Generale per l'Italia



# Polizza Portfolio

## Polizza Produzioni audiovisive

### La tua polizza

Numero 30878846

Contraente MAI ITALY S.R.L.

### La tua Agenzia

Gerenza ASSIMOVIE SRL

VIA MONTE ZEBIO 19, 00195 ROMA

Telefono

E-mail

### Area Personale

[www.allianz.it/areapersonale](http://www.allianz.it/areapersonale)

Per consultare in ogni momento le informazioni relative alla tua polizza, alle scadenze e ai sinistri

### Servizio Clienti



Per qualsiasi informazione, chiarimento o supporto

60K 00000308788463



#### Allianz Global Corporate & Specialty SE

Società costituita all'estero nella forma giuridica di società per azioni. Sede legale Koeniginstrasse 28, 80802 Monaco-Germania  
Società con unico socio soggetta direzione e coordinamento di Allianz SE, autorizzata all'esercizio dell'assicurazione diversa dall'assicurazione sulla vita dal Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), n. registro presso il tribunale di Monaco HRB 208312 - Capitale Sociale 36.740.661,00 i.v. - CF, P.IVA e Registro delle imprese di Milano n. 06385250961

Allianz Global Corporate & Specialty SE - Impresa operante in Italia in regime di stabilimento nelle assicurazioni danni. Iscritta all'albo delle imprese di assicurazione n. 1.00075

Allianz Global Corporate & Specialty SE  
Rappresentanza Generale per l'Italia  
Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano  
Tel. +39 02 7216 1 - Fax +39 02 7216 7476  
[agcs@pec.allianz.it](mailto:agcs@pec.allianz.it) - [www.agcs.allianz.com](http://www.agcs.allianz.com)



## Elenco documenti

### Si consegnano al cliente i seguenti documenti

---

- Condizioni di assicurazione
- Allegato 3 - Informativa sul distributore
- Allegato 4 - Informazioni sulla distribuzione del prodotto non-IBIP
- Scheda di Polizza

**La presente copertina non costituisce parte del contratto.**

## Scheda di Polizza

### Contraente

Ragione Sociale: MAI ITALY S.R.L.  
Codice fiscale/Partita IVA: 16239081009  
Indirizzo: VIA ALBERICO II 4  
C.A.P.: 00193 Città: ROMA (RM)

### Durata

Decorrenza: dalle ore 24:00 del 10/07/2023 Scadenza: ore 24:00 del 10/07/2024  
Durata: anni 1 / mesi 0 / giorni 0

### Altri estremi contrattuali

Tacito rinnovo: NO

### Premio

Importo per il periodo assicurativo  
Imponibile: **10.148,12 euro**  
Imposte: **2.257,96 euro**  
Lordo: **12.406,08 euro**


Periodicità del pagamento: In unica soluzione

### Composizione del premio alla firma (importi espressi in euro)

Ramo di garanzia	Imp. Prima rata (1)	Aliquota imposta	Importo imposte	Importo lordo alla firma
Incendio ed elementi naturali	9.031,83	22,25 %	2.009,58	11.041,41
Altri danni ai beni-incendio	1.014,81	22,25 %	225,80	1.240,61
Perdite pecuniarie	101,48	22,25 %	22,58	124,06
<b>Totali</b>	<b>10.148,12</b>		<b>2.257,96</b>	<b>12.406,08</b>

(1) Se è previsto il pagamento frazionato e/o se a fronte del presente contratto sono stati applicati degli sconti per la prima annualità, l'imponibile di prima rata è comprensivo del costo per pagamento frazionato ed è al netto degli sconti.

### Condizioni di assicurazione





**SOMMARIO**

Sommario .....	1
I. scheda di polizza .....	4
II. Glossario .....	8
III. Oggetto .....	9
III.a Norme comuni a tutte le garanzie .....	9
Art. 1. Limiti territoriali .....	9
Art. 2. Esclusioni .....	9
Art. 3. Aggravamento e diminuzione del rischio .....	12
Art. 4. Protezione dei beni e degli impianti .....	12
Art. 5. Beni di terzi .....	12
Art. 6. Limiti di copertura .....	12
LE GARANZIE CHE SEGUONO SONO SEMPRE OPERANTI .....	13
LE GARANZIE CHE SEGUONO SONO OPERANTI SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE NELLA SCHEDA DI POLIZZA .....	14
III.b "Garanzia CAST – Interruzione lavorazione" .....	14
Art. 7. Accordo di assicurazione .....	14
Art. 8. Limite di risarcimento .....	15
Art. 9. Durata della copertura .....	15
Art. 10. Visite mediche .....	15
Art. 11. Esclusioni .....	16
III.c "Garanzia PROPS – Oggetti di scena, scenografie e guardaroba" .....	16
Art. 12. Accordo di assicurazione .....	16
Art. 13. Limiti di risarcimento .....	17
Art. 14. Durata della copertura .....	17
Art. 15. Esclusioni .....	17
III.d "Garanzia Spese supplementari" .....	18
Art. 16. Accordo di assicurazione .....	18
Art. 17. Limite di risarcimento .....	19
Art. 18. Durata della copertura .....	19
Art. 19. Esclusioni .....	19

III.e “Garanzia Danni alle proprietà di terzi in consegna e custodia” .....	20
Art. 20.    Accordo di assicurazione.....	20
Art. 21.    Limite di risarcimento .....	20
Art. 22.    Durata della copertura .....	20
Art. 23.    Esclusioni .....	21
III.f “Garanzia Mezzi Tecnici” .....	21
Art. 24.    Accordo di assicurazione.....	21
Art. 25.    Limite di risarcimento .....	22
Art. 26.    Durata della copertura .....	22
Art. 27.    Esclusioni .....	22
III.g “Garanzia Pellicola negativa” .....	23
Art. 28.    Accordo di assicurazione.....	23
Art. 29.    Limite di risarcimento .....	24
Art. 30.    Durata della copertura .....	24
Art. 31.    Esclusioni .....	25
Art. 32.    Condizioni di garanzia .....	25
III.h “Garanzia Faulty stock” .....	26
Art. 33.    Accordo di assicurazione.....	26
Art. 34.    Limite di risarcimento .....	27
Art. 35.    Durata della copertura .....	27
Art. 36.    Esclusioni .....	27
Art. 37.    Condizioni di garanzia .....	27
LE ESTENSIONI DI GARANZIA CHE SEGUONO SONO OPERANTI SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE NELLA SCHEDA DI POLIZZA (entro i limiti e con applicazione delle franchigie indicate) .....	28
IV.    Gestione dei Sinistri.....	34
IV.a Norme comuni a tutte le Garanzie .....	34
Art. 38.    Procedura in caso di sinistro .....	34
Art. 39.    Perizia contrattuale in caso di mancato accordo sulla quantificazione del danno .....	34
Art. 40.    Pagamento dell'indennizzo.....	35
Art. 41.    Diritti di accesso, ispezione e copia. Assenza di pregiudizio.....	35
Art. 42.    Altre assicurazioni .....	36
Art. 43.    Surroga .....	36

Art. 44.	Obbligo di salvataggio. Clausola della dovuta diligenza .....	36
IV.b	“Garanzia CAST – Interruzione lavorazione” .....	36
Art. 45.	Procedura speciale in caso di danno .....	36
IV.c	“Garanzia Danni alle Proprietà di Terzi in Consegna e Custodia” .....	37
Art. 46.	Difesa e pagamenti aggiuntivi .....	37
V.	Gestione del contratto di assicurazione .....	37
Art. 47.	Dichiarazioni inesatte, reticenze e frodi.....	37
Art. 48.	Abbandono .....	38
Art. 49.	Proroga dell’assicurazione. Sospensione o cessazione della produzione assicurata.....	38
Art. 50.	Mancato pagamento dei premi e decorrenza della garanzia .....	39
Art. 51.	Determinazione del Premio .....	39
Art. 52.	Sanzioni/Embargo.....	39
Art. 53.	Legge applicabile e giurisdizione .....	39
Art. 54.	Rinvio alle norme di legge.....	39
Art. 55.	Recesso in caso di Sinistro.....	39

**I. SCHEDA DI POLIZZA**

1. Assicurato: MAI ITALY SRL
2. Indirizzo e partita Iva: VIA ALBERICO II, 4 00193 ROMA - 16239081009
3. Titolo della Produzione: MAI 23 079 POMPEI
4. Numero di Polizza: 30878846
5. Periodo (ore 24.00): 10/07/2023 – 10/07/2024
6. Validità Territoriale: Mondo Intero
7. Durata stimata delle riprese : N/A (n. giorni)  
 Inizio riprese: ore 24.00: 10/07/2023  
 Sospensione della riprese: da === al === - dal === al ===  
 Fine riprese: ore 24.00: 10/10/2023

In considerazione del pagamento del premio sopra indicato, l'assicurazione è prestata contro i rischi e per le coperture delle Garanzie per le quali è indicato uno specifico Massimale nella tabella che segue o nei documenti allegati, alle condizioni tutte della Polizza e di tutti gli allegati ed appendici che ne formano parte integrante.

<b>Garanzia</b>	<b>Limite di Risarcimento per sinistro (€)</b>	<b>Franchigia per sinistro (€)</b>
<b><u>Garanzia</u></b>		
IIIb - Cast (Interruzione Lavorazione)	0,00	N/A
<b><u>Garanzia</u></b>		
IIIc - PROPS	500.000,00	650,00
IIId - Spese Supplementari	0,00	NA
IIIe - Danni alla Proprietà di Terzi	1.500.000,00	650,00
IIIf - Mezzi Tecnici	1.000.000,00	10% MIN 1.500 MAX 3.000
<b><u>Garanzia</u></b>		
IIIg - Pellicola Negativa	0,00	Nessuna
IIIh - FAULTY STOCK	0,00	NA

**Assicurato:** MAI ITALY SRL  
**Polizza numero:** 30878846  
**Titolo della produzione:** MAI 23 079 POMPEI

## ESTENSIONI DI GARANZIA

ESTENSIONE	Limite per sinistro (€)	Limite in aggregato per singola produzione assicurata (€)	Franchigia per sinistro (€)
III b - CAST -Lutto familiare	0,00	0,00	N.A.
III b - CAST - copertura artisti non nominati e/o guest star	0,00	0,00	N.A.
III b - CAST - copertura Gravidanze non note	0,00	0,00	N.A.
III b - CAST - Ritardi nei viaggi	0,00	0,00	N.A.
III b - CAST - Rapimento	0,00	0,00	N.A.
III c - PROPS - Opere d'Arte/ Preziosi	0,00	0,00	N.A.
III c - PROPS - Animali	0,00	0,00	N.A.
III d- Spese supplementari - Animali	0,00	0,00	N.A.
III d - Spese supplementari - Azioni di Autorità civili	0,00	0,00	N.A.
III d - Spese supplementari - Interruzione di servizi	0,00	0,00	N.A.
III d - Spese supplementari: Ingresso Uscita	0,00	0,00	N.A.
III d - Spese Supplementari: Pericolo Imminente	0,00	0,00	N.A.
III d - Spese Supplementari: Evento Critico	0,00	0,00	N.A.
III d - Spese supplementari: Scioperi	0,00	0,00	N.A.
III d - Spese supplementari - Ritardi nei viaggi e trasporti	0,00	0,00	N.A.
III d - Spese supplementari: Guasti meccanici	0,00	0,00	N.A.
III d - Spese Supplementari: Guasti dei sistemi	0,00	0,00	N.A.
III f - Mezzi tecnici - Contenuto uffici	10.000,00	NA	1.000,00
III f -Mezzi Tecnici - Portavalori	10.000,00	0,00	1.000,00
III f -Mezzi tecnici - Attrezzature su Droni	0,00	0,00	N.A.
III f VEICOLI	25.000,00	NA	10% minimo 1.000,00
III f Guida di precisione	0,00	0,00	N.A.
III c - III f. Imbarcazioni	0,00	0,00	N.A.
III g-h - Pellicola e Faulty Stock: errori dell'Operatore	0,00	0,00	N.A.
III g - Pellicola /Supporti: Repertorio	0,00	0,00	N.A.
PERIODO DI COPERTURA		Pre-produzione in deroga agli art 9.3, 14, 18, 22, 26 e 30: NA giorni	Copertura dal termine riprese in deroga agli artt. 14 e 18: NA giorni
PREMIO A DEPOSITO			N/A

**Assicurato:** MAI ITALY SRL  
VIA ALBERICO II, 4 – 00193 ROMA  
VAT (P. Iva): 16239081009  
**Numero Polizza:** 30878846  
**Titolo della Produzione:** MAI 23 079 POMPEI

---

**Le date delle coperture di seguito indicate devono intendersi ad integrazione e/ o parziale deroga agli articoli 9.3, 14, 18,22, 26 delle condizioni di polizza.**

**IIlb: Garanzia: Cast (Interruzione Lavorazione)**

Effetto: 10/07/2023 (h 24:00)  
Scadenza: 10/07/2024 (h 24:00)  
Persone assicurate:  
LISTA CAST: NA

---

**IIlc: Garanzia PROPS /IIId: Spese Supplementari**

Effetto: 10/07/2023 (h 24:00)  
Scadenza: 10/07/2024 (h 24:00)

---

**IIle: Garanzia Danni a Proprietà di Terzi / IIIf: Mezzi Tecnici**

Effetto: 10/07/2023 (h 24:00)  
Scadenza: 10/07/2024 (h 24:00)

---

**IIlg: Garanzia Pellicola Negativa /IIlh: Faulty Stock**

Effetto: 10/07/2023 (h 24:00)  
Scadenza: 10/07/2024 (h 24:00)  
Laboratorio:

---

**Assicurato:** MAI ITALY SRL  
VIA ALBERICO II, 4 – 00193 ROMA  
VAT (P. Iva): 16239081009  
**Numero Polizza:** 30878846  
**Titolo della Produzione:** MAI 23 079 POMPEI

---

L'Assicurato prende atto che l'assicurazione è prestata alle condizioni e con le modalità previste dalla SCHEDA DI POLIZZA, dalle NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE, dalle stesse GARANZIE e dagli ESTENSIONI DI GARANZIA di Polizza. L'Assicurato dichiara di conoscere ed approvare tutte le condizioni e modalità contrattuali contenute in Polizza.

ALLEGATI: N.A.

Emessa in 2 esemplari ad unico effetto in Milano, il 11/07/2023

L'Assicurato

.....  
(timbro e firma)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, l'Assicurato dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole:

- Art. 2.2 Esclusioni;
- Art. 4 Protezione dei beni e degli ambienti;
- Art. 39 Perizia contrattuale in caso di mancato accordo sulla quantificazione del danno;
- Art. 40 Pagamento dell'indennizzo;
- Art. 51 Determinazione del Premio
- Art.53 Legge applicabile e giurisdizione
- Art.55 Recesso in caso di Sinistro

L'Assicurato

.....  
(timbro e firma)

**II. GLOSSARIO**

---

<b>Assicurato:</b>	Il soggetto indicato nella Scheda di Polizza, il cui interesse è protetto dall'assicurazione ed ogni suo dipendente (o qualsiasi altra persona sotto il suo controllo diretto), socio, funzionario o direttore (ai quali viene fatto riferimento con il termine "voi" o "vostro"), ma soltanto per le conseguenze di azioni od omissioni da essi compiute nell'ambito dell'espletamento delle specifiche mansioni.
<b>Assicuratore:</b>	La Compagnia Assicuratrice
<b>Assicurazione:</b>	Il contratto di Assicurazione, la garanzia prestata in base alla presente Polizza
<b>Beneficiario:</b>	il soggetto designato dal Contraente come destinatario dell'Indennizzo
<b>Codice civile:</b>	il Codice Civile della Repubblica Italiana (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262), come successivamente modificato
<b>Contraente:</b>	il soggetto che stipula il contratto di assicurazione, che può coincidere con l'Assicurato.
<b>Costo di produzione assicurabile:</b>	I costi addebitabili direttamente ad una produzione assicurata o ad una serie di produzioni assicurate, incluse le spese generali se ed in quanto specificate al momento della stipula del contratto di assicurazione. Sono esclusi i seguenti costi: soggetto, sceneggiatura, diritti musicali, della colonna sonora e diritti di autore in generale, royalties, premi pagati per l'assicurazione, interessi su prestiti, nonché le imposte ed ogni altro onere fiscale. Previo pagamento del Premio e solo in caso di interruzione definitiva della produzione assicurata, voi avete la facoltà di includere nel Costo di Produzione Assicurabile tutti o parte dei suddetti costi, purché originati esclusivamente e direttamente da un rischio assicurato. Nell'eventualità che un danno sia stato liquidato a termini di Polizza, l'ammontare di tale liquidazione sarà inclusa nella determinazione del Costo di Produzione Assicurabile
<b>Scheda di Polizza:</b>	frontespizio di Polizza dove sono indicati gli estremi delle specifiche coperture assicurative prestate dalla stessa e le informazioni relative alla produzione assicurata
<b>Indennizzo:</b>	la somma dovuta dall'Assicuratore a termini di Polizza in caso di Sinistro
<b>Polizza:</b>	il documento rilasciato dall'Assicuratore che prova il contratto di assicurazione
<b>Premio:</b>	La somma dovuta dal Contraente all'Assicurato per la stipula del contratto di assicurazione
<b>Produzione:</b>	Tutte le attività inerenti la realizzazione di un filmato lungo/medio e cortometraggio – e/o shooting fotografico e/o spot pubblicitario, e/o di prodotti audiovisivi in generale
<b>Garanzia:</b>	le parti della presente Polizza, facenti parte integrante della medesima, che disciplinano le singole tipologie di copertura assicurativa
<b>Allegati ed Appendici:</b>	I documenti, facenti parte integrante della Polizza, emessi contestualmente o successivamente all'emissione della stessa e contenenti specifiche clausole del contratto di assicurazione.
<b>Sinistro:</b>	L'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
<b>Franchigia:</b>	L'importo che viene detratto dall'Indennizzo per ciascun Sinistro e che rimane a carico dell'Assicurato.
<b>Rischio:</b>	La probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

### III. OGGETTO

---

#### III.a Norme comuni a tutte le garanzie

##### Art. 1. Limiti territoriali

La garanzia assicurativa è valida per tutto il mondo, eccetto NORTH KOREA, IRAN, CUBA, RUSSIA, UKRAINE, BELARUS, AFGHANISTAN, SYRIA, VENEZUELA, NICARAGUA.

##### Art. 2. Esclusioni

###### 2.1 Divieto di cessione – Diritti di terzi

La presente Polizza ed i diritti che ne derivano a favore dell'Assicurato, non possono essere ceduti senza il consenso scritto dell'Assicuratore. Salvo diversa previsione di legge e/o delle Condizioni Particolari la presente Assicurazione non attribuisce a soggetti terzi diversi da Contraente, Assicurato e Beneficiario, diritti di alcun genere, ai sensi dell'art. 1411 cod. civ. o altrimenti.

###### 2.2 Esclusioni

Questa Polizza non assicura contro le perdite o i danni causati direttamente o indirettamente da:

1. sequestro, confisca o distruzione ai sensi di normative anche doganali, o qualsiasi provvedimento di un Governo o altra pubblica Autorità, ipotesi di contrabbando o di trasporto illegale di merci;
2. azioni ostili o belliche in tempo di pace o di guerra, incluse azioni di resistenza, combattimento o difesa; attacco effettivo, imminente o previsto da parte di qualsiasi Stato o potere sovrano (de jure o de facto) o di qualsiasi autorità che utilizza allo scopo forze armate o altro agente; colpo di stato; l'interruzione conseguente agli eventi sopra descritti, della fornitura di elettricità, gas o altro servizio di pubblica necessità;
3. tumulti popolari, sommosse, scioperi, atti di terrorismo, sabotaggio, insurrezioni, ribellioni, rivoluzioni, guerre civili, colpi di stato o azioni intraprese da autorità governative per ostacolare, combattere o difendere nell'eventualità di una simile occorrenza;
4. reazioni nucleari o radiazioni nucleari o contaminazioni radioattive, indipendentemente dal fatto che se esse siano controllate o incontrollate e indipendentemente dal fatto che tali danni siano diretti o indiretti, prossimi o remoti, totalmente o parzialmente causati, favoriti o aggravati dai rischi assicurati da questa Polizza;
5. azioni dolose o disoneste commesse dall'Assicurato o dai suoi dipendenti o mandatarî o dal Contraente o suoi dipendenti o mandatarî, inadempimenti contrattuali da parte dell'Assicurato, indipendentemente dal fatto che tali azioni vengano commesse o meno durante l'orario di lavoro; qualsiasi evento non assicurato che si verifica prima, durante o dopo l'avvenimento di un evento assicurato, il quale causi direttamente o indirettamente oppure contribuisca in qualsiasi modo a causare o ad aumentare un danno ai sensi di questa Polizza, ma soltanto in rapporto alla parte della perdita in questione causata o aggravata dall'evento non assicurato;
6. preesistenti malattie che siano l'espressione o la conseguenza di situazioni patologiche insorte anteriormente alla compilazione dell'autocertificazione dello stato di salute da parte dell'artista, salvo quanto espressamente accettato dall'Assicuratore tramite emissione di apposita appendice.

7. Novel Coronavirus (2019-nCov). La malattia Coronavirus (COVID-19) e/o da SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome) e/o da qualsiasi mutazione o variazione di tale virus.

Ogni altra malattia trasmissibile che:

- sia stata qualificata quale epidemia o pandemia dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o da altra autorità nazionale competente in materia di sanità pubblica del Paese nel quale si è verificato il danno o la perdita, o è stata avanzata la richiesta di risarcimento; e/o

- abbia indotto le autorità nazionali competenti in materia di sanità pubblica del paese nel quale si è verificato il danno o la perdita, o è stata avanzata la richiesta di risarcimento a:

- introdurre o applicare provvedimenti amministrativi di interruzione o sospensione delle attività di imprese o di servizi pubblici;

- ordinare l'interruzione o la sospensione delle attività dell'Assicurato;

- disporre il rinvio, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione di eventi pubblici sportivi, culturali o di altra natura.

8. Esclusione Cyber – Copertura per incidente cyber – Production ENTIL 017 12 20

#### I. Copertura

L'assicurazione fornita da questa Polizza include la copertura per eventi cyber, tuttavia:

A. Non verranno coperte eventuali perdite, danni o spese altrimenti esclusi dalla presente Polizza; e

B. La copertura è soggetta a tutti i termini, condizioni e limitazioni della polizza.

#### II. Esclusione Cyber

L'assicurazione fornita da questa polizza non copre alcuna perdita, danno o spesa causati direttamente o indirettamente da, derivanti da o in qualsiasi modo correlati a:

A. Qualsiasi atto informatico, evento cyber o paura o minaccia (reale o percepita) di qualsiasi atto informatico o evento cyber; o

B. Azione intrapresa per controllare, prevenire, sopprimere o porre rimedio a qualsiasi atto informatico, evento cyber o paura o minaccia (effettiva o percepita) di qualsiasi atto informatico o evento cyber.

#### III. Nuova Definizione

Per programma informatico si intendono i dati utilizzati per dirigere l'apparecchiatura informatica, inclusi diagrammi o altri record che possono essere utilizzati per riprodurre programmi.

Sistema informatico indica qualsiasi computer, hardware, software, programma informatico, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fotocamera, sistema di editing, smartphone, laptop, tablet, dispositivo indossabile), server, cloud o microcontrollore inclusi qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione del suddetto e incluso qualsiasi input, output, dispositivo di archiviazione dati, apparecchiatura di rete o struttura di backup associati di proprietà o gestiti dall'Assicurato o da terzi.

Per atto informatico si intende qualsiasi atto o serie di atti dannosi o criminali non autorizzati correlati che implicano l'accesso o l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi sistema informatico che:

Provoca danni o perdita, distruzione, corruzione o alterazione di qualsiasi sistema informatico, supporto o dati;

Comporti il furto, l'elaborazione, la raccolta, la registrazione, il recupero, la divulgazione, la diffusione o lo smaltimento non autorizzati o negligenti o la perdita del controllo operativo dei dati o dei supporti;

Causi il guasto o l'interruzione di qualsiasi:

Infrastruttura di terze parti o fornitore di servizi, inclusi ma non limitati a telecomunicazioni, servizi Internet, satellite, cavo, elettricità, gas, acqua o altri fornitori di servizi di utilità; o

Sistema di trasporto o controllo del traffico, incluso ma non limitato al controllo del traffico aereo, stradale, ferroviario, metropolitano o marittimo;

Comporti la revoca da parte di qualsiasi autorità civile di un permesso o del permesso di utilizzare o occupare un luogo;o

Comporti un evento Cyber

Per evento Cyber si intende qualunque:

Danneggiamento o perdita, distruzione, corruzione, furto, elaborazione non autorizzata o negligente, raccolta, registrazione, recupero, divulgazione, diffusione, cancellazione o perdita del controllo operativo, di informazioni personali in qualsiasi forma; e

Perdita, furto o divulgazione, in difetto delle necessarie autorizzazioni, di informazioni personali o riservate che vengono elaborate o archiviate nel sistema informatico dell'Assicurato. Le informazioni personali o riservate che siano legittimamente divenute pubbliche o comunque di pubblico dominio, non sono un evento cyber, salvo che la loro raccolta e/o elaborazione, non abbia reso possibile riferirle in maniera univoca ad un soggetto, a meno che tali informazioni disponibili pubblicamente non siano diventate identificabili in modo univoco attraverso la raccolta e / o l'elaborazione.

Per incidente Cyber si intende qualsiasi:

Errore, omissione o serie di errori o omissioni correlate che implicano l'accesso o l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi sistema informatico della Società; o

Indisponibilità parziale o totale, o mancata o serie di indisponibilità o mancata disponibilità parziale o totale correlate, per accedere, elaborare. Utilizzare o far funzionare qualsiasi sistema informatico della Società.

Tuttavia, l'incidente Cyber, non include l'evento Cyber.

Per dati si intendono fatti, concetti o istruzioni che vengono convertiti in una forma utilizzabile nelle operazioni di elaborazione dei dati, inclusi i programmi per computer.

F. Per dati si intendono fatti, concetti o istruzioni che vengono convertiti in forma utilizzabile nelle operazioni di elaborazione dei dati, inclusi i programmi per computer.

G. Per dispositivo di archiviazione dati si intende qualsiasi supporto di archiviazione su cui vengono registrati o archiviati supporti o dati.

H. Per Media si intende qualunque:

Informazioni digitali registrate o archiviate su un dispositivo di archiviazione;

Stock di videocassetta, stock di pellicola grezza, videocassetta registrata, pellicole cinematografiche esposte (sviluppate o non sviluppate);

Interpositivi, positivi, stampe di opere, copie tagliate, stampe a grana fine, lucidi e cel o opere d'arte utilizzate per creare immagini animate o con effetti visivi;

Registrazioni sonore; e

Software e materiali correlati utilizzati per generare immagini o programmi per computer.

I. Per Software si intende qualsiasi combinazione di dati, supporti o programmi per computer.

### **Art. 3. Aggravamento e diminuzione del rischio**

Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta all'Assicuratore di ogni aggravamento del Rischio.

Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dall'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Nel caso di diminuzione del Rischio e/o dei valori assicurati la riduzione del Premio sarà immediata e l'Assicuratore rimborserà la quota parte del Premio pagato e non goduto, escluse le imposte.

### **Art. 4. Protezione dei beni e degli impianti**

È condizione vincolante di questa Polizza che l'Assicurato mantenga le misure di protezione dei beni e degli ambienti descritte come in essere al momento della stipula di questa assicurazione. Il mancato mantenimento o la mancata adozione delle misure di protezione previste comporterà la perdita da parte dell'Assicurato del diritto all'Indennizzo nella misura corrispondente a qualsiasi perdita risultante o aggravata dalla mancanza di tali misure di protezione.

### **Art. 5. Beni di terzi**

L'Assicuratore potrà, a sua discrezione, definire qualsiasi richiesta di risarcimento direttamente con il proprietario dei beni assicurati, fermo restando che quest'ultimo non ha alcun diritto nei confronti dell'Assicuratore né sussiste responsabilità solidale di quest'ultimo con l'Assicurato nei confronti del terzo.

### **Art. 6. Limiti di copertura**

L'Assicuratore è tenuto a risarcire solo i danni che siano conseguenza immediata e diretta del Sinistro e non risponde dei danni indiretti. In particolare, l'Assicuratore non risponde dei danni o degli aggravamenti di danno subiti dall'Assicurato:

- a) in conseguenza del mancato rispetto, a causa di un Sinistro, di impegni contrattuali assunti con terzi (ivi inclusi i committenti dell'opera cinematografica e/o aventi causa a qualsiasi titolo), quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i danni derivanti dall'applicazione a carico dell'Assicurato di penali, dal risarcimento di danni per inadempimento e/o altre sanzioni ritardi nel completamento e/o nella consegna della produzione assicurata o difetti della produzione stessa;
- b) in relazione al valore artistico dell'opera cinematografica, qualora un Sinistro renda necessarie modifiche del contenuto della medesima;
- c) per il mancato conseguimento del profitto atteso dallo sfruttamento della produzione assicurata.

La presente Assicurazione non si estende ad eventuali danni causati e/o aggravati dall'insufficiente durata dei contratti di ingaggio degli attori protagonisti, ovvero dei contratti di prestazione di servizi necessari alla produzione, qualora tali contratti non siano stati stipulati per un periodo ragionevolmente più lungo del tempo originariamente pianificato per il completamento della produzione assicurata, in modo da consentire un margine di sicurezza ragionevole per coprire possibili ritardi nel completamento della produzione stessa.

Nel caso in cui, nonostante tale previsione, il ritardo nel completamento della produzione causato da un Sinistro sia tale da rendere necessaria un'ulteriore proroga dei suddetti predetti contratti di ingaggio / prestazione di servizi, l'Assicuratore risarcirà una somma determinata in proporzione al ritardo medesimo ed al corrispettivo inizialmente previsto per tali contratti, tenuto conto della loro durata, e comunque non superiore al corrispettivo inizialmente previsto.

## LE GARANZIE CHE SEGUONO SONO SEMPRE OPERANTI

**ACCESSO AL MATERIALE** – in estensione unicamente alle garanzie III b CAST e III g Pellicola Negativa Supporti e III h Falty stock

L'Assicurato autorizza irrevocabilmente l'Assicuratore ed i suoi incaricati e/o rappresentanti, ad accedere liberamente al materiale filmato relativo al film assicurato, sia esso materiale pellicola negativa, positiva, nastro videomagnetico, colonne, eccetera ed ai relativi documenti, quali bollettini, ordini di lavoro, bolle fiscali, rapporti tecnici, eccetera, ovunque e presso chiunque essi si trovino depositati, custoditi, o in lavorazione, con facoltà di richiederne copie. La presente irrevocabile autorizzazione è valida in qualunque circostanza, che si sia verificato o meno un danno coperto dalla Polizza.

I detentori del materiale dovranno, senza alcuna altra formalità che non sia l'esibizione della presente autorizzazione, consentire l'accesso come sopra ai nostri incaricati e/o rappresentati, che vengono ora per allora sollevati da qualunque responsabilità.

**PELLICOLA NEGATIVA E FAULTY STOCK** - in estensione unicamente alle garanzie III g Pellicola Negativa Supporti e III h Falty stock

L'Art.32 di cui alla Garanzia Pellicola Negativa e l'Art. 37 di cui alla Garanzia Faulty Stock vengono modificati come di seguito indicato:

L'Assicurato garantisce che:

- a. I bozzetti, i disegni, i software ed i materiali correlati (in seguito denominati i "materiali sorgente") utilizzati per generare immagini ed animazioni al computer verranno conservati fino a che la vostra responsabilità legale non sarà terminata, ovvero una copia di protezione non sarà stata completata, ovvero la presente copertura sarà scaduta, a seconda di quale delle date è precedente.

Se i materiali sorgente sono stati fotografati o utilizzati come previsto nel processo di produzione, il danneggiamento di tali materiali sorgente non sarà considerato un danno ai sensi del presente documento, se non nella misura in cui i beni coperti nel Paragrafo I. sono stati danneggiati e voi vi siete conformati alle precedenti disposizioni.

- b. Il massimo accumulo per ogni spedizione di negativo impressionato non sviluppato è di n. 3 (tre) giorni di riprese o di 5 (cinque) giorni consecutivi di produzione, a seconda di quale dei due casi sia inferiore.
- c. Ogni spedizione dell'intera pellicola sviluppata ci dovrà essere preventivamente comunicata e sarà soggetta a nostra approvazione.

Il mancato rispetto delle presenti condizioni ci solleva da tutti gli obblighi ai sensi della Polizza nella misura in cui tale mancanza ha dato origine o ha aggravato un danno.

ASSICURAZIONE FURTO – CONDIZIONI SPECIALI - in estensione unicamente alla garanzia IIIf. Mezzi tecnici

- 1) Relativamente alla garanzia furto, i beni si intendono assicurati purché riposti in luoghi chiusi a chiave e protetti da misure di sicurezza adeguate al valore ed alla natura dei beni stessi.
- 2) Si intendono comunque esclusi i furti commessi su veicoli parcheggiati in aree pubbliche senza adeguata custodia o sorveglianza, anche se chiusi a chiave e muniti di antifurto, salvo durante le operazioni di carico e scarico e con eccezione dei materiali di valore complessivo inferiore ad € 2.000,00 purché questi non fossero visibili dall'esterno del veicolo.

## LE GARANZIE CHE SEGUONO SONO OPERANTI SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE NELLA SCHEDA DI POLIZZA

### III.b “Garanzia CAST – Interruzione lavorazione”

#### Art. 7. Accordo di assicurazione

L'Assicuratore si impegna a rimborsare le perdite dell'Assicurato (così come definite all'Art.16) subite direttamente ed esclusivamente a seguito dell'assoluto impedimento di qualsiasi persona coperta per la produzione assicurata a iniziare o proseguire o completare la sua prestazione, per morte, infortunio o malattia verificatisi nel periodo di validità dell'assicurazione fornita da questa Garanzia.

#### 7.1 Definizione di danno

Il termine "danno" utilizzato nella presente Garanzia rappresenta qualsiasi spesa aggiuntiva (il termine "spesa" si riferisce al "Costo di produzione assicurabile" così come definito nel GLOSSARIO), sostenuta dall'Assicurato per il completamento delle riprese della produzione assicurata, in eccesso rispetto alla spesa che, se non fosse per il verificarsi di uno o più degli eventi specificati all'Art. 7, sarebbe stata sostenuta dall'Assicurato per il completamento delle suddette riprese.

Nell'eventualità in cui il verificarsi di uno o più degli eventi specificati all'Art.7 ragionevolmente, praticamente e necessariamente impedisca il completamento delle riprese della produzione assicurata, indipendentemente da qualsiasi obbligo di completamento o di consegna, l'Assicurato avrà il diritto di abbandonare le riprese e richiedere un risarcimento ai sensi di questa Garanzia delle spese effettive sostenute invano esclusivamente e direttamente in seguito al verificarsi di uno o più degli eventi di qui sopra, nel rispetto di quanto previsto al paragrafo V. GESTIONE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE, Art.48 Abbandono. Si applica quanto previsto all'Art. 55 Recesso in caso di Sinistro, paragrafo V. GESTIONE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE.

**Art. 8. Limite di risarcimento****8.1 Massimali**

Il limite della responsabilità dell'Assicuratore in relazione a ciascuna perdita (così come definite all'Art. 7.1) non supererà la somma specificata nelle pagine della Scheda di Polizza per la Garanzia Cast.

**8.2 Franchigia**

La somma specificata nelle pagine della Scheda di Polizza come franchigia per la Garanzia I Cast verrà dedotta da ciascuna richiesta di risarcimento liquidata ai sensi di Polizza.

**Art. 9. Durata della copertura**

9.1 Salvo quanto previsto al punto 9.3, la copertura inizia dalla data di effetto indicata nella Scheda di Polizza e proseguirà per il periodo delle riprese definito come il periodo di tempo ininterrotto dalla data di inizio riprese alla data di fine riprese, necessario all'Assicurato per filmare o registrare la produzione assicurata, oppure fino alla data di scadenza della Polizza, a seconda di quale delle due date è precedente.

9.2 L'Assicurato avrà la facoltà di dichiarare una data di inizio riprese in qualsiasi momento nell'arco della durata della Polizza, a condizione che invii comunicazione all'Assicuratore.

9.3 Salvo diverse disposizioni, e ferme le condizioni specificate all'Art. 10, la copertura viene fornita da questa Garanzia per il periodo che inizia trenta (30) prima dell'inizio delle riprese e che, ai fini della Garanzia stessa, viene definito come periodo di "Preproduzione" della copertura Cast. Tuttavia, il periodo Preproduzione per i cosiddetti artisti ospiti (Guest Star) che appaiono in episodi televisivi per contratto o meno, sarà di cinque giorni o meno prima della data di inizio effettiva delle riprese della produzione assicurata.

9.4 Nel caso in cui l'Assicuratore abbia fornito l'assicurazione Preproduzione e l'assicurazione CAST per la stessa produzione assicurata, si applicheranno entrambe le coperture nella misura ragionevolmente consentita dalle condizioni di ciascuna copertura in modo da offrire all'Assicurato il massimo recupero possibile.

**Art. 10. Visite mediche**

10.1 Le persone assicurate, elencate nell'apposita appendice emessa per la produzione assicurata, devono essere sottoposte, a spese dell'Assicurato, a visita medica non oltre i trenta (30) giorni precedenti alla data di inizio riprese da parte di un medico debitamente qualificato, designato o approvato dall'Assicuratore, il quale sottoporrà all'Assicuratore stesso un questionario medico e un certificato compilati su moduli approvati dall'Assicuratore e firmati anche dalla persona visitata.

10.2 La copertura decorrerà dalla data della visita medica e sarà soggetta alla ricezione e all'approvazione da parte dell'Assicuratore del certificato medico entro un ragionevole periodo di tempo. Si conviene che il diritto dell'Assicuratore di approvazione sarà basato sulla visita medica e sull'anamnesi delle persone visitate. Nell'eventualità in cui l'Assicuratore abbiamo formulato riserve, eccezioni o restrizioni sull'assicurabilità delle persone, le disposizioni dell'Art. 7 saranno inapplicabili nella misura in cui le condizioni alle quali viene fatto riferimento nelle riserve, eccezioni o restrizioni, abbiano generato direttamente o indirettamente una perdita.

- 10.3 L'Assicuratore riconosce all'Assicurato il diritto di utilizzare qualsiasi medico abilitato (purché diverso dal medico personale delle persone per le quali è richiesta la copertura), qualora i medici indicati dall'Assicuratore non fossero disponibili per effettuare la visita medica.
- 10.4 Per quanto riguarda l'apparizione in episodi televisivi, non è richiesto alcun certificato medico per gli artisti ospiti. Il termine "artista ospite" utilizzato nella presente Sezione sta ad indicare qualsiasi artista o regista con il quale è stato stipulato un contratto per meno di tre (3) episodi consecutivi o meno del cinquanta per cento (50%) di una serie televisiva.

#### Art. 11. Esclusioni

Questa copertura non assicura contro le perdite causate o risultanti:

- 11.1 dalla partecipazione di qualsiasi persona assicurata ai sensi di questa Garanzia a voli effettuati in veste diversa da quella di passeggero;
- 11.2 dalla partecipazione di qualsiasi persona assicurata a scene acrobatiche o pericolose senza il consenso scritto dell'Assicuratore;
- 11.3 dall'incapacità di qualsiasi donna di proseguire il lavoro a causa di gravidanze o cicli mestruali o condizioni relative a tali eventi;
- 11.4 da qualsiasi persona di età superiore a (75) anni, a meno che tale persona non venga specificamente accettata in una apposita appendice;
- 11.5 da qualsiasi persona con meno di nove (9) anni di età per i danni (come sono definiti all'Art. 7.1) direttamente o indirettamente aggravati o causati da parotite, varicella, morbillo, rosolia, pertosse, scarlattina, tonsillite o difterite;
- 11.6 da preesistenti malattie che siano l'espressione o la conseguenza di situazioni patologiche insorte anteriormente alla compilazione dell'autocertificazione dello stato di salute da parte dell'artista, salvo quanto espressamente accettato dall'Assicuratore tramite emissione di apposita appendice.

### III.c "Garanzia PROPS – Oggetti di scena, scenografie e guardaroba"

#### Art. 12. Accordo di assicurazione

L'Assicuratore si impegna a pagare all'Assicurato, o a pagare per suo conto, il valore delle scenografie, dei costumi, dei mezzi e delle relative attrezzature di scena, ad esclusione della perdita d'uso, di proprietà dell'Assicurato o di proprietà di terzi utilizzate dall'Assicurato stesso e delle quali debba legalmente rispondere, nel caso che vengano perduti, danneggiati o distrutti a seguito di un rischio assicurato, mentre tali beni vengono utilizzati dall'Assicurato per la produzione assicurata, che si verificano nell'arco di validità della presente copertura (come da definizione di cui all'Art.14).

##### 12.1 Valutazione

La base per la determinazione del valore dei beni assicurati da questa Garanzia, ad eccezione dei veicoli, sarà la seguente:

- a) I beni di proprietà dell'Assicurato saranno valutati al costo totale di riparazione o di sostituzione, senza detrarre alcuna somma per il deprezzamento o la migioria se la riparazione o la sostituzione avviene con la debita diligenza e velocità, sempreché la riparazione o la sostituzione vengano completate entro un anno dalla data del danno. Se i beni non vengono né riparati né sostituiti, saranno valutati in base al valore effettivo di mercato che avevano al momento e nel luogo del danno.
- b) I beni di terzi dei quali l'Assicurato sia legalmente responsabile (sia per contratto che per accordo reciproco) saranno valutati in base al valore effettivo di mercato, in base alle condizioni contrattuali oppure agli obblighi di pagamento a carico dell'Assicurato stesso, previsti dal diritto consuetudinario.
- c) I veicoli verranno valutati in base al valore effettivo di mercato che avevano al momento e nel luogo del danno.

### **Art. 13. Limiti di risarcimento**

#### *13.1. Massimali*

Il limite di risarcimento per ciascun danno non supererà il limite di risarcimento specificato nella Scheda di Polizza per la copertura Props. Tuttavia, per oggetti d'antiquariato, opere d'arte, pellicce, orologi, perle, pietre preziose e semipreziose, oro, argento, platino e altri metalli preziosi o altre leghe preziose, inclusi i gioielli che contengono tali materiali, il risarcimento sarà limitato alla somma di Euro € 10.000,00 (diecimila euro), per ciascun sinistro.

#### *13.2 Franchigia*

La somma specificata nella Scheda di Polizza come franchigia per la Garanzia A. Props – Oggetti di scena, scenografie e guardaroba”, verrà dedotta da ciascuna richiesta di risarcimento liquidata ai sensi di Polizza.

### **Art. 14. Durata della copertura**

L'assicurazione fornita da questa Garanzia sarà valida per il periodo che inizia trenta (30) giorni prima dell'inizio delle riprese specificato nella Scheda di Polizza e proseguirà per i trenta (30) giorni successivi al loro completamento.

### **Art. 15. Esclusioni**

Questa Garanzia assicura contro tutti i rischi di perdita o danni materiali diretti subiti dai beni assicurati per qualsiasi causa esterna, ad eccezione di quanto escluso qui di seguito.

#### *15.1 Perdite e danni esclusi*

- a) uso e consumo; qualsiasi qualità dei beni che ne causi il danneggiamento o la distruzione; difetti nascosti o latenti; deterioramento graduale; deprezzamento; insetti, parassiti o roditori; corrosione, ruggine, umidità, caldo o freddo;
- b) qualsiasi lavoro, esperimento, test, riparazione, ripristino, conversione totale o parziale, ritocco, verniciatura, pulizia o qualsiasi altra forma di lavorazione eseguita o intrapresa dall'Assicurato, o per suo conto, o sotto la sua direzione, a meno che non ne consegua un incendio o un'esplosione accidentale e, anche in questo caso, soltanto per la perdita o il danno causato da tale incendio o esplosione;

- c) sparizioni inspiegabili o misteriose, o mancanze rilevate al momento dell'inventario;
- d) pioggia, nevischio, neve o grandine, sospinti o meno dal vento, su beni depositati all'aperto;
- e) qualsiasi danno o disturbo elettrico ad apparecchiature, dispositivi, accessori o fili elettrici causato da correnti elettriche generate artificialmente all'interno delle proprietà o delle strutture da utilizzate dall'Assicurato per la produzione assicurata, a meno che non ne consegua un incendio e, anche in questo caso, la responsabilità dell'Assicuratore sarà limitata alla parte del danno causato da tale incendio;
- f) danni o distruzioni di beni causati intenzionalmente dall'Assicurato o su suo ordine;
- g) perdite, distruzioni o danni causati o risultanti da ritardi, perdite di mercato o di utilizzo, interruzioni dell'attività commerciale o altri danni conseguenti che vanno oltre le perdite o i danni materiali diretti;
- h) guasti o disturbi meccanici, se non causati da un rischio non altrimenti escluso.

#### 15.2 Beni esclusi

- a) Proprietà Personali che sarebbero normalmente coperte dalla Garanzia "Il D. Mezzi Tecnici" della presente Polizza;
- b) Animali, a meno che non siano specificati da un'apposita appendice;
- c) Piante vive, a meno che non siano utilizzate come parte di una scena;
- d) Conti, fatture, valute, proprietà numismatiche o denaro, note, titoli, timbri, atti, documenti di debito, lettere di credito, carte di credito, passaporti, biglietti ferroviari, aerei o di altro tipo;
- e) Edifici, incluse (ma non solo) le migliorie e le ristrutturazioni;
- f) Mobili e accessori che non siano utilizzati o non siano destinati ad esserlo come parte di una scena;
- g) Aeromobili utilizzati per qualsiasi fine diverso dalla partecipazione ad una scena, sulla quale vengono utilizzati rigorosamente come velivoli non funzionanti durante le riprese;
- h) Imbarcazioni di valore superiore a €5.000,00 (cinquemila euro) mentre sono in acqua, a meno che non siano attraccate ad un molo, una darsena, un pontile o ad adeguata struttura fissa e utilizzate o destinate ad esserlo come parte di una scena;
- i) Motocicli, veicoli a motore o altri mezzi di trasporto, salvo quando sono utilizzati come parte di una scena purché non siano autopropulsi;
- j) Pellicole, nastri, supporti di qualsiasi tipo, a meno che non siano utilizzati come oggetti di scena.

### III.d "Garanzia Spese supplementari"

#### Art. 16. Accordo di assicurazione

L'Assicuratore si impegna a pagare i danni (come sono definiti qui di seguito), escluse le perdite di reddito o di utile, sostenuti dall'Assicurato a causa di spese supplementari inevitabili in caso di un'interruzione, rinvio od annullamento della produzione assicurata, a seguito di danneggiamento o distruzione di beni o di strutture utilizzate dall'Assicurato per la produzione assicurata, causati da un rischio assicurato, che si verificano nell'arco di validità della presente copertura (come da definizione di cui all'Art.18).

**16.1** *Definizione di danno*

Il termine "danno" rappresenta qualsiasi spesa supplementare sostenuta dall'Assicurato per il completamento delle riprese della produzione assicurata, superiore alla spesa che, se non si fosse verificato uno o più degli eventi specificati all'Art.16, sarebbe stata sostenuta per il completamento delle suddette riprese, oppure le spese effettivamente sostenute dall'Assicurato per la produzione assicurata, rese totalmente vane e prive di valore a causa diretta ed esclusiva del verificarsi di uno o più degli eventi specificati qui sopra. Il termine "spese supplementari" si riferisce agli stessi costi definiti come "Costo di produzione assicurabile" nel GLOSSARIO.

**Art. 17. Limite di risarcimento****17.1** *Massimali*

Il limite di risarcimento per ciascun danno non supererà la somma specificata nella Scheda di Polizza, per la garanzia Spese Supplementari.

**17.2** *Franchigia*

La somma specificata nella Scheda di polizza come franchigia per la garanzia II B. Spese Supplementari, verrà dedotta da ciascuna richiesta di risarcimento liquidata ai sensi di Polizza.

**Art. 18. Durata della copertura**

L'assicurazione fornita dalla presente Garanzia, sarà valida per il periodo che inizia trenta (30) giorni prima dell'inizio delle riprese specificato nella Scheda di Polizza, e proseguirà per i trenta (30) giorni successivi al loro completamento.

**Art. 19. Esclusioni**

Questa Copertura assicura contro tutti i rischi di perdita o danni materiali diretti subiti dai beni assicurati per qualsiasi causa esterna, e contro eventuali guasti o difetti di funzionamento di generatori, macchine da presa o sistemi computerizzati utilizzati per controllarle, ad eccezione di quanto escluso qui di seguito.

**19.1** *Perdite e danni esclusi*

- |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>a)</li> <li>b)</li> <li>c)</li> <li>d)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>uso e consumo; qualsiasi qualità dei beni che ne causi il danneggiamento o la distruzione; difetti nascosti o latenti; deterioramento graduale; deprezzamento; insetti, parassiti o roditori; corrosione, ruggine, umidità, caldo o freddo;</li> <li>qualsiasi lavoro, esperimento, test, riparazione, ripristino, conversione totale o parziale, ritocco, verniciatura, pulizia o qualsiasi altra forma di lavorazione eseguita o intrapresa da voi, o per vostro conto, o sotto la vostra direzione, a meno che non ne consegua un incendio o un'esplosione accidentale e, anche in questo caso, soltanto per la perdita o il danno causato da tale incendio o esplosione;</li> <li>sparizioni inspiegabili o misteriose, o mancanze rilevate al momento dell'inventario;</li> <li>pioggia, nevischio, neve o grandine, sospinti o meno dal vento, su beni depositati all'aperto;</li> </ul> |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- e) qualsiasi danno o disturbo elettrico ad apparecchiature, dispositivi, accessori o fili elettrici causato da correnti elettriche generate artificialmente all'interno delle proprietà o delle strutture da voi utilizzate per la produzione assicurata, a meno che non ne consegua un incendio e, anche in questo caso, la nostra responsabilità sarà limitata alla parte del danno causato da tale incendio;
- f) danni o distruzioni di beni causati intenzionalmente da voi o su vostro ordine;
- g) perdite, distruzioni o danni causati o risultanti da ritardi, perdite di mercato o di utilizzo, interruzioni dell'attività commerciale o altri danni conseguenti che vanno oltre le perdite o i danni materiali diretti;
- h) guasti o disturbi meccanici, a meno che non siano causati da un rischio non altrimenti escluso.
- i) perdita di utilizzo di animali, inclusi (ma non solo) lesioni, patologie o decessi di animali a meno che non siano specificati da un'apposita appendice;
- j) perdita o danneggiamento di pellicole esposte (sviluppate o non sviluppate), nastri, supporti di registrazione o di conservazione dati di qualsiasi genere;
- k) qualsiasi danneggiamento di tipo diretto o indiretto dei beni, incluse le spese sostenute per l'acquisto, la costruzione, la riparazione o la sostituzione di qualsiasi bene, inclusi gli animali.

### III.e “Garanzia Danni alle proprietà di terzi in consegna e custodia”

#### Art. 20. Accordo di assicurazione

L'Assicuratore si impegna a pagare per conto dell'Assicurato tutte le somme che quest'ultimo dovesse essere legalmente obbligato a versare quale risarcimento per danneggiamenti o distruzioni di beni di terzi, inclusa la perdita d'uso degli stessi, che si verificano nell'arco di validità della presente Garanzia (come previsto dall'Art. 22), mentre tali proprietà sono affidate alla cura dell'Assicuratore, custodia o al suo controllo e sono da utilizzate dall'Assicurato o sono destinate ad esserlo per la produzione assicurata.

#### Art. 21. Limite di risarcimento

##### 21.1 *Massimale*

Il limite di risarcimento per ciascun danno non supererà il limite di risarcimento specificato nella Scheda di Polizza per la copertura di cui alla presente Garanzia.

##### 21.2 *Franchigia*

La somma specificata nella Scheda di Polizza come franchigia per la Garanzia “Danni alle Proprietà di Terzi in Consegna e Custodia” verrà dedotta da ciascun risarcimento richiesto per un evento rientrante in questa garanzia. Tale franchigia includerà qualsiasi giudizio, transazione, costo, onorario o spesa relativi ad ogni evento di cui sia stato richiesto il risarcimento a termini di questa Garanzia.

#### Art. 22. Durata della copertura

L'assicurazione fornita da questa Garanzia sarà valida per il periodo che decorre da trenta (30) giorni prima dell'inizio delle riprese indicato nella Scheda di Polizza fino alla data in cui una copia di protezione o un nastro duplicato della produzione assicurata saranno stati completati e fisicamente rimossi dalla struttura in cui si trovano il negativo od il nastro originale, ovvero fino a quando la copertura della produzione assicurata verrà interrotta dall'Assicurato, ovvero fino alla scadenza della Polizza, a seconda di quale di tali eventi si verifichi prima.

**Art. 23. Esclusioni**

La presente garanzia non è applicabile:

- |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) | alla responsabilità per danneggiamento o distruzione dei beni causati intenzionalmente dall'Assicurato o comunque su suo ordine;                                                                                                                                                                               |
| b) | alla responsabilità per danneggiamento di veicoli a motore, rimorchi, aeromobili o imbarcazioni, ad eccezione della perdita d'uso di tali beni non esclusa ai sensi della Garanzia Props – Oggetti di scena, scenografie e guardaroba” oppure della Garanzia Mezzi Tecnici;                                    |
| c) | alla responsabilità per danneggiamento o distruzione di proprietà personali utilizzate o destinate ad essere utilizzate per la produzione assicurata o in relazione ad essa, sempre che tali proprietà siano state noleggate o affittate dall'Assicurato e ad eccezione della perdita d'uso di tali proprietà; |
| d) | in caso di dolo e/o colpa grave dell'Assicurato;                                                                                                                                                                                                                                                               |

- |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| e) | alla responsabilità per danneggiamento o distruzione di beni immobili (inclusi i fabbricati) presi in affitto o in locazione dall'Assicurato, che vengano utilizzati o siano destinati ad esserlo per qualsiasi scopo diverso dall'esecuzione di riprese cinematografiche o registrazioni della produzione assicurata. |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**III.f “Garanzia Mezzi Tecnici”****Art. 24. Accordo di assicurazione**

L'Assicuratore si impegna a pagare direttamente, o a pagare per conto dell'Assicurato, il valore delle proprietà personali, inclusi (a titolo di esempio non limitativo) macchine da presa ed i loro accessori, attrezzature per il sonoro e per l'illuminazione, apparecchiature elettriche portatili, attrezzature meccaniche per gli effetti speciali, il materiale a mano di elettricisti e macchinisti, ad esclusione della perdita d'uso, di proprietà dell'Assicurato o di terzi, delle quali l'Assicurato sia legalmente responsabile, che vadano perdute, danneggiate o distrutte nel periodo di validità della copertura a causa di rischi assicurati, mentre tali beni vengono utilizzati dall'Assicurato o sono destinati ad esserlo per la produzione assicurata.

**24.1 Valutazione**

La base per la determinazione del valore dei beni assicurati da questa Garanzia, ad eccezione dei veicoli, sarà la seguente:

- I beni di proprietà dell'Assicurato saranno valutati al costo totale di riparazione o di sostituzione, senza detrarre alcuna somma per il deprezzamento o la miglioria se la riparazione o la sostituzione avviene con la debita diligenza e velocità, sempreché la riparazione o la sostituzione vengano completate entro un anno dalla data del danno. Se i beni non vengono né riparati né sostituiti, saranno valutati in base al valore effettivo di mercato che avevano al momento e nel luogo del danno.
- I beni di terzi dei quali l'Assicurato sia legalmente responsabile (sia per contratto che per accordo reciproco) saranno valutati in base al valore effettivo di mercato, in base alle condizioni contrattuali oppure agli obblighi di pagamento a carico dell'Assicurato previsti dal diritto consuetudinario.
- I veicoli verranno valutati in base al valore effettivo di mercato che avevano al momento e nel luogo del danno.

**Art. 25. Limite di risarcimento**25.1 *Massimale*

Il limite di risarcimento per ciascun danno non supererà il limite di risarcimento specificato nella Scheda di Polizza per la Garanzia Mezzi Tecnici.

25.2 *Franchigia*

La somma specificata nella Scheda di Polizza come franchigia per la Garanzia Mezzi Tecnici, verrà dedotta da ciascuna richiesta di risarcimento liquidata ai sensi di Polizza.

In caso di perdita, danno o distruzione di veicoli, il dieci per cento (10%) di ogni danno, con un minimo di € 1.000,00 (mille euro) ed un massimo di € 10.000,00 (diecimila euro) per veicolo, verrà dedotto da ciascun risarcimento liquidato a termini di questa garanzia in sostituzione della Franchigia specificata nella Scheda di Polizza per la Garanzia Mezzi Tecnici.

**Art. 26. Durata della copertura**

L'assicurazione fornita da questa Garanzia sarà valida per il periodo che decorre da trenta (30) giorni prima dell'inizio delle riprese indicato nella Scheda di Polizza fino alla data in cui una copia di protezione o un nastro duplicato della produzione assicurata saranno stati completati e fisicamente rimossi dalla struttura in cui si trovano il negativo od il nastro originale, ovvero fino a quando la copertura della produzione assicurata verrà interrotta dall'Assicurato, ovvero fino alla scadenza della Polizza, a seconda di quale di tali eventi si verifichi prima.

**Art. 27. Esclusioni**

Questa copertura assicura contro tutti i rischi di perdita o danni materiali diretti subiti dai beni assicurati per qualsiasi causa esterna, ad eccezione di quanto escluso qui di seguito.

## 27.1 Perdite e danni esclusi

- |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) | uso e consumo; qualsiasi qualità dei beni che ne causi il danneggiamento o la distruzione; difetti nascosti o latenti; deterioramento graduale; deprezzamento; insetti, parassiti o roditori; corrosione, ruggine, umidità, caldo o freddo;                                                                                                                                                                                      |
| b) | qualsiasi lavoro, esperimento, test, riparazione, ripristino, conversione totale o parziale, ritocco, verniciatura, pulizia o qualsiasi altra forma di lavorazione eseguita o intrapresa dall'Assicurato, o per suo conto, o sotto la sua direzione, a meno che non ne consegua un incendio o un'esplosione accidentale e, anche in questo caso, soltanto per la perdita o il danno causato da tale incendio o esplosione;       |
| c) | sparizioni inspiegabili o misteriose, o mancanze rilevate al momento dell'inventario;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| d) | pioggia, nevischio, neve o grandine, sospinti o meno dal vento, su beni depositati all'aperto;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| e) | qualsiasi danno o disturbo elettrico ad apparecchiature, dispositivi, accessori o fili elettrici causato da correnti elettriche generate artificialmente all'interno delle proprietà o delle strutture utilizzate dall'Assicurato per la produzione assicurata, a meno che non ne consegua un incendio e, anche in questo caso, la responsabilità dell'Assicuratore sarà limitata alla parte del danno causato da tale incendio; |
| f) | danni o distruzioni di beni causati intenzionalmente dall'Assicurato o su suo ordine;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

- g) perdite, distruzioni o danni causati o risultanti da ritardi, perdite di mercato o di utilizzo, interruzioni dell'attività commerciale o altri danni conseguenti che vanno oltre le perdite o i danni materiali diretti;
- h) da guasti o disturbi meccanici, se non causati da un rischio non altrimenti escluso.

#### 27.2 Beni esclusi

- a) Proprietà Personali che sarebbero normalmente coperti ai sensi della Garanzia Props – Oggetti di scena, scenografie e guardaroba, della presente Polizza;
- b) Animali;
- c) Piante vive;
- d) Conti, fatture, valute, proprietà numismatiche o denaro, note, titoli, timbri, atti, prove di debito, lettere di credito, carte di credito, passaporti, biglietti ferroviari, aerei o di altro tipo, a meno che non siano elencati in un'apposita appendice;
- e) Edifici;
- f) Aeromobili;
- g) Imbarcazioni di valore superiore a € 5.000,00 (cinquemila euro);
- h) Danni a veicoli impegnati in scene di gare o di inseguimenti, guida di precisione o acrobazie a meno che non risultino elencati in un'apposita appendice;
- i) Veicoli di vostra proprietà;
- j) Pellicole, nastri, supporti di registrazione o di conservazione dati di qualsiasi genere.

### III.g “Garanzia Pellicola negativa”

#### Art. 28. Accordo di assicurazione

L'Assicuratore si impegna a rimborsare all'Assicurato i danni (come sono definiti qui sotto) da lui subito direttamente ed esclusivamente a seguito della perdita, del danneggiamento o della distruzione di videocassette, di pellicole vergini, videocassette registrate, supporti magnetici o digitali, pellicole cinematografiche esposte (svilupate o non sviluppate), interpositive, positive, stampe di lavoro, copie di taglio, stampe a grana fine, piste sonore, nastri, lucidi, bozzetti (utilizzati per creare immagini animate), software e materiali correlati utilizzati per generare immagini al computer, utilizzate in connessione a quanto sopra, causati da un rischio assicurato dalla presente Garanzia, quando tali beni appartengono all'Assicurato oppure appartengono a terzi, ma ricadono sotto la responsabilità legale dell'Assicurato, e sono utilizzati o sono destinati ad essere utilizzati per una produzione assicurata.

#### 28.1 Definizioni

- a) DANNO: ad eccezione dei danni a nastri non registrati od a pellicole vergini o supporti vuoti, il termine "danno" rappresenta esclusivamente qualsiasi spesa aggiuntiva sostenuta dall'Assicurato per rigirare le scene danneggiate, ricreare o riprogrammare sostanzialmente nello stesso modo, soltanto la parte della produzione assicurata che è oggetto di un danno, e per la quale viene richiesto un risarcimento a termini di questa Garanzia, in eccedenza alla spesa che, se non si fosse verificato uno o più degli eventi specificati nella Garanzia stessa, sarebbe stata sostenuta per completare tale parte della suddetta produzione. Tuttavia, le perdite originate da ritardi nel completamento della produzione assicurata non sono recuperabili ai sensi della presente Garanzia, ad eccezione delle perdite originate da ritardi che

siano inevitabili e si verifichino durante il periodo di tempo necessario a rigirare le scene danneggiate, ricreare o riprogrammare sostanzialmente nello stesso modo tale parte della pellicola o del nastro o del software, danneggiati da un evento assicurato a termini della presente Garanzia. Il termine "spesa supplementare" si riferisce ai costi relativi al "Costo di produzione assicurabile" così come definito nel GLOSSARIO.

I danni a nastri non registrati od a pellicole vergini o supporti vuoti corrisponderanno al solo costo effettivo per la loro sostituzione con materiali dello stesso tipo e qualità.

Nell'eventualità in cui il verificarsi di uno o più degli eventi specificati nella presente Garanzia, ragionevolmente, praticamente e necessariamente impedisca il completamento della produzione assicurata, indipendentemente da qualsiasi requisito di data di completamento o di consegna, l'Assicurato avrà il diritto di abbandonare la produzione e richiedere un risarcimento ai sensi di questa Garanzia per le spese effettivamente da lui sostenute per la produzione assicurata, rese completamente vane e prive di valore, a causa diretta ed esclusiva del verificarsi di uno o più degli eventi assicurati dalla presente Garanzia, nel rispetto di quanto stabilito nelle "Norme comuni a tutte le Garanzie". Si applica quanto previsto all'Art. 55 Recesso in caso di Sinistro del paragrafo V. GESTIONE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE.

- b) PROGRAMMI INFORMATICI: sono i dati utilizzati per comandare le attrezzature informatiche, inclusi i diagrammi o le altre registrazioni che è possibile utilizzare per riprodurre i programmi.
- c) DATI; sono fatti, concetti o istruzioni che vengono convertiti in una forma utilizzabile nelle operazioni di elaborazione dei dati, inclusi i programmi informatici.
- d) SUPPORTI: sono i materiali sui quali i Dati vengono registrati o conservati.
- e) SOFTWARE: è qualsiasi combinazione di DATI, SUPPORTI o PROGRAMMI INFORMATICI.

## **Art. 29. Limite di risarcimento**

### *29.1 Massimale*

Il limite di responsabilità dell'Assicuratore in relazione a ciascun danno (come qui sopra definito) non supererà la somma specificata nella Scheda di Polizza per la garanzia Pellicola Negativa.

### *29.2 Franchigia*

La somma specificata nella Scheda di Polizza come franchigia per la Garanzia Pellicola Negativa verrà dedotta da ciascuna richiesta di risarcimento liquidata ai sensi di Polizza.

## **Art. 30. Durata della copertura**

L'assicurazione fornita dalla presente Garanzia sarà valida per il periodo che decorre da trenta (30) giorni prima dell'inizio delle riprese specificato nella Scheda di Polizza fino alla data in cui una copia di protezione o un nastro duplicato della produzione assicurata saranno stati completati e fisicamente rimossi dalla struttura in cui si trovano il negativo od il nastro originale, ovvero fino a quando la copertura della produzione assicurata verrà interrotta dall'Assicurato, ovvero fino alla scadenza della Polizza, a seconda di quale di tali eventi si verifichi prima.

**Art. 31. Esclusioni**

Questa Garanzia assicura contro tutti i rischi di perdite o danni materiali diretti che colpiscano i beni assicurati per qualunque causa esterna, ad eccezione di quanto escluso qui di seguito.

**31.1 Perdite e danni esclusi**

- |    |                                                                                                                                                                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) | utilizzo di materiali difettosi, attrezzature difettose, difetti di edizione, sviluppo o lavorazione difettosi, che sarebbero normalmente coperti a sensi della Garanzia Faulty Stock della presente Polizza; |
| b) | esposizione alla luce, dal deterioramento, dall'umidità atmosferica o dalle variazioni di temperatura;                                                                                                        |
| c) | manipolazione o dalla valutazione errata degli operatori o degli assistenti;                                                                                                                                  |
| d) | errori di giudizio nell'esposizione, nell'illuminazione o nella registrazione del suono;                                                                                                                      |
| e) | utilizzo di pellicole vergini, nastri magnetici o supporti/software difettosi o inadatti;                                                                                                                     |
| f) | errori di programmazione delle macchine o da errate istruzioni impartite alle macchine;                                                                                                                       |
| g) | sparizioni inspiegabili o ammanchi rilevati al momento dell'inventario;                                                                                                                                       |
| h) | eventuali danni consequenziali causati dalla perdita o dal danneggiamento di nastri magnetici, pellicole vergini o supporti vuoti.                                                                            |

**31.2 Beni esclusi**

La presente Garanzia non assicura i tagli, le scene inutilizzate e il materiale di repertorio.
------------------------------------------------------------------------------------------------

**Art. 32. Condizioni di garanzia**

L'Assicurato garantisce che i bozzetti, i disegni, i software ed i materiali correlati (in seguito denominati i "materiali sorgente") utilizzati per generare immagini ed animazioni al computer verranno conservati fino a che la responsabilità legale dell'Assicurato stesso non sarà terminata, ovvero una copia di protezione non sarà stata completata, ovvero la presente copertura sarà scaduta, a seconda di quale di tali date è precedente.

Se i materiali sorgente sono stati fotografati o utilizzati come previsto nel processo di produzione, il danneggiamento di tali materiali sorgente non sarà considerato un danno ai sensi della presente Garanzia, se non nella misura in cui i beni coperti siano stati danneggiati e l'Assicurato si sia conformato alle precedenti disposizioni.

Il mancato rispetto delle presenti condizioni solleva l'Assicuratore da tutti gli obblighi ai sensi della presente Polizza nella misura in cui tale mancanza abbia dato origine o aggravato un danno.

### III.h “Garanzia Faulty stock”

#### Art. 33. Accordo di assicurazione

L'Assicuratore si impegna a rimborsare all'Assicurato le perdite (così come qui di seguito definite) subite direttamente ed esclusivamente a seguito della perdita, del danneggiamento o della distruzione di uno stock di videocassette, uno stock di pellicole vergini, videocassette registrate, supporti magnetici, pellicole cinematografiche esposte (sviluppate o non sviluppate), interpositive, positive, stampe di lavoro, copie di taglio, stampe a grana fine, piste sonore, nastri, lucidi, bozzetti (utilizzati per creare immagini animate), software e materiali correlati utilizzati per generare immagini al computer, utilizzate in connessione a quanto sopra causati da materiali difettosi, attrezzature difettose, difetti di edizione, sviluppo o elaborazione difettosi quando tali beni appartengono all'Assicurato oppure appartengono a terzi, ma ricadano sotto la responsabilità legale dell'Assicurato e sono utilizzati o sono destinati ad essere utilizzati per una produzione assicurata.

#### 33.1 Definizioni

- a) **DANNO:** Il termine “danno” usato in questa garanzia rappresenta solamente qualsiasi spesa aggiuntiva sostenuta dall'Assicurato per rigirare le scene danneggiate, ricreare o riprogrammare sostanzialmente nello stesso modo, soltanto la parte della produzione assicurata che è oggetto di un danno e per la quale viene richiesto un risarcimento a termini di questa garanzia, in eccedenza alla spesa che, se non si fosse verificato uno o più degli eventi specificati nel paragrafo di cui sopra sarebbe stata sostenuta per completare tale parte della suddetta produzione. Tuttavia, le perdite originate da ritardi nel completamento della produzione assicurata non sono recuperabili ai sensi della presente Garanzia, ad eccezione delle perdite originate da ritardi che siano inevitabili e si verifichino durante il periodo di tempo necessario a rigirare le scene danneggiate, ricreare o riprogrammare sostanzialmente nello stesso modo tale parte della pellicola o del nastro o del software, danneggiati da un evento assicurato a termini della presente Garanzia. Il termine “spesa supplementare” si riferisce al “Costo di produzione assicurabile” così come definito nel GLOSSARIO.

Nell'eventualità in cui il verificarsi di uno o più degli eventi specificati nel paragrafo di cui sopra, ragionevolmente, praticamente e necessariamente impedisca il completamento della produzione assicurata, indipendentemente da qualsiasi requisito di data di completamento o di consegna, l'Assicurato ha il diritto di abbandonare la produzione e richiedere un risarcimento ai sensi della presente Garanzia per le spese effettivamente sostenute nella produzione assicurata che siano state rese completamente vane, esclusivamente e direttamente a causa del verificarsi di uno o più degli eventi specificati nel paragrafo di cui sopra, nel rispetto di quanto stabilito nelle Norme comuni a tutte le garanzie. Si applica quanto previsto all'Art.55 Recesso in caso di Sinistro, paragrafo V. GESTIONE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE.

- b) **PROGRAMMI INFORMATICI:** sono i dati utilizzati per comandare le attrezzature informatiche, inclusi i diagrammi o le altre registrazioni che è possibile utilizzare per riprodurre i programmi.
- c) **DATI:** sono i fatti, concetti o istruzioni che vengono convertiti in una forma utilizzabile nelle operazioni di elaborazione dei dati, inclusi i programmi informatici.
- d) **SUPPORTI:** sono i materiali sui quali i Dati vengono registrati o conservati.
- e) **SOFTWARE:** è qualsiasi combinazione di DATI, SUPPORTI o PROGRAMMI INFORMATICI.

**Art. 34. Limite di risarcimento****34.1 Massimali**

Il limite di responsabilità dell'Assicuratore, in relazione a ciascun danno, non supererà la somma specificata nella Scheda di Polizza per la garanzia Faulty Stock.

**34.2 Franchigia**

La somma specificata nella Scheda di Polizza come franchigia per la Garanzia Faulty Stock verrà dedotta da ciascuna richiesta di risarcimento liquidata ai sensi di Polizza.

**Art. 35. Durata della copertura**

L'assicurazione fornita da questa garanzia sarà valida per il periodo che decorre dalla data di inizio delle riprese indicata nella Scheda di Polizza fino alla data in cui una copia di protezione o un nastro duplicato della produzione assicurata saranno stati completati e fisicamente rimossi dalla struttura in cui si trovano il negativo od il nastro originale, ovvero fino a quando la copertura della produzione assicurata verrà da voi interrotta, ovvero fino alla scadenza della Polizza, a seconda di quale di tali eventi si verifichi prima.

**Art. 36. Esclusioni****36.1 Perdite e danni esclusi**

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>a) manipolazione o valutazione errata degli operatori o degli assistenti;</li> <li>b) errori di giudizio nell'esposizione, nell'illuminazione o nella registrazione del suono;</li> <li>c) utilizzo di pellicole vergini, nastri magnetici o supporti/software non adatti;</li> <li>d) errori di programmazione delle macchine o da errate istruzioni impartite alle macchine;</li> <li>e) utilizzo di pellicole, nastri magnetici, macchine da presa, telecamere, lenti o nastri fotografici o attrezzature audio che non siano stati completamente collaudati da parte vostra o per vostro conto, per accertarne le condizioni di funzionamento ottimali prima dell'inizio delle riprese della produzione assicurata.</li> </ul> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**36.2 Beni esclusi**

La presente Copertura non assicura i tagli, le scene inutilizzate e il materiale di repertorio.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

**Art. 37. Condizioni di garanzia**

L'Assicurato garantisce che i bozzetti, i disegni, i software ed i materiali correlati (in seguito denominati i "materiali sorgente") utilizzati per generare immagini ed animazioni al computer verranno conservati fino a che la responsabilità legale dell'Assicurato stesso non sarà terminata, ovvero una copia di protezione non sarà stata completata, ovvero la presente copertura sarà scaduta, a seconda di quale di tali date è precedente.

Se i materiali sorgente sono stati fotografati o utilizzati come previsto nel processo di produzione, il danneggiamento di tali materiali sorgente non sarà considerato un danno ai sensi del presente documento, se non nella misura in cui i beni coperti nel paragrafo di cui sopra, sono stati danneggiati e l'Assicurato si sia conformato alle precedenti disposizioni.

il mancato rispetto delle presenti condizioni solleva l'Assicuratore da tutti gli obblighi ai sensi della presente Polizza nella misura in cui tale mancanza ha dato origine o ha aggravato un danno.

### **LE ESTENSIONI DI GARANZIA CHE SEGUONO SONO OPERANTI SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE NELLA SCHEDA DI POLIZZA (entro i limiti e con applicazione delle franchigie indicate)**

#### LUTTO FAMILIARE – in estensione unicamente alla garanzia III b CAST

La Garanzia III b Cast – Interruzione lavorazione - viene estesa ai danni (così come definiti all'Art. 7.1 – Definizione di danno) direttamente causati dalla temporanea indisponibilità di una delle persone assicurate dovuta alla morte, malattia od infortunio gravi di un familiare stretto, qualora detti eventi siano causati da una malattia o infortunio che si manifestino per la prima volta durante il periodo di copertura della Polizza.

La garanzia si intende estesa alla morte di un Familiare stretto conseguente a patologie preesistenti che alla data della compilazione dell'autocertificazione dello stato di salute dell'assicurato erano stabili e/o sotto controllo e non era prevedibile che potessero portare alla scomparsa durante il periodo di ingaggio dell'assicurato.

Con il termine Familiare Stretto devono intendersi la madre, il padre, la sorella, il fratello, il coniuge, i figli, i nipoti, i nonni, i genitori adottivi, i figliastri, i fratellastri, le sorellastre, i genitori sostitutivi (intesi non come genitori consanguinei ma come coloro che, in virtù di un'assunzione volontaria dei diritti e delle responsabilità dei genitori, nei confronti della persona assicurata, abbiano svolto tale ruolo durante la crescita della stessa) od altre persone di rilievo (intese come persone legate alla persona assicurata non da consanguineità, ma da un univoco rapporto di convivenza nel quale i partner siano responsabili del reciproco benessere, sia economico che emotivo).

#### ARTISTI NON NOMINATI O "GUEST STAR" – in estensione unicamente alla garanzia IIIb CAST

La Garanzia III b Cast – Interruzione lavorazione - viene estesa per includere gli artisti non nominati nella lista degli assicurati CAST di cui alla scheda di polizza e/o successive appendici.

#### GRAVIDANZE NON NOTE - in estensione unicamente alla garanzia III b CAST

La garanzia III b CAST si intende estesa ai danni derivanti direttamente ed unicamente da uno stato di gravidanza - imprevisto o non conosciuto dall'assicurata al momento della sottoscrizione dell'autocertificazione dello stato di salute - che le impedisca di adempiere al suo impegno lavorativo.

#### RITARDI NEI VIAGGI E TRASPORTI – in estensione unicamente alla Garanzia III b CAST

La Garanzia III.b CAST si intende estesa al danno derivante dalla chiusura di scali aeroportuali - per motivi che includono anche le condizioni Meteorologiche- utilizzati per trasferimenti di personale, qualora tale chiusura provochi un ritardo o precluda l'arrivo sul set di beni o persone di una Produzione assicurata.

#### RAPIMENTI - in estensione unicamente alla garanzia III b CAST

Si dà e si prende atto che la copertura III b CAST si intende estesa al danno derivante direttamente ed esclusivamente da impedimento di qualsiasi persona assicurata a termini di polizza per Rapimento, avvenuto durante il periodo di validità della specifica sezione.

Per Rapimento si intende portare via/ trattenere una persona contro la sua volontà.

La polizza non copre perdite pecuniarie derivanti dal pagamento di riscatti in nessuna forma.

#### OPERE D'ARTE/PREZIOSI - in estensione unicamente alla garanzia III c PROPS

Si dà e si prende atto che quanto disposto nei Paragrafi 13.1 e 13.2 della Sezione IIIc, Props, oggetti di scena, scenografie e guardaroba, è modificato come segue:

Il limite di risarcimento per ciascun danno non supererà il limite di risarcimento specificato nella pagina delle Dichiarazioni per la copertura Props.

Tuttavia, per gli oggetti d'antiquariato, opere d'arte, pellicce, orologi, perle, pietre preziose e semipreziose, oro, argento, platino e altri metalli preziosi o altre leghe preziose, inclusi i gioielli che contengono tali materiali, ciascun sinistro, liquidabile a termini di polizza, è soggetto ai sotto-limiti e Franchigie come indicati nella SCHEDA DI POLIZZA, in deroga a quanto stabilito nei succitati articoli.

#### ANIMALI DI SCENA - in estensione unicamente alla garanzia III c PROPS

La Garanzia PROPS si intende estesa alla copertura di animali di Scena, previa ricezione ed accettazione di un certificato medico rilasciato da un veterinario qualificato. In assenza del suddetto certificato gli animali si intendono assicurati unicamente in caso di infortunio.

In relazione alla suddetta estensione di garanzia si dà inoltre atto che:

\*Le spese veterinarie si intendono riconosciute fino ad un limite massimo del 25% del valore dell'animale, entro i limiti dell'estensione di garanzia indicati nella SCHEDA DI POLIZZA;

\*Le spese di Rimpatrio, soppressione o smaltimento si intendono riconosciute fino ad un limite massimo pari al 10% del valore dell'animale oggetto del sinistro e comunque entro i limiti dell'estensione indicati nella SCHEDA DI POLIZZA.

ESCLUSIONI: Si intendono esclusi dalla copertura

Danni derivanti da Attività diverse dalle riprese e/o lavorazioni inerenti alla produzione assicurata;

Qualsiasi attività pericolosa

Qualsiasi alterazione cosmetica

Qualora prima dell'utilizzo dell'animale non sia stata evidenziata contrattualmente una Responsabilità Legale e fissato un Valore all'animale

Cattiva condotta intenzionale (e/o Dolo) o Abuso/maltrattamento

Confisca op nazionalizzazione per qualsiasi motivazione

Quarantena o Macellazione intenzionale, per volontà propria o di qualsiasi autorità locale a meno che non sia derivante da un rischio non escluso dalla presente polizza

PROCEDURA IN CASO DI SINISTRO: Un certificato medico Veterinario deve supportare qualsiasi sinistro derivante da Malattia, morte o infortunio dell'animale

#### ANIMALI - in estensione unicamente alla garanzia III d SPESE SUPPLEMENTARI

La Garanzia III.d SPESE SUPPLEMENTARI si intende estesa a eventuali danni derivanti da malattia o infortunio di Animali, previa ricezione ed accettazione di un certificato medico rilasciato da un veterinario qualificato. In assenza del suddetto certificato gli animali si intendono assicurati unicamente in caso di infortunio.

ESCLUSIONI

Si intendono esclusi dalla copertura

Danni derivanti da Attività diverse dalle riprese e/o registrazione della produzione assicurata;

Qualsiasi attività pericolosa

Qualsiasi alterazione cosmetica

Cattiva condotta intenzionale (e/o Dolo) o Abuso/maltrattamento

Confisca o nazionalizzazione per qualsiasi motivazione

Quarantena o Macellazione intenzionale, per volontà propria o di qualsiasi autorità locale a meno che non sia derivante da un rischio non escluso dalla presente polizza

PROCEDURA IN CASO DI SINISTRO: Un certificato medico veterinario deve supportare qualsiasi sinistro derivante da malattia, morte od infortunio dell'animale

**DANNI DA AZIONI DI AUTORITA' CIVILI- in estensione unicamente alla garanzia III d SPESE SUPPLEMENTARI**

L'Assicuratore si impegna a pagare all'Assicurato i danni (così come essi sono definiti all'Art. 16.1 – Definizione di danno) escluse perdite di reddito o di utile, da lui sostenuti a causa di spese supplementari inevitabili in caso di interruzione, rinvio od annullamento della produzione assicurata, direttamente causati dall'azione delle Autorità Civili operanti nella Comunità Europea, che revochi qualunque permesso/licenza d'uso o che proibisca l'accesso a proprietà o risorse di suo interesse, in sua custodia o controllo, utilizzate o da utilizzare in relazione a tale produzione durante il periodo di validità della Polizza.

Tale copertura si applica per un periodo non superiore a 5 giorni consecutivi dalla data dell'azione da parte dell'Autorità Civile.

**ESCLUSIONI:** L'Assicuratore non pagherà i danni dovuti a:

- a. incapacità o impossibilità da parte dell'Assicurato di ottenere un permesso;
- b. incapacità o impossibilità da parte dell'Assicurato di elaborare o di compilare adeguatamente moduli o documenti richiesti;
- c. la violazione, l'incapacità o l'impossibilità da parte dell'Assicurato di soddisfare un qualsiasi requisito od una qualsiasi procedura necessari per l'emissione o la proroga di permessi o autorizzazioni;
- d. rifiuto o revoca di permessi ed autorizzazioni a causa della violazione da parte vostra di codici civili o criminali in essere;
- e. clima od eventi legati a condizioni climatiche, sia che i permessi siano stati concessi prima, durante o dopo il verificarsi di tali eventi. Tale esclusione non si intende applicabile fino ad un limite massimo di € 100.000,00 e comunque non superiore al limite indicato nella SCHEDA DI POLIZZA per la specifica estensione di garanzia;
- f. ritardi nel viaggio o nel trasporto dovuti ad azioni da parte delle Autorità Civili.

**DANNI DA INTERRUZIONE DI SERVIZI- in estensione unicamente alla garanzia III d SPESE SUPPLEMENTARI**

L'Art. 19 paragrafo 1, della Garanzia Spese Supplementari, viene integrato come segue:

La copertura viene estesa a danni per maggiori spese derivanti da interruzioni nella lavorazione in conseguenza diretta di interruzione di servizi quali Energia (elettricità, vapore o gas) e Acqua, necessari per il proseguimento delle riprese della produzione assicurata.

**DANNI DA IMPOSSIBILITA' DI ACCESSO/USCITA- in estensione unicamente alla garanzia III d SPESE SUPPLEMENTARI**

A parziale integrazione di quanto disposto dalla copertura SPESE SUPPLEMENTARI, si intendono inclusi in garanzia i danni derivanti dall'impossibilità di accesso o uscita da un ambiente per via di un danno materiale e diretto alla Proprietà/Fabbricato, relative pertinenze o agli immobili contigui, quando tali danni siano conseguenza di un rischio non escluso dalla presente polizza.

DEFINIZIONE DI DANNO - Per danno s'intendono:

- Le spese necessarie al completamento della produzione nei termini concordati prima del danno o
- I costi reali di produzione sostenuti prima dell'abbandono

NON SONO INCLUSE:

- Le spese sostenute per fare dei migliorie alla produzione assicurata e che vadano oltre i termini concordati prima del danno;
- Le spese sostenute per le produzioni che sono già state presentate o andate in onda

PER PROPRIETA' SI INTENDONO

- I Beni utilizzati o che verranno utilizzati in una produzione;
- Le location

NON SONO INCLUSI

- I Media (Supporti digitali o pellicole)
- Gli animali
- I danni preesistenti alla stipula del contratto di locazione o comodato d'uso

**PERICOLO IMMINENTE- in estensione unicamente alla garanzia III d SPESE SUPPLEMENTARI**

A parziale integrazione di quanto disposto dalla Garanzia SPESE SUPPLEMENTARI, s'intendono incluse in garanzia le spese (così come definite nel Glossario alla Voce Costi di produzione assicurati) sostenute in caso si verifichi la ragionevole necessità di evacuare un ambiente destinato alle riprese e/o alla lavorazione della produzione assicurata, al fine di evitare – laddove ci sia un pericolo imminente – un danno maggiore.

Per pericolo imminente si intende un potenziale pericolo per persone e cose che sarebbe irragionevole ignorare.

**EVENTO CRITICO- in estensione unicamente alla garanzia III d SPESE SUPPLEMENTARI**

A parziale integrazione di quanto disposto dalla Garanzia SPESE SUPPLEMENTARI, s'intendono incluse in garanzia le spese (così come definite nel Glossario alla Voce Costi di produzione assicurati) sostenute in caso si verifichi un EVENTO CRITICO.

- Un EVENTO CRITICO è rappresentato dalla morte per cause accidentali o da un grave infortunio che comporti un pericolo di vita, di un attore o di personale di Produzione (cd "Troupe");
- Ai fini dell'operatività di detta estensione l'evento critico deve essere avvenuto sul luogo dove vengono effettuate le riprese (set) della produzione assicurata;
- Sono necessari membri della troupe o attori della Produzione assicurata quali testimoni dell'evento critico;
- Detta copertura si intende operante unicamente se - a seguito dell'evento critico sopra citato - sia stato immediatamente necessario sospendere le lavorazioni della produzione assicurata
- Inoltre tale estensione si applica unicamente in assenza di altra analoga copertura per il medesimo rischio, fornita dalla presente o da altre polizze stipulate dall'Assicurato. Qualora l'evento fosse coperto da altra polizza o sezione della presente polizza, tale estensione non si intenderà in alcun modo applicabile.

**SCIOPERI- in estensione unicamente alla garanzia III d SPESE SUPPLEMENTARI**

A parziale modifica di quanto disposto dalla copertura Garanzia di cui alla sezione III d - Spese Supplementari- s'intendono inclusi in garanzia i danni diretti o indiretti (così come definite nel Glossario alla Voce Costi di produzione assicurati) derivanti da sciopero, purché:

- Lo sciopero non sia direttamente correlato al settore cinema e/o intrattenimento;
- Il personale che aderisce allo sciopero non sia direttamente impiegato nel settore cinema e intrattenimento
- Il personale aderente allo sciopero non faccia parte del sindacato di appartenenza dell'assicurato

**RITARDI NEI VIAGGI O TRASPORTI- in estensione unicamente alla garanzia III d SPESE SUPPLEMENTARI**

La Garanzia III.d SPESE SUPPLEMENTARI si intende estesa a danni derivanti dalla chiusura di scali aeroportuali - per motivi che includono anche le condizioni Meteorologiche- utilizzati per trasferimenti di personale o di beni, qualora tale chiusura provochi un ritardo o precluda l'arrivo sul set di beni o persone di una Produzione assicurata.

**GUASTI MECCANICI- in estensione unicamente alla garanzia III d SPESE SUPPLEMENTARI**

A parziale modifica di quanto stabilito alla Sezione Garanzia Spese supplementari della presente polizza, l'esclusione di cui all'Art 19 lettera a) si intende modificata come di seguito indicato: Insetti, parassiti, difetto intrinseco, danno latente, guasto meccanico o difetto strutturale, logoramento, lacerazione, graduale deterioramento dovuto a umidità o aridità dell'atmosfera, cambi repentini della temperatura, contrazione, evaporazione, perdita di peso, ruggine, contaminazione, perdita di contenuti, a meno che siano causati da un rischio non altrimenti escluso.

Tuttavia, limitatamente e con specifico riferimento a Guasti meccanici o difetti strutturali, tale esclusione non si intende applicata per:

- A. Generatori o Macchine da presa (Corpi macchina);
- B. Beni diversi da Generatori e Macchine da presa (Corpi macchina);

Purché tali beni siano stati perfettamente testati e dimostrati idonei all'utilizzo prima dell'inizio della lavorazione.

GUASTI DEI SISTEMI- in estensione unicamente alla garanzia III d SPESE SUPPLEMENTARI

La Garanzia III d Spese Supplementari si intende estesa ai danni derivanti da guasti o malfunzionamento di sistemi Computerizzati o relativi componenti, che siano necessari per il controllo o la gestione delle macchine da presa.

La suddetta estensione si intende operante purché i beni siano stati perfettamente testati e dimostrati idonei all'utilizzo prima dell'inizio della lavorazione.

CONTENUTO UFFICI- in estensione unicamente alla garanzia III f MEZZI TECNICI

La copertura Mezzi tecnici si intende estesa alla copertura di attrezzature e macchinari da ufficio, mobilio, arredamento, impianti, migliorie comprese, ricadenti sotto la responsabilità dell'Assicurato.

PORTAVALORI- in estensione unicamente alla garanzia III f MEZZI TECNICI

La Garanzia Mezzi tecnici viene modificata per includere Denari e valuta. Detta copertura si intende operativa quando i valori sono:

\*In casseforti chiuse a chiave e caveau protetti in locali di proprietà dell'Assicurato e/o sedi usate temporaneamente come uffici di produzione e/o Hotel privi di rischio.

\*Affidati a incaricati dell'Assicurato durante la loro prestazione d'opera e nello svolgimento delle proprie mansioni.

\*Nelle sedi dell'Assicurato durante il normale orario d'ufficio.

La copertura non sarà operante in circostanze diverse da quelle sopraindicate.

Si precisa inoltre che la copertura è attiva esclusivamente per perdite di denaro o valuta causate da incendio, furto con scasso e/o rapina a mano armata. Per furto con scasso s'intende violazione forzata di sedi, casseforti e/o proprietà chiuse a chiave. Per rapina a mano armata s'intende perdita di denaro derivante da rapina sotto minaccia armata o simili intimidazioni fisiche. Nessun danno relativo a perdita di denaro o valuta sarà riconosciuto se derivante da sparizione misteriosa o inspiegabile, così come non saranno riconosciute le mancanze accertate durante gli inventari.

L'Assicurato garantisce che i suoi agenti fuori sede faranno ogni possibile sforzo per assicurare durante la notte denaro e valuta in casseforti, qualora disponibili. Il mancato rispetto di tale condizione ci solleva da ogni obbligo relativo la presente copertura nella misura in cui il danno è stato determinato o aumentato da tale mancanza.

DRONI – in estensione unicamente alla garanzia III f. Mezzi tecnici

Si da e si prende atto che – relativamente alla garanzia Mezzi tecnici”, l'articolo 27.2. – Beni esclusi – al punto f si intende modificato come di seguito per includere i Droni alle condizioni di seguito indicate:

f. Aeromobili, con eccezione di quelli a pilotaggio Remoto (Droni) - anche non preventivamente dichiarati in polizza – e/o il materiale tecnico eventualmente ivi montato di valore fino ad un massimo come indicato nella SCHEDA DI POLIZZA, limitatamente all'utilizzo degli stessi ai fini della produzione assicurata dalla presente polizza o da una specifica applicazione.

VEICOLI - – in estensione unicamente alla garanzia III f. Mezzi tecnici

Si da e si prende atto che la garanzia Mezzi tecnici si intende comprensiva dei Veicoli di scena e/o di Produzione autopropulsi, limitatamente a danni materiali, incendio o furto e a secondo rischio rispetto a eventuali analoghe coperture assicurative operanti sui beni assicurati.

GUIDA DI PRECISIONE - – in estensione unicamente alla garanzia III f. Mezzi tecnici

Si da e si prende atto che la garanzia Mezzi tecnici si intende estesa dalla copertura di veicoli con Guida di precisione.

Per guida di precisione si intende:

2 o più veicoli condotti all'Unisono, sincronizzati o interagenti in coreografie;

rimangono escluse le attività di seguito indicate, soggette a specifica pattuizione scritta: Gare, scene di inseguimento, conduzione del veicolo senza l'appoggio di una o più ruote sulla superficie di guida, conduzione del veicolo con ruota di trazione rotta, Guida con compromessa visibilità del conducente o a velocità maggiore di quella considerata sicura rispetto alle condizioni del fondo stradale.

IMBARCAZIONI– in estensione unicamente alle garanzie III c. PROPS; III f. Mezzi tecnici:

Si da e si prende atto che – relativamente alla garanzia III c PROPS, l'articolo 15.2. – Beni esclusi – alla lettera h si intende modificato come di seguito:

h. imbarcazioni di valore superiore rispetto a quanto indicato nella SCHEDA DI POLIZZA mentre sono in acqua, a meno che non siano attraccate ad un molo, darsena, un pontile o adeguata struttura fissa e utilizzato o destinate ad esserlo come parte di una scena.

Si da e si prende inoltre atto che – relativamente alla garanzia III f Mezzi tecnici, il paragrafo 27.2. – Beni esclusi – alla lettera g si intende modificato come di seguito:

g. imbarcazioni di valore superiore rispetto a quanto indicato nella SCHEDA DI POLIZZA.

ERRORI DELL'OPERATORE- in estensione unicamente alle garanzie III g – Pellicola Negativa-Supporti e III h Faulty Stock

Le garanzie di cui agli art III.g Pellicola Negativa e III.h Faulty Stock, vengono integrate per includere i danni derivanti da:

- \*manipolazione o dalla valutazione errata degli operatori o degli assistenti;
- \*dagli errori di giudizio nell'esposizione, nell'illuminazione o nella registrazione del suono
- \*dall'utilizzo di pellicole vergini, nastri magnetici o supporti/software difettosi o inadatti;
- \*da errori di programmazione delle macchine o da errate istruzioni impartite alle macchine

MATERIALI DI REPERTORIO- in estensione unicamente alle garanzie III g – Pellicola Negativa-Supporti e III h Faulty Stock

A parziale integrazione della garanzia III g Pellicola Negativa, l'articolo 28 – Accordo di Assicurazione – si intende esteso a tagli della pellicola negativa di produzioni completate o distribuite, copie negative, nastri completati o altri supporti considerati materiale di repertorio.

Il materiale di repertorio sarà valutato in base agli effettivi costi da sostenere per ristampare o copiare completamente od in parte la proprietà persa o danneggiata, a prescindere dal fatto che la ristampa della copia sia fatta da un originale o da una copia del materiale di repertorio perso o danneggiato, oggetto della richiesta di danno.

PERIODO DI COPERTURA:

A parziale deroga di quanto stabilito agli articoli n. 9.3, 14, 18, 22, 26, 30 il periodo di copertura in pre-produzione e quello dopo il termine delle riprese deve intendersi come indicato nella SCHEDA DI POLIZZA.

PREMIO A DEPOSITO

Se la polizza viene emessa con un premio a deposito questo viene indicato nella SCHEDA DI POLIZZA.

In tal caso, entro la scadenza della polizza si procederà ad un conguaglio del suddetto premio in base agli elementi variabili – budget, eventuali scenari pericolosi o di interesse storico, altro - necessari per il calcolo del premio, che il contraente si impegna a versare entro e non oltre il termine della polizza.

**IV. GESTIONE DEI SINISTRI****IV.a Norme comuni a tutte le Garanzie****Art. 38. Procedura in caso di sinistro**

Al verificarsi di un Sinistro, l'Assicurato dovrà assolvere i seguenti obblighi ed oneri:

- a) Protezione dei beni – Proteggete i beni da ulteriori perdite e adottate tutte le misure possibili per minimizzare la perdita. Se a tal fine è necessario sostenere spese, queste ultime saranno a carico dell'Assicuratore, ai sensi e nei limiti stabiliti dall'Art. 1914, secondo comma del Codice Civile. L'eventuale intervento dell'Assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione, non pregiudica il diritto dell'Assicuratore stesso. Proteggete e custodite altresì tutto quanto può essere necessario od utile per l'istruttoria sul Sinistro da parte degli incaricati dell'Assicuratore.
- b) Avviso di Sinistro – L'Assicurato deve segnalare immediatamente all'Assicuratore o al suo rappresentante autorizzato, non appena ne ha conoscenza, qualsiasi Sinistro, perdita o danno che potrebbe dare origine a una richiesta di risarcimento ai sensi della presente Polizza.
- c) Denuncia dettagliata di Sinistro – L'Assicurato deve presentare all'Assicuratore oppure al suo rappresentante autorizzato, entro cinque giorni da quando ha avuto conoscenza del Sinistro, una denuncia dettagliata del Sinistro stesso firmata dall'Assicurato, nella quale siano specificati i fatti relativi al danno e l'ammontare dello stesso, al meglio delle sue conoscenze e convinzioni.
- d) Nel caso in cui i fatti che hanno dato origine al Sinistro costituiscano reato, l'Assicurato deve presentare dettagliata denuncia o querela all'Autorità Giudiziaria o all'Autorità di Pubblica Sicurezza e trasmettere all'Assicuratore copia della denuncia, non appena presentata.

L'inadempimento di alcuno degli obblighi ed oneri previsti da questa clausola comporta la perdita o la riduzione dell'indennizzo dovuto dall'Assicuratore, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

**Art. 39. Perizia contrattuale in caso di mancato accordo sulla quantificazione del danno**

In caso di disaccordo circa l'ammontare del danno risarcibile tra l'Assicuratore da una parte, e l'Assicurato e/o Beneficiario dall'altra, ciascuna parte potrà richiedere per iscritto che la questione venga risolta a mezzo di perizia contrattuale, nei termini che seguono.

Ciascuna parte sceglierà un perito qualificato indipendente. La parte richiedente notificherà a mezzo raccomandata A/R atto di richiesta della perizia contrattuale e contestuale nomina del perito di sua scelta alla controparte; questi dovrà, entro i venti (20) giorni successivi alla ricezione della relativa richiesta scritta, comunicare la sua nomina con le medesime modalità. In caso di mancata nomina del perito nel predetto termine, la parte interessata potrà chiedere che la nomina venga effettuata dal presidente del Tribunale di Roma.

I due periti così nominati ci presenteranno quindi, entro sessanta (60) giorni dalla loro nomina, una relazione scritta sottoscritta da entrambi contenente la determinazione dell'ammontare del danno; la relazione sarà vincolante per le parti. Se i periti non concordano sul contenuto della relazione entro il predetto termine, essi stessi sceglieranno un terzo perito, qualificato ed imparziale, il quale assumerà la funzione di presidente del collegio peritale. Se i due periti non sono in grado di concordare sulla nomina del terzo perito entro i successivi quindici (15) giorni, l'Assicuratore da una parte, e l'Assicurato e/o Beneficiario dall'altra potranno richiedere la nomina del terzo arbitro al presidente del Tribunale di Roma.

I periti presenteranno le rispettive divergenze al terzo perito così nominato. Entro sessanta (60) giorni dalla nomina del presidente del collegio peritale il collegio presenterà alle parti una relazione scritta, firmata da almeno due dei tre periti, che determini l'ammontare del danno. La relazione avrà effetto vincolante per le parti.

Ciascun perito sarà pagato dalla parte che lo ha scelto. Le altre spese dei periti e la retribuzione del presidente del collegio peritale saranno pagate in parti uguali dall'Assicurato e dall'Assicuratore.

Le parti espressamente convengono che l'esperienza della suddetta procedura costituisce condizione per la proposizione di ogni altra azione avente ad oggetto l'ammontare del danno risarcibile.

#### **Art. 40. Pagamento dell'indennizzo**

L'Indennizzo sarà pagato all'Assicurato e/o al Beneficiario da questi indicato per iscritto, al netto della Franchigia e nei limiti di responsabilità o risarcimento indicati in Polizza.

Nessuna persona od organizzazione che ha in custodia i beni assicurati e che deve essere pagata per servizi resi sarà perciò solo considerata Beneficiario della presente Polizza.

L'Indennizzo verrà pagato dall'Assicuratore entro trenta (30) giorni dal raggiungimento di un accordo fra l'Assicurato e l'Assicuratore, ovvero dalla comunicazione della relazione ai sensi dell'art. 39.

#### **Art. 41. Diritti di accesso, ispezione e copia. Assenza di pregiudizio**

In qualsiasi momento nell'arco della durata dell'Assicurazione o successivamente, fintantoché l'Assicurato proporrà richieste di risarcimento ai sensi della presente Assicurazione, l'Assicuratore ovvero le persone da questi nominate avranno il diritto, ma non l'obbligo, di ispezionare, con diritto di copia, tutti i documenti pertinenti alla produzione assicurata (a titolo esemplificativo, conti, registri, diari di lavorazione, bollettini, contratti, fatture, bolle, etc.) e tutte le registrazioni su qualunque supporto del materiale filmato, nonché le cose assicurate e le vostre operazioni, nei tempi e nei luoghi ragionevolmente indicati da noi o dai nostri rappresentanti.

L'Assicurato, il Contraente ed il Beneficiario si impegnano altresì a fornire, ogniqualevolta richiesti, all'Assicuratore e/o alle persone da questi incaricate ed i loro dipendenti, tutte le informazioni ragionevolmente necessarie in relazione ai Sinistri denunciati ai sensi della presente Assicurazione.

L'esercizio da parte dell'Assicuratore dei diritti di cui al presente articolo, non costituisce in alcun modo rinuncia a qualsiasi difesa alla quale l'Assicuratore potrebbe altrimenti ricorrere in relazione a qualsiasi Sinistro e/o richiesta di risarcimento, né potrà essere eccepito contro l'Assicuratore, in qualsiasi sede, anche giudiziale, dall'Assicurato/ Contraente/ Beneficiario al fine di evitare le conseguenze di sue inadempienze rispetto alle previsioni della presente Polizza.

**Art. 42. Altre assicurazioni**

Se al momento del verificarsi del Sinistro sono attive altre assicurazioni a copertura del medesimo Rischio, l'assicurazione da questa Polizza fornita opererà in secondo rischio rispetto alle altre assicurazioni e pertanto, in deroga all'art. 1910, comma terzo del Codice Civile, nessun indennizzo sarà dovuto dall'Assicuratore se non per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tale altra o da tali altre assicurazioni.

Il Contraente/Assicurato/Beneficiario ha l'obbligo di dare immediato avviso all'Assicuratore in caso di stipula di polizze assicurative a copertura dei medesimi rischi oggetto della presente assicurazione.

**Art. 43. Surroga**

In caso di pagamento di indennizzo a favore dell'Assicurato, l'Assicuratore sarà automaticamente surrogato, ai sensi dell'Art. 1916 del Codice Civile, nei diritti dell'Assicurato verso eventuali terzi responsabili fino a concorrenza dell'indennizzo corrisposto all'Assicurato.

Quest'ultimo dovrà fornire tutti i documenti richiesti e collaborare in tutti i modi possibili per agevolare tale recupero presso terzi. L'Assicurato sarà responsabile nei confronti dell'Assicuratore per ogni eventuale pregiudizio al diritto di surroga.

**Art. 44. Obbligo di salvataggio. Clausola della dovuta diligenza**

Fermo restando quanto previsto dall'Art.38 Procedura in caso di Sinistro, l'Assicurato si impegna ad adottare la dovuta diligenza, nonché a fare o contribuire a fare tutto ciò che è ragionevolmente possibile per evitare o ridurre qualsiasi perdita oppure qualsiasi circostanza che possa dare origine a un danno o ad una richiesta di risarcimento a termini di Polizza.

Ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile, le spese sostenute dall'Assicurato a questo scopo sono a carico dell'Assicuratore, al netto della Franchigia indicata in Polizza ed in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva al momento del Sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'Assicuratore non provi che le spese siano state fatte inconsideratamente.

L'intervento dell'Assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L'Assicurato/Contraente/Beneficiario che dolosamente non adempie all'obbligo del salvataggio perde il diritto all'Indennizzo. Se colposamente omette di adempiere a tale obbligo, l'Assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio perciò sofferto.

**IV.b "Garanzia CAST – Interruzione lavorazione"****Art. 45. Procedura speciale in caso di danno**

L'Assicurato dovrà notificare, non appena ne ha conoscenza, il fatto che una qualsiasi delle persone assicurate non è in grado di iniziare, proseguire o completare i propri obblighi o doveri, dando quindi origine alla possibilità di una richiesta di risarcimento.

L'Assicurato procurerà e inoltrerà immediatamente all'Assicuratore il certificato di un medico debitamente qualificato, nel quale verranno descritte nei dettagli tutte le circostanze in cui è insorta l'incapacità e salvaguarderà il suo diritto di accesso continuato alla documentazione medica di qualsiasi persona assicurata.

L'Assicurato si impegnerà, al meglio delle sue possibilità, per assicurare e salvaguardare il diritto continuato dell'Assicuratore di far visitare qualsiasi persona assicurata da un medico da noi incaricato.

Il mancato rispetto da parte dell'Assicurato delle disposizioni stabilite nel presente articolo, costituirà pregiudizio essenziale per l'Assicuratore ed il mancato rispetto libererà l'Assicuratore stesso dall'obbligo di pagare qualsiasi richiesta di risarcimento in connessione alla quale l'Assicurato non abbia rispettato una qualsiasi delle suddette condizioni.

#### **IV.c “Garanzia Danni alle Proprietà di Terzi in Consegna e Custodia”**

##### **Art. 46. Difesa e pagamenti aggiuntivi**

In riferimento all'assicurazione fornita da questa Garanzia, l'Assicuratore:

- a) assumerà la difesa dell'Assicurato in qualsiasi azione legale contro di lui vertente sui risarcimenti di danni che sono pagabili a termini di questa Garanzia, anche se le premesse di tali azioni legali sono infondate, false o fraudolente;
- b) pagherà, in aggiunta al Massimale definito all'Art.21.1:
  - I. tutte le spese da sostenute dall'Assicuratore, tutti i costi addebitati all'Assicurato nel corso di tale azione legale e tutti gli interessi per l'intero ammontare della sorte per tali azioni legali, maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza, e prima del pagamento o dell'offerta, o del deposito in tribunale della parte della sorte che non supera il Massimale;
  - II. i premi per le fidejussioni giudiziarie richiesti per tali chiamate in giudizio ed i premi per le fidejussioni necessarie alla revoca di sequestri entro il Massimale previsto da questa Garanzia, ma senza alcun nostro obbligo di richiedere o fornire tali garanzie;
  - III. tutte le spese ragionevoli, esclusa la perdita di guadagno, sostenute dall'Assicurato su nostra richiesta.

#### **V. GESTIONE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE**

---

##### **Art. 47. Dichiarazioni inesatte, reticenze e frodi**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Se presentate una richiesta di risarcimento falsa o fraudolenta in relazione all'ammontare o ad altro, inclusa l'esagerazione dolosa del danno, l'Assicuratore ha il diritto di risolvere questa Polizza in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta, ed anche ogni successiva richiesta di risarcimento verrà respinta.

**Art. 48. Abbandono**

L'Assicurato può abbandonare la produzione assicurata all'Assicuratore ed esigere l'indennità per perdita totale della medesima qualora, in conseguenza di un Sinistro, risulti impossibile il completamento dell'opera cinematografica, ovvero quando il costo per il completamento risulti maggiore dell'indennizzo per perdita totale della produzione.

L'abbandono sarà efficace solo se dichiarato nei 6 mesi successivi al Sinistro e accettato per iscritto dall'Assicuratore. L'Assicuratore, in presenza delle condizioni per l'esercizio da parte dell'Assicurato dell'abbandono, potrà comunque rifiutare il proprio consenso, pagando l'indennizzo previsto per la perdita totale della produzione. L'abbandono non potrà essere soggetto a condizione alcuna da parte dell'Assicurato.

In caso di accettazione da parte dell'Assicuratore, tutti i diritti inerenti la produzione assicurata, ivi inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo i diritti di cui agli artt. 45, 46 e 47 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 sulla Protezione del Diritto di Autore (di Seguito LPDA), dal giorno in cui l'accettazione dell'Assicuratore è stata portata a conoscenza dell'Assicurato con lettera raccomandata A/R.

All'Assicurato è fatto obbligo di cooperare ad ogni adempimento necessario per il trasferimento e/o il libero godimento di tali diritti da parte dell'Assicuratore.

L'abbandono è senza effetto ove per qualsiasi motivo la cessione sopra indicata non fosse possibile e/o utile, ad esempio a causa dell'incombenza del termine di cui all'art. 50 LPDA.

**Art. 49. Proroga dell'assicurazione. Sospensione o cessazione della produzione assicurata**

L'Assicurato dovrà comunicare la data esatta di fine riprese della produzione assicurata entro sette (7) giorni da tale data.

Nell'eventualità in cui le riprese non siano state completate entro il termine di efficacia della copertura assicurativa indicata in Polizza, l'Assicurato potrà prorogare la durata dell'Assicurazione mediante richiesta scritta all'Assicuratore e pagamento del relativo supplemento di Premio, da determinarsi in misura proporzionale alla durata della proroga richiesta. La proroga dell'Assicurazione avrà effetto al momento della ricezione del pagamento del Premio da parte dell'Assicuratore.

È facoltà dell'Assicurato decidere di sospendere o cessare una produzione assicurata in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta inviata all'Assicuratore a mezzo lettera raccomandata a/r.

Nel caso di sospensione della produzione, la copertura assicurativa resterà valida e le riprese della produzione assicurata saranno considerate come ancora in corso ai fini della determinazione dell'ammontare del Premio dovuto.

Nel caso di cessazione della produzione assicurata, la copertura assicurativa cesserà alle ore 24.00 del giorno indicato dall'Assicurato come data di cessazione della produzione ed il rimborso del Premio sarà effettuato, in misura proporzionale, al netto delle imposte governative, entro 30 giorni dalla ricezione da parte dell'Assicuratore della comunicazione di cessazione della produzione.

**Art. 50. Mancato pagamento dei premi e decorrenza della garanzia**

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto dell'Assicuratore al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

In tutti i suddetti casi di ritardato pagamento, l'Assicuratore avrà inoltre diritto di risolvere la presente Assicurazione dandovene comunicazione ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile. In caso di mancato esercizio di tale diritto da parte dell'Assicuratore, l'Assicurazione si risolverà comunque automaticamente, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile, in caso di ritardo nei pagamenti protratto per oltre sei mesi. In tutti i suddetti casi la risoluzione dell'Assicurazione comporterà l'addebito delle relative spese a vostro carico, fatto salvo il diritto dell'Assicuratore al maggior danno.

**Art. 51. Determinazione del Premio**

Il Premio è indicato nella Scheda di Polizza, ed è determinato in conformità al tasso applicato sul Costo di Produzione Assicurabile.

**Art. 52. Sanzioni/Embargo**

Nessuna copertura viene fornita dalla presente Polizza e gli assicuratori non saranno tenuti ad alcun indennizzo o pagamento nella misura in cui tale copertura o indennizzo o pagamento esponga gli assicuratori a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite o delle sanzioni economiche o commerciali, delle leggi o dei regolamenti dell'unione Europea, del Regno Unito, degli Stati Uniti d'America o di qualunque altra legge o normativa nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali.

**Art. 53. Legge applicabile e giurisdizione**

La presente Polizza è soggetta esclusivamente al diritto italiano anche nei casi in cui l'Assicurazione è estesa ad Assicurati con sede legale all'estero, pertanto in caso di controversie si applicherà soltanto detta legge.

In caso di controversie inerenti la presente Polizza, il foro esclusivamente competente sarà quello della Contraente.

**Art. 54. Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente stabilito valgono le norme di legge.

**Art. 55. Recesso in caso di Sinistro**

Dopo ogni Sinistro e sino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere, con preavviso di 30 giorni, dalla presente Polizza. In caso di recesso ed entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, l'Assicuratore rimborserà la parte di Premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.





**Sottoscrizioni**


Il sottoscritto Contraente dichiara:

- **di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente contratto:**
  - **il set informativo costituito da:**
    - **DIP Danni;**
    - **DIP aggiuntivo Danni;**
    - **Condizioni di assicurazione comprensive del glossario;**
  - **copia del documento "Informativa sul distributore" conforme all'allegato 3, del Regolamento IVASS n. 40/2018 e successive modifiche e/o integrazioni;**
  - **copia del documento "Informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non-IBIP" conforme all'allegato 4 del Regolamento IVASS n. 40/2018 e successive modifiche e/o integrazioni;**
- di impegnarsi a consegnare a ciascun Assicurato copia del set informativo costituito dai documenti sopra indicati, esonerando così l'Intermediario ed AGCS da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dalla mancata ottemperanza a tale obbligo;
- fatta eccezione per il caso in cui le Condizioni di assicurazione prevedano la non applicabilità dell'aggravamento di rischio e l'esonero per il Contraente dall'obbligo di cui all'articolo 1898 del codice civile, di essere consapevole che in caso di aggravamento del rischio deve darne comunicazione scritta all'Impresa e che gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa, ai sensi dell'articolo 1898 del codice civile;
- di essere consapevole che, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile, le informazioni ed i dati forniti sono essenziali per la validità e l'efficacia del presente contratto e che la Società presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio anche in base ad essi.

Il Contraente prende atto che l'assicurazione è prestata alle condizioni e con le modalità previste nel presente contratto che dichiara dunque di conoscere ed approvare.

Sottoscritto il \_\_/\_\_/\_\_, in \_\_\_\_\_

Allianz Global Corporate & Specialty SE  
Nicola Mancino Marco Vincenzi



Firma del Contraente/Delegato



- di essere stato messo in condizione di assumere una decisione informata, avendo manifestato le proprie richieste ed esigenze assicurative così come riepilogate nel documento "Riepilogo delle RICHIESTE ED ESIGENZE ASSICURATIVE DEL CLIENTE" e avendo ricevuto dall'Intermediario le informazioni sul prodotto assicurativo.

Firma dell'Intermediario  \_\_\_\_\_

Firma del Contraente/Delegato  \_\_\_\_\_



# RC Produzioni

## Responsabilita' Civile

### Riepilogo delle richieste ed esigenze assicurative del cliente

Avere notizie e informazioni sulle sue richieste ed esigenze assicurative è indispensabile perchè la Compagnia e i suoi distributori possano offrirle prodotti coerenti alle stesse. Le chiediamo quindi di prestare particolare attenzione ai dati contenuti in questo documento, confermando quelli già forniti.

#### I tuoi dati

Contraente MA ITALY S.R.L.

CF/P.IVA 16239081009

Indirizzo VIA ALBERICO II 4 - 00193 ROMA (RM)

#### La tua Polizza

30878847

#### Agenzia

Gerenza di BROKER AGCS

#### E-mail

#### Indirizzo

P.ZZA TRE TORRI 3, 20145 MILANO

#### Telefono

Telefono

**Trattativa svolta da** DIRETTA DI DIREZIONE

#### Allianz Global Corporate & Specialty SE

Società costituita all'estero nella forma giuridica di società per azioni. Sede legale Koeniginstrasse 28, 80802 Monaco-Germania  
Società con unico socio soggetta direzione e coordinamento di Allianz SE, autorizzata all'esercizio dell'assicurazione diversa dall'assicurazione sulla vita dal Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), n. registro presso il tribunale di Monaco HRB 208312 - Capitale Sociale 36.740.661,00 i.v. - CF, P.IVA e Registro delle imprese di Milano n. 06385250961

Allianz Global Corporate & Specialty SE - Impresa operante in Italia in regime di stabilimento nelle assicurazioni danni.  
Iscritta all'albo delle imprese di assicurazione n. I.00075

Allianz Global Corporate & Specialty SE  
Rappresentanza Generale per l'Italia  
Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano  
Tel. +39 02 7216 1 - Fax +39 02 7216 7476  
agcs@pec.allianz.it - www.agcs.allianz.com



La presente soluzione è coerente con le sue esigenze in considerazione delle preferenze da lei manifestate in sede di raccolta delle sue necessità assicurative per un prodotto focalizzato su rischi selezionati secondo criteri specifici che, rispetto ad altri prodotti offerti, consenta un maggior grado di flessibilità nella personalizzazione delle garanzie in relazione a tali rischi.

## BISOGNO ASSICURATIVO PRINCIPALE

- ▶ Protezione contro i danni ai terzi derivanti da infortuni sofferti dai prestatori di lavoro nel corso di riprese cinematografiche

- Il Cliente non ha attualmente in essere coperture assicurative concorrenti rispetto ai bisogni assicurativi di cui alle precedenti voci.



LE RICORDIAMO CHE

- Il suo agente/l'intermediario è a sua disposizione per aiutarla e per fornirle ogni eventuale chiarimento.
- È importante che le informazioni ed i dati che ci fornisce siano completi, veritieri e aggiornati, dal momento che solo sulla base degli stessi potranno essere formulate proposte coerenti con le sue richieste ed esigenze assicurative.
- Al riguardo, le ricordiamo sin d'ora di prestare particolare attenzione ai massimali previsti per ciascuna garanzia, nonché ad eventuali limitazioni alle coperture assicurative, esclusioni, franchigie e scoperti, verificando che siano conformi alle sue aspettative.
- Le rammentiamo, infine, che eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione della stessa assicurazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 C.C..
- Le rammentiamo che la proposta formulata si basa sulle informazioni da lei fornite, come riepilogate nel presente documento. La invitiamo, dunque, a confermare la correttezza di quanto qui riportato, sottoscrivendo il presente modulo dopo attenta rilettura.

Data: 11/07/2023

Firma dell'Intermediario



Firma del Contraente/Delegato





# RC Produzioni

## Polizza Responsabilita' Civile

**La tua polizza**      Numero 30878847  
Contraente MAI ITALY S.R.L.

**La tua Agenzia**      Gerenza ASSIMOVIE SRL  
VIA MONTE ZEBIO 19, 00195 ROMA  
Telefono  
E-mail

**Area Personale**      [www.allianz.it/areapersonale](http://www.allianz.it/areapersonale)  
Per consultare in ogni momento le informazioni relative alla tua polizza,  
alle scadenze e ai sinistri

**Servizio Clienti**



Per qualsiasi informazione,  
chiarimento o supporto

60K 0000308788474



### Allianz Global Corporate & Specialty SE

Società costituita all'estero nella forma giuridica di società per azioni. Sede legale Koeniginstrasse 28, 80802 Monaco-Germania  
Società con unico socio soggetta direzione e coordinamento di Allianz SE, autorizzata all'esercizio dell'assicurazione diversa  
dall'assicurazione sulla vita dal Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), n. registro presso il tribunale di  
Monaco HRB 208312 - Capitale Sociale 36.740.661,00 i.v. - CF, P.IVA e Registro delle imprese di Milano n. 06385250961

Allianz Global Corporate & Specialty SE - Impresa operante in Italia in regime di stabilimento nelle assicurazioni danni.  
Iscritta all'albo delle imprese di assicurazione n. 1.00075

Allianz Global Corporate & Specialty SE  
Rappresentanza Generale per l'Italia  
Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano  
Tel. +39 02 7216 1 - Fax +39 02 7216 7476  
[agcs@pec.allianz.it](mailto:agcs@pec.allianz.it) - [www.agcs.allianz.com](http://www.agcs.allianz.com)



## Elenco documenti

### Si consegnano al cliente i seguenti documenti

---

- Condizioni di assicurazione
- Allegato 3 - Informativa sul distributore
- Allegato 4 - Informazioni sulla distribuzione del prodotto non-IBIP
- Scheda di Polizza

**La presente copertina non costituisce parte del contratto.**

## Scheda di Polizza

### Contraente

Ragione Sociale: MAI ITALY S.R.L.  
Codice fiscale/Partita IVA: 16239081009  
Indirizzo: VIA ALBERICO II 4  
C.A.P.: 00193 Città: ROMA (RM)

### Durata

Decorrenza: dalle ore 24:00 del 10/07/2023 Scadenza: ore 24:00 del 31/10/2023  
Durata: anni 0 / mesi 3 / giorni 21

### Altri estremi contrattuali

Tacito rinnovo: NO

### Premio

Importo per il periodo assicurativo  
Imponibile: **2.255,14 euro**  
Imposte: **501,77 euro**  
Lordo: **2.756,91 euro**


Periodicità del pagamento: In unica soluzione

### Composizione del premio alla firma (importi espressi in euro)

Ramo di garanzia	Imp. Prima rata (1)	Aliquota imposta	Importo imposte	Importo lordo alla firma
R.C. generale	2.255,14	22,25 %	501,77	2.756,91
<b>Totali</b>	<b>2.255,14</b>		<b>501,77</b>	<b>2.756,91</b>

(1) Se è previsto il pagamento frazionato e/o se a fronte del presente contratto sono stati applicati degli sconti per la prima annualità, l'imponibile di prima rata è comprensivo del costo per pagamento frazionato ed è al netto degli sconti.

### Condizioni di assicurazione



**Pol. 30878847**

---

**Pol. 30878847**

---

**Condizioni di Assicurazione**

---

**Sommario**

---

**ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE**

**1. SCHEDA ATTIVAZIONE COPERTURE**

**2. DEFINIZIONI**

**3. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**

**4. CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE**

**SEZIONE I - RESPONSABILITA' CIVILE TERZI (RCT)**

**SEZIONE II - RESPONSABILITA' CIVILE OPERAI (RCO)**

**5. ALLEGATI**

**Pol. 30878847****ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE****1. - SCHEDA DI POLIZZA**

**Assicurato:** MAI ITALY SRL  
VIA ALBERICO II, 4, 00193 ROMA; PARTITA IVA: 16239081009

**Polizza numero:** 30878847

**Periodo (ore 24.00):** 10/07/2023 - 31/10/2023

L'Assicurazione copre l'attività svolta dal Contraente/Assicurato per la produzione della seguente produzione:

PRODUZIONE ASSICURATA "MAI 23 079 POMPEI"

In considerazione del pagamento del premio sopra riportato, l'Assicurazione è prestata contro i rischi e per le coperture delle Sezioni per le quali è indicato uno specifico Limite di Copertura nella tabella che segue o nei documenti Allegati, alle condizioni tutte della polizza e di tutti gli Allegati e le appendici che ne formano parte integrante.

Il Limite di risarcimento di Polizza è pari ad € **[3.000.000,00]** per **Sinistro e Periodo di Assicurazione**.

Per gli Indennizzi dovuti in relazione alle garanzie sottoelencate valgono i Sottolimiti qui di seguito indicati:

<b>Copertura</b>	<b>Limite di Risarcimento per Sinistro (€)</b>	<b>Franchigia per Sinistro (€)</b>
<b><u>Sezione I</u></b>		
Responsabilità Civile Terzi	3.000.000,00	1.000,00
Lavori presso terzi	3.000.000,00	1.000,00
Danni da sospensione o interruzione d'attività	3.000.000,00	1.000,00
Ricorso terzi incendio	3.000.000,00	1.000,00
<b><u>Sezione II</u></b>		
Responsabilità Civile Operai	3.000.000,00	2.500,00
Per persona infortunata	1.000.000,00	2.500,00

**Pol. 30878847**

**Assicurato:** MAI ITALY SRL  
VIA ALBERICO II, 4, 00193 ROMA; PARTITA IVA: 16239081009

**Polizza numero:** 30878847

L'Assicurato prende atto che l'Assicurazione è prestata alle condizioni e con le modalità previste dal presente modello SCHEDA DI POLIZZA, dalle CONDIZIONI GENERALI E PARTICOLARI di polizza. L'Assicurato dichiara di conoscere ed approvare tutte le condizioni e modalità contrattuali contenute in polizza.

Allegati: 1. Esclusione Covid 19; 2. Esclusione evento Cyber

Emessa in 2 esemplari ad unico effetto in Milano, il 11/07/2023

L'Assicurato

.....  
(timbro e firma)

Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli della presente Polizza:

**3 - Condizioni generali di assicurazione**

- Art. Definizioni
- Art. Effetto e Durata
- Art. Struttura della Polizza
- Art. Pagamento del Premio e decorrenza dell'Assicurazione
- Art. Regolazione del Premio
- Art. Recesso in caso di Sinistro
- Art. Gestione delle vertenze di danno
- Art. Esclusioni
- Art. Sanzioni /Embargo
- Art. Oneri Fiscali
- Art. Legge applicabile e Foro competente

**4. Condizioni particolari di Assicurazione****Sezione I – Assicurazione RCT**

- Art. Esclusioni

**Sezione II – Assicurazione RCO**

- Art. Malattie Professionali - Esclusioni

L'Assicurato

.....  
(timbro e firma)

**Pol. 30878847****2 - DEFINIZIONI**

Per <b>Assicurato</b>	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, così come indicato all'art. 1 del punto 3.
Per <b>Assicurazione:</b>	Le garanzie prestate in base alla presente Polizza
Per <b>Contraente:</b>	Il soggetto che stipula la Polizza
Per <b>Cose:</b>	Sia gli oggetti materiali sia gli animali. Si precisa che non sono cose i dati elettronici ossia fatti, concetti e informazioni convertiti in una forma utilizzabile per le comunicazioni, l'interpretazione, l'elaborazione da parte di apparecchiature controllate elettronicamente o volte all'elaborazione dei dati elettronici o elettromeccanici. A titolo esemplificativo tali fatti, concetti e informazioni includono programmi, software e altre istruzioni codificate per il trattamento e la manipolazione dei dati o la direzione e manipolazione di tali apparecchiature.
Per <b>Fatturato</b>	Il volume di affari, relativo al Periodo di Assicurazione, per cessioni di prodotti e servizi di ciascun Assicurato, al netto dell'IVA e dei Fatturati tra Assicurati (intercompany)
Per <b>Franchigia:</b>	L'ammontare in cifra fissa del danno che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun Sinistro, in eccesso al quale viene applicato il Massimale e/o gli eventuali Sottolimiti.
Per <b>Indennizzo:</b>	La somma dovuta all'Assicurato dalla Società in caso di Sinistro, qualora siano rispettate le condizioni di cui alla presente Polizza
Per <b>Intermediario</b>	Il Broker e/o l'Agente iscritto al RUI autorizzato ad esercitare tale attività
Per <b>Massimale</b>	L'importo, indicato nella Scheda di Polizza, che rappresenta l'esposizione massima della Società a titolo di Indennizzo del complesso dei Sinistri occorsi, con riferimento a ciascun Periodo di Assicurazione e complessivamente per: <ul style="list-style-type: none"> <li>- tutte le Sezioni e</li> <li>- tutti gli Assicurati</li> </ul>
Per <b>Perdite Patrimoniali</b>	Pregiudizi economici diversi da lesioni personali o morte o danneggiamento a Cose
Per <b>Polizza:</b>	Il documento che prova l'Assicurazione
Per <b>Premio:</b>	La somma dovuta alla Società quale corrispettivo per gli obblighi assunti dalla Società in forza della presente Polizza
Per <b>Prestatori di lavoro</b>	Tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale (compresi gli stagisti) per l'esercizio dell'Attività Assicurata, nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia di lavoro e delle quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi di legge Non sono pertanto compresi nella presente definizione gli appaltatori, i subappaltatori e i loro dipendenti, nonché i prestatori di opera e servizi (art. 2222 c.c.)
Per <b>Scoperto:</b>	L'ammontare percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun Sinistro, in eccesso al quale viene applicato il Massimale e/o gli eventuali Sottolimiti
Per <b>Sinistro</b>	Sinistro RCT, Sinistro RCO
Per <b>Sinistro RCO</b>	Il verificarsi dei danni per i quali è prestata l'Assicurazione RCO ("loss occurrence")
Per <b>Sinistro RCT</b>	Il verificarsi dei danni per i quali è prestata l'Assicurazione RCT ("loss occurrence")
Per <b>Società</b>	Impresa assicuratrice
Per <b>Sottolimito</b>	La parte di Massimale che rappresenta l'esposizione massima della Società per la singola garanzia, complessivamente per tutti gli Assicurati, così come previsto nella Scheda di Polizza

**Pol. 30878847**

### **3. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE** **(Valido per tutte le Sezioni reletive alle Condizioni Speciali)**

#### **Art.1 Criteri di Operatività della Polizza**

La presente Polizza si applica in favore della Contraente e delle società aventi sede legale in Italia, così come elencate al punto 5. Allegati, limitatamente alla Attività Assicurata condotta da tali società nelle sedi ivi elencate, anche se svolta presso terzi, qui di seguito "Assicurati".

#### **Art.2 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare l'annullamento della Polizza ed in ogni caso la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dalla medesima (come previsto artt.1892 , 1893, 1894 e ss. C.C.).

#### **Art.3 Variazioni del rischio**

**Qualora nel corso del Periodo di Assicurazione si verificano circostanze che modificano il rischio, la Contraente deve darne comunicazione alla Società entro i 30 giorni successivi.**

Se la variazione implica un aggravamento del rischio tale che la Società non avrebbe prestato l'Assicurazione, la Società ha diritto di recedere dal contratto con un preavviso di 30 giorni.

Se la variazione implica aggravamento del rischio tale che la Società, conoscendo tale nuovo stato di cose al momento della conclusione del contratto, avrebbe assunto il rischio a condizioni differenti, la Società può richiedere che le condizioni di Polizza in corso siano modificate di conseguenza. Nel caso in cui l'Assicurato non accetti le nuove condizioni di Polizza, la Società ha diritto di recedere dal contratto con un preavviso di 30 giorni.

Se, invece, la variazione implica diminuzione del rischio, il premio è ridotto, secondo la previsione di cui all'articolo 1897 C.C., a partire dalla prima scadenza del Periodo di Assicurazione successiva alla comunicazione fatta dall'Assicurato.

#### **Art.4 Altre assicurazioni**

La Contraente e gli Assicurati devono dare avviso scritto alla Società dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre coperture assicurative stipulate per gli stessi rischi assunti con la presente Polizza, ai sensi dell'art.1910 del Codice Civile.

In caso di Sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.

**In ogni caso, qualora gli stessi rischi garantiti dalla presente Polizza siano coperti da altre coperture assicurative non richiamate nella presente Polizza, i suoi Allegati e le eventuali Appendici, la presente Polizza opererà esclusivamente per l'eccedenza dei limiti e delle condizioni di tali altre coperture (operatività "a secondo rischio"), fermi in ogni caso i limiti e le condizioni tutte di cui alla presente Polizza.**

#### **Art.5 Pagamento del Premio e decorrenza dell'Assicurazione**

**La Polizza ha effetto dalle ore 24 del giorno di inizio del Periodo di Assicurazione indicato nella Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno dell'effettivo pagamento del premio. Il premio è sempre determinato sulla base del Periodo di Assicurazione ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. I premi devono essere pagati all'Intermediario alla quale è assegnata la presente Polizza oppure alla Società.**

**Resta inteso che il premio resterà in ogni caso acquisito alla Società quale premio minimo pattuito.**

#### **Art.6 Regolazione del Premio**

Il premio, convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili, viene:

1. anticipato in via provvisoria, all'inizio del Periodo di Assicurazione, quale acconto di premio calcolato sulla stima preventiva degli elementi variabili e rappresenta il premio minimo comunque acquisto dalla Società;
2. regolato esclusivamente in aumento, alla fine di ciascun Periodo di Assicurazione o della minore durata del contratto, a seconda delle variazioni intervenute in detti elementi durante lo stesso periodo.

**Entro 90 giorni dalla fine Periodo di Assicurazione o della minore durata del contratto, la Contraente o l'Assicurato devono comunicare per iscritto alla Società, in relazione a quanto previsto dal contratto, gli elementi variabili previsti in Polizza. Le differenze attive risultanti dalla regolazione o le differenze attive tra il premio minimo anticipato ed il premio convenuto a consuntivo devono essere pagate entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società.**

**Pol. 30878847**

Nel caso in cui sia stato pattuito il tacito rinnovo della presente Polizza, qualora all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio dovesse superare il 130% della stima preventiva presa come base per la determinazione del premio minimo dovuto in via anticipata, quest'ultima sarà rettificata, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, operando una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, il quale non potrà comunque essere inferiore al 90% dell'ultimo consuntivo.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

**La Contraente riconosce e dichiara che la comunicazione alla Società degli elementi variabili è essenziale per la determinazione del premio pattuito quale corrispettivo per le garanzie di cui alla presente Polizza. Pertanto, la Contraente riconosce che in caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione degli elementi variabili e/o di pagamento dell'eventuale premio di regolazione nei termini pattuiti, la Società potrà sollevare eccezione di inadempimento e rifiutarsi di adempiere alle proprie obbligazioni di garanzia nei limiti di quanto previsto dalla legge, fermo in ogni caso il diritto della Società di agire per il recupero del premio nella misura complessivamente pattuita e dovuta.**

**Art.7 Obblighi in caso di Sinistro**

In caso di Sinistro l'Assicurato è obbligato a collaborare con la Società e a fornire tutta la documentazione relativa ai Sinistri che la Società riterrà opportuna.

**Per la Sezione I - Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)**

In caso di Sinistro RCT, la Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Intermediario al quale è assegnata la presente Polizza oppure alla Società entro dieci (10) giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza (art.1913 C.C.).

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto in conformità a quanto previsto all'art.1915 C.C.

**Per la Sezione II - Responsabilità Civile verso prestatori di Lavoro (R.C.O.)**

In caso di Sinistro RCO, la Contraente o l'Assicurato, entro dieci (10) giorni da quando ne hanno avuto conoscenza, deve denunciare soltanto i Sinistri:

1. per i quali ha luogo l'inchiesta della Pubblica Autorità competente a norma della disciplina di legge vigente in tema di infortuni; oppure
2. per i quali sia stata intrapresa un'azione di regresso o di surroga da parte di INAIL e/o INPS; oppure
3. che abbiano determinato la morte o lesioni gravi e gravissime ai sensi dell'art. 583 c.p.; oppure
4. per i quali l'Assicurato abbia ricevuto una richiesta scritta di risarcimento danni dal Prestatore di Lavoro.

**Art.8 Recesso in caso di Sinistro**

**In seguito ad ogni Sinistro, ai sensi della presente Polizza o di precedenti coperture assicurative prestate dalla Società per il medesimo oggetto, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, ciascuna delle parti avrà diritto di recedere dalla Polizza o di dichiarare esclusi dalla Polizza uno o più Assicurati, comunicando l'esercizio di tale diritto all'altra parte con lettera raccomandata a.r., restando inteso che il recesso o l'esclusione non avranno effetto prima di 30 giorni dalla data della comunicazione. La Società, in caso di recesso dalla stessa esercitato, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso e previa verifica e deduzione del premio di regolazione dovuto per lo stesso periodo.**

**Art.9 Gestione delle vertenze di danno**

In presenza di Sinistri coperti dalla presente Polizza, la Società ha diritto, ma non l'obbligo, di assumere a nome dell'Assicurato la gestione delle controversie promosse nei confronti di quest'ultimo, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile sia penale, designando d'intesa con lo stesso legali e/o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e le azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

In relazione a Sinistri coperti dalla presente Polizza, le spese necessarie e ragionevoli sostenute dall'Assicurato per resistere all'azione giudiziale promossa dal terzo danneggiato saranno poste a carico della Società, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale o del Sottolimito pattuito per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma pretesa dal danneggiato sia superiore al Massimale, oppure sia solo parzialmente compresa nell'ambito delle garanzie offerte dalla presente Polizza, le spese sostenute dall'Assicurato per resistere all'azione giudiziale promossa dal danneggiato saranno ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

**Pol. 30878847**

In ogni caso, la Società non si farà carico delle spese sostenute dall'Assicurato per legali e/o tecnici di cui non sia stata preventivamente chiesta ed ottenuta l'approvazione scritta della Società, né di multe od ammende, né delle spese di giustizia penale.

È inoltre condizione essenziale per l'operatività delle garanzie di cui alla presente Polizza che l'Assicurato non assuma alcuna responsabilità, stipuli accordi transattivi e/o sia consenziente e/o acquiescente rispetto a qualsiasi provvedimento assunto da terzi rispetto a circostanze connesse in qualsiasi modo a Sinistri.

**Art.10 Esclusioni**

La presente Assicurazione non prevede alcuna copertura in caso di danni e/o richieste di risarcimento derivanti, connessi o collegati a:

- a) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, etc.);
- b) responsabilità assunte volontariamente dall'Assicurato e non altrimenti gravanti per legge sullo stesso in assenza di un contratto; sono, pertanto, escluse, a titolo esemplificativo e non limitativo, le responsabilità derivanti da garanzie contrattuali di qualità, performance o risultato, da clausole penali o da altri rimedi convenzionali;
- c) rischi la cui assicurazione è obbligatoria in base alla legge del luogo dove gli stessi sono ubicati, tra cui a titolo esemplificativo e non limitativo quanto coperti ai sensi degli articoli 1792 et seq. e 2270 del codice civile francese o di analoghe normative nazionali di altri Stati, i rischi connessi ai prodotti soggetti alla normativa tedesca A.M.G. (Pharmapool);
- d) sanzioni di qualunque natura e/o danni di carattere punitivo, multiplo, od esemplare (es. punitive, multiple or exemplary damages) oppure in caso di misure di riparazione dei danni non aventi natura meramente compensativa del pregiudizio subito;
- e) OGM (sostanze o organismi in genere geneticamente modificati e derivanti o frutto di ingegneria genetica o bio-ingegneria), EMF (campi elettromagnetici) BSE (encefalopatia spongiforme bovina) Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (TSE), MTBE (metil-ter-butil-etero);
- f) azioni ostili o belliche in tempo di pace o di guerra, incluse azioni di resistenza, combattimento o difesa; attacco effettivo, incombente o previsto da parte di qualsiasi Stato o potere sovrano (de jure o de facto) o di qualsiasi autorità che utilizza allo scopo forze armate o altro agente; colpo di stato; l'interruzione conseguente agli eventi sopra descritti, della fornitura di elettricità, gas o altro servizio di pubblica necessità;
- g) atti di terrorismo, tumulti e sommosse popolari; Terrorismo significa
  - 1) un atto, o atti, ivi inclusi quelli con uso della forza o violenza e/o la minaccia degli stessi, di qualsiasi persona o gruppo/i di persone, sia che agiscano da soli che per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione/i o governo/i commessi per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusi quelli svolti con l'intento di influenzare qualsiasi governo e/o di intimidire la popolazione o alcune parti della stessa,
  - 2) qualsiasi atto preparatorio o azione intrapresa per limitare, prevenire e reprimere gli atti di cui al punto 1) che precede;
- h) amianto e silice, muffe tossiche, vernici al piombo, nanotecnologie, formaldeide, diacetile e/o suoi sostituti, POP (Persistent Organic Pollutants) quali PCBs, DDT, Diossine, Clordano, Furani, Esaclorobenzene, Aldrin, Mirex, Dieldrin, Toxafene, Endrin, Eptaclor;
- i) Perdite Patrimoniali;
- j) in caso di richieste di risarcimento presentate dinanzi ad autorità degli USA e Canada, in caso di danni verificatisi in USA e Canada o subiti da persone fisiche o giuridiche di nazionalità USA e Canada, ad eccezione di quanto espressamente previsto in Polizza; molestie morali o psicofisiche nell'ambiente di lavoro (c.d. "mobbing", "bossing") ad HIV e patologie correlate in ogni caso a sangue, emoderivati, tabacco (ivi compreso il c.d. "fumo passivo") e/o prodotti correlati, simili e/o assimilabili;
- k) installazioni off-shore;
- l) proprietà, circolazione, navigazione o esercizio di unità naviganti e/o di aeromobili (compresi droni e velivoli aerospaziali);
- m) sperimentazioni cliniche, studi osservazionali, uso compassionevole di prodotti farmaceutici e/o di dispositivi medici nonché prodotti correlati, simili e/o assimilabili.
- n) Novel Coronavirus (2019-nCov).

**Art.11 Scenari pericolosi**

Le seguenti attività si intendono assicurate alle seguenti condizioni:

**Pol. 30878847**

- le scene con acrobati e/o stuntmen, la guida di precisione, le gare, l'utilizzo di animali non domestici ed altre attività simili che rappresentano un potenziale aggravamento del rischio, si intendono assicurate unicamente in presenza di un istruttore e/o stunt coordinator qualificato ed esperto nella specifica attività;
- gli effetti speciali, i fuochi controllati, le esplosioni e le altre attività che comportino un potenziale aggravamento del rischio, sono soggette a valutazione del rischio (risk assessment) a cura di personale qualificato e con esperienza pluriennale;
- le attività subacquee, quelle ad altezza superiore a 3 mt e/o sotterranee, si intendono assicurate unicamente in presenza di specifica valutazione del rischio nonché adeguata e sufficiente preparazione/allenamento dei soggetti interessati.

**Art.12 Modifiche dell'Assicurazione**

Ogni eventuale modifica ai termini ed alle condizioni di cui alla presente Polizza dovrà essere convenuta dalle parti per iscritto, a pena di nullità.

**Art.13 Sanzioni / Embargo**

**Nessuna copertura viene fornita dalla presente Polizza e gli assicuratori non saranno tenuti ad alcun indennizzo o pagamento nella misura in cui tale copertura o indennizzo o pagamento esponga gli assicuratori a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite o delle sanzioni economiche o commerciali, delle leggi o dei regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito, degli Stati Uniti d'America o di qualunque altra legge o normativa nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali.**

**Art.14 Oneri fiscali.**

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

**Art.15 Legge applicabile e foro competente.**

**Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana, alla quale si rinvia per tutto quanto non previsto in via negoziale, senza che possa assumere alcun rilievo l'ubicazione all'estero di alcuno tra i rischi garantiti o di alcuno tra gli Assicurati. Per la risoluzione di qualsiasi controversia relativa al presente contratto di assicurazione, nessuna esclusa, è competente in via esclusiva il foro del luogo dove ha sede la Contraente.**

**Pol. 30878847****4. CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE****SEZIONE I – RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI (RCT)****Art.1 Oggetto dell'Assicurazione RCT**

In relazione ai Sinistri RCT la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'esercizio dell'Attività Assicurata.

L'Assicurazione RCT vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

L'Assicurazione RCT vale anche per le responsabilità derivanti ai sensi del D.lgs 81/2008 e successive modifiche e per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'articolo 14 della legge del 12 giugno 1984, n. 222 per i danni subiti dai terzi.

**Art.2 Estensione territoriale**

L'Assicurazione RCT è valida per i Sinistri RCT verificatisi in qualunque parte del mondo, ad eccezione di USA, Canada ed al Messico dove, a deroga di quanto stabilito all'art.10 lettera (j) delle Condizioni Generali di Assicurazione, l'Assicurazione RCT si intende limitata ai soli danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'ambito di un viaggio d'affari effettuato nell'esercizio dell'Attività Assicurata. L'Assicurazione si intende esclusa per i seguenti paesi: NORTH KOREA, IRAN, CUBA, RUSSIA, UKRAINE, BELARUS, AFGHANISTAN, SYRIA, VENEZUELA, NICARAGUA.

**Art.3 Qualifica di terzi**

Non sono considerati terzi ai fini dell'Assicurazione RCT:

- gli Assicurati e la Contraente;
- il legale rappresentante dell'Assicurato;
- i Prestatori di lavoro dell'Assicurato, che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
- le società controllanti, controllate e collegate con il Contraente/Assicurati della presente Polizza.

Sono considerati terzi, limitatamente agli infortuni che abbiano come conseguenza morte e lesioni personali gravi o gravissime (art. 583 c.p.):

- i titolari di ditte terze e le persone di cui questi ultimi debbano rispondere, che subiscano il danno mentre prendono parte all'Attività Assicurata;

Sono considerati terzi, limitatamente agli infortuni che abbiano come conseguenza morte e lesioni personali:

- i prestatori di opera e servizi (art.2222 c.c.) che subiscano il danno mentre prendono parte all'Attività Assicurata.

**Art.4 Esclusioni**

Sono esclusi dall'Assicurazione RCT i seguenti danni:

- a) da furto, salvo quanto previsto al successivo art.13;
- b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore;
- c) da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo ed il danno ambientale in genere; l'interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- d) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi;
- e) alle cose che costituiscono strumento od oggetto di lavorazione, nonché alle opere in costruzione, quelle in ambito lavori e a quelle sulle quali si eseguono i lavori come pure i danni resi necessari per l'esecuzione dei lavori stessi;
- f) alle cose trasportate rimorchiate sollevate caricate e scaricate;
- g) ad aeromobili (compresi droni e velivoli aerospaziali) e unità naviganti;
- h) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno da qualsiasi causa determinati.

**Pol. 30878847****Art.5 Massimale di Sezione**

L'Assicurazione RCT viene prestata fino a concorrenza del Massimale e dei Sottolimiti indicati nella Scheda di Polizza.

**Art.6 Franchigia e/o Scoperto di Sezione**

L'Assicurazione RCT viene prestata con l'applicazione delle Franchigie e degli Scoperti indicati nella Scheda di Polizza.

**Art.7 Ricorso terzi da incendio**

L'Assicurazione RCT comprende i danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, compresi i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi che siano conseguenza immediata e diretta dei danni di cui alla presente estensione, fino a concorrenza del Sottolimito e con l'applicazione delle Franchigie/Scoperti indicati nella Scheda di Polizza.

**Qualora l'Assicurato abbia in corso una assicurazione incendio con estensione "ricorso terzi", la presente garanzia interverrà solo in caso di insufficienza di detta polizza ed esclusivamente per la parte di danno eccedente tale copertura ("a secondo rischio").**

**Art.8 Cose in consegna e custodia**

L'Assicurazione RCT comprende i danni a cose di terzi (escluso macchinari, congegni e/o strumenti elettronici o di precisione) in consegna o custodia o detenzione all'Assicurato fino a concorrenza del Sottolimito e con l'applicazione delle Franchigie e Scoperti indicati nella Scheda di Polizza. **Si intendono esclusi i danni causati da incendio.**

**Art.9 Mezzi sotto carico e scarico**

L'Assicurazione RCT comprende i danni provocati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi fino a concorrenza del Sottolimito e con l'applicazione delle Franchigie e Scoperti indicati nella Scheda di Polizza.

Restano esclusi i danni da furto e da incendio, nonché quelli conseguenti al mancato uso di tali mezzi.

**Art.10 Interruzione di attività**

A parziale deroga all'esclusione di cui all'art.15 lettera (i) della Sezione I – Condizioni Generali di Assicurazione, l'Assicurazione RCT comprende altresì i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenza immediata e diretta di un danno materiale a Cose o persone che costituisca Sinistro RCT, fino a concorrenza del Sottolimito e con l'applicazione delle Franchigie e Scoperti indicati nella Scheda di Polizza.

**Si intendono esclusi danni derivanti da interruzioni o sospensioni di attività conseguenti a danni causati da incendio, esplosione e scoppio, salvo quanto previsto al precedente art. 7.**

**Art.11 Committenza generica**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi dell'art. 2049 del C.C. nella sua qualità di committente per danni cagionati a terzi dai suoi Prestatori di Lavoro.

L'Assicurazione e' prestata anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi da suoi Prestatori di Lavoro in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli. Tale garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate ed è operante nei limiti territoriali dello Stato Italiano, Città del Vaticano e Repubblica di S. Marino. E' fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti dei responsabili. La garanzia non è operante per i danni provocati da Prestatori di Lavoro:

- alla guida di veicoli di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati;
- non iscritti nei libri paga tenuti a norme di legge oppure non abilitati alla guida secondo le disposizioni vigenti.

La presente garanzia è prestata fino a concorrenza del Sottolimito e con l'applicazione delle Franchigie e Scoperti indicati nella Scheda di Polizza.

**Art.12 Appaltatori e Subappaltatori**

Premesso che l'Assicurato può appaltare e/o subappaltare ad altre imprese o persone lavori di manutenzione e/o prestazioni attinenti l'Attività Assicurata, l'Assicurazione RCT comprende la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato anche per i danni cagionati a terzi da dette imprese o persone mentre eseguono tali lavori e/o prestazioni per conto dell'Assicurato. L'Assicurato e i propri dipendenti, dette imprese e i loro dipendenti sono considerati terzi tra di loro.

**Pol. 30878847**

Relativamente agli infortuni subiti in occasione di lavoro di cui l'Assicurato sia responsabile, gli appaltatori/subappaltatori sono considerati Terzi.

La presente garanzia è prestata fino a concorrenza del Sottolimito e con l'applicazione delle Franchigie e Scoperti indicati nella Scheda di Polizza.

**Art.13 Danni da furto facilitato da impalcature e ponteggi**

A parziale deroga dell'art.4 lettera a) della presente Sezione, l'Assicurazione RCT vale per la responsabilità civile dell'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere un furto, di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato.

Questa estensione di garanzia viene prestata fino a concorrenza del Sottolimito e con l'applicazione delle Franchigie e Scoperti indicati nella Scheda di Polizza.

**Art.14 Responsabilità civile personale dei Prestatori di lavoro dell'Assicurato**

L'Assicurazione RCT viene estesa alla responsabilità civile personale di ciascun Prestatore di lavoro dell'Assicurato per danni arrecati ai terzi, conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni in favore dell'Assicurato, in base alle condizioni di Polizza, entro il relativo Sottolimito e con l'applicazione delle Franchigie e Scoperti indicati nella Scheda di Polizza.

**Art.15 Veicoli a motore su aree private**

L'Assicurazione RCT viene estesa ai danni conseguenti alla circolazione di automezzi, ancorché non assicurati, limitatamente per il loro utilizzo su Set Cinematografici.

La presente estensione vale esclusivamente:

1. nel caso in cui le Aree dove i veicoli vengono utilizzati siano considerate a tutti gli effetti private, non equiparate a Pubbliche, ove non siano operanti le norme del Dlgs n. 209 del 7 settembre 2005 e delle successive modifiche, inerenti all'obbligatorietà dell'assicurazione RC Auto;
1. i mezzi siano condotti da Terzi purché la presenza degli stessi sia in diretta relazione con l'attività svolta dall'Assicurato, quali attori, comparse, addetti al carico, scarico o movimentazione dei veicoli stessi oltre ad eventuali ospiti, visitatori od altre figure attinenti alla specifica attività;

La presente estensione opera, nell'ambito della sezione RCT della presente polizza, nei seguenti termini;

- Qualora il veicolo non sia assicurato, in quanto circolante in area privata;
- Qualora per il veicolo, ancorché obbligatoriamente assicurato a sensi di legge, non sia operante, valida o efficace tale assicurazione;
- Qualora vi sia l'azione di rivalsa da parte dell'Assicuratore RC Auto del Terzo

Si precisa e si prende atto fra le parti che in nessun modo si intende derogare a quanto stabilito dalle norme del D.lgs n. 209 del 7 settembre 2005 e delle successive modifiche, inerenti all'obbligatorietà dell'assicurazione RC Auto.

La presente assicurazione è prestata nell'ambito del massimale previsto in polizza.

Le scene di azione e/o acrobatiche con uso di stuntmen e/o Stunt driver, si intendono escluse dalla presente estensione salvo notifica e specifica approvazione a cura della compagnia e / o del Broker Assimovie Srl.

Il premio verrà conteggiato in sede di regolazione in base al numero dei veicoli assicurati ed alla eventuale pericolosità delle scene.

**Pol. 30878847****SEZIONE II - RESPONSABILITÀ CIVILE OPERAI (RCO)**

**valida per i Sinistri RCO verificatisi in qualunque parte del mondo, ma esclusivamente con riferimento alle sedi degli Assicurati che siano ubicate in Italia**

**Art.1 Oggetto dell'Assicurazione RCO**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché questi sia in regola, al momento del Sinistro RCO, con gli adempimenti dell'Assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro così come previste dal D.Lgs 276 del 10 settembre 2003 ed eventuali successive modifiche, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) per gli infortuni, sofferti dai Prestatori di lavoro, di cui sia ritenuto civilmente responsabile ai sensi del codice civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. La garanzia è prestata anche per le azioni di regresso e di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS e/o da analoghe istituzioni. Dalla stessa garanzia restano comunque escluse le malattie professionali.

L'inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia non comporterà la perdita del diritto all'indennizzo, purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere.

**Art.2 Estensione territoriale**

L'Assicurazione RCO è valida per i Sinistri RCO verificatisi in qualunque parte del mondo, eccetto NORTH KOREA, IRAN, CUBA, RUSSIA, UKRAINE, BELARUS, AFGHANISTAN, SYRIA, VENEZUELA, NICARAGUA.

**Art.3 Massimale di Sezione**

L'Assicurazione RCO viene prestata fino a concorrenza del Massimale e dei Sottolimiti indicati nella Scheda di Polizza.

Si precisa che il Sottolimito per infortunato riportato nella Scheda di Polizza costituisce la somma massima che la Società può pagare per ciascun Periodo di Assicurazione in conseguenza di infortuni, qualunque sia il numero dei danneggiati aventi diritto al risarcimento in relazione a tali infortuni.

**Art.4 Franchigia e/o Scoperto di Sezione**

L'Assicurazione RCO viene prestata con l'applicazione delle Franchigie e degli Scoperti indicati nella Scheda di Polizza.

**Pol. 30878847****5 - ALLEGATI**

**Assicurato:** MAI ITALY SRL  
**Numero Polizza:** 30878847  
**Titolo:** MAI 23 079 POMPEI  
**Allegato:** 1

**ESCLUSIONE COVID 19**

LA PRESENTE POLIZZA NON COPRE ALCUN DANNO, PERDITA E/O RICHIESTA DI RISARCIMENTO DERIVANTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, DA:

1. La malattia Coronavirus (COVID-19) e/o da SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome) e/o da qualsiasi mutazione o variazione di tali virus;
2. Ogni altra malattia trasmissibile che:
  - sia stata qualificata quale epidemia o pandemia dalla Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o da altra autorità nazionale competente in materia di sanità pubblica del Paese nel quale si è verificato il danno o la perdita, o è stata avanzata la richiesta di risarcimento;
  - e/o
  - abbia indotto le autorità nazionali competenti in materia di sanità pubblica del Paese nel quale si è verificato il danno o la perdita, o è stata avanzata la richiesta di risarcimento a:
    - introdurre o applicare provvedimenti amministrativi di interruzione o sospensione delle attività di imprese o di servizi pubblici;
    - ordinare l' interruzione o sospensione delle attività dell'assicurato;

disporre il rinvio, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione di eventi pubblici sportivi, culturali o di altra natura.

La presente esclusione non troverà applicazione per la Sezione II-RCO, per la quale è previsto un massimale di € 1.000.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione/per produzione assicurata.

Fermo il resto

**Pol. 30878847****5 - ALLEGATI**

**Assicurato:** MAI ITALY SRL  
**Numero Polizza:** 30878847  
**Titolo:** MAI 23 079 POMPEI  
**Allegato:** 2

**Esclusione Cyber – Copertura per incidente cyber – Production  
ENTIL 017 12 20****I. Copertura**

L'assicurazione fornita da questa Polizza include la copertura per eventi cyber, tuttavia:

- A. Non verranno coperte eventuali perdite, danni o spese altrimenti esclusi dalla presente Polizza; e
- B. La copertura è soggetta a tutti i termini, condizioni e limitazioni della polizza.

**II. Esclusione Cyber**

L'assicurazione fornita da questa polizza non copre alcuna perdita, danno o spesa causati direttamente o indirettamente da, derivanti da o in qualsiasi modo correlati a:

- A. Qualsiasi atto informatico, evento cyber o paura o minaccia (reale o percepita) di qualsiasi atto informatico o evento cyber; o
- B. Azione intrapresa per controllare, prevenire, sopprimere o porre rimedio a qualsiasi atto informatico, evento cyber o paura o minaccia (effettiva o percepita) di qualsiasi atto informatico o evento cyber.

**III. Nuova Definizione**

- A. Per programma informatico si intendono i dati utilizzati per dirigere l'apparecchiatura informatica, inclusi diagrammi o altri record che possono essere utilizzati per riprodurre programmi.
- B. Sistema informatico indica qualsiasi computer, hardware, software, programma informatico, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fotocamera, sistema di editing, smartphone, laptop, tablet, dispositivo indossabile), server, cloud o microcontrollore inclusi qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione del suddetto e incluso qualsiasi input, output, dispositivo di archiviazione dati, apparecchiatura di rete o struttura di backup associati di proprietà o gestiti dall'Assicurato o da terzi.
- C. Per atto informatico si intende qualsiasi atto o serie di atti dannosi o criminali non autorizzati correlati che implicano l'accesso o l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi sistema informatico che:
  - 1. Provoca danni o perdita, distruzione, corruzione o alterazione di qualsiasi sistema informatico, supporto o dati;
  - 2. Comporti il furto, l'elaborazione, la raccolta, la registrazione, il recupero, la divulgazione, la diffusione o lo smaltimento non autorizzati o negligenza o la perdita del controllo operativo dei dati o dei supporti;
  - 3. Causi il guasto o l'interruzione di qualsiasi:
    - a. Infrastruttura di terze parti o fornitore di servizi, inclusi ma non limitati a telecomunicazioni, servizi Internet, satellite, cavo, elettricità, gas, acqua o altri fornitori di servizi di utilità; o
    - b. Sistema di trasporto o controllo del traffico, incluso ma non limitato al controllo del traffico aereo, stradale, ferroviario, metropolitano o marittimo;
  - 4. Comporti la revoca da parte di qualsiasi autorità civile di un permesso o del permesso di utilizzare o occupare un luogo; o

**Pol. 30878847**

## 5. Comporti un evento Cyber

## D. Per evento Cyber si intende qualunque:

1. Danneggiamento o perdita, distruzione, corruzione, furto, elaborazione non autorizzata o negligente, raccolta, registrazione, recupero, divulgazione, diffusione, cancellazione o perdita del controllo operativo, di informazioni personali in qualsiasi forma; e
2. Perdita, furto o divulgazione, in difetto delle necessarie autorizzazioni, di informazioni personali o riservate che vengono elaborate o archiviate nel sistema informatico dell'Assicurato. Le informazioni personali o riservate che siano legittimamente divenute pubbliche o comunque di pubblico dominio, non sono un evento cyber, salvo che la loro raccolta e/o elaborazione, non abbia reso possibile riferirle in maniera univoca ad un soggetto, a meno che tali informazioni disponibili pubblicamente non siano diventate identificabili in modo univoco attraverso la raccolta e / o l'elaborazione.

## E. Per incidente Cyber si intende qualsiasi:

1. Errore, omissione o serie di errori o omissioni correlate che implicino l'accesso o l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi sistema informatico della Società; o
2. Indisponibilità parziale o totale, o mancata o serie di indisponibilità o mancata disponibilità parziale o totale correlate, per accedere, elaborare. Utilizzare o far funzionare qualsiasi sistema informatico della Società.

Tuttavia, l'incidente Cyber, non include l'evento Cyber.

Per dati si intendono fatti, concetti o istruzioni che vengono convertiti in una forma utilizzabile nelle operazioni di elaborazione dei dati, inclusi i programmi per computer.

## F. Per dati si intendono fatti, concetti o istruzioni che vengono convertiti in forma utilizzabile nelle operazioni di elaborazione dei dati, inclusi i programmi per computer.

## G. Per dispositivo di archiviazione dati si intende qualsiasi supporto di archiviazione su cui vengono registrati o archiviati supporti o dati.

## H. Per Media si intende qualunque:

1. Informazioni digitali registrate o archiviate su un dispositivo di archiviazione;
2. Stock di videocassetta, stock di pellicola grezza, videocassetta registrata, pellicole cinematografiche esposte (sviluppate o non sviluppate);
3. Interpositivi, positivi, stampe di opere, copie tagliate, stampe a grana fine, lucidi e cel o opere d'arte utilizzate per creare immagini animate o con effetti visivi;
4. Registrazioni sonore; e
5. Software e materiali correlati utilizzati per generare immagini o programmi per computer.

## I. Per Software si intende qualsiasi combinazione di dati, supporti o programmi per computer.

Tutti gli altri termini e condizioni della polizza rimangono invariati.



**Sottoscrizioni**


Il sottoscritto Contraente dichiara:

- **di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente contratto:**
  - **il set informativo costituito da:**
    - **DIP Danni;**
    - **DIP aggiuntivo Danni;**
    - **Condizioni di assicurazione comprensive del glossario;**
  - **copia del documento "Informativa sul distributore" conforme all'allegato 3, del Regolamento IVASS n. 40/2018 e successive modifiche e/o integrazioni;**
  - **copia del documento "Informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non-IBIP" conforme all'allegato 4 del Regolamento IVASS n. 40/2018 e successive modifiche e/o integrazioni;**
- di impegnarsi a consegnare a ciascun Assicurato copia del set informativo costituito dai documenti sopra indicati, esonerando così l'Intermediario ed AGCS da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dalla mancata ottemperanza a tale obbligo;
- fatta eccezione per il caso in cui le Condizioni di assicurazione prevedano la non applicabilità dell'aggravamento di rischio e l'esonero per il Contraente dall'obbligo di cui all'articolo 1898 del codice civile, di essere consapevole che in caso di aggravamento del rischio deve darne comunicazione scritta all'Impresa e che gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa, ai sensi dell'articolo 1898 del codice civile;
- di essere consapevole che, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile, le informazioni ed i dati forniti sono essenziali per la validità e l'efficacia del presente contratto e che la Società presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio anche in base ad essi.

Il Contraente prende atto che l'assicurazione è prestata alle condizioni e con le modalità previste nel presente contratto che dichiara dunque di conoscere ed approvare.

Sottoscritto il \_\_/\_\_/\_\_, in \_\_\_\_\_

Allianz Global Corporate & Specialty SE  
Nicola Mancino Marco Vincenzi



Firma del Contraente/Delegato



- di essere stato messo in condizione di assumere una decisione informata, avendo manifestato le proprie richieste ed esigenze assicurative così come riepilogate nel documento "Riepilogo delle RICHIESTE ED ESIGENZE ASSICURATIVE DEL CLIENTE" e avendo ricevuto dall'Intermediario le informazioni sul prodotto assicurativo.

Firma dell'Intermediario  \_\_\_\_\_

Firma del Contraente/Delegato  \_\_\_\_\_

**Pol. 30878847**



# RC Produzioni

## Responsabilita' Civile

### Riepilogo delle richieste ed esigenze assicurative del cliente

Avere notizie e informazioni sulle sue richieste ed esigenze assicurative è indispensabile perchè la Compagnia e i suoi distributori possano offrirle prodotti coerenti alle stesse. Le chiediamo quindi di prestare particolare attenzione ai dati contenuti in questo documento, confermando quelli già forniti.

#### I tuoi dati

Contraente MA ITALY S.R.L.

CF/P.IVA 16239081009

Indirizzo VIA ALBERICO II 4 - 00193 ROMA (RM)

#### La tua Polizza

30878847

#### Agenzia

Gerenza di BROKER AGCS

#### E-mail

#### Indirizzo

P.ZZA TRE TORRI 3, 20145 MILANO

#### Telefono

Telefono

**Trattativa svolta da** DIRETTA DI DIREZIONE

#### Allianz Global Corporate & Specialty SE

Società costituita all'estero nella forma giuridica di società per azioni. Sede legale Koeniginstrasse 28, 80802 Monaco-Germania  
Società con unico socio soggetta direzione e coordinamento di Allianz SE, autorizzata all'esercizio dell'assicurazione diversa dall'assicurazione sulla vita dal Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), n. registro presso il tribunale di Monaco HRB 208312 - Capitale Sociale 36.740.661,00 i.v. - CF, P.IVA e Registro delle imprese di Milano n. 06385250961

Allianz Global Corporate & Specialty SE - Impresa operante in Italia in regime di stabilimento nelle assicurazioni danni.  
Iscritta all'albo delle imprese di assicurazione n. I.00075

Allianz Global Corporate & Specialty SE  
Rappresentanza Generale per l'Italia  
Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano  
Tel. +39 02 7216 1 - Fax +39 02 7216 7476  
agcs@pec.allianz.it - www.agcs.allianz.com



La presente soluzione è coerente con le sue esigenze in considerazione delle preferenze da lei manifestate in sede di raccolta delle sue necessità assicurative per un prodotto focalizzato su rischi selezionati secondo criteri specifici che, rispetto ad altri prodotti offerti, consenta un maggior grado di flessibilità nella personalizzazione delle garanzie in relazione a tali rischi.

## BISOGNO ASSICURATIVO PRINCIPALE

- ▶ Protezione contro i danni ai terzi derivanti da infortuni sofferti dai prestatori di lavoro nel corso di riprese cinematografiche

- Il Cliente non ha attualmente in essere coperture assicurative concorrenti rispetto ai bisogni assicurativi di cui alle precedenti voci.



LE RICORDIAMO CHE

- Il suo agente/l'intermediario è a sua disposizione per aiutarla e per fornirle ogni eventuale chiarimento.
- È importante che le informazioni ed i dati che ci fornisce siano completi, veritieri e aggiornati, dal momento che solo sulla base degli stessi potranno essere formulate proposte coerenti con le sue richieste ed esigenze assicurative.
- Al riguardo, le ricordiamo sin d'ora di prestare particolare attenzione ai massimali previsti per ciascuna garanzia, nonché ad eventuali limitazioni alle coperture assicurative, esclusioni, franchigie e scoperti, verificando che siano conformi alle sue aspettative.
- Le rammentiamo, infine, che eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione della stessa assicurazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 C.C..
- Le rammentiamo che la proposta formulata si basa sulle informazioni da lei fornite, come riepilogate nel presente documento. La invitiamo, dunque, a confermare la correttezza di quanto qui riportato, sottoscrivendo il presente modulo dopo attenta rilettura.

Data: 11/07/2023

Firma dell'Intermediario



Firma del Contraente/Delegato





# RC Produzioni

## Polizza Responsabilita' Civile

**La tua polizza** Numero 30878847  
Contraente MAI ITALY S.R.L.

**La tua Agenzia** Gerenza ASSIMOVIE SRL  
VIA MONTE ZEBIO 19, 00195 ROMA  
Telefono  
E-mail

**Area Personale** [www.allianz.it/areapersonale](http://www.allianz.it/areapersonale)  
Per consultare in ogni momento le informazioni relative alla tua polizza,  
alle scadenze e ai sinistri

**Servizio Clienti**



Per qualsiasi informazione,  
chiarimento o supporto

60K 0000308788474



#### Allianz Global Corporate & Specialty SE

Società costituita all'estero nella forma giuridica di società per azioni. Sede legale Koeniginstrasse 28, 80802 Monaco-Germania  
Società con unico socio soggetta direzione e coordinamento di Allianz SE, autorizzata all'esercizio dell'assicurazione diversa  
dall'assicurazione sulla vita dal Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), n. registro presso il tribunale di  
Monaco HRB 208312 - Capitale Sociale 36.740.661,00 i.v. - CF, P.IVA e Registro delle imprese di Milano n. 06385250961

Allianz Global Corporate & Specialty SE - Impresa operante in Italia in regime di stabilimento nelle assicurazioni danni.  
Iscritta all'albo delle imprese di assicurazione n. I.00075

Allianz Global Corporate & Specialty SE  
Rappresentanza Generale per l'Italia  
Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano  
Tel. +39 02 7216 1 - Fax +39 02 7216 7476  
[agcs@pec.allianz.it](mailto:agcs@pec.allianz.it) - [www.agcs.allianz.com](http://www.agcs.allianz.com)



## Elenco documenti

### Si consegnano al cliente i seguenti documenti

---

- Condizioni di assicurazione
- Allegato 3 - Informativa sul distributore
- Allegato 4 - Informazioni sulla distribuzione del prodotto non-IBIP
- Scheda di Polizza

**La presente copertina non costituisce parte del contratto.**

## Scheda di Polizza

### Contraente

Ragione Sociale: MAI ITALY S.R.L.  
Codice fiscale/Partita IVA: 16239081009  
Indirizzo: VIA ALBERICO II 4  
C.A.P.: 00193 Città: ROMA (RM)

### Durata

Decorrenza: dalle ore 24:00 del 10/07/2023 Scadenza: ore 24:00 del 31/10/2023  
Durata: anni 0 / mesi 3 / giorni 21

### Altri estremi contrattuali

Tacito rinnovo: NO

### Premio

Importo per il periodo assicurativo  
Imponibile: **2.255,14 euro**  
Imposte: **501,77 euro**  
Lordo: **2.756,91 euro**


Periodicità del pagamento: In unica soluzione

### Composizione del premio alla firma (importi espressi in euro)

Ramo di garanzia	Imp. Prima rata (1)	Aliquota imposta	Importo imposte	Importo lordo alla firma
R.C. generale	2.255,14	22,25 %	501,77	2.756,91
<b>Totali</b>	<b>2.255,14</b>		<b>501,77</b>	<b>2.756,91</b>

(1) Se è previsto il pagamento frazionato e/o se a fronte del presente contratto sono stati applicati degli sconti per la prima annualità, l'imponibile di prima rata è comprensivo del costo per pagamento frazionato ed è al netto degli sconti.

### Condizioni di assicurazione



**Pol. 30878847**

---

**Pol. 30878847**

---

**Condizioni di Assicurazione**

---

---

**Sommario**

---

**ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE**

**1. SCHEDA ATTIVAZIONE COPERTURE**

**2. DEFINIZIONI**

**3. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**

**4. CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE**

**SEZIONE I - RESPONSABILITA' CIVILE TERZI (RCT)**

**SEZIONE II - RESPONSABILITA' CIVILE OPERAI (RCO)**

**5. ALLEGATI**

**Pol. 30878847****ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE****1. - SCHEDA DI POLIZZA**

**Assicurato:** MAI ITALY SRL  
VIA ALBERICO II, 4, 00193 ROMA; PARTITA IVA: 16239081009

**Polizza numero:** 30878847

**Periodo (ore 24.00):** 10/07/2023 - 31/10/2023

L'Assicurazione copre l'attività svolta dal Contraente/Assicurato per la produzione della seguente produzione:

PRODUZIONE ASSICURATA "MAI 23 079 POMPEI"

In considerazione del pagamento del premio sopra riportato, l'Assicurazione è prestata contro i rischi e per le coperture delle Sezioni per le quali è indicato uno specifico Limite di Copertura nella tabella che segue o nei documenti Allegati, alle condizioni tutte della polizza e di tutti gli Allegati e le appendici che ne formano parte integrante.

Il Limite di risarcimento di Polizza è pari ad € **[3.000.000,00]** per **Sinistro e Periodo di Assicurazione**.

Per gli Indennizzi dovuti in relazione alle garanzie sottoelencate valgono i Sottolimiti qui di seguito indicati:

<b>Copertura</b>	<b>Limite di Risarcimento per Sinistro (€)</b>	<b>Franchigia per Sinistro (€)</b>
<b><u>Sezione I</u></b>		
Responsabilità Civile Terzi	3.000.000,00	1.000,00
Lavori presso terzi	3.000.000,00	1.000,00
Danni da sospensione o interruzione d'attività	3.000.000,00	1.000,00
Ricorso terzi incendio	3.000.000,00	1.000,00
<b><u>Sezione II</u></b>		
Responsabilità Civile Operai	3.000.000,00	2.500,00
Per persona infortunata	1.000.000,00	2.500,00

**Pol. 30878847**

**Assicurato:** MAI ITALY SRL  
VIA ALBERICO II, 4, 00193 ROMA; PARTITA IVA: 16239081009

**Polizza numero:** 30878847

L'Assicurato prende atto che l'Assicurazione è prestata alle condizioni e con le modalità previste dal presente modello SCHEDA DI POLIZZA, dalle CONDIZIONI GENERALI E PARTICOLARI di polizza. L'Assicurato dichiara di conoscere ed approvare tutte le condizioni e modalità contrattuali contenute in polizza.

Allegati: 1. Esclusione Covid 19; 2. Esclusione evento Cyber

Emessa in 2 esemplari ad unico effetto in Milano, il 11/07/2023

L'Assicurato

.....  
(timbro e firma)

Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli della presente Polizza:

**3 - Condizioni generali di assicurazione**

- Art. Definizioni
- Art. Effetto e Durata
- Art. Struttura della Polizza
- Art. Pagamento del Premio e decorrenza dell'Assicurazione
- Art. Regolazione del Premio
- Art. Recesso in caso di Sinistro
- Art. Gestione delle vertenze di danno
- Art. Esclusioni
- Art. Sanzioni /Embargo
- Art. Oneri Fiscali
- Art. Legge applicabile e Foro competente

**4. Condizioni particolari di Assicurazione****Sezione I – Assicurazione RCT**

- Art. Esclusioni

**Sezione II – Assicurazione RCO**

- Art. Malattie Professionali - Esclusioni

L'Assicurato

.....  
(timbro e firma)

**Pol. 30878847****2 - DEFINIZIONI**

Per <b>Assicurato</b>	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, così come indicato all'art. 1 del punto 3.
Per <b>Assicurazione:</b>	Le garanzie prestate in base alla presente Polizza
Per <b>Contraente:</b>	Il soggetto che stipula la Polizza
Per <b>Cose:</b>	Sia gli oggetti materiali sia gli animali. Si precisa che non sono cose i dati elettronici ossia fatti, concetti e informazioni convertiti in una forma utilizzabile per le comunicazioni, l'interpretazione, l'elaborazione da parte di apparecchiature controllate elettronicamente o volte all'elaborazione dei dati elettronici o elettromeccanici. A titolo esemplificativo tali fatti, concetti e informazioni includono programmi, software e altre istruzioni codificate per il trattamento e la manipolazione dei dati o la direzione e manipolazione di tali apparecchiature.
Per <b>Fatturato</b>	Il volume di affari, relativo al Periodo di Assicurazione, per cessioni di prodotti e servizi di ciascun Assicurato, al netto dell'IVA e dei Fatturati tra Assicurati (intercompany)
Per <b>Franchigia:</b>	L'ammontare in cifra fissa del danno che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun Sinistro, in eccesso al quale viene applicato il Massimale e/o gli eventuali Sottolimiti.
Per <b>Indennizzo:</b>	La somma dovuta all'Assicurato dalla Società in caso di Sinistro, qualora siano rispettate le condizioni di cui alla presente Polizza
Per <b>Intermediario</b>	Il Broker e/o l'Agente iscritto al RUI autorizzato ad esercitare tale attività
Per <b>Massimale</b>	L'importo, indicato nella Scheda di Polizza, che rappresenta l'esposizione massima della Società a titolo di Indennizzo del complesso dei Sinistri occorsi, con riferimento a ciascun Periodo di Assicurazione e complessivamente per: - tutte le Sezioni e - tutti gli Assicurati
Per <b>Perdite Patrimoniali</b>	Pregiudizi economici diversi da lesioni personali o morte o danneggiamento a Cose
Per <b>Polizza:</b>	Il documento che prova l'Assicurazione
Per <b>Premio:</b>	La somma dovuta alla Società quale corrispettivo per gli obblighi assunti dalla Società in forza della presente Polizza
Per <b>Prestatori di lavoro</b>	Tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale (compresi gli stagisti) per l'esercizio dell'Attività Assicurata, nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia di lavoro e delle quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi di legge Non sono pertanto compresi nella presente definizione gli appaltatori, i subappaltatori e i loro dipendenti, nonché i prestatori di opera e servizi (art. 2222 c.c.)
Per <b>Scoperto:</b>	L'ammontare percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun Sinistro, in eccesso al quale viene applicato il Massimale e/o gli eventuali Sottolimiti
Per <b>Sinistro</b>	Sinistro RCT, Sinistro RCO
Per <b>Sinistro RCO</b>	Il verificarsi dei danni per i quali è prestata l'Assicurazione RCO ("loss occurrence")
Per <b>Sinistro RCT</b>	Il verificarsi dei danni per i quali è prestata l'Assicurazione RCT ("loss occurrence")
Per <b>Società</b>	Impresa assicuratrice
Per <b>Sottolimito</b>	La parte di Massimale che rappresenta l'esposizione massima della Società per la singola garanzia, complessivamente per tutti gli Assicurati, così come previsto nella Scheda di Polizza

**Pol. 30878847**

### **3. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE** **(Valido per tutte le Sezioni reletive alle Condizioni Speciali)**

#### **Art.1 Criteri di Operatività della Polizza**

La presente Polizza si applica in favore della Contraente e delle società aventi sede legale in Italia, così come elencate al punto 5. Allegati, limitatamente alla Attività Assicurata condotta da tali società nelle sedi ivi elencate, anche se svolta presso terzi, qui di seguito "Assicurati".

#### **Art.2 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare l'annullamento della Polizza ed in ogni caso la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dalla medesima (come previsto artt.1892 , 1893, 1894 e ss. C.C.).

#### **Art.3 Variazioni del rischio**

**Qualora nel corso del Periodo di Assicurazione si verificano circostanze che modificano il rischio, la Contraente deve darne comunicazione alla Società entro i 30 giorni successivi.**

Se la variazione implica un aggravamento del rischio tale che la Società non avrebbe prestato l'Assicurazione, la Società ha diritto di recedere dal contratto con un preavviso di 30 giorni.

Se la variazione implica aggravamento del rischio tale che la Società, conoscendo tale nuovo stato di cose al momento della conclusione del contratto, avrebbe assunto il rischio a condizioni differenti, la Società può richiedere che le condizioni di Polizza in corso siano modificate di conseguenza. Nel caso in cui l'Assicurato non accetti le nuove condizioni di Polizza, la Società ha diritto di recedere dal contratto con un preavviso di 30 giorni.

Se, invece, la variazione implica diminuzione del rischio, il premio è ridotto, secondo la previsione di cui all'articolo 1897 C.C., a partire dalla prima scadenza del Periodo di Assicurazione successiva alla comunicazione fatta dall'Assicurato.

#### **Art.4 Altre assicurazioni**

La Contraente e gli Assicurati devono dare avviso scritto alla Società dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre coperture assicurative stipulate per gli stessi rischi assunti con la presente Polizza, ai sensi dell'art.1910 del Codice Civile.

In caso di Sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.

**In ogni caso, qualora gli stessi rischi garantiti dalla presente Polizza siano coperti da altre coperture assicurative non richiamate nella presente Polizza, i suoi Allegati e le eventuali Appendici, la presente Polizza opererà esclusivamente per l'eccedenza dei limiti e delle condizioni di tali altre coperture (operatività "a secondo rischio"), fermi in ogni caso i limiti e le condizioni tutte di cui alla presente Polizza.**

#### **Art.5 Pagamento del Premio e decorrenza dell'Assicurazione**

**La Polizza ha effetto dalle ore 24 del giorno di inizio del Periodo di Assicurazione indicato nella Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno dell'effettivo pagamento del premio. Il premio è sempre determinato sulla base del Periodo di Assicurazione ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. I premi devono essere pagati all'Intermediario alla quale è assegnata la presente Polizza oppure alla Società.**

**Resta inteso che il premio resterà in ogni caso acquisito alla Società quale premio minimo pattuito.**

#### **Art.6 Regolazione del Premio**

Il premio, convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili, viene:

1. anticipato in via provvisoria, all'inizio del Periodo di Assicurazione, quale acconto di premio calcolato sulla stima preventiva degli elementi variabili e rappresenta il premio minimo comunque acquisto dalla Società;
2. regolato esclusivamente in aumento, alla fine di ciascun Periodo di Assicurazione o della minore durata del contratto, a seconda delle variazioni intervenute in detti elementi durante lo stesso periodo.

**Entro 90 giorni dalla fine Periodo di Assicurazione o della minore durata del contratto, la Contraente o l'Assicurato devono comunicare per iscritto alla Società, in relazione a quanto previsto dal contratto, gli elementi variabili previsti in Polizza. Le differenze attive risultanti dalla regolazione o le differenze attive tra il premio minimo anticipato ed il premio convenuto a consuntivo devono essere pagate entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società.**

**Pol. 30878847**

Nel caso in cui sia stato pattuito il tacito rinnovo della presente Polizza, qualora all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio dovesse superare il 130% della stima preventiva presa come base per la determinazione del premio minimo dovuto in via anticipata, quest'ultima sarà rettificata, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, operando una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, il quale non potrà comunque essere inferiore al 90% dell'ultimo consuntivo.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

**La Contraente riconosce e dichiara che la comunicazione alla Società degli elementi variabili è essenziale per la determinazione del premio pattuito quale corrispettivo per le garanzie di cui alla presente Polizza. Pertanto, la Contraente riconosce che in caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione degli elementi variabili e/o di pagamento dell'eventuale premio di regolazione nei termini pattuiti, la Società potrà sollevare eccezione di inadempimento e rifiutarsi di adempiere alle proprie obbligazioni di garanzia nei limiti di quanto previsto dalla legge, fermo in ogni caso il diritto della Società di agire per il recupero del premio nella misura complessivamente pattuita e dovuta.**

**Art.7 Obblighi in caso di Sinistro**

In caso di Sinistro l'Assicurato è obbligato a collaborare con la Società e a fornire tutta la documentazione relativa ai Sinistri che la Società riterrà opportuna.

**Per la Sezione I - Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)**

In caso di Sinistro RCT, la Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Intermediario al quale è assegnata la presente Polizza oppure alla Società entro dieci (10) giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza (art.1913 C.C.).

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto in conformità a quanto previsto all'art.1915 C.C.

**Per la Sezione II - Responsabilità Civile verso prestatori di Lavoro (R.C.O.)**

In caso di Sinistro RCO, la Contraente o l'Assicurato, entro dieci (10) giorni da quando ne hanno avuto conoscenza, deve denunciare soltanto i Sinistri:

1. per i quali ha luogo l'inchiesta della Pubblica Autorità competente a norma della disciplina di legge vigente in tema di infortuni; oppure
2. per i quali sia stata intrapresa un'azione di regresso o di surroga da parte di INAIL e/o INPS; oppure
3. che abbiano determinato la morte o lesioni gravi e gravissime ai sensi dell'art. 583 c.p.; oppure
4. per i quali l'Assicurato abbia ricevuto una richiesta scritta di risarcimento danni dal Prestatore di Lavoro.

**Art.8 Recesso in caso di Sinistro**

**In seguito ad ogni Sinistro, ai sensi della presente Polizza o di precedenti coperture assicurative prestate dalla Società per il medesimo oggetto, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, ciascuna delle parti avrà diritto di recedere dalla Polizza o di dichiarare esclusi dalla Polizza uno o più Assicurati, comunicando l'esercizio di tale diritto all'altra parte con lettera raccomandata a.r., restando inteso che il recesso o l'esclusione non avranno effetto prima di 30 giorni dalla data della comunicazione. La Società, in caso di recesso dalla stessa esercitato, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso e previa verifica e deduzione del premio di regolazione dovuto per lo stesso periodo.**

**Art.9 Gestione delle vertenze di danno**

In presenza di Sinistri coperti dalla presente Polizza, la Società ha diritto, ma non l'obbligo, di assumere a nome dell'Assicurato la gestione delle controversie promosse nei confronti di quest'ultimo, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile sia penale, designando d'intesa con lo stesso legali e/o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e le azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

In relazione a Sinistri coperti dalla presente Polizza, le spese necessarie e ragionevoli sostenute dall'Assicurato per resistere all'azione giudiziale promossa dal terzo danneggiato saranno poste a carico della Società, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale o del Sottolimito pattuito per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma pretesa dal danneggiato sia superiore al Massimale, oppure sia solo parzialmente compresa nell'ambito delle garanzie offerte dalla presente Polizza, le spese sostenute dall'Assicurato per resistere all'azione giudiziale promossa dal danneggiato saranno ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

**Pol. 30878847**

In ogni caso, la Società non si farà carico delle spese sostenute dall'Assicurato per legali e/o tecnici di cui non sia stata preventivamente chiesta ed ottenuta l'approvazione scritta della Società, né di multe od ammende, né delle spese di giustizia penale.

È inoltre condizione essenziale per l'operatività delle garanzie di cui alla presente Polizza che l'Assicurato non assuma alcuna responsabilità, stipuli accordi transattivi e/o sia consenziente e/o acquiescente rispetto a qualsiasi provvedimento assunto da terzi rispetto a circostanze connesse in qualsiasi modo a Sinistri.

**Art.10 Esclusioni**

La presente Assicurazione non prevede alcuna copertura in caso di danni e/o richieste di risarcimento derivanti, connessi o collegati a:

- a) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, etc.);
- b) responsabilità assunte volontariamente dall'Assicurato e non altrimenti gravanti per legge sullo stesso in assenza di un contratto; sono, pertanto, escluse, a titolo esemplificativo e non limitativo, le responsabilità derivanti da garanzie contrattuali di qualità, performance o risultato, da clausole penali o da altri rimedi convenzionali;
- c) rischi la cui assicurazione è obbligatoria in base alla legge del luogo dove gli stessi sono ubicati, tra cui a titolo esemplificativo e non limitativo quanto coperti ai sensi degli articoli 1792 et seq. e 2270 del codice civile francese o di analoghe normative nazionali di altri Stati, i rischi connessi ai prodotti soggetti alla normativa tedesca A.M.G. (Pharmapool);
- d) sanzioni di qualunque natura e/o danni di carattere punitivo, multiplo, od esemplare (es. punitive, multiple or exemplary damages) oppure in caso di misure di riparazione dei danni non aventi natura meramente compensativa del pregiudizio subito;
- e) OGM (sostanze o organismi in genere geneticamente modificati e derivanti o frutto di ingegneria genetica o bio-ingegneria), EMF (campi elettromagnetici) BSE (encefalopatia spongiforme bovina) Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (TSE), MTBE (metil-ter-butil-etero);
- f) azioni ostili o belliche in tempo di pace o di guerra, incluse azioni di resistenza, combattimento o difesa; attacco effettivo, incombente o previsto da parte di qualsiasi Stato o potere sovrano (de jure o de facto) o di qualsiasi autorità che utilizza allo scopo forze armate o altro agente; colpo di stato; l'interruzione conseguente agli eventi sopra descritti, della fornitura di elettricità, gas o altro servizio di pubblica necessità;
- g) atti di terrorismo, tumulti e sommosse popolari; Terrorismo significa
  - 1) un atto, o atti, ivi inclusi quelli con uso della forza o violenza e/o la minaccia degli stessi, di qualsiasi persona o gruppo/i di persone, sia che agiscano da soli che per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione/i o governo/i commessi per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusi quelli svolti con l'intento di influenzare qualsiasi governo e/o di intimidire la popolazione o alcune parti della stessa,
  - 2) qualsiasi atto preparatorio o azione intrapresa per limitare, prevenire e reprimere gli atti di cui al punto 1) che precede;
- h) amianto e silice, muffe tossiche, vernici al piombo, nanotecnologie, formaldeide, diacetile e/o suoi sostituti, POP (Persistent Organic Pollutants) quali PCBs, DDT, Diossine, Clordano, Furani, Esaclorobenzene, Aldrin, Mirex, Dieldrin, Toxafene, Endrin, Eptaclor;
- i) Perdite Patrimoniali;
- j) in caso di richieste di risarcimento presentate dinanzi ad autorità degli USA e Canada, in caso di danni verificatisi in USA e Canada o subiti da persone fisiche o giuridiche di nazionalità USA e Canada, ad eccezione di quanto espressamente previsto in Polizza; molestie morali o psicofisiche nell'ambiente di lavoro (c.d. "mobbing", "bossing") ad HIV e patologie correlate in ogni caso a sangue, emoderivati, tabacco (ivi compreso il c.d. "fumo passivo") e/o prodotti correlati, simili e/o assimilabili;
- k) installazioni off-shore;
- l) proprietà, circolazione, navigazione o esercizio di unità naviganti e/o di aeromobili (compresi droni e velivoli aerospaziali);
- m) sperimentazioni cliniche, studi osservazionali, uso compassionevole di prodotti farmaceutici e/o di dispositivi medici nonché prodotti correlati, simili e/o assimilabili.
- n) Novel Coronavirus (2019-nCov).

**Art.11 Scenari pericolosi**

Le seguenti attività si intendono assicurate alle seguenti condizioni:

**Pol. 30878847**

- le scene con acrobati e/o stuntmen, la guida di precisione, le gare, l'utilizzo di animali non domestici ed altre attività simili che rappresentano un potenziale aggravamento del rischio, si intendono assicurate unicamente in presenza di un istruttore e/o stunt coordinator qualificato ed esperto nella specifica attività;
- gli effetti speciali, i fuochi controllati, le esplosioni e le altre attività che comportino un potenziale aggravamento del rischio, sono soggette a valutazione del rischio (risk assessment) a cura di personale qualificato e con esperienza pluriennale;
- le attività subacquee, quelle ad altezza superiore a 3 mt e/o sotterranee, si intendono assicurate unicamente in presenza di specifica valutazione del rischio nonché adeguata e sufficiente preparazione/allenamento dei soggetti interessati.

**Art.12 Modifiche dell'Assicurazione**

Ogni eventuale modifica ai termini ed alle condizioni di cui alla presente Polizza dovrà essere convenuta dalle parti per iscritto, a pena di nullità.

**Art.13 Sanzioni / Embargo**

**Nessuna copertura viene fornita dalla presente Polizza e gli assicuratori non saranno tenuti ad alcun indennizzo o pagamento nella misura in cui tale copertura o indennizzo o pagamento esponga gli assicuratori a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite o delle sanzioni economiche o commerciali, delle leggi o dei regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito, degli Stati Uniti d'America o di qualunque altra legge o normativa nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali.**

**Art.14 Oneri fiscali.**

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

**Art.15 Legge applicabile e foro competente.**

**Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana, alla quale si rinvia per tutto quanto non previsto in via negoziale, senza che possa assumere alcun rilievo l'ubicazione all'estero di alcuno tra i rischi garantiti o di alcuno tra gli Assicurati. Per la risoluzione di qualsiasi controversia relativa al presente contratto di assicurazione, nessuna esclusa, è competente in via esclusiva il foro del luogo dove ha sede la Contraente.**

**Pol. 30878847****4. CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE****SEZIONE I – RESPONSABILITA' CIVILE TERZI (RCT)****Art.1 Oggetto dell'Assicurazione RCT**

In relazione ai Sinistri RCT la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'esercizio dell'Attività Assicurata.

L'Assicurazione RCT vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

L'Assicurazione RCT vale anche per le responsabilità derivanti ai sensi del D.lgs 81/2008 e successive modifiche e per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'articolo 14 della legge del 12 giugno 1984, n. 222 per i danni subiti dai terzi.

**Art.2 Estensione territoriale**

L'Assicurazione RCT è valida per i Sinistri RCT verificatisi in qualunque parte del mondo, ad eccezione di USA, Canada ed al Messico dove, a deroga di quanto stabilito all'art.10 lettera (j) delle Condizioni Generali di Assicurazione, l'Assicurazione RCT si intende limitata ai soli danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'ambito di un viaggio d'affari effettuato nell'esercizio dell'Attività Assicurata. L'Assicurazione si intende esclusa per i seguenti paesi: NORTH KOREA, IRAN, CUBA, RUSSIA, UKRAINE, BELARUS, AFGHANISTAN, SYRIA, VENEZUELA, NICARAGUA.

**Art.3 Qualifica di terzi**

Non sono considerati terzi ai fini dell'Assicurazione RCT:

- gli Assicurati e la Contraente;
- il legale rappresentante dell'Assicurato;
- i Prestatori di lavoro dell'Assicurato, che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
- le società controllanti, controllate e collegate con il Contraente/Assicurati della presente Polizza.

Sono considerati terzi, limitatamente agli infortuni che abbiano come conseguenza morte e lesioni personali gravi o gravissime (art. 583 c.p.):

- i titolari di ditte terze e le persone di cui questi ultimi debbano rispondere, che subiscano il danno mentre prendono parte all'Attività Assicurata;

Sono considerati terzi, limitatamente agli infortuni che abbiano come conseguenza morte e lesioni personali:

- i prestatori di opera e servizi (art.2222 c.c.) che subiscano il danno mentre prendono parte all'Attività Assicurata.

**Art.4 Esclusioni**

Sono esclusi dall'Assicurazione RCT i seguenti danni:

- a) da furto, salvo quanto previsto al successivo art.13;
- b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore;
- c) da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo ed il danno ambientale in genere; l'interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- d) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi;
- e) alle cose che costituiscono strumento od oggetto di lavorazione, nonché alle opere in costruzione, quelle in ambito lavori e a quelle sulle quali si eseguono i lavori come pure i danni resi necessari per l'esecuzione dei lavori stessi;
- f) alle cose trasportate rimorchiate sollevate caricate e scaricate;
- g) ad aeromobili (compresi droni e velivoli aerospaziali) e unità naviganti;
- h) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno da qualsiasi causa determinati.

**Pol. 30878847****Art.5 Massimale di Sezione**

L'Assicurazione RCT viene prestata fino a concorrenza del Massimale e dei Sottolimiti indicati nella Scheda di Polizza.

**Art.6 Franchigia e/o Scoperto di Sezione**

L'Assicurazione RCT viene prestata con l'applicazione delle Franchigie e degli Scoperti indicati nella Scheda di Polizza.

**Art.7 Ricorso terzi da incendio**

L'Assicurazione RCT comprende i danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, compresi i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi che siano conseguenza immediata e diretta dei danni di cui alla presente estensione, fino a concorrenza del Sottolimito e con l'applicazione delle Franchigie/Scoperti indicati nella Scheda di Polizza.

**Qualora l'Assicurato abbia in corso una assicurazione incendio con estensione "ricorso terzi", la presente garanzia interverrà solo in caso di insufficienza di detta polizza ed esclusivamente per la parte di danno eccedente tale copertura ("a secondo rischio").**

**Art.8 Cose in consegna e custodia**

L'Assicurazione RCT comprende i danni a cose di terzi (escluso macchinari, congegni e/o strumenti elettronici o di precisione) in consegna o custodia o detenzione all'Assicurato fino a concorrenza del Sottolimito e con l'applicazione delle Franchigie e Scoperti indicati nella Scheda di Polizza. **Si intendono esclusi i danni causati da incendio.**

**Art.9 Mezzi sotto carico e scarico**

L'Assicurazione RCT comprende i danni provocati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi fino a concorrenza del Sottolimito e con l'applicazione delle Franchigie e Scoperti indicati nella Scheda di Polizza.

Restano esclusi i danni da furto e da incendio, nonché quelli conseguenti al mancato uso di tali mezzi.

**Art.10 Interruzione di attività**

A parziale deroga all'esclusione di cui all'art.15 lettera (i) della Sezione I – Condizioni Generali di Assicurazione, l'Assicurazione RCT comprende altresì i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenza immediata e diretta di un danno materiale a Cose o persone che costituisca Sinistro RCT, fino a concorrenza del Sottolimito e con l'applicazione delle Franchigie e Scoperti indicati nella Scheda di Polizza.

**Si intendono esclusi danni derivanti da interruzioni o sospensioni di attività conseguenti a danni causati da incendio, esplosione e scoppio, salvo quanto previsto al precedente art. 7.**

**Art.11 Committenza generica**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi dell'art. 2049 del C.C. nella sua qualità di committente per danni cagionati a terzi dai suoi Prestatori di Lavoro.

L'Assicurazione e' prestata anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi da suoi Prestatori di Lavoro in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli. Tale garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate ed è operante nei limiti territoriali dello Stato Italiano, Città del Vaticano e Repubblica di S. Marino. E' fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti dei responsabili. La garanzia non è operante per i danni provocati da Prestatori di Lavoro:

- alla guida di veicoli di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati;
- non iscritti nei libri paga tenuti a norme di legge oppure non abilitati alla guida secondo le disposizioni vigenti.

La presente garanzia è prestata fino a concorrenza del Sottolimito e con l'applicazione delle Franchigie e Scoperti indicati nella Scheda di Polizza.

**Art.12 Appaltatori e Subappaltatori**

Premesso che l'Assicurato può appaltare e/o subappaltare ad altre imprese o persone lavori di manutenzione e/o prestazioni attinenti l'Attività Assicurata, l'Assicurazione RCT comprende la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato anche per i danni cagionati a terzi da dette imprese o persone mentre eseguono tali lavori e/o prestazioni per conto dell'Assicurato. L'Assicurato e i propri dipendenti, dette imprese e i loro dipendenti sono considerati terzi tra di loro.

**Pol. 30878847**

Relativamente agli infortuni subiti in occasione di lavoro di cui l'Assicurato sia responsabile, gli appaltatori/subappaltatori sono considerati Terzi.

La presente garanzia è prestata fino a concorrenza del Sottolimito e con l'applicazione delle Franchigie e Scoperti indicati nella Scheda di Polizza.

**Art.13 Danni da furto facilitato da impalcature e ponteggi**

A parziale deroga dell'art.4 lettera a) della presente Sezione, l'Assicurazione RCT vale per la responsabilità civile dell'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere un furto, di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato.

Questa estensione di garanzia viene prestata fino a concorrenza del Sottolimito e con l'applicazione delle Franchigie e Scoperti indicati nella Scheda di Polizza.

**Art.14 Responsabilità civile personale dei Prestatori di lavoro dell'Assicurato**

L'Assicurazione RCT viene estesa alla responsabilità civile personale di ciascun Prestatore di lavoro dell'Assicurato per danni arrecati ai terzi, conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni in favore dell'Assicurato, in base alle condizioni di Polizza, entro il relativo Sottolimito e con l'applicazione delle Franchigie e Scoperti indicati nella Scheda di Polizza.

**Art.15 Veicoli a motore su aree private**

L'Assicurazione RCT viene estesa ai danni conseguenti alla circolazione di automezzi, ancorché non assicurati, limitatamente per il loro utilizzo su Set Cinematografici.

La presente estensione vale esclusivamente:

1. nel caso in cui le Aree dove i veicoli vengono utilizzati siano considerate a tutti gli effetti private, non equiparate a Pubbliche, ove non siano operanti le norme del Dlgs n. 209 del 7 settembre 2005 e delle successive modifiche, inerenti all'obbligatorietà dell'assicurazione RC Auto;
1. i mezzi siano condotti da Terzi purché la presenza degli stessi sia in diretta relazione con l'attività svolta dall'Assicurato, quali attori, comparse, addetti al carico, scarico o movimentazione dei veicoli stessi oltre ad eventuali ospiti, visitatori od altre figure attinenti alla specifica attività;

La presente estensione opera, nell'ambito della sezione RCT della presente polizza, nei seguenti termini;

- Qualora il veicolo non sia assicurato, in quanto circolante in area privata;
- Qualora per il veicolo, ancorché obbligatoriamente assicurato a sensi di legge, non sia operante, valida o efficace tale assicurazione;
- Qualora vi sia l'azione di rivalsa da parte dell'Assicuratore RC Auto del Terzo

Si precisa e si prende atto fra le parti che in nessun modo si intende derogare a quanto stabilito dalle norme del D.lgs n. 209 del 7 settembre 2005 e delle successive modifiche, inerenti all'obbligatorietà dell'assicurazione RC Auto.

La presente assicurazione è prestata nell'ambito del massimale previsto in polizza.

Le scene di azione e/o acrobatiche con uso di stuntmen e/o Stunt driver, si intendono escluse dalla presente estensione salvo notifica e specifica approvazione a cura della compagnia e / o del Broker Assimovie Srl.

Il premio verrà conteggiato in sede di regolazione in base al numero dei veicoli assicurati ed alla eventuale pericolosità delle scene.

**Pol. 30878847****SEZIONE II - RESPONSABILITÀ CIVILE OPERAI (RCO)**

**valida per i Sinistri RCO verificatisi in qualunque parte del mondo, ma esclusivamente con riferimento alle sedi degli Assicurati che siano ubicate in Italia**

**Art.1 Oggetto dell'Assicurazione RCO**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché questi sia in regola, al momento del Sinistro RCO, con gli adempimenti dell'Assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro così come previste dal D.Lgs 276 del 10 settembre 2003 ed eventuali successive modifiche, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) per gli infortuni, sofferti dai Prestatori di lavoro, di cui sia ritenuto civilmente responsabile ai sensi del codice civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. La garanzia è prestata anche per le azioni di regresso e di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS e/o da analoghe istituzioni. Dalla stessa garanzia restano comunque escluse le malattie professionali.

L'inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia non comporterà la perdita del diritto all'indennizzo, purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere.

**Art.2 Estensione territoriale**

L'Assicurazione RCO è valida per i Sinistri RCO verificatisi in qualunque parte del mondo, eccetto NORTH KOREA, IRAN, CUBA, RUSSIA, UKRAINE, BELARUS, AFGHANISTAN, SYRIA, VENEZUELA, NICARAGUA.

**Art.3 Massimale di Sezione**

L'Assicurazione RCO viene prestata fino a concorrenza del Massimale e dei Sottolimiti indicati nella Scheda di Polizza.

Si precisa che il Sottolimito per infortunato riportato nella Scheda di Polizza costituisce la somma massima che la Società può pagare per ciascun Periodo di Assicurazione in conseguenza di infortuni, qualunque sia il numero dei danneggiati aventi diritto al risarcimento in relazione a tali infortuni.

**Art.4 Franchigia e/o Scoperto di Sezione**

L'Assicurazione RCO viene prestata con l'applicazione delle Franchigie e degli Scoperti indicati nella Scheda di Polizza.

**Pol. 30878847****5 - ALLEGATI**

**Assicurato:** MAI ITALY SRL  
**Numero Polizza:** 30878847  
**Titolo:** MAI 23 079 POMPEI  
**Allegato:** 1

**ESCLUSIONE COVID 19**

LA PRESENTE POLIZZA NON COPRE ALCUN DANNO, PERDITA E/O RICHIESTA DI RISARCIMENTO DERIVANTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, DA:

1. La malattia Coronavirus (COVID-19) e/o da SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome) e/o da qualsiasi mutazione o variazione di tali virus;
2. Ogni altra malattia trasmissibile che:
  - sia stata qualificata quale epidemia o pandemia dalla Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o da altra autorità nazionale competente in materia di sanità pubblica del Paese nel quale si è verificato il danno o la perdita, o è stata avanzata la richiesta di risarcimento;
  - e/o
  - abbia indotto le autorità nazionali competenti in materia di sanità pubblica del Paese nel quale si è verificato il danno o la perdita, o è stata avanzata la richiesta di risarcimento a:
    - introdurre o applicare provvedimenti amministrativi di interruzione o sospensione delle attività di imprese o di servizi pubblici;
    - ordinare l' interruzione o sospensione delle attività dell'assicurato;

disporre il rinvio, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione di eventi pubblici sportivi, culturali o di altra natura.

La presente esclusione non troverà applicazione per la Sezione II-RCO, per la quale è previsto un massimale di € 1.000.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione/per produzione assicurata.

Fermo il resto

**Pol. 30878847****5 - ALLEGATI**

**Assicurato:** MAI ITALY SRL  
**Numero Polizza:** 30878847  
**Titolo:** MAI 23 079 POMPEI  
**Allegato:** 2

**Esclusione Cyber – Copertura per incidente cyber – Production  
ENTIL 017 12 20****I. Copertura**

L'assicurazione fornita da questa Polizza include la copertura per eventi cyber, tuttavia:

- A. Non verranno coperte eventuali perdite, danni o spese altrimenti esclusi dalla presente Polizza; e
- B. La copertura è soggetta a tutti i termini, condizioni e limitazioni della polizza.

**II. Esclusione Cyber**

L'assicurazione fornita da questa polizza non copre alcuna perdita, danno o spesa causati direttamente o indirettamente da, derivanti da o in qualsiasi modo correlati a:

- A. Qualsiasi atto informatico, evento cyber o paura o minaccia (reale o percepita) di qualsiasi atto informatico o evento cyber; o
- B. Azione intrapresa per controllare, prevenire, sopprimere o porre rimedio a qualsiasi atto informatico, evento cyber o paura o minaccia (effettiva o percepita) di qualsiasi atto informatico o evento cyber.

**III. Nuova Definizione**

- A. Per programma informatico si intendono i dati utilizzati per dirigere l'apparecchiatura informatica, inclusi diagrammi o altri record che possono essere utilizzati per riprodurre programmi.
- B. Sistema informatico indica qualsiasi computer, hardware, software, programma informatico, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fotocamera, sistema di editing, smartphone, laptop, tablet, dispositivo indossabile), server, cloud o microcontrollore inclusi qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione del suddetto e incluso qualsiasi input, output, dispositivo di archiviazione dati, apparecchiatura di rete o struttura di backup associati di proprietà o gestiti dall'Assicurato o da terzi.
- C. Per atto informatico si intende qualsiasi atto o serie di atti dannosi o criminali non autorizzati correlati che implicano l'accesso o l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi sistema informatico che:
  - 1. Provoca danni o perdita, distruzione, corruzione o alterazione di qualsiasi sistema informatico, supporto o dati;
  - 2. Comporti il furto, l'elaborazione, la raccolta, la registrazione, il recupero, la divulgazione, la diffusione o lo smaltimento non autorizzati o negligenti o la perdita del controllo operativo dei dati o dei supporti;
  - 3. Causi il guasto o l'interruzione di qualsiasi:
    - a. Infrastruttura di terze parti o fornitore di servizi, inclusi ma non limitati a telecomunicazioni, servizi Internet, satellite, cavo, elettricità, gas, acqua o altri fornitori di servizi di utilità; o
    - b. Sistema di trasporto o controllo del traffico, incluso ma non limitato al controllo del traffico aereo, stradale, ferroviario, metropolitano o marittimo;
  - 4. Comporti la revoca da parte di qualsiasi autorità civile di un permesso o del permesso di utilizzare o occupare un luogo; o

**Pol. 30878847**

## 5. Comporti un evento Cyber

## D. Per evento Cyber si intende qualunque:

1. Danneggiamento o perdita, distruzione, corruzione, furto, elaborazione non autorizzata o negligente, raccolta, registrazione, recupero, divulgazione, diffusione, cancellazione o perdita del controllo operativo, di informazioni personali in qualsiasi forma; e
2. Perdita, furto o divulgazione, in difetto delle necessarie autorizzazioni, di informazioni personali o riservate che vengono elaborate o archiviate nel sistema informatico dell'Assicurato. Le informazioni personali o riservate che siano legittimamente divenute pubbliche o comunque di pubblico dominio, non sono un evento cyber, salvo che la loro raccolta e/o elaborazione, non abbia reso possibile riferirle in maniera univoca ad un soggetto, a meno che tali informazioni disponibili pubblicamente non siano diventate identificabili in modo univoco attraverso la raccolta e / o l'elaborazione.

## E. Per incidente Cyber si intende qualsiasi:

1. Errore, omissione o serie di errori o omissioni correlate che implicino l'accesso o l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi sistema informatico della Società; o
2. Indisponibilità parziale o totale, o mancata o serie di indisponibilità o mancata disponibilità parziale o totale correlate, per accedere, elaborare. Utilizzare o far funzionare qualsiasi sistema informatico della Società.

Tuttavia, l'incidente Cyber, non include l'evento Cyber.

Per dati si intendono fatti, concetti o istruzioni che vengono convertiti in una forma utilizzabile nelle operazioni di elaborazione dei dati, inclusi i programmi per computer.

## F. Per dati si intendono fatti, concetti o istruzioni che vengono convertiti in forma utilizzabile nelle operazioni di elaborazione dei dati, inclusi i programmi per computer.

## G. Per dispositivo di archiviazione dati si intende qualsiasi supporto di archiviazione su cui vengono registrati o archiviati supporti o dati.

## H. Per Media si intende qualunque:

1. Informazioni digitali registrate o archiviate su un dispositivo di archiviazione;
2. Stock di videocassetta, stock di pellicola grezza, videocassetta registrata, pellicole cinematografiche esposte (sviluppate o non sviluppate);
3. Interpositivi, positivi, stampe di opere, copie tagliate, stampe a grana fine, lucidi e cel o opere d'arte utilizzate per creare immagini animate o con effetti visivi;
4. Registrazioni sonore; e
5. Software e materiali correlati utilizzati per generare immagini o programmi per computer.

## I. Per Software si intende qualsiasi combinazione di dati, supporti o programmi per computer.

Tutti gli altri termini e condizioni della polizza rimangono invariati.



**Sottoscrizioni**


Il sottoscritto Contraente dichiara:

- **di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente contratto:**
  - **il set informativo costituito da:**
    - **DIP Danni;**
    - **DIP aggiuntivo Danni;**
    - **Condizioni di assicurazione comprensive del glossario;**
  - **copia del documento "Informativa sul distributore" conforme all'allegato 3, del Regolamento IVASS n. 40/2018 e successive modifiche e/o integrazioni;**
  - **copia del documento "Informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non-IBIP" conforme all'allegato 4 del Regolamento IVASS n. 40/2018 e successive modifiche e/o integrazioni;**
- di impegnarsi a consegnare a ciascun Assicurato copia del set informativo costituito dai documenti sopra indicati, esonerando così l'Intermediario ed AGCS da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dalla mancata ottemperanza a tale obbligo;
- fatta eccezione per il caso in cui le Condizioni di assicurazione prevedano la non applicabilità dell'aggravamento di rischio e l'esonero per il Contraente dall'obbligo di cui all'articolo 1898 del codice civile, di essere consapevole che in caso di aggravamento del rischio deve darne comunicazione scritta all'Impresa e che gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa, ai sensi dell'articolo 1898 del codice civile;
- di essere consapevole che, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile, le informazioni ed i dati forniti sono essenziali per la validità e l'efficacia del presente contratto e che la Società presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio anche in base ad essi.

Il Contraente prende atto che l'assicurazione è prestata alle condizioni e con le modalità previste nel presente contratto che dichiara dunque di conoscere ed approvare.

Sottoscritto il \_\_/\_\_/\_\_, in \_\_\_\_\_

Allianz Global Corporate & Specialty SE  
Nicola Mancino Marco Vincenzi



Firma del Contraente/Delegato



- di essere stato messo in condizione di assumere una decisione informata, avendo manifestato le proprie richieste ed esigenze assicurative così come riepilogate nel documento "Riepilogo delle RICHIESTE ED ESIGENZE ASSICURATIVE DEL CLIENTE" e avendo ricevuto dall'Intermediario le informazioni sul prodotto assicurativo.

Firma dell'Intermediario  \_\_\_\_\_

Firma del Contraente/Delegato  \_\_\_\_\_

**Pol. 30878847**

**Società:** CSVVM MAI ITALY SRL  
**Banca:** 03440 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA  
**Data e MsgId:** 10/07/23 12:04 URG100723-120223866

**Totale distinta:** 19.237,33 euro (1 disp.)  
**Stato distinta:** In uscita

Bozza il 10/07/23 alle 12:04 da Admin  
In firma il 10/07/23 alle 12:04 da Admin  
Firma il 10/07/23 alle 12:05 da SRRSRA77A67H501B  
In uscita il 10/07/23 alle 12:05 da AUTO

**Data esecuzione:** 10/07/23  
**IBAN ordinante:** IT88A0344003216000000361200  
**Tipo conto:**  
**Debitore:** MAI ITALY SRL

Beneficiario IBAN creditore	Descrizione causale	Caus. Esito	Importo
CINESICURTA' INTE... IT29N0306905070100000000672	SALDO POLIZA MAI 23 079 POMPEI	SUPP In uscita	19.237,33